



Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

massimario 2010

a cura di Elio Donno



Ordine dei Giornalisti
decisioni, documenti
e giurisprudenza dal 1996



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

Piazza di Pietra, 26
00186 Roma
tel. 066791496
fax 066797492
www.cdgweb.it
info@cdgweb.it

Il Massimario

è stato curato da Elio Donno
(consigliere nazionale dell'Ordine),
Mario Gallucci e Raffaella Giannelli
(ufficio ricorsi),
col coordinamento
di Ennio Bartolotta

SOMMARIO

■ Prefazione di Enzo Iacopino	pag. 7
■ Introduzione di Elio Donno	pag. 9
■ Indice	pag. 11
■ 1. Tenuta Albo	
1-1 Registro praticanti	pag. 41
1-2 Elenco professionisti	pag. 55
1-3 Elenco pubblicisti	pag. 56
1-4 Elenco speciale	pag. 78
■ 2. Deontologia	pag. 81
■ 3. Ricorsi elettorali	pag. 103
■ 4. Contenzioso generale - Vizi procedurali	pag. 107
■ 5. Decisioni richiamate nelle massime	pag. 121
■ 6. Novità normative	pag. 191
■ 7. Appendice (contenuta nel cd-rom)	pag. 195
1 - Massimari dal 2005 al 2010	
2 - Giurisprudenza	
3 - Pronunce del Garante	
4 - Decisioni e documenti	

PREFAZIONE

Il giornalismo misura il grado di libertà di un Paese. Ciò significa che non è mai **l**al di sopra delle regole, ma è dentro le sue regole”, ricordava polemicamente nel mese di aprile il Procuratore della Repubblica di Bari, Michele Laudati, prendendo in prestito quanto scritto da Michele Partipilo, presidente della commissione ricorsi, nel libro “Le regole del giornalista”, edito dall’Odg.

Quel che segue, frutto del prezioso lavoro di Elio Donno, da anni consigliere relatore di alcuni tra i più delicati provvedimenti disciplinari, dimostra quanto radicata sia questa convinzione nei giornalisti che non rivendicano diritti, ma si sentono impegnati nell’onorare doveri. Uno su tutti: quella che la Costituzione assegna loro di fornire ai cittadini elementi di conoscenza piena, veritiera, serena in modo da consentire agli stessi di maturare autonome convinzioni e operare scelte consapevoli.

È il nostro dovere. Onorarlo non sempre è facile: le pressioni degli editori che hanno mille interessi, diversi e spesso primari rispetto all’informazione; i tentativi ciclici di intimidazione della politica, tutta e di ogni colore; le obiettive difficoltà del settore e, a volte (per fortuna sporadicamente) qualche comportamento (ci sarà permesso senza incorrere in scomuniche?) della magistratura.

I giornalisti responsabili di reati vanno puniti, come e, se possibile, più severamente degli altri cittadini per la funzione sociale che svolgono. Immaginare, però, che per cercare le prove di un delitto commesso da terzi si intercettino “a strascico” i giornalisti che, ad esempio, si occupano di un’inchiesta rischia di mettere a repentaglio non la loro libertà, ma il diritto alla verità dei cittadini e il dovere di tutelare le fonti dell’informazione.

Chi sbaglia paga. Da un punto di vista disciplinare, ancor prima e a prescindere dalla rilevanza penale dei comportamenti. Sì perché ci siamo autonomamente dati regole che fissano obblighi ben più severi di quelli della giustizia ordinaria.

Questo massimario ne è la dimostrazione con tutte le sue decisioni che riguardano colleghi senza riguardo alcuno per il loro ruolo o la loro notorietà. Nessuno è, nessuno deve sentirsi “al di sopra delle regole”.

Le pagine che seguono sono anche la testimonianza di una sofferenza perché a nessuno dei membri del Consiglio nazionale fa piacere infliggere una sanzione. Quando questo accade, il sentimento più diffuso è un senso di sconfitta perché significa che un collega ha violato una norma, violando in una qualche misura quel patto di lealtà con i cittadini che è il nostro primo dovere.

Enzo Iacopino

INTRODUZIONE

La nuova edizione del Massimario riassume il lavoro svolto nel 2010 dalla cessata consiliatura nazionale 2007-2010 e da quella subentrata a luglio dello stesso anno e che resterà in carica sino alla prima metà del 2013.

Anche in questa edizione sono riportate le decisioni relative all'accesso, alla deontologia, ai ricorsi elettorali ed a pronunce su casi che richiedevano approfondimenti o interpretazioni.

Il massimario ha, quindi, un valore documentale non solo per gli Ordini regionali e gli iscritti ma anche per i cittadini desiderosi di essere informati sulla vita dell'Ordine Professionale, sui diritti e doveri dei giornalisti, nonché sull'applicazione delle regole che assicurano all'opinione pubblica il diritto a ricevere un'informazione libera e onesta.

Dalle decisioni assunte sarà quindi possibile rilevare lo scrupolo e l'imparzialità con cui il Consiglio Nazionale ha valutato le motivazioni degli organi regionali decidenti e di quanti hanno proposto ricorso, prima di adottare i provvedimenti di sua competenza.

Il tutto garantendo sempre la trasparenza degli atti e la correttezza formale e sostanziale delle decisioni assunte.

Il massimario 2010 si compone di:

- 109 massime ricavate da altrettante decisioni del Consiglio Nazionale (21 per i praticanti, 30 per i pubblicisti, 2 per l'elenco speciale, 27 per la deontologia, 3 per i ricorsi elettorali, 26 per il contenzioso generale e vizi procedurali);
- 18 decisioni riportate per esteso, data la loro particolare rilevanza e di cui alle relative massime.

In questo numero del massimario sono altresì riportati:

- 144 massime (57 per il 2008 e 87 per il 2009);
- 51 decisioni per esteso, data la loro particolare rilevanza e di cui alle relative massime (24 per il 2008 e 27 per il 2009);
- 9 documenti (4 per il 2008 e 5 per il 2009).

Sono stati anche inseriti provvedimenti della Magistratura riferiti al mondo del giornalismo e pronunce del Garante per la protezione dei dati personali.

Come per i numeri precedenti, il Massimario 2010 si compone di una parte a stampa e di una parte riportata sull'apposito cd-rom, nel quale è possibile reperire anche le più significative decisioni del Consiglio Nazionale dal 1996.

Elio Donno

INDICE

1. Tenuta Albo

■ 1-1 REGISTRO PRATICANTI

■ 1-1-1 Registro Praticanti - Massime 2010

- 1-1-1-1 Praticanti free lance contrattualizzati con agenzie non qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica, che forniscono i relativi servizi ad emittenti registrate. pag. 41
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Alessandro Placidi avverso delibera Ordine Lazio 19.07.2007*
- 1-1-1-2 L'elaborazione di comunicati in un Ufficio stampa non abilita al praticantato pag. 41
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 35 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Elisabetta Vagaggini avverso delibera Ordine Toscana 18.06.2009*
- 1-1-1-3 Può essere ammessa l'iscrizione quando si adegua la consistenza della struttura redazionale pag. 41
- C.N. 25 marzo 2010 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
 - *Accolto ricorso Maria Conti avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
CONFORME
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 38 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
 - *Accolto ricorso Valeria Rapisarda avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 39 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Bruno Capanna avverso delibera Ordine Sicilia 26-27.06.2009*
- 1-1-1-4 Per l'iscrizione è necessario l'inserimento organico in redazione con lavoro a tempo pieno pag. 42
- C.N. 25 marzo 2010 n. 48 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Patrizia Notarnicola avverso delibera Ordine Lazio 10.04.2008*
CONFORME
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 50 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giulio Maria Corbelli avverso delibera Ordine Lazio 28.05.2009*
- 1-1-1-5 Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi. pag. 42
- C.N. 25 marzo 2010 n. 49 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Adriana Anibaldi avverso delibera Ordine Lazio 04.09.2009*
- 1-1-1-6 Non ammessa la pratica giornalistica in una pubblicazione diretta da un iscritto nell'Elenco speciale pag. 43
- C.N. 25 marzo 2010 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Daniele Comero avverso delibera Ordine Piemonte 12.05.2009*
- 1-1-1-7 Non vi è compiuta pratica in mancanza di un organico rapporto di collaborazione pag. 43
- C.N. 22 settembre 2010 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Anna Merola avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*

CONFORME

- C.N. 23 settembre 2010 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso di Mattia Toffoletto avverso delibera Ordine Veneto 11.03.2010*
- 1-1-1-8 Il praticante free lance deve documentare l'attività autonoma pag. 43
- C.N. 22 settembre 2010 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso di Paolo Nacarlo avverso la delibera Ordine Toscana 01.12.2009*
- 1-1-1-9 L'attività di 'montatore' non abilita al praticantato pag. 43
- C.N. 23 settembre 2010 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso di Massimo Scifoni avverso la delibera Ordine Lazio 23.06.2009*

CONFORME

- C.N. 23 settembre 2010 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Paolo De Florio avverso delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso di Carla Bassi avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Andrea Tonini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Massimiliano Niccolini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Fabio Casalnuovo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Daniele Ferrario avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- 1-1-1-10 Si riconosce la compiuta pratica in una struttura che fa informazione pag. 44
- C.N. 11 novembre 2010 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Simona Giacinti avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2010*
- 1-1-1-11 Una struttura redazionale inadeguata non abilita al praticantato pag. 44
- C.N. 12 novembre 2010 n. 94 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Manuel Massimo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*

■ 1-1-2 Registro Praticanti - Massime 2009

- 1-1-2-1 Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di Cooperativa editrice del giornale pag. 45
- C.N. 31 marzo 2009 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Luca Bonaccorsi avverso delibera Ordine Lazio 7.2.2008*
- 1-1-2-2 Costituisce praticantato giornalistico l'attività del traduttore che riassume le notizie, le titola e le riassume (MF Dow Jones) pag. 45
- C.N. 30 marzo 2009 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Michele Masneri avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- 1-1-2-3 Si nega l'iscrizione nel registro dei praticanti quando non esiste una struttura redazionale pag. 45
- C.N. 30 marzo 2009 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Vincenzo Palladino avverso delibera Ordine Campania 13.3.2008*

- 1-1-2-4 Deve essere iscritto nel registro dei praticanti chi svolge lavoro giornalistico in trasmissioni Rai pag. 46
- C.N. 31 marzo 2009 n. 33 Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Gemma Giovannelli avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- 1-1-2-5 Freelance - Si nega l'iscrizione quando non sono documentati compensi pari al trattamento minimo del praticante pag. 46
- C.N. 16 giugno 2009 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Tiziana Boldrini avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- 1-1-2-6 L'attività di montatore non dà luogo alla iscrizione nel registro dei praticanti pag. 46
- C.N. 17 giugno 2009 n. 73 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Marco Palozzo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
CONFORME
 - C.N. 17 giugno 2009 n. 74 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Fabio Ciafaloni avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- 1-1-2-7 Fotoreporter freelance - No all'iscrizione come praticante in mancanza di contratto con una testata giornalistica pag. 46
- C.N. 17 giugno 2009 n. 75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giuseppe Giglia avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
CONFORME
 - C.N. 17 giugno 2009 n. 76 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Danilo Schiavella avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- 1-1-2-8 Revoca della iscrizione in via di autotutela - Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati pag. 47
- C.N. 17 giugno 2009 n. 77 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessia Ardesi avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 1-1-2-8bis Non vi è praticantato nelle riviste a circolazione interna pag. 47
- C.N. 18 giugno 2009 n. 78 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso iscrizione Giacomo Carioti avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- 1-1-2-9 Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica pag. 48
- C.N. 22 settembre 2009 n. 85 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Elena Viggiano avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 1-1-2-10 Assistente ai programmi - Non è attività di praticante quella svolta in base ai compiti propri della qualifica ricoperta pag. 48
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 111 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Valentina Fenu avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 1-1-2-11 È praticantato quello svolto e documentato anche senza inquadramento contrattuale (Aki - Adnkronos) pag. 48
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 112 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Cecilia Scaldaferrì avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- 1-1-2-12 No al praticantato quando la struttura redazionale è inidonea pag. 49
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 113 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Daniela Cundrò avverso delibera Ordine Toscana 18.12.2008*

- 1-1-2-13 Freelance - Diniego quando la struttura redazionale è precaria pag. 49
 • C.N. 16 ottobre 2009 n. 114 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Tommaso Molinari avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 1-1-2-14 Freelance - Iscrizione ammessa quando i mezzi di prova sono esaustivi pag. 49
 • C.N. 16 ottobre 2009 n. 115 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 • *Accolto ricorso Barbara Nevosi avverso delibera Ordine Lazio 14.1.2009*
- 1-1-2-15 Riconoscimento attività prestata presso Rai Utile pag. 49
 • C.N. 18 dicembre 2009 n. 146 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 • *Accolto ricorso Adorno Corradini avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- 1-1-2-16 No al praticantato non documentato in modo esaustivo e comunque discontinuo pag. 50
 • C.N. 18 dicembre 2009 n. 148 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Marzia Puleo avverso delibera Ordine Sicilia 19.12.2008*
- 1-1-2-17 Una pubblicazione specializzata nella compravendita di immobili non abilita al praticantato pag. 50
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 149 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Sestilia Pellicano avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 1-1-2-18 Freelance - Collaborazione valida solo con testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica pag. 50
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 161 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
 • *Respinto ricorso Alessandro Montone avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- 1-1-2-19 Le nuove realtà editoriali devono essere in edicola da almeno un anno pag. 51
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 162 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Fabrizio Di Grassi avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- CONFORME**
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 163 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Paolo Montalbò avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- 1-1-2-20 Intervistare personaggi ed organizzare programmi può configurare attività di praticantato pag. 51
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 164 - V. Pres. Paissan - Rel. Cembran
 • *Accolto ricorso Maria Loredana Laurini avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- 1-1-2-21 Sì al praticantato, se la struttura redazionale viene adeguata pag. 51
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 166 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 • *Accolto ricorso Antonio Spitaleri avverso delibera Ordine Sicilia 14.9.2007*
- **1-1-3 Registro Praticanti - Massime 2008**
- 1-1-3-1 Iscrizione al registro di chi opera in un Ufficio Stampa pag. 52
 • C.N. 12 marzo 2008 n. 12
 • *Respinto ricorso Luana Sanguin avverso delibera Ordine Veneto 11.9.2006*
- CONFORME**
- C.N. 12 marzo 2008 n. 13
 • *Respinto ricorso Antonietta Basso avverso delibera Ordine Veneto 13.9.2007*
- 1-1-3-2 Diritto al riconoscimento di praticantato per realizzare un'agenzia di stampa e iniziative giornalistiche di una Regione pag. 52
 • C.N. 12 marzo 2008 n. 16
 • *Accolto ricorso Sara Tabone avverso delibera Ordine Piemonte 16.4.2007*

- 1-1-3-3 Validità del praticantato svolto per un sito web del Tg2 rai pag. 52
- C.N. 12 marzo 2008 n. 14
 - *Accolto ricorso Massimiliano Clarizio avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*
- 1-1-3-4 La collaborazione, anche intensa, ad un giornale non determina l'automatico diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti pag. 52
- C.N. 12 marzo 2008 n. 15
 - *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- 1-1-3-5 Praticantato non subordinato alle norme contrattuali pag. 53
- C.N. 22 aprile 2008 n. 31
 - *Accolto ricorso Enrico Zannotti avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-1-3-6 Numero di professionisti della redazione computabili per lo svolgimento del praticantato pag. 53
- C.N. 18 settembre 2008 n. 55
 - *Accolto ricorso Federica Baioni avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
CONFORME
 - C.N. 18 settembre 2008 n. 56
 - *Accolto ricorso Paolo Traversi avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- 1-1-3-7 Praticantato di fatto - Ammesso se ricorrono le condizioni pag. 53
- C.N. 18 settembre 2008 n. 54
 - *Accolto ricorso Edoardo Lucarelli avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-1-3-8 Il ricorso al CNOG deve avere come riferimento la richiesta formulata al Consiglio Regionale pag. 54
- C.N. 16 ottobre 2008 n. 65
 - *Respinto ricorso Ugo Coccia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2007*
- 1-1-3-9 Riconoscimento del praticantato. Indispensabile una idonea struttura redazionale pag. 54
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 71
 - *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso delibera Ordine Sicilia 9.2.2008*
- 1-1-3-10 Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato pag. 54
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 75
 - *Respinto ricorso Maria Letizia Clarici avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- **1-2 ELENCO PROFESSIONISTI**
- **1-2-1 Elenco Professionisti - Massime 2010**
- 1-2-1-1 *Nel corso del 2010 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti* pag. 55
- **1-2-2 Elenco Professionisti - Massime 2009**
- 1-2-2-1 *Nel corso del 2009 è stato trattato un solo ricorso relativo alla categoria dei professionisti, ma è stato dichiarato improcedibile* pag. 55
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 116 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Ricorso improcedibile Pier Antonio Lacqua avverso delibera Ordine Lazio 11.4.2003*

■ 1-2-3 Elenco Professionisti - Massime 2008

- 1-2-3-1 Diniego reiscrizione se non sono stati rimossi tutti gli elementi ostatici pag. 55
- C.N. 12 marzo 2008 n. 6
 - *Respinto ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*

■ 1-3 ELENCO PUBBLICISTI

■ 1-3-1 Elenco Pubblicisti - Massime 2010

- 1-3-1-1 La congruità dei compensi va valutata in base alle prestazioni professionali fornite ed alla natura del giornale pag. 56
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Marika Comaschi avverso delibera Ordine Lombardia 24.10.2007*
- 1-3-1-2 Permanenza nell'albo di chi, non retribuito, vanta crediti formalmente garantiti pag. 56
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Emanuela dell'Ali avverso delibera Ordine Lazio 20.04.2009*
- 1-3-1-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici pag. 56
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Marco Baroni avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
- CONFORME
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Paolo Bonanni avverso delibera - Ordine - Lazio 13.02.2009*
 - C.N. 11 novembre 2010 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Antonio Daniele avverso delibera - Ordine Lazio 21.10.2009*
- 1-3-1-4 Il pubblicista con almeno 15 anni di iscrizione non può essere cancellato dall'Albo per inattività professionale pag. 57
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 16 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Ornella del Guasto avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- CONFORME
- C.N. 12 novembre 2010 n. 93 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Rita Del Conte avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- 1-3-1-5 Articoli con firma congiunta. Si nega l'iscrizione pag. 57
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Marco Faillaci avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- CONFORME
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Angela Maria Provenzale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- 1-3-1-6 Consulenza fiscale e retribuzione pag. 57
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Pietro Canta avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- 1-3-1-7 Attività presso house organ e retribuzione quale impiegata - Si nega l'iscrizione pag. 58
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Alessandra Nicorelli avverso delibera Ordine Liguria 11.02.2009*

- 1-3-1-8 Attività pubblicistica e retribuzione di fatto pag. 58
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Michela Cerrai avverso delibera Ordine Toscana 11.06.2009*
- 1-3-1-9 Cancellazione dall'Albo se non si svolge effettiva attività giornalistica e non si è retribuiti pag. 58
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Simonetta Minetti avverso delibera Ordine Piemonte 29.06.2009*
CONFORME
 - C.N. 12 novembre 2010 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Olimpia Gargano avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
 - C.N. 12 novembre 2010 n. 95 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Manuela Peroni avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2009*
- 1-3-1-10 A fini del mantenimento dell'iscrizione va documentata l'attività nell'ufficio stampa di un partito politico pag. 59
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Gianluca De Filio avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- 1-3-1-11 Cancellazione per chi percepisce utili della società editrice in luogo della retribuzione pag. 59
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Luciano Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 23.03.2009*
- 1-3-1-12 L'aspirante pubblicista non può chiedere l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale pag. 59
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Gianna Maria Nardi avverso delibera Ordine Piemonte 07.09.2009*
- 1-3-1-13 Cancellazione per inattività pag. 60
- C.N. 25 marzo 2010 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Marinella Robba avverso delibera Ordine Piemonte 1.12.2009*
- 1-3-1-14 Inattività per assunzione di cariche o di funzioni amministrative pag. 60
- C.N. 26 marzo 2010 n. 52 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Maria Lorella Giudici avverso delibera Ordine Piemonte - 12.01.2009*
- 1-3-1-15 Attività pubblicistica in un giornale specializzato - Ammessa pag. 60
- C.N. 26 marzo 2010 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Girolamo Canale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
CONFORME
 - C.N. 26 marzo 2010 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Enrico Fontolan avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- 1-3-1-16 Non si ammette la reinscrizione se non si rimuovono le cause che hanno determinato la cancellazione dall'elenco pag. 60
- C.N. 26 marzo 2010 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Catia Del Monte avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- 1-3-1-17 La retribuzione deve coprire l'intero biennio pag. 61
- C.N. 26 marzo 2010 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Andrea Cappello avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 08.09.2009*

- 1-3-1-18 I compensi per attività pubblicistica non possono essere conglobati con quelli di amministratore unico o di editore pag. 61
- C.N. 26 marzo 2010 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Roberto Passoni avverso delibera Ordine Umbria 30.07.2009*
- 1-3-1-19 Funzioni pubbliche che non richiedono impegno a tempo pieno pag. 61
- C.N. 11 novembre 2010 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Marco Lupi avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- 1-3-1-20 La retribuzione non è un optional pag. 62
- C.N. 11 novembre 2010 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. Deliberato
 - *Respinto ricorso Luca Josi avverso delibera Ordine Liguria 13.10.2009*
- 1-3-1-21 I criteri per l'iscrizione sono vincolanti pag. 62
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Angelo Franzone avverso delibera Ordine Sicilia 6-7.11.2009*

■ 1-3-2 Elenco Pubblicisti - Massime 2009

- 1-3-2-1 I mezzi di prova devono riguardare il biennio precedente la domanda e deve essere provata la retribuzione pag. 62
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 1 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Musso avverso delibera Ordine Liguria 9.6.2005*
- 1-3-2-2 La funzione di curatore fallimentare non rientra nelle ipotesi dell'art. 41 - co 2 - della legge professionale pag. 62
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Margherita Cirillo avverso delibera Ordine Umbria 7.11.2005*
- 1-3-2-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici pag. 63
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Franco Ilardo avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- CONFORME**
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Laura Mariotti avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- 1-3-2-4 La collaborazione giornalistica svolta per un biennio e poi interrotta non dà titolo all'iscrizione tra i pubblicisti pag. 63
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Veronica Marasco avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- 1-3-2-5 La realizzazione di box con brevi riferimenti tecnici non determina una mediazione giornalistica pag. 63
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Saverio Pepe avverso delibera Ordine Toscana 27.3.2008*
- 1-3-2-6 Il direttore di una rivista specializzata iscritto nell'elenco speciale non può attestare attività giornalistica pag. 63
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Mario Emilio Merigalli avverso delibera Ordine Lombardia 19.5.2008*

- 1-3-2-7 Non ammessa l'iscrizione dell'editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati pag. 64
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Nicola Sciannamè avverso delibera Ordine Lazio 26.6.2007*
- 1-3-2-8 Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela pag. 64
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Natale Salvo avverso delibera Ordine Sicilia 18.4.2008*
- 1-3-2-9 Vi è mediazione giornalistica quando i resoconti sportivi contengono commenti e valutazioni pag. 64
- C.N. 30 marzo 2009 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Giuliano Bonelli avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
CONFORME
 - C.N. 30 marzo 2009 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Dario Amodeo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- 1-3-2-10 Ammessa l'iscrizione quando i mezzi di prova, pur brevi, sono frutto di elaborazione giornalistica pag. 65
- C.N. 30 marzo 2009 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Cristiano Vulpis avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- 1-3-2-11 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione nell'elenco pubblicitari pag. 65
- C.N. 31 marzo 2009 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Marzia Coronati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
CONFORME
 - C.N. 31 marzo 2009 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Giovanni Lanza annullata delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Pasquale Fidanza annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Matteo Saullo annullata delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Simona Boenzi annullata delibera Ordine Lazio 10.4.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Manuela Petrozzi annullata delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 59 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Lea Chiaro annullata delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 60 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Massimiliano Mariantoni annullata delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 61 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Andrea Milano annullata delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
 - C.N. 16 dicembre 2009 n. 156 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Rodolfo Coccia annullata delibera Ordine Lazio 28.5.2009*

1-3-2-12 No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'Albo

pag. 66

- C.N. 6 maggio 2009 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Enzo Di Giacomo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
CONFORME
- C.N. 16 giugno 2009 n. 62 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Federico De Lella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 63 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Donato Pasquale avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Giuseppe Buscemi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Bruno Ballardini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Roberto Bisogno avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 67 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Ubaldo Pacella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 68 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Michele De Nicotera avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 95 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Stefano Bellu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 96 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Mario Bolognani avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 97 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Bruno Bellocchio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 98 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Renato Bergami avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 99 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Pietro Brigliozzi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 100 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Antonio De Iuliis avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 101 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Paolo De Sisto avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 102 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Claudio Vittorio Di Francesco avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 103 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Luisa Baldinetti avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 104 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Francesco D'Ambrosio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 105 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Giovanni Di Cesare avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 106 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Maria Delogu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 107 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Giacomo De Sario avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 108 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Antonella Di Renzo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 109 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Ines Di Lelio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 110 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Giovanni De Mattia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 150 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Rosa Maria Berti avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 151 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Carla Baroccio avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 152 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Maria Grazia Bambino avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 153 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Federico Bernardini avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 154 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Agata Mirella Buccheri avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 1-3-2-13 Limiti temporali di applicazione della legge 150/00 e onnicomprensività della retribuzione pag. 68
- C.N. 16 giugno 2009 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Flora Grifalconi avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
CONFORME
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Donatella Natale avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- 1-3-2-14 L'attività del biennio da valutare ai fini dell'iscrizione come pubblica istruzione può essere svolta anche quando non si ha ancora la maggiore età. Basta avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda pag. 69
- C.N. 16 giugno 2009 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Calogero Di Bella avverso delibera Ordine Sicilia 24.9.2008*
- 1-3-2-15 Occasionalità delle prestazioni e inadeguatezza della retribuzione - Iscrizione negata pag. 69
- C.N. 16 giugno 2009 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Giangiacomo Castelfranchi avverso delibera Ordine Lombardia 4.6.2008*
- 1-3-2-16 Valutazioni precedenti penali - art. 31 della legge 69/63 pag. 69
- C.N. 16 giugno 2009 n. 70 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Matteo Bastianelli avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*

- 1-3-2-17 Il ruolo dell'editore deve essere separato da quello del pubblicista pag. 70
- C.N. 17 giugno 2009 n. 72 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Giuseppe Ciarrapico avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- 1-3-2-18 Attività di fotoreporter riconosciuta quando vi sono le attestazioni del direttore e le prove della retribuzione pag. 70
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 120 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Gianluca Meola avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 1-3-2-19 Indispensabile la mediazione giornalistica e l'attestazione del direttore. Si nega l'iscrizione quando non è provato lo svolgimento di attività giornalistica e, in luogo del certificato del direttore responsabile, viene esibita una comunicazione del Presidente della Società pag. 70
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 121 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Alberto Anselmi avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
- 1-3-2-20 È cancellato dall'albo chi non dimostra che sussistono le condizioni previste dalla legge (non occasionalità delle prestazioni e regolare retribuzione) pag. 70
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 123 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Gian Giuseppe Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 9.3.2009*
CONFORME
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 124 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Coletta Ballerini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 1-3-2-21 No alla cancellazione di chi svolge funzioni pubbliche che richiedono un impegno a tempo pieno pag. 71
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 125 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Antonella Basilico avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 1-3-2-22 Si nega l'iscrizione del fotoreporter quando non vi è certezza che sia l'autore dei mezzi di prova presentati e non risulti documentata la specifica retribuzione per gli stessi pag. 71
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 126 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Antonio Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
CONFORME
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 127 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Filippo Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- 1-3-2-23 La retribuzione è condizione indispensabile per la permanenza nell'albo. Non rileva il fatto di scrivere a titolo volontario pag. 71
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 128 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Emanuele De Maria avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 1-3-2-24 È ammessa la documentazione integrativa presentata in seconda istanza pag. 72
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 155 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Claudio Galiena avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*

■ 1-3-3 Elenco Pubblicisti - Massime 2008

- 1-3-3-1 Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicistica pag. 72
- C.N. 12 marzo 2008 n. 11
 - *Respinto ricorso Fiammetta Malagoli avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- 1-3-3-2 I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione. L'attività deve essere certificata da un giornalista pag. 72
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 70
 - *Respinto ricorso Alessio Di Giulio avverso delibera Ordine Abruzzo 29.1.2008*
- 1-3-3-3 Senza regolare retribuzione si nega l'iscrizione all'Albo pag. 73
- C.N. 13 marzo 2008 n. 19
 - *Accolto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia 1.12.2006*
- 1-3-3-4 Retribuzione ed attività non occasionale - elementi inscindibili pag. 73
- C.N. 13 marzo 2008 n. 20
 - *Respinto ricorso Roberto Gobbi avverso delibera Ordine Liguria 31.1.2007*
- 1-3-3-5 Retribuzione in unica soluzione per motivi particolari. Ammessa, purché validamente documentata anche nei contenuti dei pezzi pag. 73
- C.N. 13 marzo 2008 n. 21
 - *Accolto ricorso Patrick Facciolo avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 2.3.2007*
- 1-3-3-6 Prestazioni giornalistiche esigue e compensi inadeguati. Si nega l'iscrizione all'Albo dei pubblicisti pag. 73
- C.N. 13 marzo 2008 n. 23
 - *Respinto ricorso Fabrizio Cicchitto avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- CONFORME
- C.N. 22 aprile 2008 n. 35
 - *Respinto ricorso Marina Giardina avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- 1-3-3-7 Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata pag. 74
- C.N. 22 aprile 2008 n. 34
 - *Respinto ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- 1-3-3-8 Retribuzione quale impiegata per collaborazione ad house organ. Non dà titolo all'iscrizione all'albo pag. 74
- C.N. 11 dicembre 2008 n. 80
 - *Respinto ricorso Sigrid Leitner avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 2.3.2007*
- 1-3-3-9 Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo pag. 74
- C.N. 13 marzo 2008 n. 24
 - *Respinto ricorso Chiara Le Moglie avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 1-3-3-10 Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicistica pag. 74
- C.N. 13 marzo 2008 n. 22
 - *Respinto ricorso Giuseppe Grosso Ciponte avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- 1-3-3-11 Legge 150/2000 - Il lavoro nell'URP non configura attività giornalistica pag. 75
- C.N. 22 aprile 2008 n. 28
 - *Respinto ricorso Stefania Bossiner avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*

- 1-3-3-12 Messaggi e comunicazioni ad uso interno - Iscrizione negata pag. 75
- C.N. 11 giugno 2008 n. 40
 - *Respinto ricorso Charles Victor Hall avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- 1-3-3-13 L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicistica pag. 75
- C.N. 11 giugno 2008 n. 44
 - *Respinto ricorso Gianmarco Aulino avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
CONFORME
 - C.N. 11 dicembre 2008 n. 79
 - *Respinto ricorso Raffaele Gelmi avverso delibera Ordine Piemonte 22.10.2007*
- 1-3-3-14 Fotocineoperatori - Le condizioni richieste dal DPR 649/76 pag. 76
- C.N. 12 giugno 2008 n. 50
 - *Respinto ricorso Paolo Grana avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- 1-3-3-15 Operatore redazionale - Iscrizione ammessa in casi particolari pag. 76
- C.N. 16 ottobre 2008 n. 64
 - *Accolto ricorso Elisa Muzi avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- 1-3-3-16 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo pag. 76
- C.N. 16 ottobre 2008 n. 66
 - *Accolto ricorso Christian Losito annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
CONFORME
 - C.N. 16 ottobre 2008 n. 67
 - *Accolto ricorso Iride Novello annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
 - C.N. 17 ottobre 2008 n. 68
 - *Accolto ricorso Davide Sperati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008 e rinvio atti*
- 1-3-3-17 L'oroscopo deve avere creatività e mediazione, per essere valutato come attività giornalistica pag. 77
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 72
 - *Respinto ricorso Barbara Massimo avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- 1-3-3-18 No alla cancellazione dall'Albo se si svolge la stessa attività per la quale era stata decisa l'iscrizione pag. 77
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 73
 - *Accolto ricorso Marianna Francesca Ciraci avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
CONFORME
 - C.N. 17 ottobre 2008 n. 74
 - *Accolto ricorso Maria Cristina De Caro avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- **1-4 ELENCO SPECIALE**
- **1-4-1 Elenco Speciale - Massime 2010**
- 1-4-1-1 È ammessa l'iscrizione quando gli articoli contenuti trattano argomenti riferiti alla natura della pubblicazione pag. 78
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Roberto Celeste Pissimiglia avverso delibera Ordine Piemonte 6.04.2009*

- 1-3-1-2 È nulla la cancellazione se restano immutate le tematiche della rivista pag. 78
 • C.N. 10 febbraio 2010 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 • *Accolto ricorso Antonino Liberatore avverso delibera Ordine Toscana 13.05.2009*

■ 1-4-2 Elenco Speciale - Massime 2009

- 1-4-2-1 È legittimo il diniego di iscrizione quando la rivista contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica pag. 78
 • C.N. 12 febbraio 2009 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 • *Respinto ricorso Francesco Zito avverso delibera Ordine Piemonte 8.9.2008*
- 1-4-2-2 È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione pag. 79
 • C.N. 30 marzo 2009 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 • *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 25.9.2008*

■ 1-4-3 Elenco Speciale - Massime 2008

- 1-4-3-1 Condizioni indispensabili per l'iscrizione pag. 79
 • C.N. 11 marzo 2008 n. 2 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 • *Ricorso Elena De Filippis irricevibile avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- 1-4-3-2 Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile pag. 79
 • C.N. 13 marzo 2008 n. 26 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 • *Accolto ricorso Alfredo Fiera avverso delibera Ordine Puglia 24.7.2007*
- 1-4-3-3 Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione pag. 79
 • C.N. 13 marzo 2008 n. 25 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 • *Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- 1-4-3-4 Istanza accolta in base ad elementi di valutazione forniti assieme al ricorso pag. 80
 • C.N. 22 aprile 2008 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 • *Accolto ricorso Franco Bruno Marini avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-4-3-5 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica pag. 80
 • C.N. 17 ottobre 2008 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
 • *Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008.*

2. Deontologia

■ 2-1 DEONTOLOGIA - 2010

- 2-1-1 Il giornalista portavoce è soggetto alle regole deontologiche. pag. 83
 • C.N. 9 febbraio 2010 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone - De Liberato
 • *Respinto ricorso Salvatore Sottile avverso delibera Ordine Sicilia 24.10.2008*
- 2-1-2 Il Direttore di una emittente locale non accetta incarichi retribuiti da un Ente Locale, della cui attività si occupa come giornalista. pag. 83
 • C.N. 9 febbraio 2010 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 • *Respinto ricorso Mario Papa (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Sicilia 27.03.2009 -Richiesta Commissione -Ricorsi: non conforme.*

- 2-1-3 I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità pag. 83
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Mauro Tedeschini (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 8. 07.2008.*
- 2-1-4 Un caso in cui la pubblicazione della foto non pixelata di un minore non determina violazione deontologica pag. 84
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana del 18.12.2008*
- 2-1-5 La rettifica di una notizia rivelatasi inesatta va pubblicata anche in assenza di specifica richiesta pag. 84
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 21.01.2009*
- 2-1-6 Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione pag. 84
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso F. Verdelli (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- 2-1-7 Sentenza di condanna per evasione fiscale di una ex prostituta. La notizia può essere pubblicata pag. 85
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Elvira Serra avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- CONFORME
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Piergiorgio Lucioni avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- 2-1-8 Pubblicazione di 'voci correnti' pag. 85
- C.N. 26 marzo 2010 n. 53 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Maria Grazia Bruzzone avverso delibera Ordine Lazio 15.02.2008*
- 2-1-9 Tifo in tribuna stampa pag. 85
- C.N. 22 settembre 2010 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Marco Ceccarini avverso delibera Ordine Toscana 26.03.2009*
- 2-1-10 Quando immagini e commento ledono la dignità personale pag. 86
- C.N. 22 settembre 2010 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Donno - Baldi
 - *Respinto ricorso di Claudio Brachino avverso delibera Ordine Lombardia 11.03.2010*
- 2-1-11 Annuncio di biglietti gratuiti allo stadio per sostenere la squadra locale. Non è messaggio pubblicitario pag. 86
- C.N. 23 settembre 2010 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Bruno Corda avverso delibera Ordine Sardegna 11 maggio 2006*
- 2-1-12 Viola le norme deontologiche il direttore di un giornale che pubblica foto e articoli raccapriccianti pag. 86
- C.N. 23 settembre 2010 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Partipilo
 - *Respinto ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 21.11.2005*

- 2-1-13 Obbligo di verifica delle fonti pag. 86
- C.N. 11 novembre 2010 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Vittorio Feltri (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
- 2-1-14 Prescrizione azione disciplinare - termini perentori pag. 87
- C.N. 11 novembre 2010 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Dichiarato prescritto ricorso Luigi Bacialli avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004-10.02.2010*
- 2-1-15 Il giornalista riceve direttive solo dalle gerarchie redazionali pag. 87
- C.N. 11 novembre 2010 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Anna Bontempo avverso delibera Ordine Abruzzo 29.05.2008*
- 2-1-16 Non c'è violazione deontologica quando si esercita correttamente il diritto di cronaca pag. 87
- C.N. 11 novembre 2010 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. Deliberato
 - *Respinto ricorso Paolo Iadanza avverso delibera Ordine Veneto 08.10.2009*
- 2-1-17 Viene meno al dovere di solidarietà verso i colleghi il direttore di un'emittente tv quando esternalizza servizi ad un'agenzia che dirige pag. 88
- C.N. 12 novembre 2010 n. 90 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Donno
 - *Respinto ricorso Angela Ciancio avverso delibera Ordine Sicilia 23.11.2007*
- 2-1-18 Esercita il diritto di cronaca il giornalista che riporta fatti illustrati in una pubblica conferenza stampa pag. 88
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 98 - Pres. Iacopino - Rel. Deliberato
 - *Respinto ricorso Roberto Palumbo avverso delibera archiviazione esposto Ordine Veneto 18.12. 2010.*
- 2-1-19 Non c'è illecito quando la satira si lega al diritto di critica pag. 88
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Sandro Mayer avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 30.10. 2006.*
- 2-1-20 Il Direttore tutela la dignità professionale dei colleghi pag. 88
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 110 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Fulvio Basteris avverso delibera Ordine Piemonte 14.03. 2007.*
- 2-1-21 La libertà di espressione e di critica non può prescindere dalla verità sostanziale dei fatti pag. 89
- C.N. 16 dicembre 2010 n.111 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Sanzione della sospensione per tre mesi dall'esercizio dell'attività professionale al giornalista Franco Fregni*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-1-22 La foto anonima, peraltro pixata, di una bambina diversa da quella di cui si narra una vicenda, non determina illecito disciplinare pag. 89
- C.N. 16 dicembre 2010 n.112 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Prosciolto giornalista responsabile di un blog (Giuseppe Scaccianoce - Pino Scaccia)*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*

- 2-1-23 Pubblicazione di dati sensibili ed interesse pubblico pag. 89
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 113 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Fulvio Giorgio Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 07.04. 2009.*
- 2-1-24 Tutela dei minori ed essenzialità della notizia pag. 90
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Sanzione dell'avvertimento al giornalista Claudio Mori*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-1-25 Non costituisce illecito disciplinare pubblicare la foto di uno striscione non diffamatorio apparso in luogo pubblico pag. 90
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 115 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 24.04. 2008.*
- 2-1-26 Non c'è illecito in mancanza di responsabilità diretta e personale pag. 90
- C.N. 17 dicembre 2010 n.116 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Prosciolta giornalista Annalisa Guidotti*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt 42 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- **2-2 DEONTOLOGIA - 2009**
- 2-2-1 La libertà di espressione e di critica non può essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità pag. 91
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Davide Mattellini avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- 2-2-2 Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata pag. 91
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Parzialmente accolto ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Piemonte 14.1.2008*
- 2-2-3 Rispetto della personalità altrui ed essenzialità della notizia pag. 91
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Giorgio Pasetto avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 9.1.2008*
- 2-2-4 Art. 7 legge 150/2000. Divieti pag. 92
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Cristiano Carocci avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- 2-2-5 Le valutazioni espresse da un giornale in un dibattito politico e culturale non determinano responsabilità del direttore pag. 92
- C.N. 30 marzo 2009 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Silvio Barbaglia avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- 2-2-6 Non si configura una responsabilità disciplinare quando una notizia inesatta viene corretta il giorno dopo pag. 92
- C.N. 30 marzo 2009 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinti ricorsi Francesco Bosi avverso delibera Ordine Toscana 28.4.2005 e 7.7.2006*
- 2-2-7 Non vi è violazione di norme deontologiche quando si riporta un fatto realmente accaduto pag. 93
- C.N. 30 marzo 2009 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Mario Ruffino avverso delibera Ordine Liguria*

- 2-2-8 Una notizia va sempre verificata pag. 93
- C.N. 31 marzo 2009 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto ricorso Paola Zanolli avverso delibere Ordine Piemonte 12.2.2007*
- 2-2-9 La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona pag. 93
- C.N. 31 marzo 2009 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Vincenzo Magistà avverso delibera Ordine Puglia 27.5.2008*
- 2-2-10 È sanzionabile il giornalista che utilizza una trasmissione radiofonica per polemizzare con un privato col quale ha un contenzioso giudiziario pag. 94
- C.N. 31 marzo 2009 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Vittorio Pezzani avverso delibera Ordine Emilia - Romagna 22.2.2005*
- 2-2-11 Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente pag. 94
- C.N. 16 giugno 2009 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessandro Testa avverso delibera Ordine Sardegna 21.1.1008*
- 2-2-12 Il corretto resoconto di procedimenti pubblici non determina responsabilità disciplinare pag. 94
- C.N. 16 giugno 2009 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Pietro Gai avverso delibera Ordine Veneto 10.1.2008*
- 2-2-13 Non sanzionabile l'errore commesso in buona fede pag. 95
- C.N. 22 settembre 2009 n. 86 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Davide Madeddu avverso delibera Ordine Sardegna 29.9.2008*
- 2-2-14 Responsabilità del direttore, quando si pubblica una foto che viola i diritti della persona pag. 95
- C.N. 22 settembre 2009 n. 87 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 25.9.2006*
- 2-2-15 Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati pag. 95
- C.N. 22 settembre 2009 n. 88 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- 2-2-16 Comportamento dei giornalisti televisivi pag. 95
- C.N. 22 settembre 2009 n. 89 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Pietro Adrasto Ferraguti avverso delibera Ordine Emilia - Romagna 10.7.2007*
- 2-2-17 Minori - immagine vaga e fuggevole. Non punibilità pag. 96
- C.N. 23 settembre 2009 n. 90 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Paolo Lingua avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- CONFORME**
- C.N. 18 dicembre 2009 n. 167 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Andrea Capitani avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*

- 2-2-18 Testo giornalistico e pubblicità pag. 96
- C.N. 22 settembre 2009 n. 91 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Valeria Corbetta avverso delibera Ordine Lombardia 20.6.2006*
- 2-2-19 Il principio costituzionale del rispetto della dignità della persona va sempre osservato pag. 96
- C.N. 23 settembre 2009 n. 92 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Umberto Brindani e Nicoletta Sipos avverso delibera Ordine Lombardia 15.1.2007*
- 2-2-20 Denuncia non documentata. Ricorso respinto pag. 97
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 129 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Antonella Aldrighetti avverso delibera Ordine Toscana 7.11.2005*
- 2-2-21 Vicenda al vaglio della magistratura e accuse di violazione di norme deontologiche pag. 97
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 130 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Carlo Ariosto avverso delibera Ordine Lombardia 24.6.2008*
- 2-2-22 Il giornalista non chiede né accetta privilegi o incarichi pag. 97
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 147 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Franco Carrassi avverso delibera Ordine Toscana 18.6.2009*
- 2-2-23 Costituisce illecito disciplinare denunciare comportamento di colleghi sulla base di notizie anonime pag. 97
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 160 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Sospensione mesi 6 ricorso Pasquale Barranca avverso delibere Ordine Sicilia 26.1.2009, 23 - 24.4.2009*
 - *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-2-24 Assolve ai propri doveri il giornalista che, prima di registrare un'intervista, si qualifica ed indica i motivi del servizio pag. 98
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 159 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Elena Romani avverso delibera Ordine Liguria 27.3.2007*
- 2-2-25 Viola i propri doveri il direttore che non esercita le proprie funzioni con carattere di continuità pag. 98
- C.N. 18 dicembre 2009 n. 165 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno - Stornello
 - *Sospensione mesi due ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 19.12.2007*
 - *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- **2-3 DEONTOLOGIA - 2008**
- 2-3-1 Il giornalista non procaccia abbonamenti pag. 98
- C.N. 12 marzo 2008 n. 7
 - *Accolto parzialmente ricorso Giovanni Gambarotta avverso delibera Ordine Lombardia 11.12.2006*
- 2-3-2 Chi dirige un giornale deve rifiutare agevolazioni o condizionamenti pag. 99
- C.N. 12 marzo 2008 n. 8
 - *Respinto ricorso Antonio Del Giudice avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*

- 2-3-3 Il rapporto di coniugio non può alimentare a priori sospetti di condizionamento per il vice direttore di una testata pag. 99
- C.N. 12 marzo 2008 n. 9
 - *Accolto ricorso Roberto Alessi avverso delibera Ordine Milano 15.7.2003*
- 2-3-4 Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico pag. 99
- C.N. 12 marzo 2008 n. 10
 - *Respinto ricorso Diego Acquisto avverso delibera Ordine Sicilia 14.11.2003*
- 2-3-5 L'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale quando il fatto è provato pag. 99
- C.N. 22 aprile 2008 n. 37
 - *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- 2-3-6 Nessuna violazione deontologica in presenza di una "voce" pag. 100
- C.N. 10 giugno 2008 n. 38
 - *Accolto ricorso Enrico De Maria avverso delibera Ordine Piemonte 3.7.2006*
- 2-3-7 Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale pag. 100
- C.N. 11 giugno 2008 n. 39
 - *Accolto ricorso Walter Barbero avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 12.1.2004*
- 2-3-8 Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo pag. 100
- C.N. 11 giugno 2008 n. 39
 - *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- 2-3-9 Il giornalista non accetta ospitalità o spese di trasferimento per la sua attività professionale pag. 100
- C.N. 11 giugno 2008 n. 43
 - *Respinto ricorso Monica Setta avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- 2-3-10 Decoro e dignità professionale pag. 101
- C.N. 11 giugno 2008 n. 46
 - *Parzialmente accolto ricorso Fabio Noaro avverso delibera Ordine Veneto 18.5.2006*
- 2-3-11 Un direttore non chiede ai giornalisti se aderiscono allo sciopero pag. 101
- C.N. 11 giugno 2008 n. 47
 - *Respinto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- 2-3-12 Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori pag. 101
- C.N. 11 giugno 2008 n. 48
 - *Respinto ricorso Franco Fregni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 8.2.2005*
- 2-3-13 Il giornalista non usa frasi sprezzanti verso i colleghi pag. 101
- C.N. 12 giugno 2008 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera - Donno
 - *Respinto ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*

3. Ricorsi elettorali

■ 3-1 RICORSI ELETTORALI 2010

- 3-1-1 Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate pag. 105
- C.N. 12 novembre 2010 n. 91 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Ignazio Ingrao avverso risultati elezioni Consiglio Ordine Lazio 30.31 maggio 2010*
- 3-1-2 Irregolarità o errori nel conteggio delle preferenze. Il Consiglio Nazionale 'corregge' la graduatoria e ne proclama il risultato pag. 105
- C.N. 15 dicembre 2010 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Ignazio Ingrao avverso risultati elezioni Consiglio Ordine Lazio 30.31 maggio 2010*
- 3-1-3 Strumentalità delle forme e prova di resistenza pag. 105
- C.N. 15 dicembre 2010 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Marta Genova avverso risultati elezioni Ordine Sicilia 30.31 maggio 2010*

■ 3-2 RICORSI ELETTORALI 2009

- 3-2-1 Quando si procede al riconteggio schede pag. 106
- C.N. 31 marzo 2009 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Accolto reclamo Franco Abruzzo avverso proclamazione eletti Consiglio regionale professionisti Lombardia 22.5.2008 e riconteggio schede*

4. Contenzioso generale - Vizi procedurali

■ 4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2010

- 4-1-1 Ricorso improcedibile per irregolarità formali pag. 109
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Fabio Nardini avverso delibera Ordine Liguria 9.7.2009*
- CONFORME*
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Ricorso Mario Rulli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.1.2009 improcedibile per rifiuto alla regolarizzazione*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Carola Vai avverso delibera Ordine Veneto del 19-02-2008*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Adriano Mascarella avverso delibera Ordine Sicilia 8.05.2009*

- C.N. 25 marzo 2010 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Maurizio Albrigo avverso delibera Ordine Trentino - A. A. 25.02.2009*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Piero Leonardi avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Donatella Persico avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 106 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Rosita Caponetti avverso delibera Ordine Liguria 07.04.2010*
- 4-1-2 Archiviazione esposto non motivata. Restituzione atti ai primi giudici pag. 110
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Ricorso Alberto Barbanti su delibera Ordine Emilia Romagna 11.05.2009 - Restituzione atti ai primi giudici*
- 4-1-3 Deliberazione nulla per mancata audizione dell'interessato pag. 110
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Dichiarazione nullità deliberazione e restituzione atti all'Ordine Piemonte (ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Piemonte del 13.07.2009)*
- 4-1-4 Il Direttore detta autonomamente la linea del giornale pag. 110
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Fulvio Rebesani avverso delibera Ordine Veneto 6.04.2004*
- 4-1-5 No all'archiviazione dell'esposto se non è prescritta l'azione disciplinare relativamente a tutti i fatti lamentati pag. 111
- C.N. 25 marzo 2010 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone - Donno
 - *Ricorso Angelo Di Natale avverso delibera Ordine Veneto 7.07.2009*
- 4-1-6 Improponibile il ricorso su un atto definitivo pag. 111
- C.N. 11 novembre 2010 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone/Donno
 - *Ricorso Ermanno Corsi avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2009*
- 4-1-7 La presenza di estranei nelle sedute del Consiglio Regionale inficia la validità delle decisioni pag. 111
- C.N. 11 novembre 2010 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorso Chiara Paolin avverso delibera Ordine Marche 08.07.2009*
- 4-1-8 Effetti della prescrizione dell'azione disciplinare pag. 111
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Minuzzo Pier Maria (Decisioni Ordine Val d'Aosta 15.1.1997, Consiglio nazionale 18.6.1999, 16.11.2000 e 31.3-1.4.2005)*
- 4-1-9 Cessata materia del contendere - Rinuncia al ricorso pag. 112
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Archiviato ricorso Agostino Ingenito avverso delibera Ordine Campania 16.04.2009*

- 4-1-10 Cessata materia del contendere - Annullamento dell'atto in autotutela pag. 112
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Archiviato ricorso Fernando Bruno avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- 4-1-11 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori pag. 112
- C.N. 22 settembre 2010 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 11.06.2009-Irricevibile CONFORME*
 - C.N. 22 settembre 2010 n.61 Pres. Iacopino - Rel.Paffumi
 - *Ricorso Luciana Bandista avverso delibera Ordine Lazio 14.05.2008-Irricevibile*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Ricorso Amerigo Bruni avverso delibera Ordine Lazio 07.05.2010-Irricevibile*

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Lombardia 19.01.2004*
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Ricorso Carlo Bartoli contro delibera Ordine Liguria 24.11.2005*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Ricorso Massimo Morelli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 08.07.2009*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Ricorso Giorgio Tonelli avverso delibera Ordine Veneto 21.07.2008*
- C.N. 11 novembre 2010 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorso Karl Zeller avverso delibera Trentino Aldo Adige 04.08.2009*

■ 4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2009

- 4-2-1 Fatti contestati e fatti sanzionati pag. 113
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello/Donno
 - *Rinvio Ricorso Guido Todeschini in Commissione ricorsi*
- 4-2-2 È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato pag. 113
- C.N. 22 settembre 2009 n. 84 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Annulate delibere ricorso Pasquale Barranca Ordine Sicilia 26.1.2009 e 23-24.4.2009*
- 4-2-3 Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato pag. 114
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 131 - Pres. Del Boca - Rel. Donno - Ghirra
 - *Rinviato ricorso Annalisa Guidotti in Commissione ricorsi*

- 4-2-4 Quando il ricorso è dichiarato improcedibile pag. 114
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 119 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Luigi Walter Veroi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
CONFORME
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Mario Anton Orefice improcedibile avverso delibera Ordine Veneto 8.5.2008*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 136 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Ottaviano Gentile improcedibile avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 139 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Luca Cattalano improcedibile avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 140 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Patrizio Gabetti improcedibile avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 17.3.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 141 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Pasquale Di Stefano improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 142 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Graziano Motta improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 31.8.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 143 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Mario Blasi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 145 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Aldo Manganaro improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 4-2-5 Rinuncia al ricorso pag. 115
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 137 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Loredana Capone avverso delibera Ordine Abruzzo 3.9.2008*
- 4-2-6 I termini per presentare i ricorsi sono perentori pag. 115
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 144 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Carlo Montanaro fuori termine avverso delibera Ordine Lombardia 20.5.2009*
- 4-2-7 Interruzione processo - decesso delle parti pag. 115
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 134 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Ricorso Gian Maria Gazzaniga avverso delibera Ordine Lombardia 3.3.2003 - interruzione processo artt. 299 cpc*
CONFORME
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 138 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno - Cembran
 - *Archiviato ricorso Pierluigi Roesler Franz avverso delibera Ordine Milano 14.1.2009*
- 4-2-8 Prescrizione azione disciplinare pag. 116
- C.N. 17.12.2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Gabriele Cescutti prescritto avverso delibera Ordine Lazio 16.12.2004 / 13.1.2005*
- 4-2-9 Provvedimento adottato su presupposto erroneo pag. 116
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Ricorso accolto Mario Pecchia delibera Ordine Lombardia 30.10.2006 dichiarata nulla - restituzione atti*

- 4-2-10 Cessata materia del contendere pag. 116
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 122 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Cessata materia del contendere ricorso Antonio Mario Baggio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

- 4-2-11 Tutela dei soggetti deboli pag. 117
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 117 - Pres. Del Boca - Rel.Stornello
 - *Ricorso Stefano De Litala avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 15.11.2004*

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 157 - V. Pres. Paissan - Rel.Stornello
 - *Ricorso Stefano De Litala e Aurora Lai avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 29.10.2004*
- 4-2-12 Essenzialità della notizia ed imparzialità pag. 117
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 118 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Ricorso Andrea Patergnani avverso delibera archiviazione Ordine Veneto 11.10.2007*

■ 4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI - 2008

- 4-3-1 Richieste somme arretrate mediante cartelle esattoriali - Incompetenza per materia pag. 117
- C.N. 11 marzo 2008 n. 5
 - *Respinto Ricorso Antonella Trocino*
- 4-3-2 Prescrizione dell'azione disciplinare pag. 118
- C.N. 11 marzo 2008 n. 1
 - *Dichiarata estinta per prescrizione l'azione disciplinare nei confronti di Gabriele Moroni ricorrente avverso la delibera Ordine Piemonte 24.4.2001*
- 4-3-3 Procedimento disciplinare: regole e procedure ineludibili pag. 118
- C.N. 13 marzo 2008 n. 18
 - *Ricorso Vincenzo Cimino dichiarata nulla delibera Ordine Molise 13.12.2006*
- 4-3-4 Procedimento disciplinare: il capo di incolpazione deve essere preciso pag. 118
- C.N. 13 marzo 2008 n. 27
 - *Rinviato ricorso Bent Parodi di Belsito in Commissione ricorsi*
- 4-3-5 Elettorali - La materia elettorale è regolata da una lex specialis qual è la legge istitutiva pag. 118
- C.N. 13 marzo 2008 n. 17
 - *Respinto ricorso Franco Abruzzo avverso la elezione di consiglieri regionali, Collegio dei Revisori dei conti, Consiglio Nazionale Ordine Lombardia maggio 2007*

- 4-3-6 Decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale di non ammettere un candidato. Il Cnog è incompetente pag. 119
- C.N. 22 aprile 2008 n. 30
 - *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso la decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale*
- 4-3-7 Termini ordinatori - termini perentori pag. 119
- C.N. 22 aprile 2008 n. 33
 - *Respinto ricorso Cristiano Antonini avverso la delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- 4-3-8 Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari pag. 119
- C.N. 22 aprile 2008 n. 37
 - *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- 4-3-9 Mancata sottoscrizione di un atto pag. 119
- C.N. 11 giugno 2008 n. 45
 - *Accolto ricorso Fabio Aita avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2006*
- 4-3-10 Revisione Albo pag. 120
- C.N. 11 giugno 2008 n. 49
 - *Respinto ricorso Calogero Urruso avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 8.6.2006*

5. Decisioni richiamate nelle massime

- 5-1 L'elaborazione di comunicati in un Ufficio Stampa non abilita al praticantato - n. 35/2010 pag. 123
- 5-2 Non si può svolgere la pratica giornalistica in una pubblicazione diretta da un iscritto nell'Elenco Speciale - n. 51/2010 pag. 124
- 5-3 Il praticante free lance deve documentare l'attività autonoma - n. 64/2010 pag. 125
- 5-4 Attività presso house organ e retribuzione quale impiegata. Si nega l'iscrizione n. 20/2010 pag. 127
- 5-5 Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi - n. 49/2010 pag. 128
- 5-6 Inattività per assunzioni di cariche o di funzioni amministrative - n. 52/2010 pag. 130
- 5-7 Cancellazione dall'elenco del pubblicitista che percepisce come retribuzione gli utili della società editrice - n. 25/2010 pag. 131
- 5-8 I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità - n. 8/2010 pag. 132
- 5-9 Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione - n. 29/2010 pag. 141
- 5-10 Quando immagini e commento ledono la dignità personale - n. 63/2010 pag. 144
- 5-11 Viola le norme deontologiche il Direttore di un giornale che pubblica foto e articoli raccapriccianti - n. 74/2010 pag. 158

5-12 Obbligo di verifica delle fonti - n. 75/2010	pag. 160
5-13 Pubblicazione di dati sensibili ed interesse pubblico - n. 113/2010	pag. 169
5-14 Tutela dei minori ed essenzialità della notizia - n. 114/2010	pag. 173
5-15 No all'archiviazione dell'esposto se non è prescritta l'azione disciplinare relativamente a tutti i fatti lamentati - n. 47/2010	pag. 178
5-16 La presenza di estranei nelle sedute del Consiglio Regionale inficia la validità delle decisioni - n. 84/2010	pag. 179
5-17 Elettorali- Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate - n. 91/2010	pag. 182
5-18 Elettorali- Strumentalità delle forme e prova di resistenza - n. 97/2010	pag. 186

6. Novità normative

Le novità introdotte alla Legge Professionale	pag. 193
---	----------

1.TENUTA ALBO

1-1 REGISTRO PRATICANTI

1-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2010

1-1-1-1 Praticanti free lance contrattualizzati con agenzie non qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica, che forniscono i relativi servizi ad emittenti registrate.

Eccezionalmente, l'iscrizione nel registro dei praticanti come praticante free lance può essere concessa a chi svolge attività giornalistica in una testata non qualificata. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale ha ritenuto che l'ostacolo della carenza di testata qualificata allo svolgimento della pratica giornalistica possa essere superato dalla constatazione che il ricorrente svolge intenso lavoro giornalistico e, sotto certi aspetti, tale lavoro viene esaminato e valutato dai direttori delle testate che trasmettono i servizi.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Alessandro Placidi avverso delibera Ordine Lazio 19.07.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-1-1-2 L'elaborazione di comunicati in un Ufficio stampa non abilita al praticantato

La redazione di comunicati in un Ufficio stampa, pur se caratterizzata da un intenso lavoro pubblicitario, non configura attività di praticantato.

Il Consiglio Regionale aveva respinto la domanda di riconoscimento d'ufficio della pratica giornalistica presentata dall'interessata non avendo ritenuto l'idoneità né dell'ufficio stampa così come strutturato, né delle collaborazioni prestate presso le testate indicate dalla richiedente.

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso, riconoscendo valide le motivazioni dei primi giudici.

- C.N. 11 febbraio 2010 n. 35 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Elisabetta Vagaggini avverso delibera Ordine Toscana 18.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-3 Può essere ammessa l'iscrizione quando si adegua la consistenza della struttura redazionale

Il mutamento della situazione di fatto, con particolare riferimento alle caratteristiche professionali ed operative della struttura redazionale, può essere elemento valido per riconoscere l'idoneità della struttura alla formazione dei praticanti.

Il Consiglio Nazionale si è ispirato a tale principio nell'accogliere il ricorso di una pubblicitaria, assunta con contratto Aer Anti Corallo a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento professionale nella categoria praticanti teleradiogiornalisti e con l'iscrizione all'Inpgi 1 presso un'emittente televisiva. Il ricorso è stato accolto, pur riconoscendo la correttezza della decisione di rigetto emessa dal Consiglio Regionale in prima istanza, sulla base della valutazione della consistenza della

struttura redazionale e organizzativa, della qualità e dell'ampiezza del lavoro giornalistico, quali risultavano all'epoca della decisione stessa.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
- *Accolto ricorso Maria Conti avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2010 n. 38 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
- *Accolto ricorso Valeria Rapisarda avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 39 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Bruno Capanna avverso delibera Ordine Sicilia 26-27.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-4 Per l'iscrizione è necessario l'inserimento organico in redazione con lavoro a tempo pieno

Non si riconosce la compiuta pratica quando manca un inserimento organico ed a tempo pieno nella redazione e l'attività è limitata al tempo necessario alla realizzazione del servizio.

Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di una giornalista pubblicista che aveva collaborato nel settore audiovisivi di un'agenzia giornalistica.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 48 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Patrizia Notarnicola avverso delibera Ordine Lazio 10.04.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2010 n. 50 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giulio Maria Corbelli avverso delibera Ordine Lazio 28.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-5 Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi.

L'art.34 della legge n.69/63 stabilisce che "dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta".

Pertanto, non è valida, ai fini della compiuta pratica, l'attività documentata per un periodo di nove mesi.

Il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso di una pubblicista, ha rilevato che non risulta fornita prova concreta e documentata che l'attività sia stata svolta oltre i soli nove mesi. Peraltro la tipologia contrattuale (lavoro a progetto, con contratto di collaborazione a termine) e la struttura redazionale non possono essere considerate idonee a configurare una forma di praticantato.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 49 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Adriana Aniballi avverso delibera Ordine Lazio 04.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-6 Non si può svolgere la pratica giornalistica in una pubblicazione diretta da un iscritto nell'Elenco speciale

Il direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico (art.28 della legge professionale) non può certificare l'attività di praticantato.

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso di un pubblicitista che aveva chiesto il riconoscimento della compiuta pratica per l'attività svolta presso una pubblicazione registrata come tecnico-scientifica. Ciò in mancanza dell'attestazione da parte di un giornalista iscritto all'Albo ai sensi degli artt.31 e 35 della legge n.69/63 e di una struttura redazionale idonea.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniele Comero avverso delibera Ordine Piemonte 12.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-7 Non vi è compiuta pratica in mancanza di un organico rapporto di collaborazione

Una collaborazione giornalistica, sia pur assidua e frequente, ma caratterizzata dalla mancanza di un rapporto organico con la testata, anche sul piano economico, non abilita al riconoscimento della compiuta pratica.

Nel caso in esame, il Consiglio nazionale ha confermato la decisione dell'Ordine del Lazio di non accogliere l'istanza di una pubblicitista per la collaborazione prestata ad un quotidiano.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Anna Merola avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 23 settembre 2010 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso di Mattia Toffoletto avverso delibera Ordine Veneto 11.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-8 Il praticante free lance deve documentare l'attività autonoma

Non si può identificare l'attività di praticante free lance con quella di dipendente a tempo pieno di una società di calcio - nella fattispecie, addetto stampa - in quanto l'attività deve essere svolta in totale autonomia.

Inoltre, il tutor deve essere inserito in una delle testate alle quali collabora.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso di Paolo Nacarolo avverso la delibera Ordine Toscana 01.12.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-9 L'attività di montatore non abilita al praticantato

La rivendicata autonomia da parte del montatore nello svolgimento della sua attività non può portare a configurarla come praticantato, inteso come apprendistato

giornalistico ai sensi dell'art.34 della legge n.69/63 e dei criteri interpretativi approvati dal Consiglio nazionale.

- C.N. 23 settembre 2010 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso di Massimo Scifoni avverso la delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 23 settembre 2010 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Paolo De Florio avverso delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso di Carla Bassi avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Andrea Tonini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Massimiliano Niccolini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Fabio Casalnuovo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Daniele Ferrario avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-10 Si riconosce la compiuta pratica in una struttura che fa informazione

Ha diritto al riconoscimento della compiuta pratica chi svolge attività giornalistica, con la supervisione di giornalisti, all'interno di una struttura che fa informazione ed è diretta da giornalisti.

Nel caso in esame, la ricorrente ha documentato lo svolgimento di lavoro giornalistico (conduzione di spazi radiofonici, collegamenti con fonti istituzionali, realizzazione e conduzione di rubriche di approfondimento, servizi speciali, etc).

- C.N. 11 novembre 2010 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Simona Giacinti avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-11 Una struttura redazionale inadeguata non abilita al praticantato

Si nega la compiuta pratica quando l'attività viene svolta in una struttura priva di adeguata organizzazione redazionale e senza la costante presenza di giornalisti professionisti, in quanto non si può realizzare una preparazione efficace e completa. Nel caso in esame, il ricorrente operava in una struttura che sembra porsi in ter-

mini di iniziative promozionali e imprenditoriali, piuttosto che come realtà giornalistica.

- C.N. 12 novembre 2010 n. 94 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Manuel Massimo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2009

1-1-2-1 Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di Cooperativa editrice del giornale

La estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa comporta l'applicazione della regola generale dell'incompatibilità di prestazione di attività subordinata contemplata nella circolare 179/809 per i Presidenti del C.d.A., gli amministratori unici ed i consiglieri delegati.

~

Nel caso in esame il periodo invocato per il richiesto praticantato (prestazione di attività subordinata) coincide nella stragrande maggioranza con la carica di amministratore delegato.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Luca Bonaccorsi avverso delibera Ordine Lazio 7.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-2-2 Costituisce praticantato giornalistico l'attività del traduttore che rielabora le notizie, le titola e le riassume (MF Dow Jones)

La rielaborazione, con riassunto o sviluppo, delle notizie veicolate dalle agenzie di stampa in lingua straniera con titolazione delle stesse e con osservanza dei turni di redazione è attività riconducibile al praticantato.

~

Il Consiglio Nazionale ha giudicato idonea l'attività di chi, dopo aver visionato il flusso delle notizie, le seleziona, le traduce, le rielabora e le titola come notizie di agenzia in lingua italiana, sulla base delle indicazioni ricevute dal capo servizio.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Michele Masneri avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-3 Si nega l'iscrizione nel registro dei praticanti quando non esiste una struttura redazionale

Il ricorrente, pubblicista, rivendicava l'iscrizione nel registro dei praticanti per la direzione di una agenzia di stampa priva degli elementi minimi (struttura logistica e forza lavoro) di una redazione qualificata allo svolgimento della pratica giornalistica.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Vincenzo Palladino avverso delibera Ordine Campania 13.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-4 Deve essere iscritto nel registro dei praticanti chi svolge prettamente lavoro giornalistico in trasmissioni Rai

L'iscrizione al registro dei praticanti per chi opera in trasmissioni Rai è possibile allorché l'interessato svolga lavoro di natura giornalistica sotto la diretta sorveglianza e supervisione di giornalisti professionisti.

~

Nel caso in specie l'interessata ha svolto un lavoro riconducibile ad un praticantato in trasmissioni Rai attraverso la redazione di testi, il riscontro delle fonti dirette e indirette, la predisposizione di domande, la realizzazione di filmati etc. Ciò prova una forma di praticantato, indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro, in una struttura giornalistica idonea.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Gemma Giovannelli avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-5 Freelance - Si nega l'iscrizione quando non sono documentati compensi pari al trattamento minimo del praticante

Tra le condizioni stabilite nei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge n. 69/63 per i freelance vi è quella in base alla quale il compenso annuo deve corrispondere al trattamento minimo del praticante.

~

Nella fattispecie la ricorrente non ha dimostrato di aver percepito i compensi nella misura sopra indicata.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Tiziana Boldrini avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-2-6 L'attività di montatore non dà luogo alla iscrizione nel registro dei praticanti

Quando il montatore rivendica la piena autonomia nella sua attività e non svolge una attività che abbia tutte le caratteristiche del praticantato, sotto forma di apprendistato, come espressamente delineato dall'art. 34 della legge n. 69/63 e nei criteri interpretativi, non si dà luogo alla iscrizione.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 73 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Marco Palozzo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 giugno 2009 n. 74 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Fabio Ciafaloni avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-7 Fotoreporter freelance - No all'iscrizione come praticante in mancanza di contratto con una testata giornalistica

L'agenzia giornalistica alla quale il ricorrente fornisce foto su servizi di attualità non ha un rapporto contrattuale con lo stesso bensì con la ditta di cui è titolare in-

sieme con il collega ed alla quale l'agenzia corrisponde i pagamenti per i servizi prestati.

Mancano quindi i presupposti (contratto di collaborazione, tutoraggio, retribuzione corrispondente al trattamento minimo dei praticanti etc) richiesti con i criteri interpretativi dell'art. 34.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giuseppe Giglia avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 giugno 2009 n. 76 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Danilo Schiavella avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-8 Revoca della iscrizione in via di autotutela - Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati

Un ente può revocare, in via di autotutela, un provvedimento che ritenga di avere adottato in violazione delle norme che regolano la materia.

La Cassazione (13.5.58/3599) ha sancito che il provvedimento di iscrizione non solo è revocabile, ma è suscettibile di annullamento da parte della stessa autorità che lo ha emanato ogni qual volta appaia inficiato da vizi intrinseci, originari o anche sopravvenuti. Un tale potere - dovere di riesame non può trovare ostacolo nella sopravvenuta iscrizione, non sussistendo diritti quesiti, ove si accerti la mancanza dei requisiti essenziali cui l'iscrizione stessa era condizionata né può ritenersi subordinato all'insorgenza o al sopravvenire di fatti nuovi, in quanto il possesso dei requisiti per l'iscrizione in un albo professionale costituisce presupposto suscettibile di controllo in ogni tempo.

~

La ricorrente aveva ottenuto l'iscrizione come praticante per una collaborazione tipica del corrispondente di un giornale edito in altra città nello stesso periodo in cui lavorava a tempo pieno, come assistente, ai programmi del TG2. L'iscrizione è stata revocata in quanto risulta provato che, in seno al giornale per il quale aveva ottenuto l'iscrizione, non ha partecipato, se non saltuariamente, alla reale fattura dello stesso né che abbia espletato le attività connesse.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 77 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Alessia Ardesi avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-2-8bis Revoca - Non vi è praticantato nelle riviste a circolazione interna

Quando un Ordine regionale rileva che l'attività giornalistica per la quale si chiede la compiuta pratica è stata svolta in seno a riviste a circolazione interna, peraltro prive di una struttura redazionale, può rigettare l'istanza.

~

Le riviste nelle quali è stata svolta l'attività, pur dirette da un giornalista, erano degli house organ.

- C.N. 18 giugno 2009 n. 78 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giacomo Carioti avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-9 Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica

Un'attività meramente organizzativa si discosta da una mediazione giornalistica caratterizzata da ampiezza e validità di contenuti.

~

La ricorrente rivendicava come attività di praticantato giornalistico quella di semplice aggiornamento dei siti, peraltro non registrati come testate, e di una rassegna stampa limitata alla traduzione in italiano.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 85 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Maria Elena Viggiano avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-2-10 Assistente ai programmi - Non è attività di praticante quella svolta in base ai compiti propri della qualifica ricoperta

La riduzione delle immagini, il loro assemblaggio, il controllo dei flussi delle agenzie e i comunicati stampa discontinui, così come i lanci per le agenzie sono attività proprie della qualifica ricoperta e cioè di assistente ai programmi. Si tratta di una attività del tutto diversa da quella del praticantato giornalistico perché è di supporto a quella del giornalista, ma diversa, anche se svolta in modo più o meno diligente, più o meno rapido.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 111 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Valentina Fenu avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-11 È praticantato quello svolto e documentato anche senza inquadramento contrattuale (Aki - Adnkronos)

Quando un pubblicitista svolge attività a pieno tempo, con compiti di redattore, e viene anche inviato all'estero, con regolare rimborso delle spese sostenute, ha una postazione di lavoro, osserva i turni e partecipa alla vita redazionale, svolge pratica giornalistica.

~

L'interessata ha dimostrato di aver lavorato in un'agenzia partecipando attivamente alla vita redazionale, pur non essendo contrattualmente inquadrata come praticante.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 112 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Cecilia Scalfaferrì avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-12 No al praticantato quando la struttura redazionale è inidonea

Quando la struttura redazionale non è abilitata a preparare i praticanti, il collegamento con il mondo dell'informazione è inesistente.

~

Nel caso in esame non ricorrono le circostanze indicate dai criteri interpretativi dell'art. 34 in quanto, oltre all'assenza delle condizioni minime, il lavoro veniva svolto per delle *newsletter* a circolazione interna collegate alla testata giornalistica di un Ateneo.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 113 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniela Cundrò avverso delibera Ordine Toscana 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-13 Freelance - Diniego quando la struttura redazionale è precaria

Quando il lavoro redazionale è limitato all'apporto autonomo di poche persone e la struttura redazionale è chiaramente precaria, non possono trovare applicazione i criteri interpretativi dell'art. 34.

~

Nel caso in esame la testata giornalistica di riferimento (un mensile) è edita da una società editrice srl, composta da 4 persone e della quale l'interessato è Presidente, senza alcun riconoscimento da parte dell'INPGI.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 114 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Tommaso Molinari avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-14 Freelance - Iscrizione ammessa quando i mezzi di prova sono esaustivi

In presenza di collaborazioni a più testate quotidiane e periodiche documentate dalle ricevute di pagamento e da prove fiscali circa l'ammontare di compensi pari al trattamento minimo del praticante, l'iscrizione quale praticante freelance è ampiamente soddisfatta.

~

La ricorrente ha dimostrato di collaborare con carattere di continuità a quotidiani ed a periodici e, in sede di ricorso, ha prodotto documentazione integrativa sugli emolumenti percepiti nel periodo di riferimento.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 115 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Barbara Nevosi avverso delibera Ordine Lazio 14.1.2009.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-15 Riconoscimento attività prestata presso Rai Utile

Organizzare programmi e realizzare collegamenti con interviste in diretta, scrivere testi e organizzare una trasmissione, con la sovrintendenza di un giornalista professionista, in una struttura che fa comunque informazione ed è diretta da giornalisti legittima il riconoscimento di compiuta pratica.

~

Il provvedimento in esame ha anche ottenuto una sua autonoma valutazione da parte del Tribunale di Roma col riconoscimento che 'Rai Utile' era una struttura Rai, con un apporto direzionale di cui il ricorrente seguiva le direttive, concordando i temi da trattare.

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 146 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Adorno Corradini avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-16 No al praticantato non documentato in modo esaustivo e comunque discontinuo

Un'attività riferita alla qualifica ricoperta in determinati periodi e comunque inferiori, nel totale, a 18 mesi, non può essere posta a base di una richiesta di riconoscimento di compiuta pratica.

~

Una programmistessa regista della Rai, per brevi periodi, aveva svolto compiti superiori a quelli previsti dal contratto.

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 148 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Marzia Puleo avverso delibera Ordine Sicilia 19.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-17 Una pubblicazione specializzata nella compravendita di immobili non abilita al praticantato

L'organizzazione del periodico, la vendita degli spazi pubblicitari, la redazione di brevi testi, illustrativi delle unità immobiliari in vendita, non comporta attività di praticantato.

~

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della compiuta pratica per l'attività di cui innanzi, cui si aggiungevano la scelta delle foto, i contratti con agenzie e privati, la cura della grafica di una pubblicazione di evidente carattere commerciale.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 149 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Sestilia Pellicano avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-2-18 Freelance - Collaborazione valida solo con testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica

Quando la collaborazione coordinata e continuativa è con società non riconoscibili come una organizzazione giornalistica e non aventi le caratteristiche richieste dai criteri interpretativi dell'art. 34, la iscrizione come freelance non è riconosciuta.

~

Il ricorrente aveva svolto attività giornalistica, per conto di un'agenzia non riconosciuta come testata giornalistica, redigendo comunicati che curavano l'immagine ed illustravano i programmi di personaggi dello spettacolo come Pupo, Fiorello etc.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 161 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello

- *Respinto ricorso Alessandro Montone avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-19 Le nuove realtà editoriali devono essere in edicola da almeno un anno

Quando si è di fronte a una testata in condizioni di precarietà, sul mercato editoriale da meno di un anno, la iscrizione nel registro è negata.

~

Il ricorrente era stato assunto quale praticante per una testata che ha avuto vita difficile ed ha interrotto le pubblicazioni dopo circa un anno dalla sua uscita in edicola.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 162 - V. Pres.Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Fabrizio Di Grassi avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 163 - V. Pres.Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Paolo Montalbò avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-20 Intervistare personaggi ed organizzare programmi può configurare attività di praticantato

La realizzazione di interviste, nell'ambito di un programma curato con la supervisione di giornalisti, all'interno di una struttura che fa comunque informazione ed è diretta da giornalisti è uno degli elementi ricorrenti della professione giornalistica.

~

Nel caso in esame la ricorrente era responsabile diretta di un programma caratterizzato da collegamenti all'estero con altri mondi della informazione radiofonica. A tal proposito predisponeva l'intero programma raccordandosi col responsabile della struttura redazionale.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 164 - V. Pres.Paissan - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Maria Loredana Laurini avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-21 Sì al praticantato, se la struttura redazionale viene adeguata

Quando una testata inizialmente priva di tutti i requisiti, si adegua raggiungendo concretezza di impostazione, l'attività svolta giustifica il riconoscimento del praticantato.

~

Pur nell'assenza del monitoraggio da parte del Consiglio regionale il Consiglio nazionale, ha riconosciuto i sensibili progressi compiuti dalla rivista, specializzata. In essa il ricorrente ha lavorato a tutto campo per impostarla e realizzarla, con la supervisione di un tutor.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 166 - V. Pres.Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Antonio Spitaleri avverso delibera Ordine Sicilia 14.9 2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2008

1-1-3-1 Iscrizione registro di chi opera in un Ufficio Stampa

L'iscrizione nel registro dei praticanti per chi opera negli Uffici Stampa è possibile soltanto allorché l'Ente per il quale lavora editi pubblicazioni periodiche con un Direttore Responsabile iscritto all'Albo, con almeno un giornalista professionista che svolga il ruolo di tutor nei confronti dell'aspirante.

Tali elementi debbono essere evidenziati dall'aspirante giornalista, posti a fondamento della sua richiesta, e verificati in sede istruttoria.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 12 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Luana Sanguin avverso delibera Ordine Veneto 11.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 12 marzo 2008 n. 13 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Antonietta Basso avverso delibera Ordine Veneto 13.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-2 Diritto al riconoscimento di praticantato per realizzare un'agenzia di stampa e iniziative giornalistiche di una Regione

Deve essere riconosciuto d'ufficio il praticantato svolto a tempo pieno nell'ambito della realizzazione di un'agenzia di stampa quotidiana on line e lo sviluppo di iniziative giornalistiche e informative sugli strumenti dell'Ufficio Stampa di una Regione.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 16 - V. Pres. Paissan - Rel. Galati
- *Accolto ricorso Sara Tabone avverso delibera Ordine Piemonte 16.4.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-3 Validità del praticantato svolto per un sito web del Tg2 rai

Il praticantato svolto presso il portale di un sito web è riconducibile ad un praticantato giornalistico di fatto, se ricorrono le condizioni richieste dai criteri interpretativi dell'art. 34 legge n. 69/63

~

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha giudicato idonea la struttura del sito "tg2.rai.it", e valida l'attività in esso svolta, sì da assicurare un idoneo praticantato svolto anche tramite la rete informatica.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 14 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Massimiliano Clarizio avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-4 La collaborazione, anche intensa, ad un giornale non determina l'automatico diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti

Nel caso in esame la ricorrente, pubblicista, ha collaborato intensamente ad un giornale senza che tale attività, peraltro retribuita in modo inadeguato, abbia mai

avuto, indipendentemente dall'elemento retribuzione, le caratteristiche di un praticantato.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 15 - V. Pres. Paissan - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-5 Praticantato non subordinato alle norme contrattuali

“TG7” non è un periodico bensì una testata che edita telegiornali più volte al giorno ed ha carattere nazionale.

Inoltre, l'art. 34 (con i relativi criteri interpretativi) della legge n. 69/63 deve essere letto in tutte le sue articolazioni specifiche, non potendosi subordinare l'applicazione ad una norma contrattuale.

Il ricorrente, assunto a tempo indeterminato come telereporter, col contratto di lavoro per gli addetti del settore emittenti radio televisive FRT, ha svolto quotidiana attività giornalistica, rispondendo oltre che al direttore responsabile, anche al caporedattore.

Né può farsi ricadere sul lavoratore dipendente il mancato versamento dei contributi all'Inpgi.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Enrico Zannotti avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-6 Numero di professionisti della redazione computabili per lo svolgimento del praticantato

In presenza di una testata a carattere nazionale, che edita telegiornali più volte al giorno, deve essere considerato il fatto che la Corte di Cassazione (n. 1063/96) ha stabilito che, nel numero minimo di giornalisti professionisti ai fini dell'utile svolgimento della pratica, vanno computati non solo quelli vincolati all'editore da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche quelli che collaborano con prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale.

- C.N. 18 settembre 2008 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Federica Baioni avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 18 settembre 2008 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Accolto ricorso Paolo Traversi avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-7 Praticantato di fatto - Ammesso se ricorrono le condizioni

La legge ordinistica e il suo regolamento non parlano di testata, bensì di quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampa e periodico. L'interpretazione evolutiva data alla materia dal Cnog ha segnato una significativa svolta e cioè il superamento nei fatti della necessità che il praticantato venga svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata, essendo sufficiente che

esista una struttura valida ai fini del praticantato e facente parte di una ampia organizzazione aziendale che legittimamente e giuridicamente editi servizi giornalistici. È il caso della Rai. Perciò, come da decisioni assunte negli anni precedenti, è stato validamente riconosciuto il praticantato svolto presso Piazza Grande.

- C.N. 18 settembre 2008 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Edoardo Lucarelli avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-8 Il ricorso al CNOG deve avere come riferimento la richiesta formulata al Consiglio Regionale

Nel caso in esame, il ricorrente, programmatista regista presso la Rai, aveva chiesto all'Ordine del Lazio l'iscrizione come free lance.

A seguito del rigetto dell'istanza da parte dei primi giudici, ha chiesto al C.N. di esaminare la sua istanza sotto il profilo della compiuta pratica.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i primi giudici si sono espressi su una formale e specifica richiesta, rigettata sulla base di precisi rilievi.

- C.N. 16 ottobre 2008 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Ugo Coccia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-9 Riconoscimento del praticantato. Indispensabile una idonea struttura redazionale

Condizione indispensabile per l'iscrizione nel registro dei praticanti è che vi sia un'adeguata struttura redazionale ed aziendale e che la presenza in redazione abbia carattere di continuità.

~

Nel caso in esame, oltre alla generica indicazione del corpo redazionale dell'emittente televisiva, che ha sede a Castelvetro, il ricorrente opera a Palermo per servizi di approfondimento avulsi dalla struttura organica del Tg.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 71 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso delibera Ordine Sicilia 9.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-10 Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato

L'interessata ha presentato domanda di iscrizione come praticante dopo oltre tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Lo ha fatto dopo che il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto a compensi anche per attività giornalistica.

La società editoriale, nella quale la ricorrente assolveva anche a compiti diversi da quelli giornalistici, non aveva le caratteristiche previste dall'art. 34 della legge n. 69/63 e relativi criteri interpretativi.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Maria Letizia Clarici avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-2 ELENCO PROFESSIONISTI

1-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2010

Nel corso del 2010 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

1-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2009

1-2-2-1 Nel corso del 2009 è stato trattato un solo ricorso relativo alla categoria dei professionisti, ma è stato dichiarato improcedibile

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 116 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Ricorso improcedibile Pier Antonio Lacqua avverso delibera Ordine Lazio 11.4.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2008

1-2-3-1 Diniego reinscrizione se non sono stati rimossi tutti gli elementi ostativi

Un provvedimento di revoca della radiazione dall'albo può essere adottato solo se viene dimostrata l'insussistenza di tutti gli elementi che avevano determinato la sanzione.

Le dichiarazioni di uno solo degli esponenti, difatti, non elimina né annulla i fatti che indussero il C.N. a disporre la radiazione dell'iscritto.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 6 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3 ELENCO PUBBLICISTI

1-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2010

1-3-1-1 La congruità dei compensi va valutata in base alle prestazioni professionali fornite ed alla natura del giornale

I primi giudici avevano considerato insufficiente l'entità dei compensi corrisposti e non ammissibile il pagamento degli stessi in unica soluzione. Sulla base degli approfondimenti svolti, il Consiglio Nazionale ha ritenuto congrui i compensi, riportandoli alle prestazioni professionali rese ed alla natura del settimanale; ha altresì verificato la validità delle motivazioni e delle cause di forza maggiore poste a sostegno dell'esecuzione in unica soluzione del pagamento.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marika Comaschi avverso delibera Ordine Lombardia 24.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-3-1-2 Permanenza nell'albo di chi, non retribuito, vanta crediti formalmente garantiti

L'impegno di corrispondere i compensi maturati per attività giornalistica, formalmente assunto dal direttore di un giornale, può essere considerato quale "solenne promessa di pagamento" (ex art. 1988 c. c.) e anche "prova scritta idonea" per la pronuncia di una ingiunzione giudiziale di pagamento (art. 634 c.p.c.). Pertanto, non si dà luogo a cancellazione dall'albo per l'assenza dei compensi dovuti per legge nei confronti del giornalista che non abbia documentato la riscossione di tali compensi, ma ne documenti la garanzia.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Emanuela Dell'Ali avverso delibera Ordine Lazio 20.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-3-1-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici

La presentazione di prove documentali, non prodotte in prima istanza per cause di forza maggiore, è ammessa in sede di ricorso al Consiglio nazionale.

Nel caso in esame, il pubblicista, che era stato cancellato dall'albo per inattività professionale, ha dimostrato l'impossibilità di consegnare all'atto della revisione dell'albo le prove della retribuzione, allegate successivamente al ricorso, perchè chiuse in casse in occasione del trasloco dall'abitazione.

Pertanto, il Consiglio nazionale ha accolto il ricorso avverso la cancellazione dall'albo.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Marco Baroni avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Paolo Bonanni avverso delibera -Ordine -Lazio 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 11 novembre 2010 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Antonio Daniele avverso delibera -Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-4 Il pubblicitista con almeno 15 anni di iscrizione non può essere cancellato dall'Albo per inattività professionale

Non si può cancellare dall'Albo il giornalista pubblicitista con oltre quindici anni di attività, anche nel caso in cui manchi il requisito della retribuzione.

L'art. 41 della Legge n. 69/1963, che regola l'ipotesi di cancellazione per inattività "salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa" deve intendersi riferita ai soli giornalisti professionisti e non anche ai pubblicitisti, come si desume a contrario dal terzo comma dell'art.1.

Tale principio, fissato con decisione del dicembre 1972, è stato più volte ribadito dal Consiglio Nazionale.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 16 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Ornella Del Guasto avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 novembre 2010 n. 93 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Rita Del Conte avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-5 Articoli con firma congiunta. Si nega l'iscrizione

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitisti ogni singolo aspirante deve documentare, tra l'altro, autonomia e mediazione giornalistica. Nel caso di articoli a firma congiunta risulterebbe in concreto impossibile valutare l'autonomia dei singoli contribuiti.

Ciò senza considerare l'inadeguatezza dei mezzi di prova presentati.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Marco Faillaci avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Angela Maria Provenzale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-6 Consulenza fiscale e retribuzione

Non si dà luogo all'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti qualora manchi il requisito della specifica retribuzione per l'attività giornalistica.

Nel caso in esame la retribuzione è stata corrisposta sulla base di fatture emesse dal ricorrente quale commercialista.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Pietro Canta avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-7 Attività presso house organ e retribuzione quale impiegata - Si nega l'iscrizione

L'attività giornalistica prestata per house organ non è idonea a supportare un'attività pubblicistica. Inoltre, i compensi per articoli pubblicati non possono essere conglobati nella busta paga di impiegata, senza alcun esplicito riferimento all'attività giornalistica.

Nel caso in esame, la ricorrente, assunta come impiegata, ha anche scritto degli articoli per la pubblicazione di una catena di supermercati, distribuita gratuitamente presso i punti vendita in Italia e non ha documentato la retribuzione riferita a tale attività.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Alessandra Nicorelli avverso delibera Ordine Liguria 11.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-8 Attività pubblicistica e retribuzione di fatto

L'attività giornalistica sussiste anche se formalmente l'aspirante giornalista è retribuita in qualità di impiegata, con qualifica riconducibile al contratto grafici editoriali.

Nel caso in esame la ricorrente ha dimostrato di svolgere in concreto funzioni di redattrice e di responsabile del coordinamento redazionale di un periodico, come risulta dalla gerenza della pubblicazione, pur se sulla busta paga figurava la dizione 'impiegata'.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Michela Cerrai avverso delibera Ordine Toscana 11.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-9 Cancellazione dall'Albo se non si svolge effettiva attività giornalistica e non si è retribuiti

Ai fini della permanenza nell'Albo è necessario che il materiale presentato in sede di revisione abbia le caratteristiche di mediazione e creatività, proprie del lavoro giornalistico, e che sia documentata la relativa retribuzione.

Nel caso di specie la ricorrente è stata cancellata dall'Albo, ai sensi dell'art. 41 della Legge 69/1963, per inattività professionale, in quanto in sede di revisione ha presentato brochure, comunicati, scarni testi a corredo di riviste, riconducibili più ad una attività di promozione e comunicazione che ad un'attività giornalistica. Inoltre non ha documentato la retribuzione per tale specifica attività.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Simonetta Minetti avverso delibera Ordine Piemonte 29.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 12 novembre 2010 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Olimpia Gargano avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 novembre 2010 n. 95 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Manuela Peroni Assandri avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-10 A fini del mantenimento dell'iscrizione va documentata l'attività svolta nell'ufficio stampa di un partito politico

La mancanza di collaborazione con una testata, unita all'assenza di retribuzione nell'ultimo triennio determinano la cancellazione dall'albo.

Nel caso in esame il ricorrente per un triennio non ha svolto attività pubblicitaria, poiché impegnato con incarichi di natura fiduciaria a livello amministrativo presso un Ente locale.

Inoltre, l'attività che dichiara di svolgere attualmente nell'ufficio stampa di un partito politico presso la Camera dei Deputati non risulta documentata.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Gianluca De Filio avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-11 Cancellazione dall'elenco del pubblicitista che percepisce come retribuzione gli utili della società editrice

L'attività imprenditoriale non preclude la permanenza nell'albo solo se si documenta la retribuzione relativa alle collaborazioni giornalistiche distinguendola dagli utili di impresa. Quest'ultimi, rappresentando un reddito da capitale, spettano ai soci in quanto tali.

Nel caso in esame, il ricorrente in sede di revisione dell'albo ha indicato per l'attività giornalistica una 'condivisione degli utili di impresa'.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Luciano Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 23.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-12 L'aspirante pubblicitista non può chiedere l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale

Il principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applica ai giornalisti già iscritti all'albo, perchè tale principio, introdotto con l'art.16 della legge n.526/1999 e fatto proprio dal Consiglio nazionale con provvedimento del luglio 2002, riguarda le attività professionali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Pertanto, chi non ha ancora acquisito il titolo professionale non può invocare l'applicazione del principio di cui si tratta ai fini dell'iscrizione nell'elenco pubblicitisti. Nel caso in esame, è stata respinta la richiesta di iscrizione all'albo presentata all'Ordine del Piemonte da un'aspirante pubblicitista con residenza anagrafica in altra Regione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gianna Maria Nardi avverso delibera Ordine Piemonte 07.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-13 Cancellazione per inattività

Quando l'iscritto non provvede a documentare la sua attività, "è logico e giuridicamente valido presumere che non ci sia stata attività professionale".

Una pubblicista è stata cancellata dall'albo, non avendo presentato, in sede di revisione, la documentazione atta a comprovare la persistenza dell'attività professionale.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Marinella Robba avverso delibera Ordine Piemonte 1.12.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-14 Inattività per assunzione di cariche o di funzioni amministrative

La disciplina prevista dall'art. 41 della legge n. 69/63 non opera in via automatica, ma presuppone un accertamento teso a valutare nelle singole fattispecie concrete l'esistenza di presupposti che determinano l'impossibilità ad esercitare l'attività giornalistica. Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di una pubblicista che, cancellata dall'albo professionale per inattività, aveva invocato l'applicazione dell'art.41, essendo consigliere comunale.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 52 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Maria Lorella Giudici avverso delibera Ordine Piemonte -12.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-15 Attività pubblicistica in un giornale specializzato - Ammessa

Quando si redigono articoli per un giornale specializzato con approfondimenti, analisi e ricerche sulla materia caratterizzati da mediazione giornalistica, si può chiedere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

Il Consiglio Nazionale ha, quindi, accolto il ricorso di un aspirante pubblicista che aveva documentato la pubblicazione, regolarmente retribuita, di articoli su una testata trisettimanale specializzata nella illustrazione delle tecniche sul gioco del lotto.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Girolamo Canale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2010 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Enrico Fontolan avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-16 Non si ammette la reinscrizione se non si rimuovono le cause che hanno determinato la cancellazione dall'elenco

Ai sensi dell'art.42 della legge n.69/63, il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso di una publicista che, cancellata dall'apposito elenco, non ha dimostrato in sede di revisione di svolgere attività retribuita, documentando tale condizione solo per un periodo successivo a quello considerato nel provvedimento di cancellazione.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Catia Del Monte avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-17 La retribuzione deve coprire l'intero biennio

Condizione essenziale per ottenere l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti è che l'attività sia non occasionale e regolarmente retribuita. Pertanto, si nega l'iscrizione quando non si documenta la retribuzione per alcuni mesi del biennio di riferimento.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Andrea Cappello avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 08.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 15 dicembre 2010 n. 99 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Costantino Aquilano avverso delibera Ordine Puglia 16.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 102 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Fioroni avverso delibera Ordine Basilicata 06-07.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-18 I compensi per attività pubblicistica non possono essere conglobati con quelli di amministratore unico o di editore

L'art.35 della legge professionale stabilisce che, per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti, l'attività giornalistica sia regolarmente retribuita.

Pertanto, l'attività imprenditoriale non preclude all'editore o all'amministratore unico l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti solo se viene documentata una retribuzione, per le collaborazioni giornalistiche, distinta da quella percepita per l'attività imprenditoriale o manageriale.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso di un publicista che era stato cancellato dal Consiglio Regionale con un provvedimento di autotutela.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Roberto Passoni avverso delibera Ordine Umbria 30.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-19 Funzioni pubbliche che non richiedono impegno a tempo pieno

L'art.41, comma 2, della legge n.69/63, in base al quale non si procede a cancellazione per inattività nei casi in cui l'iscritto sia chiamato a svolgere funzioni pubbliche, non si applica nei casi in cui tali funzioni, per complessità di impegno, ostacolano lo svolgimento dell'attività giornalistica.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso avverso la cancellazione presentato da un pubblicitista che aveva ricoperto la carica di consigliere comunale e, negli ultimi mesi del biennio, di Presidente del Consiglio comunale.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marco Lupi avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-20 La retribuzione non è un optional

La legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere regolarmente retribuita, per cui, nel rapporto fra attività giornalistica e retribuzione non possono essere accampate motivazioni di carattere volontaristico, ideologico o solidaristico. Nel caso in esame è stato respinto il ricorso avverso la cancellazione dall'albo presentato da un pubblicitista, il quale ha motivato l'assenza di retribuzione col fatto di avervi rinunciato volontariamente.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Luca Josi avverso delibera Ordine Liguria 13.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-21 I criteri per l'iscrizione sono vincolanti

I criteri per l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti, una volta approvati dal Consiglio Regionale, sono vincolanti.

Il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso avverso il diniego di iscrizione motivato sulla base dell'entità dei compensi percepiti e delle modalità di pagamento, dopo avere accertato che il richiedente, oltre a fornire prove fiscalmente valide, ha anche documentato una retribuzione rientrante nei limiti minimi fissati dal Consiglio Regionale.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Angelo Franzone avverso delibera Ordine Sicilia 6-7.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2009

1-3-2-1 I mezzi di prova devono riguardare il biennio precedente la domanda e deve essere provata la retribuzione

Non è ammessa la produzione di articoli riferiti ad anni precedenti né è possibile essere iscritti nell'elenco dei pubblicitisti se si scrive a titolo gratuito.

- C.N. 11 febbraio 2009 n. 1 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Musso avverso delibera Ordine Liguria 9.6.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-2 La funzione di curatore fallimentare non rientra nelle ipotesi dell'art. 41 - co 2 - della legge professionale

Nella previsione del secondo comma dell'art. 41 della legge non è configurabile, tra i casi di 'cariche o funzioni amministrative, politiche o scientifiche', quella di curatore fallimentare, per evitare la cancellazione per inattività professionale.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Margherita Cirillo avverso delibera Ordine Umbria 7.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici

Nel caso in cui si documentino cause di forza maggiore che non hanno consentito di farlo in primo grado, è ammessa, in sede di gravame, la produzione e valutazione di prove documentali esibite assieme al ricorso.

Pertanto, è stata annullata la cancellazione del ricorrente per inattività professionale.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Franco Ilardo avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Laura Mariotti avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-4 La collaborazione giornalistica svolta per un biennio e poi interrotta non dà titolo all'iscrizione tra i pubblicitisti

L'art. 1 della legge professionale indica nei pubblicitisti "...coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita..."

Pertanto, nel caso in cui venga presentata istanza di iscrizione mesi dopo la cessazione di tale attività, l'iscrizione non è ammessa, in quanto l'attività giornalistica deve essere ancora in corso all'atto della presentazione della domanda.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Veronica Marasco avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-5 La realizzazione di box con brevi riferimenti tecnici non determina una mediazione giornalistica

Brevi periodi racchiusi in piccoli box e definiti 'interventi tecnici' come 'voci di enciclopedia' in una pubblicazione specializzata di 'cucina' sono semplici riferimenti che non danno titolo ad ottenere l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Saverio Pepe avverso delibera Ordine Toscana 27.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-6 Il direttore di una rivista specializzata iscritto nell'elenco speciale non può attestare attività giornalistica

Chi scrive su una pubblicazione diretta da un appartenente all'elenco speciale non può ottenere l'iscrizione quale pubblicitista, in quanto il direttore di tale rivista, per il carattere speciale della sua appartenenza all'Albo, non è abilitato a rilasciare la

prescritta certificazione. Né la mutata impostazione della rivista determina l'automatica iscrizione del direttore nell'elenco pubblicisti.

~

Il ricorrente, direttore di una rivista di cui all'art. 28 della legge, aveva chiesto il passaggio nei pubblicisti, in considerazione del fatto che la rivista, da tecnica, si era trasformata in pubblicazione a carattere informativo e culturale.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Mario Emilio Meregalli avverso delibera Ordine Lombardia 19.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-7 Non ammessa l'iscrizione dell'editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati

L'editore che affida ad una società la raccolta e pubblicazione di articoli e che dichiara di essere stato retribuito in unica soluzione da tale società, per gli articoli da lui pubblicati, senza esibire alcuna prova fiscalmente valida, non può ottenere l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, mancando uno degli elementi previsti dalla legge.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Nicola Sciannamè avverso delibera Ordine Lazio 26.6.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-8 Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela

Legittimamente un Consiglio Regionale annulla in via di autotutela un proprio provvedimento di iscrizione nell'elenco pubblicisti quando, da un riesame degli atti, rileva, nella documentazione a suo tempo esaminata, gravi carenze sul piano della retribuzione e sulla produzione giornalistica.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Natale Salvo avverso delibera Ordine Sicilia 18.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-9 Vi è mediazione giornalistica quando i resoconti sportivi contengono commenti e valutazioni

Nel resoconto di gare di calcio anche di sport minori, è soddisfatto il requisito della creatività quando l'articolaista non si limita ad una descrizione dell'evento sportivo minuto per minuto, ma lo commenta, formula giudizi, sottolinea note di colore, trasmettendo al lettore le sue sensazioni.

C.N. 30 marzo 2009 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello

- *Accolto ricorso Giuliano Bonelli avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2009 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Dario Amodeo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-10 Ammessa l'iscrizione quando i mezzi di prova, pur brevi, sono frutto di elaborazione giornalistica

Quando dall'esame dei take di agenzia, posti a corredo dell'istanza, risulta una creatività, riferita alla peculiarità delle pubblicazioni, la richiesta può essere accolta.

~

Il Consiglio ha perciò accolto un ricorso ritenendo validi i mezzi di prova pubblicati su un'agenzia che trasmette informazioni via web puntando sugli aspetti economici e finanziari dell'evento sportivo.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Cristiano Vulpis avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-11 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione nell'elenco pubblicitisti

Nonostante sia provata la necessità di adeguare le norme in materia di iscrizione dei pubblicitisti alle nuove realtà del giornalismo, dinanzi a disposizioni di legge che indicano in modo analitico le procedure da seguire e le documentazioni da richiedere (artt. 1 e 35 della legge n. 69/63 e 34 ultimo comma del DPR 115/65), ogni valutazione o interpretazione deve necessariamente essere fatta entro i limiti e con le procedure che la legge pone.

~

Nel caso in esame il rigetto della istanza dei giudici di primo grado aveva trovato il suo fondamento nel risultato di un colloquio, introdotto con un provvedimento interno.

Il Cnog ha accolto il ricorso, ritenendo che l'introduzione del colloquio, come atto deliberativo di un Consiglio regionale, non sia previsto dalle norme di legge in vigore.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marzia Coronati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 31 marzo 2009 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Giovanni Lanza annullata delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Pasquale Fidanza annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Matteo Saullo annullata delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Simona Boenzi annullata delibera Ordine Lazio 10.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Manuela Petrozzi annullata delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 16 giugno 2009 n. 59 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Lea Chiaro annullata delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 60 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Massimiliano Mariantoni annullata delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 61 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Andrea Milano annullata delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2009 n. 156 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Rodolfo Coccia annullata delibera Ordine Lazio 28.5.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-12 No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicitista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'Albo

L'ultima parte del III comma dell'art. 41 che regola la cancellazione per inattività, laddove si afferma "salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa", deve intendersi riferita ai soli giornalisti professionisti e non ai pubblicitisti.

Tale principio, stabilito dal Consiglio Nazionale con decisione del 5 - 6 dicembre 1972, è stato ribadito nel corso degli anni e riaffermato con le decisioni che seguono. Come da costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale, fin dal 1972 la espressione *salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa* è limitata ai soli professionisti con l'esclusione dei pubblicitisti, come si desume a contrario dal terzo comma dell'art. 1.

- C.N. 6 maggio 2009 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Enzo Di Giacomo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2009 n. 62 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Federico De Lella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 63 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Donato Pasquale avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Giuseppe Buscemi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Bruno Ballardini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 16 giugno 2009 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Roberto Bisogno avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 67 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Ubaldo Pacella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 68 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Michele De Nicotera avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 95 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Stefano Bellu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 96 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Mario Bolognani avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 97 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Bruno Bellocchio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 98 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Renato Bergami avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 99 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Pietro Brigliozzi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 100 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Antonio De Iuliis avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 101 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Paolo De Sisto avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 102 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Claudio Vittorio Di Francesco avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 103 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Luisa Baldinetti avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 104 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Francesco D'Ambrosio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 105 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Giovanni Di Cesare avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 106 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Delogu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 107 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Giacomo De Sario avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 108 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Antonella Di Renzo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 109 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Ines Di Lelio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 110 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giovanni De Mattia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 150 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Rosa Maria Berti avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 151 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Carla Baroccio avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 152 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Maria Grazia Bambino avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 153 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Federico Bernardini avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 154 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Agata Mirella Buccheri avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-13 Limiti temporali di applicazione della legge 150/2000 e onnicomprensività della retribuzione

La redazione di comunicati stampa non abilita all'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, in quanto la legge ha già spiegato i suoi effetti. Il compenso per gli articoli non può essere conglobato nella retribuzione.

Sono due principi ribaditi dal Cnog in sede di esame di un ricorso presentato dal funzionario dell'ufficio relazioni pubbliche di una Provincia.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Flora Grifalconi avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2009 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Donatella Natale avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-14 L'attività del biennio da valutare ai fini dell'iscrizione come pubblicitista può essere svolta anche quando non si ha ancora la maggiore età. Basta avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda

Già con decisione del 9.10.1975, il CNOG aveva chiarito che una cosa è l'attività pubblicitaria in sé e un'altra è l'acquisizione dello stato professionale di pubblicitista, che si ottiene mediante l'iscrizione nell'apposito elenco.

L'attività pubblicitaria, potendo comportare lavoro autonomo con una capacità di contrattazione, compete certamente al minore in virtù dell'art. 3 del codice civile. Il conferimento dello stato professionale di pubblicitista comporta la titolarità e l'esercizio di particolari diritti con conseguente assunzione di specifici doveri, diversi da quelli sui rapporti di lavoro, in quanto presuppongono la piena capacità di agire della persona fisica.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Calogero Di Bella avverso delibera Ordine Sicilia 24.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-15 Occasionalità delle prestazioni e inadeguatezza della retribuzione - Iscrizione negata

Condizione essenziale per ottenere l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti è che l'attività sia non occasionale e regolarmente retribuita.

~

Il ricorrente ha esibito un numero esiguo di mezzi di prova per collaborazioni sporadiche ed ha documentato compensi decisamente irrisori.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Giangiacomo Castelfranchi avverso delibera Ordine Lombardia 4.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-16 Valutazioni precedenti penali - Art. 31 della legge 69/63

Una condanna per omicidio colposo in incidente stradale non pregiudica l'iscrizione se non vi sono altri precedenti penali.

La valutazione della *meritevolezza* all'iscrizione nei casi di precedenti penali va fatta tenendo conto dell'evento e della condotta complessiva tenuta dal richiedente dopo il fatto.

~

Il caso si riferisce ad un incidente stradale verificatosi sei anni fa, sulla cui dinamica il ricorrente ha fornito esaustive spiegazioni.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 70 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Matteo Bastianelli avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-17 Il ruolo dell'editore deve essere separato da quello del pubblicitista

È vero che il regolamento di esecuzione della legge ammette la presentazione, a corredo della domanda di iscrizione, anche di articoli non firmati o con pseudonimo, che siano attribuiti con attestazione del direttore.

Tuttavia, il Cnog ha deciso di respingere il ricorso in considerazione del ruolo sempre nuovo assunto dal pubblicitista nella vita di giornali ed emittenti e che impone una riflessione sulla compatibilità dell'iscrizione nell'elenco pubblicitisti degli editori, controparte dei giornalisti, per evitare sovrapposizioni e confusioni di ruoli.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 72 - Pres. Del Boca - Rel.Stornello
- *Respinto ricorso Giuseppe Ciarrapico avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-3-2-18 Attività di fotoreporter riconosciuta quando vi sono le attestazioni del direttore e le prove della retribuzione

Un fotografo che collabora ad un giornale sportivo e presenta dei mezzi di prova corredati da prove di retribuzione ha diritto ad ottenere l'iscrizione quando, in sede di gravame, dimostri anche, con regolare certificazione del direttore responsabile, di essere l'autore di numerose foto realizzate nel biennio e che illustrano eventi sportivi

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 120 - Pres. Del Boca - Rel.De Liberato
- *Accolto ricorso Gianluca Meola avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-19 Indispensabile la mediazione giornalistica e l'attestazione del direttore

Si nega l'iscrizione quando non è provato lo svolgimento di attività giornalistica e, in luogo del certificato del direttore responsabile, viene esibita una comunicazione del Presidente della Società.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 121 - Pres. Del Boca - Rel.De Liberato
- *Respinto ricorso Alberto Anselmi avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-20 È cancellato dall'albo chi non dimostra che sussistono le condizioni previste dalla legge (non occasionalità delle prestazioni e regolare retribuzione)

I compensi per attività pubblicitaria devono essere sempre distinti da ogni e qualsiasi altra forma di retribuzione.

~

Nel caso in esame, il ricorrente, amministratore unico della società editrice delle pubblicazioni e del sito cui collabora, non fornisce mezzi di prova sulla retribuzione percepita in quanto la stessa è compresa nella suddivisione degli utili della società.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 123 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Gian Giuseppe Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 9.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 124 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Coletta Ballerini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-21 No alla cancellazione di chi svolge funzioni pubbliche che richiedono un impegno a tempo pieno

L'art. 41, secondo comma, della legge n. 69/63 va interpretato nel senso che non si procede alla cancellazione per inattività quando l'iscritto deve assolvere a funzioni pubbliche di un certo rilievo che richiedono un impegno quotidiano, per cui risulta impossibile trovare il tempo per svolgere anche attività pubblicistica.

~

Sulla base di tali considerazioni il Cnog ha ritenuto valide le ragioni della ricorrente, Assessore presso la Provincia di Napoli.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 125 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Antonella Basilico avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-22 Si nega l'iscrizione del fotoreporter quando non vi è certezza che sia l'autore dei mezzi di prova presentati e non risulti documentata la specifica retribuzione per gli stessi

Il decreto Bonifacio (19.7.76) ha stabilito che l'attività del foto-operatore è equiparata a quella del giornalista pubblicista, per cui, ai fini dell'accesso, valgono le stesse regole.

~

È stato quindi respinto il ricorso di chi ha presentato come mezzi di prova delle foto attribuite, ciascuna, a più soggetti, facenti parte di un'impresa familiare. Inoltre, non vi è prova di retribuzione ad hoc nei confronti del ricorrente da parte dell'azienda giornalistica, che invece liquida le singole fatture all'azienda familiare, dalla quale il fotografo viene retribuito.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 126 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonio Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 127 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Filippo Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-23 La retribuzione è condizione indispensabile per la permanenza nell'albo. Non rileva il fatto di scrivere a titolo volontario

La retribuzione è una delle condizioni indispensabili per la permanenza nell'albo, per cui è legittima la cancellazione del religioso che svolge gratuitamente l'attività giornalistica per l'emittente radiofonica della Congregazione cui appartiene.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 128 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Emanuele De Maria avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-24 È ammessa la documentazione integrativa presentata in seconda istanza

Quando vengono presentati, col ricorso, validi mezzi di prova riferiti al periodo oggetto di esame fatto dai primi giudici, la documentazione integrativa è ammessa.

~

In sede di ricorso, l'interessato, ha esibito copie integrali delle riviste specializzate cui collabora, dimostrando di avere scritto e commentato fatti del mondo dell'automobilismo con corretta elaborazione giornalistica.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 155 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Claudio Galiena avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2008

1-3-3-1 Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicistica

L'attività svolta in un giornale diretto da un iscritto all'elenco speciale (art. 28 L.69/63) non è valida ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti.

Ciò perché chi non è giornalista non può certificare qualcosa che è estranea alla natura della sua funzione di direttore responsabile e l'iscritto nell'elenco speciale è un soggetto che, pur non esercitando attività giornalistica, assume la direzione di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico.

La richiesta di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è regolata dagli artt. 35 della legge e 34 del regolamento in base ai quali l'attestazione del direttore della pubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un iscritto all'albo, pubblicista o professionista, in quanto il direttore è chiamato a certificare la natura giornalistica della produzione posta a corredo dell'istanza avanzata.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 11 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Fiammetta Malagoli avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-2 I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione.

L'attività deve essere certificata da un giornalista

I comunicati stampa redatti quale dipendente di un'ATO non possono essere posti a base della richiesta di iscrizione all'Albo dei Pubblicisti.

Inoltre, il Presidente di un Ente Pubblico non può attestare lo svolgimento di attività giornalistica.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 70 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Alessio Di Giulio avverso delibera Ordine Abruzzo 29.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-3 Senza regolare retribuzione si nega l'iscrizione all'Albo

Esercitare la propria attività a titolo prettamente gratuito è contrario alla legge ordinistica.

Correttamente, l'Ordine della Sicilia aveva cancellato dall'Albo un pubblicitista che aveva dichiarato di dirigere una emittente privata e di non percepire compensi.

In sede di ricorso, il ricorrente ha documentato di aver sanato la propria posizione, chiarendo che vi era stato un difetto di comunicazione.

Nel ribadire il principio cui si era ispirato il Consiglio della Sicilia, in via eccezionale, è stato accolto il ricorso, anche per non danneggiare, con l'interruzione dell'attività, quanti operano in quella emittente.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 19 - V. Pres.Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia 1.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-4 Retribuzione ed attività non occasionale - elementi inscindibili

L'attività pubblicitistica non può essere occasionale o sporadica e la retribuzione deve essere adeguata all'impegno profuso.

Nel caso in esame l'Ordine della Liguria aveva rigettato l'istanza ravvisando, da una parte, un'attività giornalistica di scarsa entità e, dall'altra, compensi corrisposti forfettariamente e a distanza di anni dalla stesura degli articoli, privi peraltro di valida documentazione fiscale.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 20 - V. Pres.Paissan - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Roberto Gobbi avverso delibera Ordine Liguria 31.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-5 Retribuzione in unica soluzione per motivi particolari. Ammessa, purché validamente documentata anche nei contenuti dei pezzi

Il pagamento delle competenze può avvenire anche senza rispettare le scadenze mensili, in casi particolari legati a contingenti situazioni dell'azienda.

Quanto ai contenuti, quelle che potrebbero apparire semplici introduzioni a trasmissioni radiofoniche, spesso sono sintesi articolate e frutto di ricerche su problematiche varie, sintetizzate in base al tipo dell'intervento.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 21 - V. Pres.Paissan - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Patrick Facciolo avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 2.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-6 Prestazioni giornalistiche esigue e compensi inadeguati. Si nega l'iscrizione all'Albo dei pubblicitisti

Nel caso in esame è documentata una collaborazione che comprende anche periodi antecedenti il biennio di riferimento dalla data di presentazione della domanda e retribuzioni non solo esigue ma nemmeno documentate. Non risulta quindi soddisfatta la condizione, richiesta dalla legge, secondo cui l'attività giornalistica, riferita al biennio precedente, deve essere non occasionale e regolarmente retribuita.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 23 - V. Pres.Paissan - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Fabrizio Cicchitto avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 aprile 2008 n. 35 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Marina Giardina avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-7 Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata

Gli articoli non firmati devono essere attribuiti dal Direttore con specifica attestazione e devono avere carattere di continuità nel biennio.

Inoltre, i compensi per gli articoli pubblicati non possono essere conglobati, senza alcun riferimento all'attività giornalistica, nello stipendio percepito per altra attività.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-8 Retribuzione quale impiegata per collaborazione ad house organ - Non dà titolo all'iscrizione all'albo

La documentazione di attività prestata per un house organ presentata da chi aspira all'iscrizione nell'elenco pubblicitari, come costantemente affermato dal Consiglio Nazionale, è inidonea a supportare una attività pubblicistica.

Inoltre, non è ammissibile la dichiarazione che i compensi per tale attività siano conglobati nella busta paga di impiegata dell'Associazione Artigianato che edita il giornale.

- C.N. 11 dicembre 2008 n. 80 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Sigrid Leitner avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 2.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-9 Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo

La continuità nel biennio precedente la domanda è condizione indispensabile per chiedere l'iscrizione all'albo, né possono entrare nel computo del biennio scritti pubblicati in anni precedenti.

Nel caso in esame, la ricorrente ha fatto registrare un'interruzione di nove mesi, motivandola per cause di salute. Circostanza, questa, comprensibile, ma non prevista dalla legge ordinistica.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 24 - V. Pres. Paissan - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Chiara Le Moglie avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-10 Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicistica

La produzione presentata per ottenere l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti deve avere precise caratteristiche giornalistiche: quando si riscontra la mancanza di

“mediazione” tra il fatto e la conoscenza di esso e di un effettivo carattere di creatività non si dà luogo alla iscrizione.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 22 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giuseppe Grosso Ciponte avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-11 Legge 150/2000 - Il lavoro nell'URP non configura attività giornalistica

L'attività nelle Pubbliche relazioni ha connotazioni diverse da quella giornalistica che si svolge negli Uffici Stampa formalmente costituiti. Perciò, se l'attività prevalente è riferita a quelle delle Pubbliche Relazioni e quella dell'Ufficio Stampa si limita ad una attività sporadica e saltuaria, non si ha titolo ad essere iscritto all'Albo dei Pubblicitisti ai sensi della legge n. 150/2000.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Stefania Bossiner avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-12 Messaggi e comunicazioni ad uso interno - Iscrizione negata

Quando i temi trattati sono di contenuto esclusivamente religioso, come semplice comunicazione ed aggiornamento per la comunità sulla materia specifica senza alcuna elaborazione e informazione giornalistica, non si dà luogo all'iscrizione all'albo dei pubblicitisti.

Nel caso in esame i mezzi di prova esibiti dal ricorrente rappresentano dei bollettini sull'attività interna senza presentare gli indispensabili caratteri di mediazione giornalistica e di informazione all'opinione pubblica.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 40 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Charles Victor Hall avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-13 L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicitica

L'attività imprenditoriale non preclude la iscrizione nell'elenco pubblicitisti solo se l'editore, aspirante pubblicitista, documenta una retribuzione, per le collaborazioni giornalistiche, distinta da quella di utile di impresa della quale può o meno godere. Difatti, tra gli elementi richiesti per l'accesso alla professione giornalistica, quale quella del pubblicitista, è necessario dimostrare, oltre all'attività svolta, la retribuzione per quell'attività, che assume pertanto la figura di reddito di lavoro, distinta e non equivalente a quella di utile di impresa, della quale può o meno godere l'editore.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Gianmarco Aulino avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2008 n. 79 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Raffaele Gelmi avverso delibera Ordine Piemonte 22.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-14 Fotocineoperatori - Le condizioni richieste dal DPR 649/76

Il d.p.r. 649/76 ha fissato delle regole precise per connotare la figura dei fotocineoperatori per organi di informazione quando ha indicato un'attività svolta "attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di un'autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione".

Pertanto devono coesistere due circostanze: 1) che si tratti di foto che sostituiscono o completano l'informazione scritta e, quindi, informano il lettore o sostituendo un articolo (magari con una semplice didascalia) o completandolo; 2) che vi sia autonomia decisionale operativa.

Le due condizioni debbono coesistere e non possono essere avulse l'una dall'altra.

- C.N. 12 giugno 2008 n. 50 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Paolo Grana avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-15 Operatore redazionale - Iscrizione ammessa in casi particolari

L'operatore redazionale (con contratto Grafica Editoria Industria) che redige testi, anche avvalendosi di linguaggi ipertestuali e che interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, che redige didascalie e apparati... svolge attività riconducibile a quella giornalistica e quindi ha titolo ad essere iscritto come pubblicitista.

- C.N. 16 ottobre 2008 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Elisa Muzi avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-16 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo

I requisiti per l'accesso stabiliti dalla legge ordinistica non possono essere oggetto di modifica o interpretazione, da parte di un Consiglio regionale.

Pur riconoscendosi l'esigenza di una sua urgente modifica, la legge n. 69/63 indica in modo analitico le procedure da seguire e la documentazione da richiedere per l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti. Pertanto, ogni interpretazione deve essere fatta entro i limiti che la legge pone (non occasionalità della prestazione, natura della pubblicazione, regolare retribuzione).

~

Nel caso in esame, l'introduzione di un colloquio, che mutua in parte quello per i professionisti, non può essere oggetto di una deliberazione del Consiglio regionale, perché introduce un elemento totalmente nuovo, non previsto dalle norme di legge che regolano la materia.

- C.N. 16 ottobre 2008 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Christian Losito annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 16 ottobre 2008 n. 67 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Iride Novello annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 68 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Davide Sperati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008 e rinvio atti*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-17 L'oroscopo deve avere creatività e mediazione, per essere valutato come attività giornalistica

L'elemento creativo e quello della mediazione sono inscindibili e, se il primo può essere trovato in una 'lettura' più o meno scientifica degli astri, il secondo deve essere individuato nell'elaborazione dell'oroscopo.

Pertanto, poche righe di indicazioni di carattere astrale senza alcuno sviluppo concettuale e quindi prive di mediazione giornalistica non bastano a supportare una richiesta di riconoscimento di attività per l'iscrizione all'Albo, elenco dei pubblicitisti.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 72 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Barbara Massimo avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-18 No alla cancellazione dall'Albo se si svolge la stessa attività per la quale era stata decisa l'iscrizione

Il pubblicitista iscritto all'Albo sulla base di una documentazione ritenuta valida non può essere cancellato sul presupposto che l'attività, rimasta in linea di massima la stessa, non risponda ai requisiti richiesti dalla legge.

~

Nel caso in esame, la ricorrente ha anche integrato in sede di appello la documentazione atta a dimostrare la persistenza di un'attività pubblicitaria non occasionale e regolarmente retribuita, che non è né monocolore né pubblicitaria ma investe i diversi aspetti della materia sanitaria, oltre ad illustrare le attività di una struttura ospedaliera, per conto della quale redige comunicati stampa.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 73 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Marianna Francesca Ciraci avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 74 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Maria Cristina De Caro avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4 ELENCO SPECIALE

1-4-1 ELENCO SPECIALE 2010

1-4-1-1 È ammessa l'iscrizione quando gli articoli contenuti trattano argomenti riferiti alla natura della pubblicazione

L'art.28 della legge professionale stabilisce che *“Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio Nazionale”*.

Nel caso di specie, il Consiglio nazionale ha accolto il ricorso prendendo atto che gli articoli e le interviste pubblicati in una rivista specializzata per parrucchieri trattavano argomenti riferiti alla natura della pubblicazione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Roberto Celeste Pissimiglia avverso delibera Ordine Piemonte -6.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-2 È nulla la cancellazione se restano immutate le tematiche della rivista

Monotematicità degli argomenti trattati e modalità di trattazione degli stessi, presenza limitata dei destinatari, assenza di diffusione in edicola. La modifica di tali caratteristiche non risulta provata nel provvedimento di diniego di reinscrizione del direttore di una rivista, destinata ai docenti universitari, cancellato per mancato riscontro alle procedure di revisione all'albo.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso avverso il diniego di reinscrizione, in quanto non risulta modificata la natura della rivista, nata nel 1980.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Antonino Liberatore avverso delibera Ordine Toscana 13.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-2 ELENCO SPECIALE 2009

1-4-2-1 È legittimo il diniego di iscrizione quando la rivista contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica

Una testata è ritenuta di carattere tecnico, professionale o scientifico quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di specifici settori, per cui i destinatari sono ben individuati assieme ai contenuti della pubblicazione.

Pertanto, pur in presenza di un sito specialistico di carattere economico - finanziario, la direzione non può essere affidata ad un non iscritto all'Ordine dei Giornalisti quando risultano approfondimenti, valutazioni e informazioni di tipo giornalistico.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Francesco Zito avverso delibera Ordine Piemonte 8.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-2-2 È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione

L'art. 28 della legge n. 69/63 indica tassativamente le caratteristiche che una rivista deve avere perché il suo direttore sia iscritto nell'elenco speciale.

~

Correttamente, quindi, il Consiglio Regionale cancella il direttore quando la rivista assume le caratteristiche di una testata vera e propria con articoli di cronaca, commenti su una varietà di temi non tutti assimilabili a quanto stabilito dalla norma di legge.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 25.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-4-3 ELENCO SPECIALE 2008

1-4-3-1 Condizioni indispensabili per l'iscrizione

Elementi essenziali per ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale sono:

- la periodicità della pubblicazione che deve essere sempre indicata;
- la specificità e delimitazione degli argomenti da trattare;
- deve comparire la figura del direttore responsabile e non quella generica di direttore, che è cosa ben diversa.

Il ricorso, comunque, è stato dichiarato irricevibile perché presentato oltre il termine perentorio di 30 gg fissato dalla legge.

- C.N. 11 marzo 2008 n. 2 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Ricorso Elena De Filippis irricevibile avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-3-2 Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile

Un periodico contenente una raccolta di inserzioni di privati per compravendite commerciali non rientrerebbe tra quelli previsti dall'art. 28 della legge ordinistica (periodici a carattere tecnico, professionale, scientifico).

Ma un periodico di tal fatta deve comunque avere un direttore responsabile.

Sotto questo aspetto, non può essere negata al ricorrente l'iscrizione all'elenco speciale, atteso che non esiste altro organismo, fuori dell'Ordine dei Giornalisti, abilitato per legge.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 26 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Alfredo Fiera avverso delibera Ordine Puglia 24.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-4-3-3 Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione

L'art. 28 della legge n. 69/63 e l'art. 32 del regolamento stabiliscono le modalità di iscrizione nell'elenco speciale.

L'art. 32 del regolamento di esecuzione dispone che sia presentata, tra l'altro, una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Quando si controverte sulla natura della pubblicazione decide il Consiglio Nazionale che, quindi, può acquisire tutti gli elementi per assumere una decisione.

~

Nel caso, in esame, il ricorrente è stato invitato dal Consiglio Nazionale ad esibire dei 'numeri zero' della rivista e non vi ha provveduto. Pertanto mancano concreti elementi di riscontro e di valutazione.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 25 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-4-3-4 Istanza accolta in base ad elementi di valutazione forniti assieme al ricorso

Quando il ricorrente fornisce, assieme al ricorso, concreti elementi di valutazione circa la natura specialistica della pubblicazione, l'iscrizione è ammessa in base alla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 28 che recita: "Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, sul ricorso dell'interessato, il Consiglio Nazionale dell'Ordine".

- C.N. 22 aprile 2008 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Franco Bruno Marini avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-3-5 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica

Quando una rivista, oltre trattare tematiche proprie delle attività istituzionali dell'Ente, tratta anche argomenti che riguardano la sfera più generale delle informazioni giornalistiche, tipica dell'esercizio della professione, il diniego all'iscrizione ex art. 28 della legge 69/63 è legittimo.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2.DEONTOLOGIA

2 DEONTOLOGIA

2-1 DEONTOLOGIA 2010

2-1-1 Il giornalista portavoce è soggetto alle regole deontologiche.

Va sanzionato il comportamento del giornalista che, incaricato di svolgere funzioni di portavoce di un esponente politico, si avvale del suo ruolo per formulare richieste ed ottenere favori con finalità estranee all'esercizio della professione giornalistica, con la conseguenza di lederne in modo grave ed irreparabile la dignità e l'immagine.

Nel caso in esame, il Consiglio nazionale ha respinto il ricorso di un giornalista che, portavoce di un esponente politico, ha utilizzato il suo ruolo per sostenere non disinteressatamente richieste di inserimento nel mondo dello spettacolo.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone - De Liberato
- *Respinto ricorso Salvatore Sottile avverso delibera Ordine Sicilia 24.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-2 Il Direttore di una emittente locale non accetta incarichi retribuiti da un Ente Locale, della cui attività si occupa come giornalista.

La coesistenza di un incarico retribuito presso un'Amministrazione locale e del ruolo di direttore di una televisione locale costituisce un "vulnus" per la credibilità del giornalista e della testata.

Il Consiglio nazionale, nel riaffermare questo principio, ha comunque ridotto la sanzione inflitta al giornalista dai primi giudici con quella dell'avvertimento, in considerazione del fatto che non risulta provato un condizionamento dell'attività giornalistica e che l'incarico di consulente è cessato dopo l'avvio del procedimento disciplinare.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mario Papa (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Sicilia 27.03.2009 -Richiesta Commissione -Ricorsi: non conforme.*

2-1-3 I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità

Una pubblicazione regolarmente registrata in Tribunale perde la sua caratteristica di giornale di annunci pubblicitari se vengono inseriti articoli, a firma di un giornalista, con cui si illustrano proposte di vendita di auto usate, con conseguente violazione della Carta dei Doveri.

Il Consiglio nazionale ha ravvisato una commistione tra informazione e pubblicità, ed ha riaffermato la responsabilità oggettiva del Direttore come uno dei presupposti su cui si fonda la legge professionale, pur riducendo la sanzione comminata dai primi giudici.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mauro Tedeschini (con parziale accoglimento circa l'entità della -sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 8. 07.2008.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-4 Un caso in cui la pubblicazione della foto non pixelata di un minore non determina violazione deontologica.

La pubblicazione della foto non pixelata di un minore non comporta violazione del codice deontologico da parte del direttore se determinata da un errore materiale della tipografia, dopo che era stato adottato ogni accorgimento per il rispetto della Carta di Treviso.

Nel caso in esame, a corredo di servizi sulla felice conclusione del sequestro-lampo di una bambina di 16 mesi, erano state pubblicate tre foto, due - tra cui quella in prima pagina - pixelate ed una no.

Il Consiglio nazionale ha quindi riconosciuto la insussistenza di responsabilità da parte del Direttore della testata, avendo accertato un difetto di comunicazione tra la redazione periferica del giornale e la tipografia.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana del 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-5 La rettifica di una notizia rivelatasi inesatta va pubblicata anche in assenza di specifica richiesta

L'obbligo di rettifica - in base alla Carta dei Doveri del Giornalista - sussiste "anche in assenza di specifica richiesta" e riguarda "le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando possano ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità".

Il direttore ha perciò il compito di verificare la notizia.

Nella fattispecie, l'emittente televisiva aveva ripreso da un quotidiano la notizia, poi risultata infondata, di sette suore che avevano lasciato il velo per sposare dei detenuti. Il Direttore dell'emittente, pur non avendo ricevuto formale richiesta di rettifica, in epoca successiva aveva comunque appreso che la notizia non rispondeva al vero, ma non aveva ritenuto di informarne gli ascoltatori.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 21.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-1-6 Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione

La mancata distinzione nel testo e nei caratteri grafici fra informazione e pubblicità costituisce violazione dell'art.2 della Legge 69/1963, dell'art.44 del contratto di lavoro, degli artt.1 e 4 del D.Lgs n.74/1992.

Su un quotidiano era stato pubblicato un inserto di quattro pagine pubblicitarie senza alcuna distinzione grafica con le altre pagine e senza alcun avviso al lettore che si trattava di pagine pubblicitarie.

Il ricorso è stato respinto ma la sanzione ridotta perché il ricorrente aveva assunto da poco la direzione e l'inserto non gli sarebbe stato sottoposto in visione prima della pubblicazione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso F. Verdelli (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-7 Sentenza di condanna per evasione fiscale di una ex prostituta. La notizia può essere pubblicata

Non determina illecito disciplinare la pubblicazione del nominativo e del 'mestiere' di una persona, se risultati da una sentenza resa pubblica.

Il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso di una giornalista alla quale era stata inflitta la sanzione dell'avvertimento per aver riportato nel 'box' riassuntivo di un servizio giornalistico la notizia di una sentenza con il nome ed i dati patrimoniali di una donna condannata a pagare le tasse sui proventi dell'attività di meretricio.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Elvira Serra avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

CONFORME

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Piergiorgio Lucioni avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-1-8 Pubblicazione di 'voci correnti'

Il giornalista può riportare le voci correnti, se verificate attraverso più 'fonti incrociate'. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso di una giornalista, che era stata sanzionata dal Consiglio Regionale per aver pubblicato un articolo in cui affermava l'esistenza di uno scambio di informazioni e accordi tra i responsabili dei palinsesti di due emittenti televisive. Il Consiglio nazionale ha quindi accolto la tesi difensiva, secondo cui la giornalista ha esercitato il proprio diritto-dovere di cronaca senza venir meno al rispetto della verità sostanziale dei fatti, essendosi avvalsa di una fonte di piena fiducia ed avendo riportato in modo corretto le voci correnti.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 53 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Maria Grazia Bruzzone avverso delibera Ordine Lazio 15.02.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-9 Tifo in tribuna stampa

Ai sensi del codice deontologico "il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di legge e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi".

In tal senso, il Consiglio Nazionale ha deplorato episodi di violenza e di insofferenza verificatisi in tribuna stampa anche tra giornalisti durante un derby calcistico.

Tuttavia, in mancanza di prove certe, non acquisite nemmeno in sede giudiziaria a seguito delle querele presentate da alcuni protagonisti, il Consiglio nazionale ha respinto il ricorso di un giornalista avverso la decisione del Consiglio Regionale di archiviare l'esposto dell'interessato.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Marco Ceccarini avverso delibera Ordine Toscana 26.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-10 Quando immagini e commento ledono la dignità personale

Viene meno ai propri doveri il giornalista che propone o 'lancia' immagini di vita privata di una persona, accompagnate da commenti in termini svilenti, che danno l'immagine di pochezza dell'interessato.

Nel caso in esame, in un servizio televisivo era stato ripreso un magistrato, autore di una sentenza che aveva suscitato clamore, definendo 'stravagante' il suo comportamento mentre in strada fumava o attendeva il suo turno dinanzi al barbiere. Il Consiglio nazionale ha respinto il ricorso del direttore dell'emittente, che aveva lanciato il servizio durante una rubrica da lui curata.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Donno - Baldi
- *Respinto ricorso Claudio Brachino avverso delibera Ordine Lombardia 11.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme ai fini della sanzione*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-11 Annuncio di biglietti gratuiti allo stadio per sostenere la squadra locale. Non è messaggio pubblicitario

Il giornalista che, nel corso di una radiocronaca, informa della possibilità, per gli sportivi, di usufruire di un numero di biglietti gratuiti per poter sostenere la squadra in una fase cruciale del campionato, non viola norme deontologiche. Non si tratta difatti di messaggio pubblicitario, anche perché l'indicazione dell'azienda che offre i biglietti può essere considerata alla stregua di un messaggio di servizio per l'utenza sportiva.

- C.N. 23 settembre 2010 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Bruno Corda avverso delibera Ordine Sardegna 11 maggio 2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-12 Viola le norme deontologiche il direttore di un giornale che pubblica foto e articoli raccapriccianti

Va censurato il direttore di un giornale che pubblica la foto di un minore suicida o che si sofferma su particolari morbosi nel descrivere un caso di violenza sessuale. Il ricorrente aveva autorizzato la pubblicazione, sul quotidiano da lui diretto, della foto di un ragazzo suicida, corredata dal racconto della tragedia, ed un articolo su un caso di violenza sessuale, titolandolo con le frasi urlate dallo stupratore alla sua vittima. In tal modo è andato oltre l'essenzialità della notizia.

- C.N. 23 settembre 2010 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Partipilo
- *Respinto ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 21.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-13 Obbligo di verifica delle fonti

Il giornalista ha sempre l'obbligo di verificare una notizia, specie quando è destinata a suscitare tanto clamore da essere ripresa da giornali ed emittenti nazionali.

Nel caso di specie, era stata pubblicata la notizia di una presunta ‘informativa’ sulle abitudini sessuali di un giornalista, la cui esistenza era stata smentita dagli organi che avrebbero dovuto emanarla.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Vittorio Feltri (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-14 Prescrizione azione disciplinare - termini perentori

La prescrizione opera dopo 5 anni dal fatto (termine, in ogni caso, non prolungabile oltre la metà, per complessivi sette anni e mezzo).

Pertanto, il Consiglio nazionale ha dichiarato la prescrizione dell'azione disciplinare promossa nei confronti di un giornalista a seguito di un esposto concernente fatti riferiti al giugno 2002. Difatti, pur considerando gli atti interruttivi intervenuti, risulta superato il termine di sette anni e mezzo, di cui all'art.58 della legge n.69/63.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Dichiarata prescritta azione disciplinare nei confronti di Luigi Bacialli avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004 10.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-15 Il giornalista riceve direttive solo dalle gerarchie redazionali

Il giornalista non rivela a terzi notizie acquisite su una vicenda né accetta indicazioni sul ‘taglio’ da dare agli articoli da pubblicare.

Il Consiglio nazionale ha pertanto respinto il ricorso di una giornalista, sanzionata dal Consiglio Regionale per avere anticipato a terzi - interessati alla vicenda oggetto delle corrispondenze - notizie ottenute ai fini giornalistici e per avere accettato indicazioni circa le modalità di pubblicazione ed il contenuto degli articoli.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Anna Bontempo avverso delibera Ordine Abruzzo 29.05.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-16 Non c'è violazione deontologica quando si esercita correttamente il diritto di cronaca

Quando si esercita il diritto di cronaca su una vicenda giudiziaria, riportando le iniziali di una persona, non si viola alcuna norma deontologica per il fatto che dalle iniziali del nome si possa risalire all'identità dell'interessato.

Lo ha deciso il Consiglio nazionale respingendo il ricorso di un legale che, solo due anni dopo la pubblicazione di una notizia di cronaca, aveva presentato un esposto al Consiglio Regionale, senza che mai in precedenza avesse chiesto rettifiche o precisazioni in merito.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Paolo Iadanza avverso delibera Ordine Veneto 08.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-17 Viene meno al dovere di solidarietà verso i colleghi il direttore di un'emittente tv quando esternalizza servizi ad un'agenzia che dirige

Viola l'autonomia dei colleghi il giornalista che, editore e, nel contempo, direttore di una testata sportiva, esternalizza servizi ad un'agenzia da lui stesso diretta.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale respingendo il ricorso di una giornalista cui il Consiglio Regionale aveva inflitto la sanzione dell'avvertimento, per essere venuta meno ai doveri di solidarietà verso i colleghi.

- C.N. 12 novembre 2010 n. 90 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Donno
- *Respinto ricorso Angela Ciancio avverso delibera Ordine Sicilia 23.11.2007*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-18 Esercita il diritto di cronaca il giornalista che riporta fatti illustrati in una pubblica conferenza stampa

Non si violano regole deontologiche quando si riportano correttamente fatti di pubblico interesse, illustrati in una conferenza stampa tenutasi in un Tribunale, si omettono le generalità complete dell'interessato e si usano forme dubitative e condizionali nelle parti connesse alle dichiarazioni, riportate tra virgolette, degli autori della conferenza stampa.

Nel caso in esame, il giornalista aveva anche contattato il professionista che partecipava alla conferenza stampa per raccogliere le sue dichiarazioni sulla vicenda.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 98. Pres. Iacopino- Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Roberto Palumbo avverso delibera archiviazione esposto Ordine Veneto 18.12. 2010.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-19 Non c'è illecito quando la satira non è diffamatoria

Una frase offensiva o un riferimento satirico vanno sempre valutati nel contesto del servizio, per verificare se si ledono l'immagine e la dignità dell'interessato.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Sandro Mayer avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 30.10. 2006.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-20 Il Direttore tutela la dignità professionale dei colleghi

Viola i propri doveri il direttore che consente il declassamento di un giornalista, senza esercitare il diritto-dovere di controllo di tutta l'attività dei componenti la redazione.

È stato perciò respinto il ricorso del direttore di un giornale sanzionato per aver consentito l'emarginazione giornalistica di un collega.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 110. Pres. Iacopino- Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Fulvio Basteris avverso delibera Ordine Piemonte 14.03. 2007.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-21 La libertà di espressione e di critica non può prescindere dalla verità sostanziale dei fatti

Viola le regole deontologiche il giornalista che attribuisce a terzi, virgolettandole, frasi mai pronunciate, e che, a sostegno di una campagna di stampa, pubblica notizie risultate non vere, senza avere effettuato alcuna verifica.

Il Consiglio Nazionale, che in precedenza aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dal firmatario di un esposto archiviato dai primi giudici (vedi precedente decisione n. 36 a pag. 113), ha formulato il capo di incolpazione e, al termine del procedimento disciplinare, ha sanzionato il direttore del giornale.

- C.N. 16 dicembre 2010 n.111 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Sanzione della sospensione per tre mesi dall'esercizio dell'attività professionale al giornalista Franco Fregni*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt 40 e.46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-22 La foto anonima, peraltro pixata, di una bambina diversa da quella di cui si narra una vicenda, non determina illecito disciplinare.

La pubblicazione di una foto anonima, peraltro pixata e iriconoscibile, di una bambina, a corredo di una notizia su un blog, senza alcun riferimento, diretto o indiretto, con la minore di cui si parla, non può comportare una sanzione disciplinare.

Il Consiglio Nazionale, che in precedenza aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dai firmatari di un esposto archiviato dai primi giudici (vedi precedente decisione n. 4-1-11 sub 'conforme' pag. 102 massimario 2009), ha formulato il capo di incolpazione e, al termine del procedimento disciplinare, ha prosciolto il giornalista.

- C.N. 16 dicembre 2010 n.112 - Presidente Iacopino - Rel. Donno
- *Prosciolto giornalista responsabile di un blog (Giuseppe Scaccianoce- Pino Scaccia)*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt 40-46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-23 Pubblicazione di dati sensibili ed interesse pubblico

Non costituisce illecito la pubblicazione di un dato sensibile quando concorre all'interesse pubblico, consentendo di porre in essere una tempestiva ed adeguata profilassi presso terzi.

Nel caso in esame, nel dare la notizia di un caso di meningite registrato tra i detenuti di un carcere, erano stato pubblicato anche il nome dell'interessato che, prima dell'arresto, aveva frequentato un locale, poi chiuso dall'autorità sanitaria per il verificarsi dei primi casi di meningite. Inoltre, l'ASL, con una circolare, aveva invitato gli organi di stampa a pubblicare notizie su casi di possibili portatori del virus.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 113. Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Giorgio Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 07.04. 2009.*
- *Parere della Commissione Ricorsi: conforme.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-24 Tutela dei minori ed essenzialità della notizia

La pubblicazione di un fatto di cronaca, pur se ha suscitato clamore, non legittima la violazione della Carta dei Doveri, nella parte in cui tutela i diritti dei minori.

Il caso riguarda la vicenda con una madre incatenatasi davanti al Palazzo di Giustizia, con la foto della figlia contesa in famiglia. A corredo del servizio giornalistico, erano stati pubblicati elementi (nome di battesimo della bambina, nome, cognome e foto della madre, etc.) che consentivano l'identificazione della minore.

Il Consiglio Nazionale, che in precedenza aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dal firmatario di un esposto archiviato dai primi giudici (vedi precedente decisione n. 4-1-1 pag.102 massimario 2009), ha formulato il capo di incolpazione e, al termine del procedimento disciplinare, ha sanzionato il direttore del giornale.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Sanzione dell'avvertimento al giornalista Claudio Mori*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme circa l'entità della sanzione*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-25 Non costituisce illecito disciplinare pubblicare la foto di uno striscione non diffamatorio apparso in luogo pubblico

Pubblicare la foto di uno striscione esposto sugli spalti durante una gara di pallavolo da tifosi per protestare contro le valutazioni espresse dal giornalista di una testata non individuata e non individuabile, senza alcun commento malevolo nell'articolo e nella didascalia, non costituisce illecito disciplinare.

Nel caso in esame un giornale aveva ripreso fotograficamente uno striscione esposto da tifosi sugli spalti del Palazzetto dello Sport ("Comprate la..., leggete il..., l'altro è solo un giornalino"). Il direttore della testata, definita 'giornalino' aveva presentato un esposto contro il giornale che aveva ripreso lo striscione, e il Consiglio regionale aveva sanzionato il direttore. Il Consiglio nazionale, rilevando che il contenuto dello striscione non contiene espressioni diffamatorie e che non si può identificare in modo inequivocabile il soggetto cui si riferisce, ha accolto il ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 115 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 24.04. 2008.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme.*

2-1-26 Non c'è illecito in mancanza di responsabilità diretta e personale

Non è sanzionabile il responsabile di un Ufficio Stampa che non si sia attivato per fare ottenere a dei collaboratori un riconoscimento giuridico, di esclusiva competenza della struttura di vertice dell'Ente.

Nel caso in esame, è stata prosciolta la giornalista responsabile dell'Ufficio Stampa di un Ente, accusata di essere venuta meno ai doveri di solidarietà imposti dall'art.2 della legge professionale per non aver sostenuto la richiesta di iscrizione nell'elenco pubblicitari formulata da tre impiegati assegnati a quell'Ufficio.

- C.N. 17 dicembre 2010 n.116 - Pres. Iacopino - Rel. Donno

- *Prosciolta giornalista Annalisa Guidotti*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 42 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.*

2-2 DEONTOLOGIA 2009

2-2-1 La libertà di espressione e di critica non può essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità

Se la libertà di pensiero è diritto inalienabile del cittadino, la professione giornalistica è sottoposta ad un complesso di regole ulteriori. Ne consegue che il potere conferito all'Ordine riguarda non l'impedimento a scrivere ma il controllo su chi scrive violando la deontologia ed altre basilari regole di stile.

~

Nella fattispecie è stata sanzionata una serie di pubblici attacchi contrassegnati da toni ed espressioni inammissibili nei confronti di un'intera comunità, sul presupposto che il diritto di critica trova il proprio limite in un linguaggio improntato alla correttezza ed al rispetto dell'altrui reputazione.

- C.N. 11 febbraio 2009 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Davide Mattellini avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-2 Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata

Una trovata giornalistica creativa e interessante, al limite tra marketing e pubblicità mascherata, determina confusione di ruoli e competenze, col rischio di proporre al lettore una commistione tra giornalismo e pubblicità.

Viene, difatti, meno l'autonomia del lavoro giornalistico quando si attribuiscono, anche solo nominalmente, funzioni direttive ad un non iscritto all'Albo, lo si fa partecipe, quale condirettore, del lavoro redazionale, coinvolgendolo nella confezione del giornale, nella scelta di testi, titoli e foto, e lo si fa intervenire attivamente alle riunioni di redazione.

~

Nel quadro di una operazione definita di marketing, un famoso stilista è stato invitato a firmare lo 'speciale' di un giornale di moda, figurando come vice direttore. Se è vero, è stato commesso un abuso. Se non è vero, è stato ingannato il lettore. Il Consiglio Nazionale ha ribadito la necessità di evitare esperimenti che possano avvalorare, sotto qualsiasi forma ed in qualunque modo, ipotesi di commistioni improprie tra informazione e pubblicità e adombrare il ruolo stesso del giornalista.

- C.N. 11 febbraio 2009 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Parzialmente accolto ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Piemonte 14.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-3 Rispetto della personalità altrui ed essenzialità della notizia

L'art. 2 della legge ordinistica e il codice deontologico sulla tutela della privacy dispongono che il giornalista, nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini o

orientamenti sessuali di una persona, è tenuto ad evitare non solo le sue generalità, ma anche qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione, pur solo nella cerchia di familiari e conoscenti.

~

La vicenda si riferiva ad una donna che aveva chiesto il test di paternità su tredici uomini con i quali aveva avuto rapporti sessuali e della quale erano stati riferiti particolari (piccolo centro in cui si era verificato il caso, professione e luogo di lavoro della donna etc) che ne rendevano facile l'identificazione.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Giorgio Pasetto avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 9.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-4 Art. 7 legge 150/2000. Divieti

L'attività di portavoce non può configurarsi come attività giornalistica ed è estranea a quella degli uffici stampa.

L'art. 7 infatti non impone ai portavoce l'obbligo di iscrizione all'albo dei giornalisti e, nella previsione che lo siano, pone come divieto lo svolgimento di attività giornalistica per il periodo del mandato.

~

Pertanto, dirigere un giornale telematico che rientra nelle competenze dell'ufficio stampa di un Ministero determina una commistione tra l'attività giornalistica e quella di portavoce, col venir meno del dovere di terzietà che un giornalista deve avere, per espressa disposizione legislativa, per tutta la durata del suo mandato.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Cristiano Carocci avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-5 Le valutazioni espresse da un giornale in un dibattito politico e culturale non determinano responsabilità del direttore

L'Ordine non può entrare nel merito di un dibattito culturale e politico, reso più aspro da una imminente consultazione elettorale, quando non ravvisa, nel comportamento del direttore, comportamenti valutabili sul piano disciplinare.

~

Il ricorrente aveva lamentato delle affermazioni ritenute lesive della sua dignità, non riscontrate invece dai primi giudici i quali avevano ritenuto di non dovere entrare nel merito di un legittimo dibattito che aveva opposto un'associazione e un giornale.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Silvio Barbaglia avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-6 Non si configura una responsabilità disciplinare quando una notizia inesatta viene corretta il giorno dopo

Il giornalista che pubblica una notizia, poi rivelatasi errata, sulla vicenda di un personaggio politico, senza avere avuto la possibilità di verificarla, ma che il giorno

dopo autonomamente la ridimensiona e la corregge, non è responsabile di una precisa volontà denigratoria e quindi non viola le norme deontologiche.

~

La vicenda si riferisce ad un traghetto tornato indietro dopo la partenza e su cui si era imbarcato un parlamentare giunto in ritardo. È stato accertato comunque che il traghetto era tornato indietro per far salire un'ambulanza rimasta sulla banchina e non per farvi salire l'uomo politico.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinti ricorsi Francesco Bosi avverso delibere Ordine Toscana 28.4.2005 e 7.7.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-7 Non vi è violazione di norme deontologiche quando si riporta un fatto realmente accaduto

Compie correttamente il proprio dovere il giornalista che, ricevuta una notizia, la pubblica dopo averla verificata e sulla quale chi si ritiene lesa non sottoscrive alcuna smentita né si rivolge all'A.G. limitandosi a chiedere l'intervento dell'Ordine.

~

Il giornale aveva riferito che il Direttore di una Scuola, avendo appreso della manomissione di un impianto da parte di studenti, aveva suggerito (in modo ironico e scherzoso, ha affermato il ricorrente) di prendere le impronte digitali, cosa che avvenne in modo artigianale su foglietti volanti. L'interessato non ha mai chiesto una rettifica o una precisazione.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Mario Ruffino avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-8 Una notizia va sempre verificata

Una notizia va sempre verificata, specie quando tratta argomenti delicati o è destinata a suscitare clamore, al punto da essere ripresa da giornali ed emittenti nazionali. Non basta insomma una sola fonte, non controllata, a giustificare lo sviluppo di una notizia, poi rivelatasi infondata.

~

È stata perciò sanzionata una giornalista che aveva pubblicato un articolo su una presunta vicenda di suore che avevano abbandonato il velo per convolare a nozze con ex detenuti.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Paola Zanolli avverso delibera Ordine Piemonte 12.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2-9 La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona

Quando il giornalismo d'inchiesta propone immagini violente e, sotto certi aspetti, crudeli viene meno alle sue finalità perché va oltre l'essenzialità della notizia e supera i limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca.

~

La vicenda ha riguardato una trasmissione di approfondimento nel corso della quale sono state proposte delle immagini, tratte dalle riprese effettuate dalla polizia scientifica, con crudi particolari delle ferite sul corpo nudo della vittima di un omicidio.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Vincenzo Magistà avverso delibera Ordine Puglia 27.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-10 È sanzionabile il giornalista che utilizza una trasmissione radiofonica per polemizzare con un privato col quale ha un contenzioso giudiziario

Non è consentito ad un giornalista soffermarsi, nel corso di una trasmissione da lui condotta, sui particolari di una vicenda privata, oggetto di contenzioso dinanzi alla magistratura, senza nemmeno dare la possibilità di replica alla controparte. Un giornalista infatti deve riferire su fatti di interesse pubblico e non su personali vicende.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Vittorio Pezzani avverso delibera Ordine Emilia-Romagna 22.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-11 Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente

Una notizia clamorosa, che risulti priva di qualsiasi fondamento, non è una notizia e la sua pubblicazione lede irrimediabilmente la credibilità del giornale e la dignità dell'Ordine.

L'asserita buona fede del giornalista non fa venire meno i profili di colpa grave ravvisabili nel mancato controllo e verifica delle informazioni ricevute, né fa venire meno l'obbligo di rispetto della verità sostanziale dei fatti.

~

È stato quindi respinto il ricorso di un giornalista che aveva pubblicato la notizia, poi rivelatasi falsa, di un pensionato che avrebbe rubato per fame in un negozio di generi alimentari, peraltro inesistente all'indirizzo indicato.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Alessandro Testa avverso delibera Ordine Sardegna 21.1.1008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-12 Il corretto resoconto di procedimenti pubblici non determina responsabilità disciplinare

Non viola norme deontologiche il giornalista che opera la sintesi di una vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Giudice quando rispetta il principio della essenzialità della notizia, riportando soltanto i passaggi di interesse pubblico.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Pietro Gai avverso delibera Ordine Veneto 10.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-13 Non sanzionabile l'errore commesso in buona fede

Il giornalista che riprende una notizia pubblicata su altro quotidiano non sempre è soggetto a sanzioni disciplinari se ritiene che tale notizia, poi risultata falsa, sia credibile. Ciò in particolare quando la buona fede è provata da alcune circostanze (ora tarda, assenza di interlocutori credibili, impossibilità di immediati riscontri nelle agenzie).

- C.N. 22 settembre 2009 n. 86 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Davide Madeddu avverso delibera Ordine Sardegna 29.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2-14 Responsabilità del direttore, quando si pubblica una foto che viola i diritti della persona

Vi è omissione nei doveri di controllo da parte del direttore e violazione del codice deontologico quando si pubblica la foto di un imputato con le manette ai polsi, in quanto non elemento *essenziale* per una completa informazione.

Comunque la sanzione è attenuata quando il direttore assume la responsabilità dell'accaduto e dimostra di aver posto in essere, per il futuro, iniziative idonee ad evitare il ripetersi di vicende analoghe

- C.N. 22 settembre 2009 n. 87 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 25.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-15 Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati

Il CNOG ha ritenuto non sanzionabile il Direttore di un quotidiano sul quale erano stati pubblicati stralci di intercettazioni telefoniche fatte nel rispetto della legge ed inserite in provvedimenti di custodia cautelare, contenenti frasi e nomi di soubrettes. Ciò in particolare quando, come osservato nel suo parere dal P.G., *“l'accusa deontologica nei confronti del giornalista autore del medesimo articolo venga ritenuta insussistente o non venga neppure ritenuta formulabile”*.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 88 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-16 Comportamento dei giornalisti televisivi

Il giornalista televisivo - ha sentenziato la Suprema Corte di Cassazione (Sent.Sez.V Pen. n. 3597 del 23.1.2008), pur nel rispetto del diritto-dovere di informare, nel realizzare interviste, anche dopo aver fatto la scrematura dei soggetti da non invitare, ha comunque l'obbligo di intervenire e prendere le distanze se gli ospiti trascendono i limiti della continenza.

~

Sulla base di tale principio è stato sanzionato il giornalista, direttore di un'emittente e conduttore di una trasmissione televisiva, che non ha censurato né preso le distanze da frasi riferite dagli ospiti ad un giornalista, assente in quella trasmissione. Tale omissione ha prodotto l'effetto di rappresentare come condivise dal conduttore le espressioni offensive usate da uno degli ospiti.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 89 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Pietro Adrasto Ferraguti avverso delibera Ordine Emilia - Romagna 10.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-17 Minori - immagine vaga e fuggevole. Non punibilità

Quando le immagini sono talmente sbiadite e vaghe e passano così velocemente da non rimanere impresse nella memoria, la loro pubblicazione non viola le norme deontologiche.

~

Le immagini della minore straniera, peraltro non più residente nella città di accoglienza perché rientrata in patria, erano state fissate due anni prima ed erano comunque prive di una precisa caratterizzazione.

Il direttore che aveva visionato le foto a corredo dell'articolo è stato perciò assolto.

- C.N. 23 settembre 2009 n. 90 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Paolo Lingua avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

CONFORME

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 167 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Andrea Capitani avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-18 Testo giornalistico e pubblicità

Non viene sanzionato il direttore di un giornale che, in via sperimentale e limitata nel tempo, inserisce in pagina in modo volante dei testi pubblicitari che non hanno alcun nesso con gli articoli pubblicati.

~

Pur nella riaffermazione del principio secondo cui informazione e pubblicità devono essere nettamente distinte, nel caso in esame i lettori sono stati messi in grado di distinguere tra il testo giornalistico e quello pubblicitario.

C.N. 22 settembre 2009 n. 91 - Pres. Del Boca - Rel. Donno

Accolto ricorso Valeria Corbetta avverso delibera Ordine Lombardia 20.6.2006

Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

2-2-19 Il principio costituzionale del rispetto della dignità della persona va sempre osservato

La pubblicazione di una frase scabrosa può essere evitata senza che ciò alteri la corretta attività di informazione e di formazione del lettore da parte del giornalista. Il giornalista infatti deve sempre attenersi all'essenzialità dell'informazione, specie quando frasi riportate possono orientare a conoscere situazioni che attengono alla sfera privata delle persone.

~

La vicenda si riferisce ad una intervista a uno scrittore francese sui particolari dell'incidente mortale di Lady Diana.

- C.N. 23 settembre 2009 n. 92 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Umberto Brindani e Nicoletta Sipos avverso delibera Ordine Lombardia 15.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-20 Denuncia non documentata. Ricorso respinto

Quando si denuncia la manomissione di un testo da parte di colleghi devono essere presentati riscontri certi e precisi.

~

Nell'esposto si denunciava che un articolo, trasmesso per posta elettronica, sarebbe stato pubblicato in modo difforme dal testo originario. L'istruttoria svolta non ha consentito di acquisire dati certi per effettuare un riscontro tra testo trasmesso e testo pubblicato.

Pertanto, il CNOG, non potendo disporre di prove a carico del giornalista indicato dalla ricorrente come responsabile della modifica del pezzo, ha respinto il ricorso.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 129 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonella Aldrighetti avverso delibera Ordine Toscana 7.2.2005.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-21 Vicenda al vaglio della magistratura e accuse di violazione di norme deontologiche

Il Consiglio Nazionale non può stabilire chi ha torto e chi a ragione in una vicenda demandata alla valutazione della magistratura.

~

Nel caso in esame il ricorrente aveva chiesto una pronuncia su presunte violazioni deontologiche nel quadro di una controversia privata, con accuse non provate né documentate.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 130 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Carlo Ariosto avverso delibera Ordine Lombardia 24.6.2008.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-22 Il giornalista non chiede né accetta privilegi o incarichi

Un rapporto di amicizia con un imprenditore non giustifica né legittima richieste o accettazione di favori, agevolazioni o incarichi, da parte del giornalista, senza che ciò condizioni la sua autonomia o credibilità professionale e comprometta il rapporto di fiducia coi lettori e la credibilità del giornale.

Tale principio è stato ribadito dal CNOG nel respingere il ricorso del direttore di un quotidiano.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 147 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Franco Carrassi avverso delibera Ordine Toscana 18.6.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-23 Costituisce illecito disciplinare denunciare comportamento di colleghi sulla base di notizie anonime

Non è consentito denunciare a direttori o editori presunti comportamenti scorretti sul piano deontologico e sindacale da parte di colleghi sulla base di notizie acquisite *'per sentito dire'*, rifiutando, anche in sede di procedimento disciplinare, di fornire riscontri alle accuse formulate.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 160 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Sospensione mesi 6 - Ricorso Pasquale Barranca avverso delibera Ordine Sicilia 26.1.2009, 23 - 24.4.2009*
- *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: vedi massima n. 4-2-2

2-2-24 Assolve ai propri doveri il giornalista che, prima di registrare un'intervista, si qualifica ed indica i motivi del servizio

Non è censurabile il giornalista che realizza un servizio qualificandosi e scambiando successivamente anche mail col legale di chi, invece, afferma che l'intervista sia stata realizzata con sotterfugi.

~

Il CNOG ha respinto un ricorso avverso l'archiviazione di un esposto in cui, senza fornire riscontri concreti, si lamentava che un dialogo informale con la giornalista fosse stato registrato, trasformato in intervista e mandato in onda.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 159 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Elena Romani avverso delibera Ordine Liguria 27.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-25 Viola i propri doveri il direttore che non esercita le proprie funzioni con carattere di continuità

Viola i propri doveri chi assume solo formalmente la direzione responsabile di una testata senza esercitare concretamente e con carattere di continuità le prerogative connesse alla propria qualifica.

~

Al direttore responsabile è riconosciuto l'obbligo di sorveglianza e controllo a fini disciplinari. Da ciò discende la necessità che tale controllo si estrinsechi in una costante opera di sorveglianza sull'osservanza delle direttive da lui impartite. Le disposizioni degli artt. 2 e 48 della legge si riferiscono anche a fatti e comportamenti non riferibili direttamente all'attività giornalistica ma, nella specie, tali doveri assumono particolare significato anche in ragione della posizione del direttore rispetto ai redattori. Nel caso in esame il direttore era anche editore.

~

Il Cnog ha emesso il proprio provvedimento avendo preso atto di periodiche assenze del direttore dalla sede senza avere formalmente e pienamente delegato ad altri le proprie funzioni, col risultato di una situazione generale precaria, in seno alla redazione

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 165 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno - Stornello
- *Sospensione mesi 2 - Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 19.12.2007*
- *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: vedi massima n. 4-2-1

2-3 DEONTOLOGIA 2008

2-3-1 Il giornalista non procaccia abbonamenti

Il direttore di un giornale deve fare il direttore evitando ogni confusione di ruoli o commistioni di attività.

Nella fattispecie il direttore di giornale economico è stato sanzionato per avere svolto attività promozionale impegnandosi a procacciare abbonamenti.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 7 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera - Donno
 - *Accolto parzialmente ricorso Giovanni Gambarotta avverso delibera Ordine Lombardia 11.12.2006*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-2 Chi dirige un giornale deve rifiutare agevolazioni o condizionamenti

L'obbligo di rifiutare facilitazioni da privati e di essere compiacente per rapporti di amicizia è fissato dalle regole deontologiche.

Nel caso in specie l'uso di intercettazioni telefoniche trasmesse dalla Magistratura è consentito nel procedimento disciplinare a carico di un iscritto.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 8 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera - Donno
- *Respinto ricorso Antonio Del Giudice avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-3 Il rapporto di coniugio non può alimentare a priori sospetti di condizionamento per il vice direttore di una testata

Se non è provato, con riferimenti precisi, non vi è condizionamento verso i redattori da parte del vice direttore di una testata che si è limitato ad estendere ad amici e personalità l'invito ad assistere ad una sfilata di moda organizzata dalla moglie. Le citazioni dell'evento, da parte dei redattori, non provano, infatti, un intervento del vice direttore per ottenere particolari attenzioni compiacenti.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 9 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Roberto Alessi avverso delibera Ordine Milano 15.7.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-4 Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico

Nel caso in esame non bastano generici consigli di attenzione e di prudenza.

I compiti di un direttore responsabile impongono di vigilare su tutte le trasmissioni che abbiano carattere giornalistico, perché una cosa sono le trasmissioni di intrattenimento, un'altra quelle in cui si realizzano dibattiti e servizi giornalistici.

La violazione della Carta di Treviso con la pubblicizzazione di notizie e riferimenti a bambini oggetto di una triste storia familiare va sempre sanzionata.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 10 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Diego Acquisto avverso delibera Ordine Sicilia 14.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-5 L'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale quando il fatto è provato

La sfera della deontologia è più ampia dell'illecito penale per cui un medesimo fatto che non costituisca reato può essere in contrasto con le norme deontologiche e come tale sanzionabile.

Anche i commenti di natura critica e la satira richiedono il requisito della correttezza della forma espositiva, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione.

Il diritto di satira, quale particolare forma del diritto di critica, non può essere un comodo strumento per offendere e calunniare.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-6 Nessuna violazione deontologica in presenza di una "voce"

Riferire all'interessato di avere appreso di una presunta (e forse inesistente) lettera anonima che lo riguarda senza pubblicizzarla a terzi non viola il dovere di lealtà e lo spirito di collaborazione tra colleghi.

- C.N. 10 giugno 2008 n. 38 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Enrico De Maria avverso delibera Ordine Piemonte 3.7.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-3-7 Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale

Non vi è commistione tra giornalismo e messaggio pubblicitario quando si ospita un inserto recante a piè di pagina una doppia dicitura: "Informazione pubblicitaria", da una parte e, dall'altra, "Pagina autogestita dal Movimento...."

La pubblicità commerciale difatti va distinta da quella elettorale (D.L.n. 74/92). Nel caso in esame si tratta di propaganda politica.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 39 - Pres. Del Boca - Rel. Ocerà
- *Accolto ricorso Walter Barbero avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 12.1.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-8 Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo

Quando l'accusa per violazione di norme deontologiche da parte dell'autore dell'articolo è ritenuta insussistente, anche la violazione deontologica del direttore per omesso controllo non pare prospettabile.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 41 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-9 Il giornalista non accetta ospitalità o spese di trasferimento per la sua attività professionale

Il giornalista deve sempre interrogarsi sulle motivazioni degli inviti quando riceve offerte di ospitalità da soggetti per i quali ha scritto o deve scrivere articoli, altrimenti pone sotto una luce non positiva l'intera categoria, il suo prestigio e autorevolezza.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Monica Setta avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-10 Decoro e dignità professionale

Fare pubblicità, addirittura travisando il proprio abbigliamento, investe il decoro e la dignità professionale del giornalista.

Il messaggio giornalistico non può essere confuso con quello pubblicitario, anche se lo impone un editore.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Parzialmente accolto ricorso Fabio Noaro avverso delibera Ordine Veneto 18.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-3-11 Un direttore non chiede ai giornalisti se aderiscono allo sciopero

Il direttore di un giornale che chiede in anticipo e singolarmente ai giornalisti se aderiranno allo sciopero va oltre i suoi compiti, in quanto i giornalisti non hanno l'obbligo di comunicare preventivamente l'adesione al contrario degli addetti ai servizi pubblici.

Né costituisce esimente l'impegno a fare di tutto perché il giornale, anche in caso di scioperi proclamati, possa uscire.

Un comportamento non in linea con i compiti di un direttore, quindi va censurato.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-3-12 Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori

Va censurato il direttore che omette il necessario controllo su "un pezzo" relativo a una storia delicata, col coinvolgimento di soggetti minori.

Non basta esprimere "qualche perplessità" sulla pubblicazione della vicenda, ma è dovere, nell'ambito delle funzioni di controllo, vietare di rendere pubblici nome, età, professione dei genitori, fotografia dei minori, benché schermata.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 48 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Franco Fregni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 8.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-13 Il giornalista non usa frasi offensive verso i colleghi

Quando il giornalista usa in pubblico frasi offensive verso un collega o la categoria, anche se poi chiede scusa, viene meno ai doveri e allo spirito di collaborazione, compromettendo la dignità dell'Ordine, in violazione degli artt. 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69

~

Nel caso in esame il ricorrente aveva pronunciato una frase offensiva su colleghi durante una assemblea, lontana dal microfono, mentre era seduto al tavolo della presidenza e la frase era comunque udibile da più persone.

- C.N. 12 giugno 2008 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera - Donno
- *Respinto ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3.RICORSI ELETTORALI

3 RICORSI ELETTORALI

3-1 RICORSI ELETTORALI 2010

3-1-1 Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate

Quando, dopo avere annunciato l'esito di uno scrutinio, si decide di effettuare l'operazione di riconteggio, va dato atto a verbale di tutte le procedure seguite e deve essere sempre riportato il numero dei votanti e dei voti validi, assieme a quello delle schede bianche e di quelle nulle. Inoltre, nel caso in cui il distacco tra due candidati risulti minimo e siano sorti dubbi circa possibili errori nell'attribuzione delle preferenze, è legittimo procedere al riconteggio delle schede.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, accolto un ricorso con cui si lamentavano irregolarità procedurali ed ha autorizzato la Commissione Ricorsi a procedere alla verifica della corrispondenza fra numero dei votanti e numero delle schede votate e ad effettuare il riconteggio dei voti di preferenza ottenuti dall'ultimo candidato dichiarato eletto e del primo dei non eletti nel ballottaggio per l'elezione dei giornalisti professionisti in seno al Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio.

- C.N. 12 novembre 2010 n. 91 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Ignazio Ingrao avverso risultati elezioni Consiglio Ordine Lazio 30.31 maggio 2010*
- *Parere della Commissione Ricorsi: conforme (vedi successiva decisione n.96)*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

3-1-2 Irregolarità o errori nel conteggio delle preferenze. Il Consiglio Nazionale 'corregge' la graduatoria e ne proclama il risultato.

Quando, in sede di riscontro dei voti di preferenza di uno o più candidati, effettuato a seguito di ricorso, emergono errori nei conteggi effettuati dal Seggio elettorale, il Consiglio Nazionale delibera le conseguenti modifiche alla graduatoria e proclama il risultato.

Nel caso in esame, la Commissione Ricorsi, delegata dal Consiglio nazionale, ha proceduto al conteggio delle preferenze per l'elezione dei professionisti in seno al Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio, limitatamente all'ultimo degli eletti ed al primo dei non eletti. Poiché è risultato che quest'ultimo aveva riportato due voti in più del giornalista dichiarato eletto, il Consiglio nazionale ha 'corretto' la graduatoria proclamandone il risultato (vedi precedente decisione n. 91/2010).

- C.N. 15 dicembre 2010 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Elezioni Ordine Lazio 30-31 maggio 2010 - Decisione assunta in esecuzione deliberazione C.N. n. 91/2010*
- *Parere della Commissione Ricorsi*

3-1-3 Strumentalità delle forme e prova di resistenza

Sulla base dei principi della 'strumentalità delle forme' e della 'prova di resistenza', affermati dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le irregolarità

formali riscontrate non possono determinare l'annullamento delle elezioni quando sono irrilevanti sul piano sostanziale.

Tra i vari motivi di contestazione indicati in un ricorso presentato avverso le elezioni per il Consiglio Regionale, i Revisori dei Conti ed i Consiglieri nazionali dell'Ordine della Sicilia, dall'esame degli atti ne è stato riscontrato uno solo, relativo all'ammissione al voto di un iscritto moroso.

Poiché l'ultimo degli eletti distanzia il primo dei non eletti di svariati voti (155 nel Consiglio Regionale, 178 per i revisori dei conti, 174 per il Consiglio Nazionale), il Consiglio nazionale ha ritenuto che, per quanto non conforme sotto il profilo formale, il voto espresso dall'iscritto moroso fosse ininfluenza sul piano sostanziale, non potendo alterare la volontà correttamente espressa e registrata dall'intero corpo dei votanti.

- C.N. 15 dicembre 2010 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Marta Genova avverso risultati elezioni Ordine Sicilia 30-31 maggio 2010*
- *Parere della Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

3-2 RICORSI ELETTORALI 2009

3-2-1 Elettorali. Quando si procede al riconteggio schede

Quando nella unica scheda per l'elezione dei consiglieri regionali e dei revisori dei conti, in ciascuna delle due categorie o solo in una, sia riportato un numero di preferenze eccedente quello previsto dalla legge le schede vanno dichiarate nulle.

~

A seguito di un ricorso elettorale erano state annullate 28 schede per la elezione del Consiglio regionale con eccesso di preferenze. Il CNOG, in via di autotutela, ha deciso un nuovo riconteggio delle schede di ballottaggio relative ai consiglieri regionali professionisti e, attesa la loro unicità, di procedere all'annullamento - in applicazione dell'art. 13, 2° comma, del DPR 115/65 - delle schede riportanti un numero in eccesso di preferenze anche solo dei revisori dei conti.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto reclamo Franco Abruzzo avverso proclamazione eletti Consiglio regionale professionisti Lombardia 22.5.2008 e riconteggio schede*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4.CONTENZIOSO GENERALE VIZI PROCEDURALI

4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2010

4-1-1 Ricorso improcedibile per irregolarità formali

I ricorsi al Consiglio Nazionale sono dichiarati improcedibili, senza entrare nel merito, quando sono privi delle formalità richieste: versamenti dovuti a titolo di diritti di Segreteria al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale e pagamento della tassa fissa allo Stato, ai sensi dell'art.60 del DPR 115/65 e s.m.i.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione. Ricorso Fabio Nardini avverso delibera Ordine Liguria 9.7.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Ricorso Mario Rulli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.1.2009 improcedibile per rifiuto alla regolarizzazione*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Carola Vai avverso delibera Ordine Veneto del 19-02-2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Adriano Mascarella avverso delibera Ordine Sicilia 8.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Maurizio Albrigo avverso delibera Ordine Trentino - A. A. 25.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Piero Leonardi avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Donatella Persico avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 106 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Rosita Caponetti avverso delibera Ordine Liguria 07.04.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-2 Archiviazione esposto non motivata. Restituzione atti ai primi giudici

Quando il Consiglio Regionale archivia un esposto senza esaminare tutti i motivi di doglianza in esso contenuti, il Consiglio Nazionale può restituire gli atti ai primi giudici.

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale non aveva considerato una parte dei fatti lamentati dall'esponente, per cui è stato invitato a pronunciarsi anche su quelli non presi in considerazione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Ricorso Alberto Barbanti su delibera Ordine Emilia Romagna 11.05.2009 - Restituzione atti ai primi giudici*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-3 Deliberazione nulla per mancata audizione dell'interessato.

La mancata audizione dell'interessato in un procedimento di annullamento, in via di autotutela, della delibera di iscrizione all'elenco pubblicitari determina la nullità del provvedimento.

Il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito, preso atto della mancanza di prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione dell'interessato, ha rinviato al Consiglio Regionale il provvedimento con cui lo stesso aveva annullato una propria precedente delibera di iscrizione all'albo di un aspirante pubblicitario, per difetto di competenza territoriale.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Dichiarazione nullità deliberazione e restituzione atti all'Ordine Piemonte (ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Piemonte del 13.07.2009)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

4-1-4 Il Direttore detta autonomamente la linea del giornale

Il direttore detta la linea del giornale e, tra i contributi che possono arrivare dai lettori, decide quali pubblicare e lo spazio da riservare a ciascuno di essi, sulla base di autonome valutazioni a lui demandate dalla legge.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, respinto un ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine del Veneto di archiviare un esposto contro il direttore di un quotidiano in cui si lamentavano omissioni o censure di denunce trasmesse al giornale su fatti ritenuti di interesse pubblico dall'esponente.

- C.N. 11 febbraio 2010 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Fulvio Rebesani avverso delibera Ordine Veneto 6.04.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-5 No all'archiviazione dell'esposto se non è prescritta l'azione disciplinare relativamente a tutti i fatti lamentati

Quando in un esposto più articoli sono indicati come lesivi della dignità personale e l'azione disciplinare non si è prescritta in relazione a tutti i fatti lamentati, non si può archiviare l'intero esposto e gli atti vanno rimessi ai primi giudici.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale, accogliendo il ricorso di un esponente, ha dichiarato la nullità della delibera del Consiglio Regionale ed ha trasmesso gli atti ai primi giudici per il riesame nel merito dell'esposto.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone/Donno
- *Ricorso Angelo Di Natale avverso delibera Ordine Veneto 7.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-1-6 Improprio il ricorso su un atto definitivo

Non riapre i termini per la presentazione del ricorso la comunicazione del Consiglio Regionale che un provvedimento è già esecutivo.

Nel caso in esame, dopo l'archiviazione di un esposto da parte del Consiglio Regionale, l'esponente aveva chiesto il riesame della decisione. Il Consiglio Regionale aveva precisato di non poter riesaminare un provvedimento formalmente definito. Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso dell'esponente avverso questa comunicazione.

Ciò in base a quanto disposto dall'art. 59 del regolamento di esecuzione della legge n. 69/63 e dell'art. 39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (D.D. 18.7.2003 - G.U. n. 172 del 26.7.2003).

- C.N. 11 novembre 2010 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone/Donno
- *Ricorso Ermanno Corsi avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-7 La presenza di estranei nelle sedute del Consiglio Regionale inficia la validità delle decisioni

Alle sedute del Consiglio Regionale non possono presenziare persone estranee, in particolar modo durante l'istruttoria e le decisioni su procedimenti disciplinari.

Nella fattispecie, alla seduta del Consiglio Regionale, durante l'audizione di una giornalista incolpata, aveva presenziato, quale consulente legale, altra giornalista che non faceva parte del collegio giudicante.

In conseguenza, il Consiglio nazionale ha dichiarato nulla la delibera impugnata restituendo gli atti al Consiglio Regionale per l'apertura di un nuovo procedimento.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorso Chiara Paolin avverso delibera Ordine Marche 08.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-1-8 Effetti della prescrizione dell'azione disciplinare

La dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare di un fatto travolge ogni e qualsiasi atto connesso.

Nel caso in esame, il C.N. ha quindi deciso di non procedere alla valutazione di un comportamento posto alla base della delibera.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Minuzzo Pier Maria (Decisioni Ordine Val d'Aosta 15.1.1997, Consiglio nazionale 18.6.1999, 16.11.2000 e 31.3-1.4.2005)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-9 Cessata materia del contendere - Rinuncia al ricorso

Quando, dopo l'avvio dell'istruttoria su un ricorso, l'interessato rinuncia alla prosecuzione del contenzioso, cessa la materia del contendere con conseguente archiviazione del ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Archiviato ricorso Agostino Ingenito avverso delibera Ordine Campania 16.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-10 Cessata materia del contendere - Annullamento dell'atto in autotutela

Cessa la materia del contendere quando, dopo l'avvio dell'istruttoria su un ricorso, il Consiglio Regionale annulla in via di autotutela il provvedimento impugnato. Il ricorso viene quindi archiviato.

Nella fattispecie, il Consiglio Regionale, preso atto che un pubblicista cancellato dall'Albo aveva regolarizzato la propria posizione, ha annullato il provvedimento confermandone l'iscrizione.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Archiviato ricorso Fernando Bruno avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-11 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori

I termini per la presentazione dei ricorsi al Consiglio Nazionale avverso le decisioni dei Consigli Regionali sono fissati in trenta giorni in base all'art. 60 della legge n.69/63 e dall'art.59 del regolamento di esecuzione.

Tali termini sono perentori, ai sensi dell'art. 59 del regolamento di esecuzione della legge professionale - 2° comma - e dall'art. 39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (D.D. 18 luglio 2003 - G.U. n. 172 del 26.7.2003).

- C.N. 22 settembre 2010 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 11.06.2009-Irricevibile*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 settembre 2010 n.61 Pres. Iacopino- Rel.Paffumi
- *Ricorso Luciana Bandista avverso delibera Ordine Lazio 14.05.2008-Irricevibile*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Amerigo Bruni avverso delibera Ordine Lazio 07.05.2010-Irricevibile*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Lombardia 19.01.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(vedi decisione n. 80 a pag. 87)
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Ricorso Carlo Bartoli contro delibera Ordine Liguria 24.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Ricorso Massimo Morelli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 08.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Ricorso Giorgio Tonelli avverso delibera Ordine Veneto 21.07.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(vedi decisione n. 111 a pag. 89)
- C.N. 11 novembre 2010 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorso Karl Zeller avverso delibera Trentino Aldo Adige 04.08.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2009**4-2-1 Fatti contestati e fatti sanzionati**

Quando vi è una palese contraddizione tra fatti contestati e fatti sanzionati l'atto è nullo.

~

Il Cnog, decidendo in base a quanto disposto dall'art. 42 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia (G.U. n. 172 del 26.7.2003) delle tre opzioni possibili ha scelto quella in base alla quale si incarica l'apposita commissione di entrare nel merito del ricorso ed approntare la relativa relazione.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello/Donno
- *Rinvio Ricorso Guido Todeschini in Commissione ricorsi*
v. massima 2.1.25

4-2-2 È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato

Ai sensi degli artt. 10 e 15 della legge n. 69/63 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento. Se Presidente e vice presidenti sono assenti o im-

pediti ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Quando tale disposizione è violata, sono nulli i provvedimenti assunti dal Collegio.

~

Nel caso in esame, risultando assenti il Presidente ed il Vice Presidente, la presidenza della seduta è stata assunta da un consigliere con minore anzianità di altro consigliere, pur presente e partecipante alla seduta.

In conseguenza sono state dichiarate nulle le delibere disciplinari assunte in quelle sedute.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 84 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Annulate delibere ricorso Pasquale Barranca Ordine Sicilia 26.1.2009 e 23 - 24.4.2009*
- *Rinvio ricorso Barranca in Commissione*
v. *massima n. 2.1.23*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-2-3 Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato

Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato sancito in via generale dall'art. 112 del c.p.c. trova applicazione nei procedimenti in materia disciplinare. Pertanto, una sanzione che si fondi, sia pure in misura non prevalente, su un comportamento del giornalista non contenuto nel capo di incolpazione, comporta la violazione delle norme del procedimento. Ciò perché, nel capo di incolpazione, deve esserci la completa enunciazione dei fatti contestati e dei principi deontologici violati.

~

Nel caso in esame la sanzione era stata comminata per fatti emersi nel corso del procedimento e mai formalmente contestati, per cui il provvedimento è stato dichiarato nullo per vizio insanabile e gli atti trasmessi alla Commissione Ricorsi per gli adempimenti di cui all'art. 42 del regolamento D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 131 - Pres. Del Boca - Rel. Donno - Ghirra
- *Rinviato ricorso Annalisa Guidotti in Commissione ricorsi*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-2-4 Quando il ricorso è dichiarato improcedibile

I ricorsi al Consiglio Nazionale sono dichiarati improcedibili, e quindi vengono archiviati senza entrare nel merito quando sono privi delle formalità e della documentazione richiesta: redazione su carta da bollo, versamenti dovuti a titolo di diritti di segreteria al Consiglio Nazionale e all'Ordine regionale, nonché quello dovuto a titolo di tassa fissa allo Stato ai sensi dell'art. 60 del Dpr 115/65 e s.m.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 119 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Ricorso Luigi Walter Veroi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 6 maggio 2009 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Ricorso Mario Anton Orefice improcedibile avverso delibera Ordine Veneto 8.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 136 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Ottaviano Gentile improcedibile avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 139 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Luca Cattalano improcedibile avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 140 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Patrizio Gabetti improcedibile avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 17.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 141 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Pasquale Di Stefano improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 142 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Graziano Motta improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 31.8.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 143 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Mario Blasi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 145 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. De Liberato
- *Ricorso Aldo Mangano improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-5 Rinuncia al ricorso

Quando risulti avviata l'istruttoria su un ricorso e l'interessato rinuncia alla prosecuzione della vertenza, cessa la materia del contendere ed il ricorso viene archiviato.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 137 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Loredana Capone avverso delibera Ordine Abruzzo 3.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-6 I termini per presentare i ricorsi sono perentori

I termini per la presentazione del ricorso sono perentori: lo stabilisce l'art. 59 del regolamento di esecuzione della legge professionale, 2° comma, e lo riafferma l'art. 39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi approvato dal Ministero della Giustizia con D.D. 18 luglio 2003 (G.U. n. 172 del 26.7.2003).

~

Pertanto è stato dichiarato irricevibile un ricorso presentato oltre il termine di 30 giorni fissato dagli artt. art. 60 della legge n. 69/63 e 59 del regolamento di esecuzione.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 144 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Carlo Montanaro fuori termine avverso delibera Ordine Lombardia 20.5.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-7 Interruzione processo - decesso delle parti

In base alla legge 6.12.1971 n. 1034 si produce interruzione del processo secondo le norme degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile, salvo che non venga riassunto, in sede amministrativa, a cura di uno degli eredi, ove sussistano i presupposti.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 134 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Ricorso Gian Maria Gazzaniga avverso delibera Ordine Lombardia 3.3.2003 - interruzione processo artt. 299 cpc*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 138 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Pierluigi Roesler Franz avverso delibera Ordine Milano 14.1.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-8 Prescrizione azione disciplinare

Ai sensi dell'art. 58 della legge professionale, la prescrizione opera, dopo 5 anni dal fatto (termine in ogni caso non prolungabile oltre la metà, per complessivi sette anni e mezzo).

~

In conseguenza il CNOG ha dichiarato la prescrizione di un ricorso su fatti riferiti al 1999 che non aveva potuto esaminare sino all'adozione di una norma regolamentare esplicativa intervenuta nel 2009.

- C.N. 17.12.2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Gabriele Cescutti prescritto avverso delibera Ordine Lazio 16.12.2004/13.1.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-9 Provvedimento adottato su presupposto erroneo

Quando un provvedimento viene assunto su un presupposto erroneo, gli atti vengono restituiti al Consiglio Regionale perché si pronunci sul merito della questione.

~

Il Consiglio aveva erroneamente ritenuto l'azione disciplinare prescritta, per cui gli atti sono restituiti ai primi giudici per l'esame di merito.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Ricorso accolto Mario Pecchia avverso delibera Ordine Lombardia 30.10.2006 - dichiarata nulla delibera e resituzione atti al Consiglio regionale*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-10 Cessata materia del contendere

Il ricorso è archiviato d'ufficio quando il Consiglio Regionale, in via di autotutela, annulla il provvedimento impugnato.

~

L'interessato aveva presentato ricorso avverso la cancellazione dall'elenco dei pubblicisti, poi annullata in via di autotutela.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 122 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Cessata materia del contendere ricorso Antonio Mario Baggio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

4-2-11 Tutela dei soggetti deboli

Il Cnog ha accolto il ricorso di un esponente nei confronti di un quotidiano che aveva pubblicato in due articoli il nome e le foto della figlia, nell'ambito di una penosa vicenda familiare, consentendo il riconoscimento della minore.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 117 - Pres. Del Boca - Rel.Stornello
- *Ricorso Stefano De Litala avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 15.11.2004.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 157 - V. Pres. Paissan - Rel.Stornello
- *Ricorso Stefano De Litala e Aurora Lai avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 29.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-12 Essenzialità della notizia ed imparzialità

Accolto il ricorso di un esponente che lamentava, nel resoconto di una lite in cui era stato coinvolto, la violazione del principio dell'essenzialità della notizia ed una disparità di trattamento nell'indicare le generalità dei protagonisti dell'incidente. Deciso quindi l'avvio del procedimento nei confronti del giornalista.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 118 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Ricorso Andrea Patergnani avverso delibera archiviazione Ordine Veneto 11.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI 2008**4-3-1 Richieste somme arretrate mediante cartelle esattoriali - Incompetenza per materia**

La legge ordinistica non prevede casi del genere.

- C.N. 11 marzo 2008 n. 5 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Respinto Ricorso Antonella Trocino*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-2 Prescrizione dell'azione disciplinare

I fatti di cui al procedimento risalgono infatti al 22 marzo 2000; la prescrizione opera, ai sensi dell'art. 58 della legge professionale, dopo 5 anni dal fatto (termine in ogni caso non prolungabile oltre la metà, per complessivi sette anni e mezzo).

- C.N. 11 marzo 2008 n. 1 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Dichiarata estinta per prescrizione l'azione disciplinare nei confronti di Gabriele Moroni ricorrente avverso la delibera Ordine Piemonte 24.4.2001*

4-3-3 Procedimento disciplinare: regole e procedure ineludibili

Il procedimento disciplinare è regolato da norme della legge ordinistica e non può essere oggetto di intuizioni o di interpretazioni.

L'Ordine ha l'obbligo di ascoltare il ricorrente: "nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio" (art. 56 L.69/63).

~

Nel caso in esame l'incolpato aveva subordinato la propria presenza dinanzi al Consiglio regionale ad una risposta su una eccezione preliminare sollevata. Il Consiglio regionale ha deliberato senza ascoltarlo. In conseguenza l'atto è nullo.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 18 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Ricorso Vincenzo Cimino: dichiarata nulla delibera Ordine Molise 13.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-4 Procedimento disciplinare: il capo di incolpazione deve essere preciso

Dinanzi alla indeterminatezza del capo di incolpazione non basta un semplice richiamo alle norme di legge asseritamente violate se non sono precisati i fatti che avrebbero costituito violazione.

~

Nel caso in esame il Cnog, in presenza di vizi procedurali ritenuti insanabili, scegliendo fra le tre opzioni previste dall'art. 42 del regolamento D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia, ha incaricato la Commissione istruttoria di entrare nel merito.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 27 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Rinvio ricorso Bent Parodi di Belsito in Commissione ricorsi*

4-3-5 Elettorali - La materia elettorale è regolata da una lex specialis qual è la legge istitutiva

Rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia, del Collegio dei Revisori dei conti e del Consiglio Nazionale - maggio 2007.

Il caso riguarda alcuni candidati che, ottenuto un numero di voti utile per partecipare al ballottaggio, avevano dichiarato di rinunciare.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 17 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Franco Abruzzo avverso la elezione consiglieri regionali, Collegio dei Revisori dei conti, Consiglio Nazionale Ordine Lombardia maggio 2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-6 Decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale di non ammettere un candidato. Il Cnog è incompetente

Nel caso in esame il Cnog si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulle valutazioni della Commissione d'esame che hanno portato a non ammettere alla prova un candidato.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso la decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-7 Termini ordinatori - termini perentori

Per costante e consolidata giurisprudenza il termine di 15 giorni previsto dall' art. 30 della legge n. 69/63 per la notifica delle delibere dei Consigli regionali ha carattere ordinatorio e non perentorio.

E pertanto la notifica dell'atto oltre il termine indicato dalla legge non comporta nullità atteso che non si tratta di termine perentorio.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Cristiano Antonini avverso la delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-8 Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari

La mutata composizione del Collegio non invalida la decisione finale. Il collegio infatti è validamente riunito se è presente il numero legale e altrettanto validamente può riunirsi e decidere sullo stesso caso anche in sede successiva con presenze non perfettamente coincidenti. Ciò perché qualsiasi consigliere, intervenuto in una fase successiva, può consultare gli atti, prendere visione delle testimonianze e delle dichiarazioni verbalizzate, sollecitare chiarimenti e maturare il personale convincimento con il quale concorrere alla decisione consiliare.

~

Nel caso in esame il Cnog non ritiene fondata la eccezione di nullità.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-9 Mancata sottoscrizione di un atto

Un atto privo di firma autentica e trasmesso all'Ordine regionale può essere sanato nel grado di appello dinanzi al Cnog, trattandosi di irregolarità formale.

~

Nel caso in esame un iscritto era stato cancellato per non aver risposto all'invito del Consiglio regionale a regolarizzare con la firma una sua dichiarazione. Il ricorrente ha formalizzato l'adempimento dinanzi alla Commissione istruttoria, dopo aver chiarito i motivi per i quali non aveva potuto rispondere all'invito del Consiglio regionale.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Accolto ricorso Fabio Aita avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-10 Revisione Albo

È cancellato il direttore - editore il quale dichiara di svolgere attività giornalistica senza percepire i compensi.

~

Nel caso in esame il ricorrente aveva ommesso di fornire documentazione valida ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, elenco pubblicitari.

- C.N. 11 giugno 2008 n. 49 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Calogero Urruso avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 8.6.2006.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

5.DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

5 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

5-1 L'elaborazione di comunicati in un Ufficio Stampa non abilita al praticantato - n. 35/2010

La giornalista pubblicista Elisabetta Vagaggini ricorre contro la decisione del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana che, in data 18 giugno 2009, ha respinto la sua domanda di riconoscimento d'ufficio del praticantato. Il Consiglio regionale era giunto a tale decisione *“non ritenendo idonei ai fini dello svolgimento della pratica professionale l'ufficio stampa della Mediateca Toscana, così come strutturato, né le testate oggetto dell'attività della richiedente”*.

La Vagaggini sostiene nel suo ricorso di avere svolto continuativamente attività giornalistica, a partire dal primo settembre del 2004, presso l'ente regionale Fondazione Mediateca Regionale Toscana, dove ancora oggi lavora. Consapevole ella stessa che la Mediateca, diretta da un giornalista pubblicista, non è una struttura giornalistica adeguata alla formazione di un praticante, la ricorrente aggiunge che la sua attività quotidiana si svolge con la supervisione ed il coordinamento dei colleghi che si occupano di cultura e attività istituzionali all'interno dell'Ufficio Stampa (poi divenuto Agenzia per l'Informazione) della Giunta Regionale, dove numerosi giornalisti professionisti seguono quotidianamente il suo lavoro.

Giornalista con specifiche competenze per le attività di informazione legate al cinema, alla promozione dei festival cinematografici, oltre che alle attività di supporto alle produzioni cinematografiche

che di “Toscana Film Commission”, Elisabetta Vagaggini dichiara di aver *“sempre partecipato a tutte le fasi di preparazione e realizzazione delle attività giornalistiche (riunioni, conferenze stampa, redazione di articoli e schede, impaginazione e titolazione)”*.

Nello svolgimento del lavoro di giornalista - aggiunge - era redattrice della testata on line “MRT TV NEWS”, diretta dal giornalista pubblicista U.d.T., presidente della Fondazione Mediateca Regionale Toscana.

Dall'ottobre del 2004 al febbraio del 2005 ha anche curato la trasmissione televisiva della Regione Toscana “Noi Toscana” e, successivamente, il format televisivo di Mediateca “Toscana Cine News”.

Considerazioni

In effetti Elisabetta Vagaggini ha svolto e svolge attività giornalistica a tempo pieno, occupandosi di cinema e audiovisivi nella Fondazione Mediateca Regionale Toscana e producendo numerosi comunicati stampa e altri servizi sia su carta che on line.

Non può essere considerata, invece, l'affermazione fatta dalla Vagaggini in Commissione Ricorsi secondo cui la sua attività *“verrà ulteriormente potenziata con la realizzazione di una rivista semestrale sulla nuova casa del cinema”* che sarà da lei diretta.

Il quadro che viene fuori è quello di un'intensa attività pubblicistica che però non si configura con quella di un praticantato che ha altre connotazioni e deve essere svolto in strutture idonee.

L'Ufficio Stampa della Mediateca Regionale Toscana, per il quale ha lavorato e lavora, non risponde ai criteri richiesti dalle leggi e dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Manca infatti un organico redazionale con consistenza di attività operative. Pertanto, il solo fatto di redigere comunicati stampa non abilita al prescritto praticantato né lo legittima il fatto di essere in contatto con i professionisti dell'Agenzia di Informazione della Giunta Regionale. Difatti, non è nella redazione di tale Agenzia che la ricorrente svolge il suo lavoro.

L'elaborazione di comunicati in un Ufficio Stampa non abilita al praticantato n. 35/2010

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Elisabetta Vagaggini.

Così deciso in Roma l'11.2.2010.

5-2 Non si può svolgere la pratica giornalistica in una pubblicazione diretta da un iscritto nell'Elenco Speciale - n. 51/2010

Daniele Comero, pubblicista iscritto in Lombardia e successivamente trasferito all'Albo del Piemonte, ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte che, in data 12 maggio 2009, ha respinto la sua richiesta di iscrizione d'ufficio nel registro praticanti per l'attività svolta presso la Provincia di Milano.

Daniele Comero lavora nel settore relazioni istituzionali e statistica della Pro-

vincia di Milano. Documenta la sua attività a "Civica", una rivista tecnico-scientifica, caratteristica – nota il Consiglio di Torino in delibera – che all'Ordine della Lombardia non è sembrata "ostativa all'iscrizione all'elenco dei pubblicisti dopo due anni di comprovata attività". Il Comero lavora con incarico di "posizione organizzativa, servizio statistico e osservatorio elettorale", ma di fatto afferma di svolgere le mansioni di redattore curatore e direttore, scrive articoli, verifica le bozze di stampa, coordina i collaboratori della rivista e verifica il materiale realizzato. Dall'inizio del 2005 è seguito dal giornalista professionista L.G. con tutoraggio esterno. Aggiunge la documentazione sull'attività con un'altra testata "Provincia in cifre", non registrata, e per un breve periodo, a partire dalla fine del 2008 con "Italia magazine", dopo che la Provincia aveva interrotto le pubblicazioni della "Civica".

L'Ordine del Piemonte osserva che la rivista "Civica" è registrata come elenco speciale e come tale non è rivista giornalistica; inoltre, per sua stessa ammissione, il Comero svolge attività di "relazioni istituzionali" che non si configurano come attività giornalistica. Considera infine non attinente la collaborazione a "Italia magazine" in quanto recente e quindi non accoglibile.

Nel ricorso Daniele Comero rivendica per la sua attività il requisito della prestazione giornalistica come "mediatore intellettuale tra i fatti e la diffusione della conoscenza degli stessi". Afferma che il periodico "Civica" è pensato e realizzato come strumento informativo dedicato agli amministratori pubblici (comunali e provinciali) e sostiene che la dizione "pubblicazione tecnico-scientifica" serve per distinguere il periodico da altre pubblicazioni della Provincia con caratteristiche pubblicitarie o divul-

gative. E aggiunge che l'aspetto tecnico è quindi da intendersi come supporto a un'attività giornalistica specialistica. Precisa inoltre che il fatto di lavorare nel settore "partecipazioni, relazioni istituzionali e statistica" non comporta che automaticamente si svolga attività di relazioni istituzionali. "La sua attività - afferma - non può essere confusa con la comunicazione e le relazioni pubbliche che sono affidate ad altri settori". Va osservato preliminarmente che le riviste tecnico scientifiche, dirette da soggetti che vengono iscritti nell'elenco speciale per il periodo di vita della rivista, non possono dar luogo ad iscrizione nell'elenco dei pubblicisti perché il direttore non è abilitato ad attestare la compiuta pratica.

Comunque, per il riconoscimento della compiuta pratica devono ricorrere delle condizioni precise, come stabilite dai criteri interpretativi dell'art.34, prima fra tutte quelle della validità della testata.

Ebbene, va preliminarmente osservato che una pubblicazione caratterizzata come elenco speciale, se non può determinare l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti (come più volte sancito dal CNOG) a maggior ragione non può essere considerata sede idonea per lo svolgimento del praticantato.

La pratica si svolge in redazioni che abbiano caratteristiche ben definite, come indicato dall'art.34 della legge e dai criteri interpretativi.

Né il fatto che per un determinato periodo il giornale, che è rimasto sempre rivista specializzata ex art.28 della legge professionale, sia stato diretto dal ricorrente (diventato nel frattempo pubblicista) cambia i termini del problema. A parte questa condizione - che è insormontabile - i criteri interpretativi indicano in modo preciso le caratteristiche che deve avere una struttura redazionale,

prevedendo, tra l'altro, che il tutor sia inserito nella stessa. Non si intravedono le condizioni minime perché si configuri una struttura redazionale idonea. Infine, un giornalista pensionato che agisce dall'esterno conferma la precarietà della struttura, ferma restando la pregiudiziale circa la mancanza di titolo della stessa a fare svolgere praticantato.

Né può essere invocata l'applicazione dell'art.36 del contratto di lavoro, perché regola il caso di '*pubblicisti che esercitano in via esclusiva ... attività giornalistica*' ed in tal caso '*l'editore è tenuto a notificare alla Commissione*

paritetica nazionale di cui all'art.4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica ...'.

Non si può svolgere la pratica giornalistica in una pubblicazione diretta da un iscritto nell'Elenco Speciale n. 51/2010

Il ricorso del Comero, peraltro inquadrato presso la Provincia di Milano come funzionario ('Responsabile del

servizio statistico-osservatorio elettorale'), è quindi infondato e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Daniele Comero. Così deciso in Roma il 25.3.2010.

5-3 Il praticante free lance deve documentare l'attività autonoma - n. 64/2010

Paolo Nacarolo, giornalista pubblicista, ricorre avverso la delibera dell'Ordine

regionale della Toscana del 1° dicembre 2009 con la quale era stata respinta la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti per l'attività giornalistica da "freelance a tempo pieno" di Addetto stampa della Società Livorno Calcio (dal 1 luglio 2002) e di Direttore responsabile della testate giornalistiche "Amaranto in rete"

(mensile reg. Tribunale n.655 del 24/07/1999) e www.livornocalcio.it (quotidiano on line reg. Tribunale n.2403 del 30/12/2003).

Nella sua istanza all'Ordine regionale presentata il 14 ottobre 2009 Nacarlo, (assunto dalla Livorno Calcio come addetto alla comunicazione nel 2002) allegava, oltre ai CUD relativi al 2006-2007-2008 attestanti compensi in linea con quanto previsto per i praticanti dal CNLG, l'attestazione con la quale il giornalista professionista M.G. si dichiarava disponibile a svolgere funzione di tutor fino a completamento del periodo di apprendistato necessario. Lo stesso G. dichiarava in audizione presso l'Ordine della Toscana di non avere però alcun rapporto di lavoro con il Livorno Calcio né con le due pubblicazioni citate.

L'Ordine della Toscana, dopo aver ascoltato Nacarlo e il tutor, rigettava la domanda con le seguenti motivazioni:

- la struttura redazionale delle testate nelle quali Nacarlo è direttore responsabile, non è idonea ai fini del praticantato, non essendovi giornalisti professionisti che prestino attività professionale in redazione;

- mancanza dei requisiti previsti dai criteri interpretativi dell'art 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al registro dei

Il praticante free lance deve documentare l'attività autonoma n. 64/2010

praticanti (decisione CNOG 5 luglio 2002), al punto 3 relativo ai freelance che prevede la presenza del giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora il richiedente in grado di impartire le indicazioni tecnico-professionali. Infine l'Ordine della Toscana rilevava che fra le attività attribuite al ricorrente il suo tutor G. ne includeva alcune non legate alla professione giornalistica come ad esempio "il pianificare strategie di comunicazione e di marketing per l'azienda".

Nel suo ricorso all'Ordine Nazionale il ricorrente chiede di riformare la delibera di rigetto accogliendo la sua richiesta di praticantato come freelance. In subordine chiede che venga comunque riconosciuta "*l'effettività della pratica giornalistica svolta che – sostiene – non può evidentemente più configurarsi come semplice attività pubblicistica trattandosi dell'unica fonte di reddito e di attività svolta in esclusiva*".

A supporto delle sue richieste Nacarlo sostiene che:

- la sua attività è inquadrabile come freelance sia per l'entità del reddito riferibile a quella di un praticante sia perché "*la sommatoria dei suoi incarichi professionali determina il concretizzarsi di una chiara attività giornalistica a tempo pieno ed esclusivo*";

- né la legge istitutiva dell'Ordine né le determinazioni dell'Ordine Nazionale fanno riferimento "*alla necessità cogente della presenza diretta di un giornalista professionista in redazione, cosa peraltro non possibile nel caso della redazione delle testate on line presso le quali il sottoscritto presta la sua opera*".

Sottolinea infine che il rapporto di lavoro preminente (ben oltre le 7 ore e 12 giornaliere previste dal CNLG) è quello di "*responsabile dell'Ufficio stampa del*

Livorno Calcio, società che da anni milita nella massima divisione calcistica e che espone pertanto il sottoscritto ad un'intensa attività giornalistica, consistente nei rapporti di comunicazione istituzionali e di comunicazione con colleghi di tutte le più importanti testate giornalistiche nazionali, anche televisive, e con colleghi di tutte le testate nazionali e regionali della Toscana".

Considerazioni

L'assunto del ricorrente secondo il quale "la sommatoria" del lavoro stabile da addetto stampa della Livorno Calcio e di direttore responsabile del sito ufficiale e di un mensile della squadra proverebbe la natura freelance della sua attività non è corretto e non risolve le pregiudiziali evidenziate dall'Ordine della Toscana.

Il ricorrente, pur impegnato a tempo pieno in un'attività di addetto alla comunicazione di una squadra all'epoca in serie A, non ha svolto e non svolge la sua professione in una struttura organizzativa idonea ai fini del praticantato, non essendovi giornalisti professionisti che prestino attività professionale nella struttura.

Né sussiste il requisito fissato al punto 3 relativo ai freelance dei criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al registro dei praticanti (decisione CNOG 5 luglio 2002) dove si chiede al richiedente "di indicare il giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora e che gli impartisce le indicazioni tecnico-professionali".

Come si evince, secondo le previsioni di legge il tutor deve essere inserito in una delle testate con le quali si collabora.

La presenza di un tutor esterno, come indicato dal ricorrente, non è ammissibile, svolgendo di fatto il ricorrente in

totale autonomia il proprio lavoro per tutte le testate citate .

Lo stesso rapporto lavorativo del Nacarlo presso il Livorno Calcio non può che definirsi da dipendente con obbligo di orari, retribuzione fissa etc.; non è dunque condivisibile la definizione di giornalista freelance a tempo pieno che il ricorrente si attribuisce.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Paolo Nacarlo.

Così deciso in Roma il 23.9.2010.

5-4 Attività presso house organ e retribuzione quale impiegata. Si nega l'iscrizione - n. 20/2010

La sig.ra Alessandra Nicorelli ricorre avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria che, in data 11 febbraio 2009, ha respinto la sua richiesta di iscrizione all'elenco dei pubblicitari con la motivazione che "non risultano compensi a fronte dell'attività giornalistica".

Nel ricorso a sua firma la Nicorelli ha presentato ampia documentazione dalla quale risulta che, nel biennio antecedente la domanda di iscrizione, a partire dal marzo del 2006 ha lavorato con due contratti a progetto presso l'azienda di comunicazione Pbcom, per la quale ha redatto articoli per le testate "Be-neinsieme News", di Conad, e "Contenuti", di Legacoop Liguria. Tutto ciò fino alla sua assunzione a tempo determinato con la mansione di "coordinatore editoriale e grafico", nell'ambito della divisione editoriale di Pbcom. La Nico-

relli è stata assunta con contratto di tipo impiegatizio, il Ccnl del settore terziario, ma l'azienda - come testimonia l'amministratore delegato - le richiedeva la redazione di articoli per le riviste succitate. Dal 31 ottobre del 2007 il contratto a tempo determinato è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato e Alessandra Nicorelli afferma, allegando anche una dichiarazione dell'amministratore delegato della Pbcm, di aver scritto oltre 100 articoli, a partire dall'ultimo trimestre del 2006 e fino al dicembre del 2008. Di questi cento, parte sono firmati con il suo nome, parte no, ma a lei attribuiti dall'azienda per cui lavora.

Considerazioni

Corrisponde inequivocabilmente al vero che Alessandra Nicorelli abbia lavorato e lavori per la testata "Beneinsieme" e che il suo lavoro sia retribuito con un contratto del settore terziario. La sua attività, che si sostanzia anche nella redazione di articoli per la rivista distribuita dalla Conad ogni mese in tutti i punti vendita in Italia, non si configura tuttavia quale attività pubblicistica così come prevista dalla legge. Anche a proposito del compenso, correttamente l'Ordine della Liguria non ha ravvisato le caratteristiche del pubblicismo: il pagamento non avviene infatti per i singoli articoli retribuiti, ma attraverso uno stipendio non collegato a specifiche prestazioni giornalistiche. C'è da considerare un ulteriore, fondamentale elemento: "Beneinsieme" di Conad, così come "Contenuti" di Lega-

**Attività
presso
house organ
e retribuzione
quale
impiegata.
Si nega
l'iscrizione
n. 20/2010**

coop Liguria, non sono periodici che vadano in edicola, ma si configurano come house organ spediti ai clienti della Conad e agli iscritti di Legacoop. Dunque non si tratta di giornali abilitati alla formazione di giornalisti. Andrebbe addirittura verificato se per quanto riguarda la rivista di Conad ci si trovi nell'ambito dell'attività giornalistica o se non si sia al limite della commistione fra informazione e pubblicità.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Alessandra Nicorelli.

Così deciso in Roma il 10.2.2010.

5-5 Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi - n. 49/2010

La signora Adriana Aniballi, iscritta nell'elenco pubblicitari, dal 19.3.2008, per attività svolta presso la testata "Nuovo Oggi" di Guidonia, ricorre avverso la decisione del Consiglio regionale del Lazio che, nella seduta del 4 settembre 2009, ha respinto la domanda di riconoscimento della compiuta pratica, per l'attività giornalistica svolta presso la testata "Nuovo Oggi" redazione di Guidonia, edita dalla società "Editoriale Ciociaria Oggi", con sede legale in Roma.

Il provvedimento di rigetto da parte dell'Ordine del Lazio è stato motivato con il mancato svolgimento, in base all'art.34 della legge n.69 del 1963, della pratica giornalistica nel prescritto periodo "non inferiore ai 18 mesi".

Difatti, il giornalista professionista S.C. (che ha lavorato presso la redazione di Guidonia per tre mesi dal dicembre 2006 al 10 marzo 2007) ha limitato la sua testimonianza al periodo suddetto. Il giornalista professionista P. S., caporedattore a “Nuovo Oggi Guidonia e Tivoli” dall’ottobre 2006 a dicembre 2007, ha circoscritto la sua testimonianza sull’attività della ricorrente al periodo luglio-dicembre 2007. Entrambi hanno ammesso che “la ricorrente frequentava quotidianamente la redazione, svolgendo attività giornalistica”.

Comunque, trattandosi di soli nove mesi, non sufficienti a coprire i 18 mesi richiesti dalla legge professionale per ottenere il praticantato d’ufficio, i primi giudici hanno rigettato l’istanza.

Il ricorso

L’Aniballi impugna il deliberato dell’Ordine del Lazio sostenendo, tra l’altro, di aver prestato opera giornalistica dal gennaio 2007 al luglio 2008, presso la Edizione “Nuovo Tivoli Guidonia Oggi”, testata “Nuovo Oggi”, con la qualifica di praticante.

L’Aniballi fa una puntuale ricostruzione dell’attività svolta, rivendicando una presenza in redazione “sei giorni su sette, con un orario di dieci ore giornaliere” e un lavoro giornalistico effettuato “sotto la supervisione dei due caporedattori che si sono avvicinati nel periodo in questione”. Vale a dire P.S. e la sorella della medesima ricorrente, E.

Fa presente, altresì, che durante tale arco di tempo “ha avuto a disposizione una postazione lavorativa dotata di scrivania, computer, linea telefonica e la password d’accesso alle agenzie di stampa”. Cosa che, a suo avviso, avrebbero potuto confermare due colleghi pubblicitari, ex art.36 (collaboratori a tempo parziale, ndc), M.C. e F.M, che

però hanno preferito non rendere testimonianza.

Oltre alle dichiarazioni del giornalista S.C. e del caporedattore P.S., i quali si sono limitate al periodo in cui essi hanno lavorato insieme all’Aniballi, la ricorrente ritiene fondamentale quella della sorella E., non ascoltata dai primi giudici, nel timore, ipotizza, che ella “potesse venire meno agli obblighi di lealtà professionali e di categoria”.

Considerazioni

Va rilevato, sulla scorta della documentazione al vaglio del Consiglio Nazionale, che è indubbio l’impegno profuso da Adriana Aniballi a livello giornalistico e professionale. Un’attività che ha svolto in funzione di un contratto di collaborazione (il cosiddetto co.co.co.), che la legava alla “Editoriale Ciociaria Oggi”

Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi n. 49/2010

in qualità di lavoratore a progetto, a tempo determinato.

Va preso atto, di pari tempo, che la ricorrente, in base alle testimonianze del giornalista S.C. e del caporedattore P.S., i quali hanno confermato la sua presenza in redazione per più di sette ore al giorno e che scriveva articoli, si occupava di desk, con l’utilizzo delle strutture aziendali.

Tuttavia non risulta fornita prova concreta e documentata che l’attività sia stata svolta oltre i soli nove mesi, risultanti dall’istruttoria compiuta.

Va peraltro considerata la risposta fornita alla ricorrente dal direttore responsabile della “Editoriale Ciociaria Oggi srl”, P.G., quando afferma che si tratta

“esclusivamente di lavoro a progetto, con contratto di collaborazione a termine”, peraltro svolto in una realtà redazionale non idonea, secondo quanto sancito dall’art.35, primo comma, del contratto nazionale, a garantire il praticantato.

Il ricorso quindi è infondato e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Adriana Aniballi. Così deciso in Roma il 25.3.2010.

Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi n. 49/2010

5-6 Inattività per assunzioni di cariche o di funzioni amministrative - n. 52/2010

Maria Lorella Giudici, iscritta dal 2004 all’elenco pubblicisti, ricorre al Consiglio Nazionale avverso la cancellazione per inattività deliberata dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte il 4 febbraio 2009. Invitata nel giugno 2008, in sede di revisione, a documentare l’attività del triennio 2005-2007, la Giudici ha presentato soltanto la certificazione del Comune di Pisano, in provincia di Novara, dove è stata eletta consigliere, appellandosi al secondo comma dell’art.41 della legge n° 69 del 3.2.63, istitutiva dell’Ordine, che prevede una deroga per “inattività dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative”. Nel certificato del Comune di Pisano si dichiara che la Giudici ricopre

la carica di consigliere comunale dal 14 giugno 2004.

Nella delibera di cancellazione il Consiglio del Piemonte ricorda che la norma non opera in via automatica, ma discende da un accertamento di fatto delle singole fattispecie concrete, teso a valutare l’esistenza di presupposti tali da determinare una situazione di impossibilità ad esercitare la professione giornalistica.

Nel ricorso Maria Lorella Giudici dichiara che quando è stata eletta consigliere, ritenendosi tutelata dall’art.41, ha creduto possibile diminuire la sua attività giornalistica, mantenendo solo gli impegni più importanti e quelli regolamentati da contratto.

Considera “*discriminante mettere in discussione il lavoro di un consigliere da parte di un organo che non ne ha le competenze ... La carica di consigliere o di assessore di una città o di un paese – aggiunge – può essere più o meno impegnativa a seconda della coscienza con cui la si svolge e a seconda dei problemi che la realtà presenta*”.

Allega, infine, elenco dell’attività comunque svolta, che consiste nella frequenza di due corsi per addetti agli Uffici stampa; un articolo nel giugno 2004 per 127 euro su “Antiquariato”, testata Mondadori; un altro articolo per ... euro nel 2006 sul trimestrale “Tramvai”, che fa capo al Centro culturale Milano; la preparazione di cartelle stampa e comunicati per “Fabbrica Arte” (Società culturale) nel 2005 per un ammontare di ... euro; testi, comunicati e cartelle stampa per tre eventi relativi all’attività dell’Associazione “Remo Bianco” nel biennio 2005-2006 per un totale di ... euro.

Considerazioni

A proposito dell’invocata applicazione dell’art.41 della legge professionale,

questo Consiglio Nazionale ha più volte precisato che l'assunzione di funzioni pubbliche deve impegnare al punto da non consentire una attività giornalistica. Non si ritiene, nel caso in esame, che sussistano tali condizioni.

Quanto alle prove documentali esibite, il CNOG osserva che la stesura di due articoli in un triennio rivelano una produzione giornalistica praticamente inesistente, mentre il pur consistente compenso di ... euro per materiale giornalistico relativo a tre eventi in un biennio e l'altro compenso di ... euro per analoga attività nel corso del 2005 non sono sufficienti a colmare l'assenza di un altro requisito essenziale per l'accesso all'elenco pubblicisti, vale a dire l'attività "non occasionale".

Non pare infatti, a giudizio del Consiglio Nazionale, che il supporto giornalistico a tre eventi in due anni (peraltro non precisati nel dettaglio) e la segnalazione di una generica attività di ufficio stampa limitata al solo 2005, rispondano alle indicazioni della legge istitutiva. Non c'è infine traccia di attività giornalistica nel corso del 2007.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Maria Lorella Giudici.

Così deciso in Roma il 26.3.2010.

5-7 Cancellazione dall'elenco del pubblicista che percepisce come retribuzione gli utili della società editrice - n. 25/2010

Il sig. Luciano Canobbio ricorre al Consiglio Nazionale avverso la cancel-

lazione dall'elenco pubblicisti per inattività professionale deliberata dall'Ordine dei Giornalisti del Piemonte in data 23 marzo 2009.

Il Consiglio motiva la cancellazione per *insussistenza dei requisiti* (attività regolarmente retribuita) per il mantenimento della iscrizione all'Albo.

Il Canobbio, iscritto dal 1994, figura come direttore responsabile della rivista "Paddock", edita dalla società Promit srl. Per sua stessa dichiarazione, la retribuzione avviene regolarmente con la divisione degli utili della Società.

Dal 2005 al settembre 2008 il Canobbio elenca, come attività pubblicistica, 229 articoli autocertificati, in quanto direttore responsabile.

Agli atti c'è una dichiarazione dell'amministratore G.G.C. sulla regolare retribuzione percepita da Luciano Canobbio (per l'attività di direttore responsabile e per quella pubblicistica sulla rivista stessa) con la condivisione degli utili della Società.

Nel ricorso si dichiara che *"questa forma (di retribuzione) era stata decisa per la difficoltà di stabilire a priori un compenso che, soprattutto nel caso di una casa editrice che si era lanciata in una nuova iniziativa editoriale, non rischiasse di gravare troppo sul bilancio della società rischiando magari di 'incassare' come giornalista per dover poi 'reintegrare' come socio"*.

Il Canobbio lamenta infine il fatto che non gli sia stata segnalata l'incompatibilità fra il metodo retributivo e le regole dell'Ordine all'epoca della sua iscrizione all'Albo.

Considerazioni

La delibera dell'Ordine del Piemonte fa riferimento all'orientamento consolidato del Consiglio Nazionale, laddove ribadisce che "non può considerarsi rego-

lare retribuzione la percezione di utili di una Società editrice”. Gli utili, infatti, costituiscono un reddito di capitale e spettano quindi ai soci in quanto tali e sarebbero pertanto corrisposti anche in assenza di attività giornalistica.

Il Consiglio Nazionale ha più volte ribadito che la regolare retribuzione si pone come elemento inderogabile per l'accesso alla qualifica di pubblicitista. L'accertamento amministrativo dell'Ordine deve dimostrare che la retribuzione va intesa come “concetto di corrispettività rispetto ad una controprestazione”.

Nel caso specifico l'assenza di retribuzione fa venir meno le condizioni per accedere all'attività pubblicitaria.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Luciano Canobbio.

Così deciso in Roma il 10.2.2010.

5-8 I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità - n. 8/2010

Con atto in data 3 agosto 2008 il giornalista professionista Mauro Tedeschini, ricorre avverso la delibera in data 29 luglio 2008 con cui il Consiglio dell'Ordine della Lombardia gli ha inflitto la sanzione della censura.

Cancellazione dall'elenco del pubblicitista che percepisce come retribuzione gli utili della società editrice n. 25/2010

Il provvedimento dell'Ordine della Lombardia

In data 4 giugno 2008 il Consiglio dell'Ordine della Lombardia “visti gli articoli 2 e 48 della legge 69/1963 e l'art. 9 della legge 150/2000 e l'art.44 del Cnlg” aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, nei confronti del giornalista Mauro Todeschini “*essendo venuto a conoscenza degli atti relativi al procedimento svoltosi il 10 gennaio 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e trasmesso alla casa editrice Editoriale Domus s.p.a. e del provvedimento di condanna inflitto alla medesima casa editrice per i fatti indicati nell'istruttoria stessa*”.

Nella delibera di apertura del procedimento disciplinare i primi giudici avevano, tra l'altro, osservato:

“che si tratta di una serie di redazionali pubblicati sui numeri di aprile, maggio, giugno 2007 dal mensile Quattro ruote Vendo e Compro ritenuti dall'Autorità pubblicità occulta a favore delle case automobilistiche Porsche Italia, Audi, Volkswagen group Italia, Carnet della Lease Plan Italia e Renault Selection della società Renault Italia s.p.a.; -che i redazionali sembrano messaggi promozionali commerciali, anche per la posizione molto vicina alle pagine di pubblicità vera e propria e per la grafica dei servizi che non aiuta a distinguerli agevolmente dalla pubblicità creando confusione nel lettore-consumatore poiché non si percepisce il carattere giornalistico-informativo di ciò che viene pubblicato. Inoltre i toni spesso enfatici, l'assenza di critica, la presentazione monografica del prodotto fanno sì che l'articolo redazionale appare come sostegno alla pubblicità delle auto reclamizzate nello stesso numero del giornale”.

Quindi, il Consiglio della Lombardia aveva convocato il Tedeschini, richiamando - **l'articolo 44 del Cnlg** che afferma *“allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici”*. E ancora: *“gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario. I direttori nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione”*;

- **la Carta dei doveri**, che nel paragrafo dedicato a “Informazione e pubblicità”, afferma *“I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale”*;

- **l'articolo 23** (Trasparenza della pubblicità) **del D.lgs 6 settembre 2005 n. 206** (Codice del consumo, a norma del-

l'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 335, S.O.) che recita *“la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”*.

Mauro Tedeschini veniva ascoltato dai primi giudici nella seduta dell'8 luglio 2008, nel corso della quale ribadiva quanto rappresentato in una memoria difensiva inviata in precedenza, insistendo nell'affermare che la rivista mensile “Quattroruote Vendo&Compro” non effettua pubblicità occulta e soffermandosi su due aspetti principali:

- il primo, di natura soggettiva, consisteva nella sua estraneità rispetto alle pubblicazioni incriminate in quanto non

firmate dal medesimo, non essendo ad avviso della difesa direttamente desumibile, dal capo di incolpazione, l'eventuale diversa contestazione rivolta al direttore;

- il secondo, di natura oggettiva, relativo alla natura di “catalogo” del mensile “Quattroruote Vendo&Compro” in quanto *“è un giornale di puri annunci. Questo è testimoniato dal prezzo, è testimoniato dal tipo di sfoglio che c'è, è testimoniato da tutto il vissuto che c'è in edicola su questo tipo di giornali”*.

I primi giudici contestavano le tesi difensive

In diritto

Richiamando il capo di incolpazione, ritenevano che la condotta contestata al

Tedeschini era quella tipica del direttore responsabile di un periodico, anche per l'espresso richiamo all'art. 44 del Cnlg, analiticamente riportato nel capo di incolpazione. Per il Consiglio dell'Ordine della Lombardia, quindi, il Tedeschini è responsabile per tutto quello che viene pubblicato sul giornale.

Richiamato, l'articolo 57 c.p. (letto in maniera coordinata con l'articolo 7 della legge 633/1941 e con l'articolo 6 del Cnlg), il Consiglio dell'Ordine della Lombardia ha anche fatto riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. V, 02-12-2004, n. 46786 "*deve esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice-direttore responsabile e la posizione di garanzia*") e della Corte Costituzionale (C. cost., 24 novembre 1982, n. 198) quando, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 47/1948 e dell'art. 57 c.p. proprio con riferimento ai direttori di grandi periodici, ha ritenuto che l'identificazione del responsabile nel solo direttore del giornale trovi giustificazione nel fatto che egli, per la sua funzione, più degli altri è in grado di seguire l'attività del giornale.

Quanto al secondo profilo, ovvero quello relativo alla natura di "catalogo" del Mensile "Quattroruote Vendo&Compro", i primi giudici osservavano che:

le pubblicazioni oggetto del procedimento disciplinare sono dedicate all'illustrazione del servizio di garanzia ed assistenza offerto dalle diverse case automobilistiche o di leasing agli acqui-

I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità n. 8/2010

renti dei propri autoveicoli e sono caratterizzate da alcuni "redazionali" esplicativi a commento che escludono la possibilità di ricollegare "Quattroruote Vendo&Compro" alla categoria della stampa periodica pubblicitaria, che deve uniformarsi alla L. n. 47/1948 ma la cui peculiarità è l'assenza di articoli di informazione.

Del resto, che la definizione di "catalogo" avanzata dalla difesa Tedeschini a proposito del mensile "Quattroruote Vendo&Compro" sia da intendersi in senso puramente atecnico, lo si desume facilmente dal fatto che il periodico risulta regolarmente dotato non solo di un direttore responsabile iscritto all'Albo dei giornalisti ma anche di una redazione giornalistica.

Dunque nessun dubbio che si tratti a pieno titolo di pubblicazione giornalistica e non pubblicitaria.

Dalla lettura degli articoli che appaiono su "Quattroruote Vendo&Compro", al contrario, emergono però chiaramente "*espressioni elogiative, magnificative e suggestive*" inserite "*in maniera artificiosa e innaturale nel contesto degli articoli*" così come motivato dall'AGCM con il provvedimento – sia pure impugnato dal Tedeschini davanti al Tar.

Tale condotta, secondo i primi giudici, determina una illegittima confusione tra il ruolo di chi dà un messaggio giornalistico e quello di chi dà un messaggio pubblicitario in quanto cela dietro una pubblicazione giornalistica la più chiara espressione di pubblicità occulta.

Dopo aver richiamato la sentenza del T.A.R. del Lazio (sez. I, 22.05.2002, n. 4563) e la decisione del CNOG 3.11.1999, **il Consiglio dell'Ordine della Lombardia comminava al Tedeschini la sanzione della censura.**

Il ricorso di Tedeschini

In via preliminare, il ricorrente lamenta una mancata contestazione dei fatti che hanno dato l'avvio al procedimento disciplinare osservando che la delibera di apertura del procedimento si limita a fare menzione di un provvedimento emanato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti dell'editore di Mauro Tedeschini, la Editoriale Domus Spa, senza specificare, né esplicitamente né per implicito, quali fatti essa addebiti all'esponente. E quali prove raccolte.

Tale omissione, a parere del ricorrente, priverebbe di contenuto la delibera stessa, anche in considerazione della circostanza che Mauro Tedeschini non è autore di nessuno degli articoli oggetto del provvedimento dell'AGCM. Dal tenore del provvedimento disciplinare qui impugnato – si legge nel ricorso – si può desumere che la sanzione è stata irrogata perché Tedeschini “è responsabile per tutto quello che viene pubblicato sul giornale”.

Il ricorrente osserva poi che il Consiglio regionale della Lombardia “tenta di prevenire questa censura affermando che *“Dalla lettura del capo di incolpazione è facilmente desumibile (sottolineatura nostra, ndr) la condotta contestata al Tedeschini, che è quella tipica del direttore responsabile”*”.

Per il ricorrente, non è in discussione la figura del direttore responsabile ma la legalità dell'intero procedimento, perché la delibera impugnata sarebbe viziata insanabilmente dalla inosservanza dell'art. 56 della Legge professionale, laddove questa prescrive la preventiva contestazione, con congruo termine, dei fatti addebitati all'incolpato e delle eventuali prove a suo carico, mentre solo dalla lettura del provvedimento disciplinare l'esponente avrebbe appreso a

che titolo era stato chiamato a rispondere in sede disciplinare.

Insomma, questa la tesi difensiva, il Consiglio regionale della Lombardia prima avrebbe udito le giustificazioni di Tedeschini e poi, in funzione delle giustificazioni stesse, avrebbe precisato, in sede di irrogazione della sanzione, la condotta ritenuta illecita sotto il profilo deontologico.

“La questione che il Consiglio regionale della Lombardia non si è posto - osserva Tedeschini - è se un addebito disciplinare possa essere formulato nei confronti di un direttore responsabile sulla sola base del ruolo. Orbene, non

I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità n. 8/2010

solo nessuna prova, ma neppure la semplice allegazione, in concreto, della funzione di vigilanza attribuita al direttore responsabile (che, non si dimentichi, svolge in primis l'assorbente funzione di direttore responsabile di

“Quattroruote”), non in astratto ma concretamente in relazione alle circostanze oggetto del procedimento è contenuto nella delibera di apertura del procedimento né nella motivazione del provvedimento disciplinare”.

Nel merito, poi, il ricorrente fa questi rilievi:

1 - *Natura degli articoli segnalati all'AGCM*

Tutti gli articoli oggetto del provvedimento 10 gennaio 2008 dell'AGCM sono dedicati alla analitica illustrazione del complesso e articolato servizio di garanzia e assistenza post vendita offerto dalle diverse case automobilistiche o di leasing agli acquirenti dei propri autoveicoli usati.

La scelta di pubblicare articoli molto dettagliati sulle iniziative poste in essere dalle case automobilistiche nel campo delle garanzie e dei servizi di assistenza riservati agli acquirenti di autoveicoli usati, riflette — nei limiti consentiti dalla peculiare natura della testata “Vendo&Compro” — un preciso orientamento editoriale. Lo spazio e il risalto dedicati a queste iniziative infatti hanno la conseguenza di stimolare l'emulazione tra le case automobilistiche e gli altri operatori del mercato. Tale scelta editoriale si colloca

nel solco del consolidato orientamento della Editoriale Domus verso la più compiuta informazione e protezione del consumatore. Tutti i servizi giornalistici in questione sono stati realizzati da un giornalista freelance, G. S..

2 - *Natura del mensile “Vendo&Compro”*

In estrema sintesi, osserva il ricorrente, “Vendo & Compro” (testata registrata presso il Tribunale di Milano, n. 9 del 18 gennaio 1997) è costituito da un fascicolo a stampa pubblicato mensilmente, della consistenza di circa 400 pagine, dedicate nella quasi totalità alla pubblicazione di annunci pubblicitari relativi alla compravendita di autoveicoli usati, di regola corredati da riproduzione fotografica dell'autoveicolo.

Nel complesso, la parte redazionale di “Vendo&Compro” (comprensiva dell'indice analitico, che, da solo, occupa cinque pagine), assorbe meno del 5% della foliazione totale del periodico.

La copertina di “Vendo & Compro” non contiene alcun riferimento all'attualità ma si presenta come quella di un cata-

logo di autoveicoli offerti in vendita, quale esso effettivamente è.

Il lettore di “Vendo&Compro” non è una persona genericamente interessata a formarsi un'opinione o ad acquisire informazioni sull'argomento automobilistico ma - di norma - un soggetto attualmente e concretamente intenzionato a reperire sul mercato dell'usato l'esemplare più conveniente, tra quelli offerti, di una autovettura di cui ha preventivamente scelto la marca, il modello e l'anzianità; ovvero a raccogliere elementi informativi sul proprio autoveicolo usato che intende alienare.

A differenza di quanto accade per le altre testate della Editoriale Domus (gestite, anche sul piano pubblicitario, direttamente dalla casa editrice attraverso la propria organizzazione) la raccolta della pubblicità locale di “Vendo&Compro” (tutti gli annunci di concessionari, autosaloni ecc.) è affidata in esclusiva ad una concessionaria di pubblicità esterna, la quale provvede altresì alla impaginazione degli annunci fotografici.

3 - *Eccesso di potere. Difetto di motivazione - Insussistenza della natura pubblicitaria degli articoli*

La fattispecie della pubblicità occulta, sotto la specie della pubblicità redazionale, osserva Tedeschini, presuppone un rapporto di committenza tra l'impresa asseritamente beneficiaria del messaggio occultamente promozionale e l'editore e/o il giornalista; rapporto di committenza che, secondo una risalente, assai criticabile giurisprudenza dell'AGCM, può essere “provato” per presunzioni “gravi, precise e concordanti”. Dette presunzioni, di norma, si esauriscono in apprezzamenti sullo “stile” dell'articolo e sul suo contenuto. Si riducono - a parere del ricorrente - a mero esercizio censorio sul testo, senza

I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità n. 8/2010

approfondire la reale natura pubblicitaria degli articoli.

4 - Eccesso di potere. Difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità. Omessa considerazione della natura oggettiva della pubblicazione.

Tedeschini rammenta di avere già argomentato davanti al Consiglio regionale della Lombardia come la natura sostanziale di catalogo pubblicitario della rivista "Vendo&Compro" renda del tutto inadeguati i "parametri censori" fatti propri dal Consiglio lombardo. Se infatti - osserva - questi parametri potrebbero avere un senso nella ricerca di prove indiretta della natura pubblicitaria, ove si avesse a che fare con un testo elogiativo ed enfatico inserito come corpo estraneo nel contesto di un giornale di informazione e/o di opinione, votato a orientare l'opinione pubblica, gli stessi parametri sono evidentemente inadatti per cercare di dimostrare, attraverso lo "stile", la natura promozionale di un articolo inserito come "riempitivo" in un periodico di annunci pubblicitari.

5 - Eccesso di potere. Difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità.

Rammentato che la raccolta della pubblicità locale "Vendo & Compro" è affidata in esclusiva ad una concessionaria di pubblicità esterna, la quale provvede altresì alla impaginazione degli annunci fotografici, con un contratto che fissa, in un apposito allegato, il valore medio della pagina di pubblicità venduta, il ricorrente rileva che l'editore non ha incentivi economici a investire nella raccolta pubblicitaria di una testata che è in buona sostanza concessa pubblicitarmente in appalto a terzi.

Un ulteriore elemento di valutazione proposto dal Todeschini riguarda il fatto che gli "operatori pubblicitari" sono marchi internazionali come Porsche, Audi, Renault ecc. per cui non è credi-

bile che affidino la pubblicità "a qualche pagina di pubblicità asseritamene clandestina in una rivista di annunci per la compravendita di autovetture usate". Inoltre, quanto alla reale natura degli articoli, si tratterebbe di "riempitivi" decisi in qualche caso all'ultimo momento allo scopo di completare una segnatura di un periodico che è e resta, al di là di speciosi formalismi, un mensile di annunci di compravendita di autovetture d'occasione.

6 - Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Contraddittorietà. Sanzione sproporzionata

Nel suo ricorso Todeschini osserva che, solo se vi è rapporto di committenza può parlarsi di pubblicità e, se del caso, di pubblicità non palese, ma fuori del rapporto di committenza non è consentito parlare di pubblicità e non si possono, di conseguenza, costruire

ipotesi di "commistione" tra pubblicità e informazione, quale che sia l'orientamento, l'inclinazione, lo stile o la collocazione dell'articolo. Consentire la marchiatura di un articolo come "pubblicità" sulla sola base di un'analisi stilistica o contenutistica "significa spalancare le porte alla censura".

In conseguenza, il ricorrente chiede: preliminarmente, in rito, di dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio regionale della Lombardia in data 8 luglio 2008 nei confronti di Mauro Todeschini per violazione dell'art. 56, II comma, della Legge professionale; in subordine, nel merito, in totale riforma del provvedimento disciplinare

I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità n. 8/2010

emesso dal Consiglio regionale della Lombardia in data 8 luglio 2008 nei propri confronti, mandarlo assolto da ogni addebito non essendo stata raggiunta la prova del rapporto di committenza e quindi della natura occultamente pubblicitaria degli articoli pubblicati su "Vendo&Compro";

in ulteriore subordine, nel merito, dato atto della novità della questione sottoposta al proprio esame, di astenersi dall'irrogare sanzione, ovvero di irrogare la sanzione minima dell'avvertimento.

Il parere del Procuratore Generale

Con nota del 9 dicembre 2008

n.5594, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha formulato il proprio parere sul ricorso di Mauro Tedeschini chiedendo di rigettare il ricorso sulla base di queste considerazioni:

"- che con riguardo all'eccezione preliminare di violazione dell'art. 56 comma 2° della legge professionale sotto il profilo del difetto di contestazione nell'avviso disciplinare dei fatti addebitati e delle prove raccolte è da rilevare come, contrariamente a quanto assume la difesa, l'articolato capo di incolpazione indirizzato a Mauro Todeschini nella sua qualità di giornalista professionista e di direttore responsabile del periodico contenga i riferimenti essenziali al fatto, all'addebito deontologico ed alle fonti di prova attraverso il richiamo agli atti del procedimento svoltosi avanti all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ed alla relativa delibera (allegata), alla tipologia della

I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità n. 8/2010

violazione, agli articoli di legge violati e come debba escludersi la violazione di diritti difensivi essendosi l'incolpato diffuso nel fare valere gli argomenti a sua discolta sia con memoria difensiva sia oralmente nella seduta conclusiva; che con riguardo al merito le doglianze del ricorrente si riassumono nella riproposizione senza sostanziali variazioni di quanto già dedotto ed argomentato avanti il Consiglio territoriale e già disatteso dal provvedimento impugnato con motivazione coerente e indivisibile;

- che con riguardo alla sanzione non è censurabile la decisione del Consiglio regionale per avere ritenuto applicabile l'art. 53 della legge 69/1963 tenuto conto della manifesta confusività tra messaggio pubblicitario e giornalistico e della indiscutibile violazione dell'obbligo di controllo".

Il Tedeschini, assieme al proprio legale, l'avv. Dalavecuras, ha illustrato in Consiglio Nazionale il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento.

In particolare ha lamentato il fatto che il Consiglio regionale non abbia nemmeno interpellato l'autore degli articoli per verificare chi glieli avesse commissionati ed ha osservato che, nel caso in esame, la responsabilità oggettiva non può essere applicata essendo materia che presiede all'esercizio dell'azione penale per pubblicazioni che si prestino a questo tipo di censura. Ha lamentato altresì che il Consiglio lombardo, in un altro caso di un giornalista accusato di aver pubblicato articoli nei quali parlava di società sue clienti (questi era anche contitolare di un'agenzia pubblicitaria) avesse inflitto l'avvertimento. Ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ritenendo comunque esagerata la sanzione della censura, con riferimento anche al caso citato.

Considerazioni sulla nullità dell'atto di incolpazione

Secondo il ricorrente, la delibera di apertura del procedimento si limiterebbe a fare menzione di un provvedimento emanato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti dell'editore, senza i fatti addebitati e l'avviso disciplinare non conterrebbe né la contestazione dei fatti addebitati né le eventuali prove raccolte.

Ebbene, la doglianza è infondata e non trova alcun riscontro negli atti che hanno dato l'avvio al procedimento disciplinare.

Difatti, il 2° comma dell'art.56 della legge professionale stabilisce: *“Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive”*.

Dunque, il Consiglio dell'Ordine della Lombardia, appreso del fatto da una vicenda che oppone la Società Editoriale Domus all'AGCM e intravedendo possibili violazioni deontologiche da parte di un iscritto, prende visione degli atti e, assunte le 'sommarie informazioni' previste dalla legge, avvia il procedimento disciplinare.

L'atto di incolpazione è completo: sono indicati i fatti addebitati, sono analiticamente elencate e riportate le norme di legge o regolamentari che si ritengono violate, sono indicati i numeri e le date delle pubblicazioni sulle quali vi sarebbe stata commistione tra messaggio pubblicitario e giornalistico.

Peraltro, sulla articolazione pratica del diritto alla difesa nell'istruttoria preliminare, è intervenuta la Corte Costitu-

zionale con la sentenza n. 505/1995 in cui si afferma che: *“ove il Consiglio regionale dell'Ordine si limiti a preliminari 'sommarie informazioni', devono ritenersi sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento e l'invito all'interessato a comparire”*.

Nessun vizio procedurale, pertanto, è da riscontrarsi nella procedura adottata dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia nella fase di avvio dell'apertura del procedimento nei confronti del Tedeschini.

Da quanto sopra esposto discende la insussistenza del motivo addotto riguar-

I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità n. 8/2010

dante una presunta violazione del diritto di difesa, diritto che il ricorrente ha avuto modo di poter ampiamente esercitare sia nei termini di 30 giorni assegnatigli per presentare una memoria difensiva ed

illustrarla nel corso dell'audizione dell'8 luglio, allorché dinanzi ai primi giudici ha potuto illustrare le ragioni ed i motivi posti a base della sua difesa.

Le eccezioni preliminari e quelle di merito, peraltro, sono state attentamente vagliate e ritenute infondate, nel suo parere, dal Procuratore Generale.

Quanto ai rilievi di merito contenuti nel ricorso, vi è un dato di fatto incontestabile: che cioè una pubblicazione regolarmente registrata in Tribunale, che il ricorrente definisce 'fascicolo a stampa' o 'catalogo', perde la sua caratteristica di giornale di annunci pubblicitari

nel momento in cui vengono inseriti dei pezzi, a firma di un giornalista, con cui si illustrano delle proposte di vendita di auto usate proposte da questa o quella ditta e contenute nelle pagine che seguono.

Accade, insomma, che, per blocchi, i 'pacchetti' di offerte di questa o quella ditta sono preceduti da articoli a firma del giornalista, con evidente sconfinamento nel campo della pubblicità. Ebbene, se si tratta di un catalogo, non si comprende perché debbano apparire degli articoli illustrativi ed elogiativi del materiale pubblicitario proposto immediatamente nelle pagine che seguono.

Ed appare singolare l'affermazione secondo cui la parte redazionale servirebbe ad alimentare lo spirito di emulazione tra le case automobilistiche e gli altri operatori del mercato. Così come appare incomprensibile l'affermazione secondo cui la parte redazionale di "Vendo&Compro" (comprensiva dell'indice analitico, che, da solo, occupa cinque pagine), assorbe meno del 5% della foliazione totale del periodico, quasi che una violazione deontologica possa essere valutata in base alla sua consistenza quantitativa.

Né ha rilevanza, ai fini della questione in esame, il fatto che la raccolta pubblicitaria sia affidata in esclusiva ad una concessionaria di pubblicità esterna, la quale provvede altresì alla impaginazione degli annunci fotografici. Ciò, anzi, evidenzia ancor di più la confusione

I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità n. 8/2010

tra pubblicità e informazione perché, dal momento che in apertura dei singoli capitoli di "Vendo&Compro" si staglia il redazionale a firma di un giornalista, si dovrebbe ritenere che anche gli articoli inseriti prima degli annunci passino attraverso la società concessionaria della pubblicità.

Né si tratta, come incautamente afferma il Tedeschini, di 'riempitivi' decisi all'ultimo momento, bensì di editoriali che, si ripete, aprono, presentandole con toni elogiativi, la serie di pagine con i pacchetti pubblicitari proposti.

È ancora in errore il ricorrente quando afferma che case internazionali come Porsche, Audi etc non avrebbero interesse ad affidare la loro pubblicità ad un giornale che reclamizza le auto usate, perché non di queste ditte si tratta ma di varie concessionarie di quelle ditte che reclamizzano le loro auto usate messe in vendita.

Merita risposta, infine, il riferimento a 'parametri censori' che sarebbero posti in essere e l'affermazione secondo cui "*Consentire la marchiatura di un articolo come "pubblicità" sulla sola base di un'analisi stilistica o contenutistica significa spalancare le porte alla censura*".

A tal proposito vale la pena rammentare che la responsabilità oggettiva del direttore è uno dei pilastri su cui si fonda la legge professionale.

In questa sede non è dato sapere quali iniziative abbia assunto l'Ordine di Milano nei confronti del giornalista freelance G. S., ma, indipendentemente dalle iniziative che abbia autonomamente assunto o no, è fuor di dubbio che la responsabilità oggettiva del direttore c'è tutta.

Pertanto, sui numeri di “Vendo&Compro” elencati nel provvedimento impugnato vi è stata palese commistione tra informazione e pubblicità.

Quanto infine al quesito in base a quale norma è stata comminata la sanzione, si richiama la copiosa giurisprudenza in materia da parte del Consiglio Nazionale e le parti della Carta dei Doveri del Giornalista in cui si afferma che: *“I cittadini hanno il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni”* ed ancora *“deve sempre rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale”*.

Va ricordato in proposito che nel testo ufficiale la Carta dei Doveri si conclude con la seguente statuizione: *“La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art.2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel titolo III della citata Legge”* (*“Della disciplina degli iscritti”*).

Quindi, il contenuto della Carta dei Doveri integra lo spirito dell’art.2 della legge ordinistica e le relative violazioni comportano l’applicazione delle norme contenute nel titolo III della legge, norme tra le quali ci sono quelle relative alle sanzioni disciplinari.

Rilevato che comunque non è dato sapere quali iniziative abbiano assunto i primi giudici nei confronti del giornalista G. S., il Consiglio Nazionale, tenute presenti le ragioni esposte dal ricorren-

te e ulteriormente illustrate dal suo legale anche nel corso della audizione, ritiene di potere accedere alla richiesta di una sanzione meno afflittiva.

P.Q.M.

I ‘redazionali’ collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità n. 8/2010

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato assistito dall’avv. Teodoro Dalavecukas, a scrutinio segreto decide di in-

fliggere la giornalista Mauro Tedeschi la sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Così deciso in Roma il 9.2.2010.

5-9 Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione - n. 29/2010

Il giornalista professionista Carlo Verdelli ricorre contro la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia che, nella seduta del 20 novembre del 2006, gli ha inflitto la sanzione della censura.

Al Verdelli è stato contestato per aver pubblicato sul quotidiano da lui diretto, La Gazzetta dello Sport, un inserto di quattro pagine pubblicitarie senza alcuna distinzione grafica con le altre pagine e senza alcun avviso al lettore.

Secondo l’Ordine della Lombardia si sarebbe realizzata una commistione fra informazione e pubblicità, con violazione dell’articolo 48 della legge ordi-

nistica del 1963 (obbligo di esercitare con dignità e decoro la professione). Verdelli avrebbe violato anche l'articolo 2 (che impedisce al giornalista di assoggettare il suo diritto-dovere di informare liberamente a interessi esterni, venendo meno al dovere di promuovere la fiducia fra la stampa e i suoi lettori), oltre al contratto collettivo nazionale di lavoro (articolo 44) e alla Carta dei doveri del giornalista.

I fatti

Il 24 maggio del 2006 "La Gazzetta dello Sport" va in edicola con un inserto di quattro pagine dal titolo "Speciale tv mondiale - La guida completa verso Germania '06" dedicato agli imminenti campionati del mondo di calcio. Si tratta in realtà di quattro pagine promozionali di Sky e delle offerte della pay-tivù in vista dei campionati.

Si è nel periodo dello scandalo cosiddetto Calciopoli, tema al quale il direttore dedica un editoriale giustamente colmo di sdegno per il malaffare nel calcio. Segue la normale foliazione, dedicata anche ai mondiali, e, al centro, lo speciale pubblicitario-promozionale, con gli stessi caratteri e la stessa grafica del quotidiano sportivo.

La difesa

Nel ricorso il legale di Verdelli ricorda i contenuti della memoria difensiva inviata al Consiglio regionale della Lombardia nella quale si sottolineava che all'epoca il giornalista "si era trovato in un momento per lui particolarmente de-

Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione n. 29/2010

licato, sia perché aveva assunto la direzione da meno di tre mesi, sia perché, nel medesimo trimestre, era esplosa la vicenda denominata <Calciopoli>, cui il giornale da lui diretto aveva dedicato la massima attenzione.

Pur ammettendo lealmente che si sarebbe potuto fare ancora di più di quanto pure era stato fatto – numerazione dell'inserto con numeri romani, eliminazione dello stelloncino colorato presente in alto a sinistra in tutte le pagine – il ricorrente chiedeva al Consiglio di tenere nel debito conto la sua situazione soggettiva".

Il ricorrente ricorda che nella sua carriera giornalistica e di direzione (Verdelli è stato direttore di Vanity Fair e vicedirettore del Corriere della Sera) mai era incorso in alcuna contestazione disciplinare e, respingendo i giudizi espressi in alcuni passaggi dall'Ordine della Lombardia, sottolinea che avrebbe forse accettato una sanzione equa, ma non la censura e i giudizi che la accompagnano.

In particolare, Verdelli sostiene di non aver mai affermato di trovarsi in una fase di apprendistato e che la sua condotta non è stata né cosciente né volontaria, semplicemente perché l'inserto in parola non gli era stato sottoposto prima della pubblicazione.

Quanto all'omissione dell'indicazione informazione pubblicitaria sulle pagine dell'inserto, Verdelli ammette che essa è criticabile ma è da ricondursi a un probabile errore dovuto a quanto stava accadendo in quel momento nel mondo del calcio e a circostanze contingenti.

Verdelli chiede quindi il proscioglimento per totale assenza di dolo nella sua condotta, in via subordinata, la sanzione dell'avvertimento.

Il parere del P.G.

Nelle conclusioni rese a norma dell'art.61 della legge ordinistica il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerazioni

È scontato che la pubblicità costituisce un elemento essenziale di un moderno, e democratico sistema dell'informazione. Giungono dalla pubblicità le risorse economiche che consentono a radio e tv di esistere, ed anche la stampa quotidiana e periodica si regge, oltre che sulle vendite, sul mercato di quella che un tempo si chiamava la reclame.

La pubblicità non va dunque in alcun modo demonizzata. Occorre però che, a tutela del lettore, rimangano tracciati con nettezza i confini fra la sfera del giornalismo e quelle del marketing e del messaggio promozionale.

Un'informazione corretta e trasparente ha il dovere di mettere in grado i cittadini di capire se il messaggio loro inviato ha natura esclusivamente informativa o se vuole, invece, indirizzarli verso scelte commerciali.

Troppo spesso succede che, nel quadro di iniziative editoriali apertamente subordinate a esigenze di marketing, i giornalisti si sentano pesantemente e insistentemente pressati ad assumere funzioni che loro non spettano e che in ogni caso mettono a rischio l'autorevolezza e la dignità del lavoro giornalistico e contemporaneamente non garantiscono al lettore la necessaria trasparenza e distinzione tra informazione e pubblicità.

Va ricordato che, quando si pubblicano pagine a cura di questa o quell'organizzazione o azienda senza distinguere, anche nel testo e nei caratteri scelti, fra informazione e pubblicità, si viola l'ar-

ticolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine, la n.69 del 1963, laddove impegna giornalisti e editori a *"promuovere la fiducia fra stampa e lettori"*, nonché a *"osservare sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede"*.

Nella seduta del 14 aprile del 2004 il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha approvato un documento sul rapporto fra informazione e pubblicità nel quale vengono ribaditi i punti in discussione. E si ricorda il comune impegno assunto da giornalisti e editori nel 1988. Attraverso un protocollo firmato con le organizzazioni del settore pubblicitario unitamente alla Fnsi nonché attraverso le norme recepite nei contratti di lavoro, è stata allora prevista - in pieno accordo con la Federazione degli Editori - una

trasparente separazione fra notizie e pubblicità, formulando e applicando rigorose norme di comportamento, nel comune intento di mantenere distinti i testi giornalistici dai messaggi a finalità commerciali.

Oggi queste regole vengono sistematicamente eluse o erose. Troppo spesso

Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione n. 29/2010

si leggono testi impaginati come articoli giornalistici, ma sostanzialmente indirizzati alla presentazione di un prodotto e quindi privi del distacco e dello spirito critico necessari, finendo per costituire uno spot pubblicitario più o meno mascherato.

Viene costantemente violato l'articolo 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, molto chiaro sul punto: *"Allo scopo di tutelare il diritto*

del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici”.

Assai chiaro è inoltre il decreto legislativo del 25 gennaio del 1992 n.74 che all’articolo 1 afferma: *“La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”* e all’articolo 4 recita: *“La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”.*

Rilevato che comunque non risulta agli atti alcun accertamento da parte dei primi giudici circa l’identità del giornalista che ha curato la realizzazione della pagina, il Consiglio Nazionale prende in considerazione le giustificazioni addotte dal ricorrente (aveva assunto da pochi mesi la direzione, si era trovato nel periodo in cui esplodeva Calciopoli e, infine, l’inserito non gli era stato sottoposto prima della pubblicazione) e pertanto ritiene di accedere alla richiesta subordinata di una sanzione meno afflittiva.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti,

Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione n. 29/2010

udito il consigliere relatore, a scrutinio segreto, decide di infliggere al giornalista Carlo Verdelli la sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Così deciso in Roma il 10.2.2010.

5-10 Quando immagini e commento ledono la dignità personale - n. 63/2010

Il giornalista professionista Claudio Brachino, propone ricorso avverso la decisione in data 11 marzo 2010 con cui il Consiglio dell’Ordine della Lombardia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

Il provvedimento del Consiglio dell’Ordine della Lombardia

La vicenda, che ha avuto ampio risalto su giornali e televisioni, ha preso il via con la messa in onda, nell’ambito del programma “Mattino 5”, di un servizio firmato dalla giornalista Spinoso, nel quale il giudice R.M., che pochi giorni prima aveva emesso in sede civile una sentenza di risarcimento danni di 750 milioni di euro a carico di Fininvest, appariva ripreso all’uscita dalla sua abitazione; mentre percorreva una tratto di strada; mentre attendeva il suo turno fumando una sigaretta davanti alla sala di un barbiere, poi mentre era sulla poltrona della sala da barba; infine, mentre, seduto sulla panchina di un giardino pubblico, fumava una sigaretta. Il commento ne sottolineava fra l’altro *“stranezze”* di comportamento, alludeva a *“stravaganze alle quali ci ha abituato”* e concludeva sottolineando il colore turchese dei calzini del magistrato.

Il Consiglio della Lombardia, nella seduta del 27 ottobre 2009, aveva delibe-

rato l'apertura d'ufficio del procedimento disciplinare ex art.56 l. 69/1963 nei confronti di Claudio Brachino quale direttore di VideoNews, la testata giornalistica dei programmi di informazione e approfondimento delle reti Mediaset, in cui è compreso anche Mattino5. La posizione dell'autrice del servizio, è stata invece vagliata dal Consiglio dell'Ordine Sicilia, cui è iscritta.

Nella delibera di apertura del procedimento, si contestava al Brachino di essersi reso responsabile di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, anche violando il dovere di promuovere la fiducia tra stampa e lettori. Ciò perché il servizio mandato in onda su "Mattino 5" del 15.10.2009 conteneva immagini che sarebbero state diffuse in violazione degli artt. 137 dlgs 196/2003 e 6 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche al fine di screditare la reputazione del protagonista del video e delegittimare agli occhi dell'opinione pubblica la sentenza che il soggetto ripreso, giudice del tribunale di Milano, aveva in precedenza emanato e che aveva visto soccombente la società Fininvest, persona giuridica cui è riconducibile la rete televisiva per la quale Brachino lavora.

Il giornalista Brachino era stato pertanto invitato a comparire davanti a quel Consiglio ed era stato ascoltato il 3 marzo 2010.

In precedenza, il suo difensore aveva depositato una memoria nella quale, in sintesi, osservava che il giudice R.M., firmatario di una sentenza a suo modo storica, era divenuto personaggio pubblico; che vi era dunque l'interesse giornalistico a diffonderne le immagini per far vedere il personaggio; che il giudice non era stato pedinato da alcun

giornalista Mediaset ma le immagini erano giunte alla redazione da fonte anonima; che essendo state esse riprese per strada, la loro diffusione non violava la sfera privata del giudice.

Nella memoria difensiva si aggiungeva che il servizio filmato, pur inelegante e forse inopportuno, non aveva avuto alcuna motivazione di discredito e di delegittimazione nei confronti del magistrato. Inoltre, non c'era stata alcuna preordinazione perché Brachino aveva visto quelle immagini all'ultimo momento e se avesse avuto intenzione di "colpire" il giudice lo avrebbe fatto magari con un servizio di "giudiziaria" affidato a collega più

esperto dell'autrice del servizio contestato.

Nel corso della sua audizione, il direttore Brachino confermava questa tesi difensiva ribadendo

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

anche di essersi scusato pubblicamente, in televisione, per l'ineleganza e l'inopportunità del servizio, di avere offerto al giudice R.M. la possibilità di intervenire in una successiva puntata del programma e di avere comunque ospitato l'intervento di un dirigente dell'Associazione nazionale magistrati.

Queste, in sintesi, le motivazioni del provvedimento formulate dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia:

Dopo aver richiamato l'art. 2 della legge professionale: ("*È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata al rispetto delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui*"), si chiede se, nel caso di specie, sia stato disatteso il "rispetto" delle regole deontologiche della professione giornalistica "*alle quali le*

sezioni unite della Cassazione hanno riconosciuto natura giuridica (Cass. Sez. un. n. 8225, 6 giugno 2002 conf. Cass. Sez. un. n. 5776, 23 marzo 2004) trattandosi di norme giuridiche che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare”.

Il Consiglio condivide il rilievo della difesa secondo cui il giudice R.M. - all'indomani della sua firma su una sentenza che sicuramente ha suscitato clamore internazionale - è persona di “*interesse pubblico*”. Comprensibile, dunque, l'attenzione di giornali e televisioni per ciò che attiene non solo la funzione istituzionale di R.M. ma anche il “personaggio” R.M.. Altrettanto legittimo, è realizzare un programma televisivo nel quale si critichi anche fortemente l'operato di R.M. come giudice, ne si critichino eventualmente anche certi comportamenti privati (purché provati, è ovvio) e purché attinenti alla sua funzione istituzionale o tali - al limite - da poter gettare ombre sulla preparazione o correttezza professionale di R.M. così come di qualunque altro rappresentante di un'istituzione.

Quello che i primi giudici ritengono di non condividere, invece, è il voler considerare il giudice R.M., solo perché firmatario di una sentenza molto importante, personaggio pubblico a tutto tondo e, in quanto tale, paragonabile addirittura a personaggi politici di primissimo piano, ipotizzando così per R.M. un'analogia attenuazione del diritto alla riservatezza. Ciò perché un uomo politico di primissimo piano (ad esempio un premier) eletto dal popolo, titolare di notevoli responsabilità è, in quanto tale, meritevole di “attenzione” e di control-

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

lo democratico. Tuttavia, per un funzionario pubblico che, svolgendo la sua attività istituzionale è assunto a pubblica notorietà, la privacy deve trovare tutele assai più rigorose per tutto ciò che non attenga, anche in senso lato, alla sua attività pubblica.

I primi giudici contestano anche la tesi della difesa secondo cui, nel caso in esame, non si potrebbe parlare di violazione della sfera privata del personaggio pubblico, perché le immagini sono state riprese per strada, cioè in luogo aperto al pubblico, e dunque atterrebbero alla sfera “pubblica” del giudice R.M.. Ciò perché il “*semplice camminare per strada e fare “avanti e indietro” davanti al negozio del barbiere non pare certo essere espressione dell'attività pubblica del giudice R.M.. La violazione della privacy sotto il profilo della non essenzialità del dato diffuso, nel caso di specie, osserva il Collegio, si consuma nel momento in cui le immagini vengono a costituire l'unico contenuto del servizio mandato in onda da Brachino, per di più accompagnato da un commento “a mo' di gossip” che sottolinea le presunte stranezze del magistrato, le sue pretese stravaganze, addirittura il colore dei suoi calzini*”.

In proposito, i primi giudici ritengono che il provvedimento del Garante per la privacy nel merito di questa vicenda, sia esaustivo. Difatti, dopo avere illustrato il quadro giuridico che regola l'attività giornalistica, il Garante si è così espresso: “*questo Ufficio ritiene che la diffusione del filmato che ritrae il giudice R.M. in alcuni momenti della sua vita quotidiana (mentre è dal barbiere e mentre fuma una sigaretta seduto su una panchina di un giardino pubblico) è eccedente rispetto a una legittima attività giornalistica. Il filmato stesso e i commenti che lo accompagnano si sof-*

fermano specificatamente su alcuni particolari comportamenti del giudice R.M. o su talune scelte relative al suo abbigliamento che risultano prive di ogni connessione o rilievo rispetto al suo ruolo pubblico (art. 6 comma 2 del codice di deontologia: *-La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica-*). Ad avviso dell'Ufficio, pertanto, la doglianza del segnalante appare meritevole di considerazione e di tutela". Inoltre, il Consiglio della Lombardia ritiene che il servizio, pur confezionato con termini lessicali di per sé non offensivi, tuttavia, grazie allo "accostamento sapiente" con immagini non essenziali e prive in sé di interesse pubblico in quanto "notizia", finisce per produrre un effetto certamente diffamatorio nel suo insinuare presunte stravaganze e stranezze del personaggio, fino a sfiorare il vero e proprio dilleggio con il suo voler attribuire significati evidentemente non detti ad azioni quotidiane apparentemente del tutto banali (quello "avanti e indietro" per strada con la sigaretta in bocca davanti al negozio del barbiere). "Quanto poi all'osservazione finale sul colore dei calzini, al di là delle questioni di buon gusto, a questo Consiglio pare piuttosto come una sorta di definitiva "chiosa" sulle presunte stranezze e stravaganze con cui l'autore, nel complesso, punta a diffondere un messaggio che sarà pure a "mo' di gossip", come sostiene l'incolpato, ma in questo caso riguarda un giudice che ha appena emesso una importante sentenza e che in questo servizio viene "mostrato" per la prima volta al pubblico televisivo senza altri elementi di valutazione. E non può che suonare, perciò, che come un messaggio offensivo e screditante".

Dopo aver richiamato alcune decisioni della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. VI n. 515/1980), il Consiglio giunge alla conclusione

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

che risultano provati sia la violazione della privacy sia l'effetto diffamatorio nel servizio in esame.

Quindi il Consiglio affronta un altro

aspetto della vicenda, quello dell'eventuale 'preordinazione': se cioè nel mandare in onda il servizio vi sia stata l'intenzione di "colpire" un magistrato che aveva da poco sanzionato in sede civile Fininvest, società cui Mediaset (editrice della tivù per cui lavora Brachino) è riconducibile.

"Ha sostenuto con forza la difesa – si legge nel provvedimento – che in questo modo si accusa l'incolpato di atteggiamento servile nei confronti del proprio (in senso lato) editore. In realtà, la tesi espressa dal capo d'incolpazione si limita a prendere atto di una realtà oggettiva e difficilmente negabile: il giudice R.M. firma una sentenza certamente non gradita a Fininvest-Mediaset e un programma Mediaset attacca duramente il giudice criticando non soltanto la sua decisione ma anche le sue presunte stranezze, le sue pretese stravaganze e il suo gusto nella scelta dell'abbigliamento.

Il Consiglio continua a ritenere che tutto ciò abbia prodotto nell'opinione pubblica e nei telespettatori la sensazione che quel "pezzo" – e in quei termini – non sarebbe stato diffuso se il giudice R.M. avesse emesso una sentenza non contraria ma favorevole a Fininvest".

I primi giudici ritengono che Brachino aveva ovviamente tutto il diritto di progettare l'intera trasmissione sul giudice

R.M. (sia sui tempi della sua “promozione” che sulla sentenza emessa) ospitando il collega del Giornale Sallusti e dando il massimo risalto alle critiche a R.M., anche con riferimento alla sentenza emanata, contenute negli articoli apparsi sul quotidiano. Però, proprio sapendo perfettamente di lavorare per un editore non neutrale rispetto a quell’argomento, avrebbe dovuto mettere in atto tutte le precauzioni e le attenzioni per evitare che la trasmissione potesse anche soltanto apparire come una “punizione mediatica” del giudice protagonista.

Il Consiglio non recepisce, inoltre, la pretesa “scriminante” della fretta sostenuta dalla difesa, dal momento che la fretta e i tempi stretti sono una condizione praticamente naturale. *“Tanto più che la sera prima Brachino ha visto le immagini poi mandate in onda o comunque se le è fatte raccontare. Su questo particolare i racconti dell’incolpato e dell’autrice materiale del servizio non coincidono. Nell’impossibilità di accertare chi abbia fornito il ricordo più preciso, il Collegio si limita ad osservare che appare teoricamente più probabile che, come dichiarato dalla collega Spinoso, il direttore Brachino abbia visionato la sera prima le immagini che avrebbe utilizzato la mattina dopo. Anche perché, come Brachino stesso ha affermato, esse provenivano non dalla redazione ma da fonte esterna, addirittura anonima. Sembra allora improbabile che il direttore abbia preferito mandarle in onda senza averle visionate direttamente, tanto più sapendo bene che esse riguardavano un personaggio del giorno (il giudice R.M.) piuttosto*

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

particolare, vista la sentenza da lui emessa solo pochi giorni prima”.

Per il Consiglio, anche se fosse vero che la sera prima Brachino si era fatto semplicemente descrivere da un suo collaboratore le immagini in questione, non si può fare a meno di osservare che il comportamento tenuto dal direttore di Videonews avrebbe denotato quanto meno una colpevole superficialità, non tale, perciò, dal poterlo esimere dalla responsabilità legata a quanto avvenuto. Insomma, dalla successione dei fatti come ricostruita dal ricorrente (la sera prima ha stabilito la scaletta della trasmissione dell’indomani, ha concordato in senso lato i contenuti con il collega del Giornale, Sallusti, che sarebbe stato presente in studio; la mattina in questione ha poi commissionato il servizio “*amo’ di gossip*” su R.M. alla collega Spinoso e lo ha “passato” prima che andasse in onda, sia pure all’ultimo momento), i primi giudici giungono alla conclusione che il direttore ha fatto proprio quel “pezzo” e lo ha a pieno titolo utilizzato per la sua trasmissione attribuendogli anche il carattere di “esclusivo”. Dunque non può non essersi reso conto prima che quel servizio venisse trasmesso di quale sarebbe potuto essere l’effetto. Perciò Brachino risponde direttamente e personalmente delle violazioni deontologiche collegate al servizio di cui si discute.

Per i primi giudici, insomma, Brachino ha legittimamente deciso di criticare il giudice R.M. con il “suo” programma, ma lo ha fatto con modalità non corrette alla luce delle carte deontologiche e nell’ambito del programma che abitualmente manda in onda.

Quanto alle “scuse” rivolte in tv da Brachino, sottolineate dall’incolpato e dalla difesa, il Consiglio osserva, da una parte che il servizio diffuso aveva su-

scitato tali e tante critiche che il direttore non avrebbe davvero potuto fare a meno di tornare sull'argomento, e, dall'altra, che le "scuse", introdotte dall'ipotetico "se ho sbagliato..." e fatte seguire da tre domande – tutte più che legittime – rivolte al giudice R.M., finiscono per apparire esse stesse scuse, per l'appunto, "ipotetiche". E insomma, non tali da poter annullare o equilibrare l'effetto di un "pezzo" gravemente lesivo non solo della privacy e della personalità del magistrato, ma anche del rapporto di fiducia tra il mezzo televisivo e l'opinione pubblica.

Il ricorso

Nel suo ricorso Brachino, riassume nei seguenti capitoli gli argomenti difensivi

- 1) Le motivazioni e le modalità della realizzazione della messa in onda del giudice R.M.
- 2) La pretesa violazione della riservatezza del dr. R.M.
- 3) La pretesa valenza diffamatoria del servizio sul giudice R.M.
- 4) La c.d. 'preordinazione'
- 5) La sanzione erogata

1) Le motivazioni e le modalità della realizzazione della messa in onda del giudice R.M.

La sentenza emessa dal giudice R.M. nei confronti della Fininvest aveva fatto sì che lo stesso assurgesse a personaggio pubblico, per cui, anche dopo i commenti seguiti alla promozione del magistrato, si era deciso di realizzare un servizio per far conoscere il personaggio utilizzando immagini che non erano state raccolte da operatori della testata Video News, ma erano giunte in forma anoni-

ma presso la redazione di 'Mattino 5'.

Lo scopo, insomma, era di proporre un pezzo di 'colore' nell'ambito di una rubrica di attualità.

Avendo appreso la sera prima di un articolo che il 'Giornale' avrebbe pubblicato sul giudice R.M. e che in redazione vi erano delle immagini, quindi Brachino aveva dato disposizioni per la confezione del servizio filmato, raccomandando di astenersi da valutazioni giuridiche o politiche.

La realizzazione del pezzo fu anche connotata da una sorta di concitazione, e fu preceduta da un fugace e generico -nei contenuti- contatto telefonico da parte di Brachino, che si trovava a Roma.

Quando immagini e commento ledono la dignità personale n. 63/2010

Insomma il servizio, pur ammettendone la natura discutibile, poco elegante e giornalisticamente non ben

riuscita, non voleva essere offensivo né denigratorio ma aveva solo lo scopo di mostrare il volto di un personaggio al centro delle cronache.

2) La pretesa violazione della riservatezza del dr. R.M.

Il ricorrente respinge le argomentazioni poste a base del provvedimento per quanto riguarda la pretesa lesione della riservatezza del dr. R.M., soffermandosi sul fatto che l'unico 'dato personale' del magistrato, diffuso da 'Mattino 5' è la sua immagine, raccolta in luoghi pubblici o aperti al pubblico senza il ricorso ad artifici o a tecniche intrusive rispetto all'altrui sfera di riservatezza.

A parere del Brachino, quindi, le previsioni contenute nel d.lgs. n 196/2003 a cui fare riferimento non sono quelle di cui all'art.137-3°co-1°periodo, bensì

quelle di cui al secondo periodo del medesimo 3°co dell'art.137, in base al quale *“possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”*. Contesta quindi anche le valutazioni fatte sul caso dal Garante della privacy perché - a suo parere - muove da presupposti errati, trascurando l'equivoco dettato dall'art.137 III comma, secondo periodo, d.lgs n.196/2003. Osserva tra l'altro che il principio scolpito da tale norma è coincidente con quello sotteso all'art.97 della legge n.633/1941 in tema di tutela dell'altrui immagine (*“non occorre il consenso della persona ritratta... quando la riproduzione è collegata a fatti... svoltisi in pubblico”*), purché *“il ritratto non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione, o anche al decoro della persona ritratta”*).

Per il ricorrente non risulta violato nemmeno l'art.6 del codice deontologico, in quanto non sono state trasmesse immagini della 'sfera privata' del dr. R.M., perché si tratta di riprese della sua immagine fatte entro una cornice spazio-temporale ben delimitata e caratterizzata dallo svolgimento di banali attività quotidiane (passeggiare, fumare, andare dal barbiere).

“Il servizio quindi – osserva Brachino – non varca la soglia dell'intimità del magistrato, non attenta la sua dignità”, per cui “il servizio non viola (neppure) il parametro dell'art.6 cod. deont. giacché, a stretto rigore, la sfera privata della persona ritratta resta del tutto estranea al contenuto del servizio trasmesso da Mattino 5”.

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

Quanto ai rilievi contenuti nel provvedimento impugnato circa la tipologia di giornalismo usata, il ricorrente osserva che si tratta di un pezzo di costume che mira solo a presentare per la prima volta al pubblico un personaggio divenuto noto e che questo giornalismo rientra in una modalità di *“fare informazione”*.

Inoltre cita casi di altri magistrati assurti a notorietà ripresi, fuori dalle attività professionali, senza che ciò abbia dato luogo a censure.

3) La pretesa valenza diffamatoria del servizio sul giudice R.M.

Partendo dalla constatazione che le immagini attengono all'esercizio di banali attività quotidiane svolte in luoghi pubblici e quindi non hanno nulla di offensivo, il ricorrente ritiene invece che le parole usate a commento del filmato possono essere qualificate inopportune o ineleganti, come pure la notazione di *‘colore’* sulle presunte stravaganze del giudice e le chiose sul gusto cromatico dei calzini, possono essere discutibili sul piano strettamente informativo, ma *“non ridondano in una forma di aggressione alla reputazione o di dilleggio”* del dr.R.M..

“Per quanto opinabili –osserva il ricorrente- i commenti espressi dalla Spinoso non si pongono fuori dai limiti di un corretto esercizio dell'attività giornalistica”, ed a sostegno di tale tesi cita la parte dell'art.6 del codice deontologico in cui si afferma che “commenti ed opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti”.

A parere del ricorrente, quindi, non c'è stata diffamazione né risulta che il dr. R.M. abbia sporto querela, pur avendo avuto modo di sollecitare un pronunciamento da parte del garante della privacy.

Il giornalista Brachino, inoltre, ritiene che anche i termini *'stravagante'* ed altri, usati nel filmato, possono apparire offensivi, se decontestualizzati dalle immagini e dall'intero servizio: *"i cenni ai movimenti del giudice ('avanti e indietro'), alle sigarette, ai calzini ecc - si legge nel ricorso-costituiscono unicamente la descrizione, operata nell'ambito di una rubrica di 'costume' (e, dunque, con i canoni espositivi di tale genere di - se vogliamo non particolarmente 'elevata' o 'nobile' - informazione giornalistica), delle scene contenute nel filmato"*.

4) La c.d. *'preordinazione'*

Il ricorrente in premessa osserva che il servizio non contiene alcuna critica all'attività giurisdizionale del dr. R.M. non *"racchiude alcuna malevola chiosa in ordine ad una supposta inadeguatezza professionale dello stesso, né formula alcuna allusione ad ipotetiche motivazioni 'politiche' che starebbero dietro la sentenza del caso Fininvest-CIR; non suggerisce in alcun modo l'idea di una 'parzialità' del giudice R.M., non interpreta il suo operato alla luce di occulti scopi di danneggiamento delle aziende di Berlusconi"*.

Ribadisce quindi quanto già rappresentato ai primi giudici, che cioè il servizio è stato confezionato in modo concitato, che lui ha visionato di sfuggita le immagini prima della messa in onda e, come confermato dalla giornalista, non le ha impartito direttive sulle modalità di realizzazione, invitandola anzi ad astenersi dal formulare valutazioni politiche o giuridiche sull'attività del dr. R.M.

Rammenta che ha formulato le sue scuse all'interessato, sia tramite il mezzo televisivo sia attraverso la carta stampata, ha manifestato la disponibilità a consentirgli di esprimere il proprio punto di

vista sull'accaduto ed ha ospitato in studio il Segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Respinge quindi l'idea di una preordinazione, in quanto la sua appartenenza editoriale diviene l'unico elemento che condiziona la valutazione dei contenuti mandati in onda e, in particolare, trasforma dei filmati assolutamente normali e privi di ogni significato lesivo in mezzi deputati ad attaccare l'immagine del soggetto ritratto.

5) La sanzione irrogata

Il giornalista Brachino la considera eccessiva, alla luce delle tesi difensive sviluppate nel ricorso, in quanto il servizio non è frutto di un'aggressione commissionata per denigrare l'operato del Tribunale di Milano, a seguito della sentenza Fininvest, né può essere visto come lo strumento votato alla distruzione del giudice R.M. agli occhi del pubblico.

L'intera vicenda, quindi, si riduce, semmai, ad una fattispecie di inosservanza delle norme in materia di trattamento dei dati personali. *"Si tratta (si tratterebbe)"* quindi *"di una fattispecie non meritevole di una sanzione che vada oltre l'avvertimento o, in un'ottica di particolare rigore, la censura"*.

Brachino richiama l'assenza, a suo carico, di precedenti di rilievo deontologico, rammenta che non ha materialmente confezionato il servizio, limitandosi ad esaminare in modo sommario il contenuto ed a presentarlo nel corso della trasmissione di *'Mattino 5'*. Peraltro, l'ipotesi formulata dai primi giudici che nella sua condotta vi sia stata superficialità o leggerezza, esclude, da parte

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

sua, la volontà di ‘dolo’ per cui chiede “una sanzione meno mortificante e stigmatizzante”.

In conclusione, il Brachino, CHIEDE:
 - **in via principale**, di essere assolto dall’incolpazione elevata a suo carico con conseguente revoca della sanzione inflitta;
 - **in subordine**, di modificare *in melius* la sanzione, applicando quelle, meno gravi, dell’avvertimento o della censura;
 - **in ogni caso**, nelle more della decisione sul merito del ricorso, di sospendere in via cautelativa l’esecuzione della sanzione comminata.

Le conclusioni del P.G. e le controdeduzioni del ricorrente

Con provvedimento del 7 maggio 2010, il Procuratore Generale ha formulato il proprio parere ai sensi dell’art.61 della legge professionale, chiedendo al Consiglio Nazionale di respingere il ricorso e la correlata istanza di sospensione. Nel formulare tale parere, il P.G. ha ritenuto che “*la delibera impugnata è frutto di condivisibile interpretazione ed applicazione delle norme in tema di deontologia professionale ed in tema di limiti del trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica, avendo valutato con pertinente ed ampia motivazione la fattispecie concreta alla luce dei principi già individuati dal Garante per la privacy ed avendo correttamente individuato i profili di responsabilità nel contenuto del filmato in abbinamento con i commenti sulle immagini rappresentate con riferimento alla persona del giudice del Tribunale di Milano, dott. R.M.,*

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

che aveva emesso poco tempo prima una sentenza di notevole impatto nell’ambito della nota vicenda Fininvest/CIR e che si è inteso far conoscere al pubblico in una dimensione di vita privata in termini svilenti, così da suscitare l’impressione di pochezza della persona che aveva reso tale sentenza e da delegittimarne l’operato”. Dopo avere osservato che “*il ricorso ripropone temi delibati e disattesi dalla decisione impugnata con motivazione che non si presta a censura*”, a proposito della richiesta di sospensione della sanzione inflitta, il PG fa rilevare che “*dai motivi adottati non è evincibile un pregiudizio grave ed irreparabile, da intendersi riferito alla persona del soggetto istante e non al fatto che la testata giornalistica rimanga priva del soggetto delegato al controllo*”.

Sul parere del P.G. controdeduce Brachino, il quale lamenta che il parere del P.G. si impernia su una aprioristica adesione alla decisione impugnata senza prendere in esame i rilievi giuridici e tecnici formulati nel ricorso. Ribadisce in particolare che il servizio contestato non si è inserito nella sfera della vita privata del dr. R.M. ma mirava unicamente a farlo conoscere al pubblico nello svolgimento di un’attività quotidiana. Pertanto non viola le disposizioni legislative in materia di privacy e della tutela dell’altrui immagine. L’unico elemento offerto al pubblico è la sua immagine sceverata da ogni riferimento alla sua capacità (o incapacità) professionale.

Respinge altresì il rilievo secondo cui le immagini proponcano entro termini svilenti la figura del dr. R.M.; inoltre le chiose sulle presunte stravaganze del magistrato non producono un effetto lesivo della sua onorabilità in quanto i

commenti , pure ‘un po’ dozzinali’, espressi dalla Spinoso, non si pongono fuori dalla libertà di manifestazione del pensiero garantita ai giornalisti dall’art. 6 del codice deontologico.

Respinge, ancora, l’accusa che il servizio avesse lo scopo di delegittimare il magistrato dr. R.M. e chiede che il giudizio sul servizio contestato sia fatto estraniandosi dalla posizione editoriale dell’emittente, e pertanto ribadisce le richieste e conclusioni formulate nel ricorso.

L’audizione dinanzi al CNOG

Il ricorrente, assistito dal suo legale, ha illustrato dinanzi al Consiglio Nazionale il ricorso insistendo, tra l’altro, sulla fretta che ha caratterizzato l’esame del servizio contestato in quanto, nei programmi tv del mattino, i servizi vengono montati all’alba, e sottolineando il fatto che vedere velocemente un pezzo significa non avere la serenità per giudicarlo.

Ha rammentato di essersi pubblicamente scusato col giudice R.M.; ha escluso che nel servizio vi fosse stata una preordinazione e, quanto al termine ‘stravagante’ usato nel suo commento, ha richiamato la spiegazione già data nell’editoriale, cioè un gioco tra la stravaganza del comportamento e la stravaganza giudiziaria. La stravaganza giudiziaria era che un giudice decidesse da solo, senza perizie, senza consulenti, una vicenda di 750 milioni di euro.

Considerazioni

C’è una frase contenuta nel parere del P.G. che riassume tutta la vicenda. Si tratta della osservazione secondo cui, con quel servizio, “*si è inteso far conoscere al pubblico (il dr. R.M.) in una dimensione di vita privata in termini svilenti, così da suscitare l’impressione di*

pochezza della persona... e da delegittimarne l’operato””.

È una frase che richiama all’esigenza di esaminare nel suo complesso e nella sua unitarietà il filmato ed il commento che l’accompagna.

Invece il legale del Brachino scinde quasi in fotogrammi i singoli aspetti del servizio (ripresa delle immagini, diffusione delle stesse, commenti che le accompagnano), per cercare di dimostrare che nessuna norma sulla tutela della privacy e del codice deontologico risulterebbe violata pur ammettendo nel servizio stesso una forma discutibile, poco elegante e giornalmisticamente non ben riuscita.

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

Pertanto, estrapola le immagini dal commento, e prima si sofferma a lungo sul diritto di diffondere delle immagini riprese in luogo pubblico insistendo

sul fatto che le previsioni contenute nel d.lgs.n196/2003 a cui fare riferimento *non sono quelle di cui all’art.137-3°co-1°periodo* (“*In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico*”) bensì *quelle di cui al secondo periodo del medesimo 3°co dell’art.137, in base al quale “ possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”*”.

Ebbene, così come il servizio va esaminato nella sua unitarietà, così una norma racchiusa in due periodi, strettamente concatenati l’uno all’altro e inse-

riti nello stesso comma, non può essere segmentata ed esaminata isolatamente, ognuna per proprio conto.

Il principio secondo cui vi sono “ *i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico* ” è univer-

sale e va tenuto presente anche quando si esamina il secondo periodo del 3° comma dell’art.137 del codice deontologico relativo al trattamento

dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, perché esso è un tutt’uno. Difatti, dispone: “ *In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico* ”.

Non si può quindi pensare che l’applicazione del 2° comma possa essere fatta a compartimenti stagno, eliminando dei principi come i limiti al diritto di cronaca e l’essenzialità dell’informazione.

Stesso discorso vale per il riferimento fatto dalla difesa all’art.97 della legge n.633/1941 in tema di tutela dell’altrui immagine per la parte in cui è stabilito che “ *non occorre il consenso della persona ritratta....quando la riproduzione è collegata a fatti...svoltisi in pubblico* ”, in quanto, subito dopo, la norma aggiunge: “ *purché il ritratto non rechi pregiu-*

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

dizio all’onore, alla reputazione, o anche al decoro della persona ritratta”.

La difesa ritiene, inoltre, che non risulta violato nemmeno l’art.6 del codice deontologico, in quanto -osserva- non sono state trasmesse immagini della ‘sfera privata’ del dr. R.M., perché si tratta di riprese della sua immagine fatte entro una cornice spazio-temporale ben delimitata e caratterizzata dallo svolgimento di banali attività quotidiane (passeggiare, fumare, andare dal barbiere).

La vicenda va invece inquadrata in stretta connessione tra immagini ‘montate’ e mandate in onda e commento che accompagna ogni movimento del dr. R.M.. Ma anche le norme cui la difesa si affida vanno esaminate nella loro unitarietà.

Difatti, non si può condividere la tesi sostenuta dal Brachino sulla inapplicabilità dell’art.6 del codice deontologico, perché il comma 2 dello stesso codice dispone testualmente: “ *La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica* ”.

Come si vedrà, tutte le immagini ed il commento che ne è seguito finiscono con l’aver rilievo sul ruolo del dr. R.M. in quanto, come ampiamente chiarito nel servizio, si riferiscono a quel magistrato che ha emesso una sentenza che ha suscitato clamore.

Il servizio

È vero che si tratta di immagini che riprendono la quotidianità di un cittadino: uscire da casa, andare dal barbiere, fumare una sigaretta, sostare su una panchina, ma ogni fotogramma di queste immagini è accompagnato da un commento sarcastico che, al di là delle

intenzioni e della eventuale ‘preordinazione’, propone l’immagine di un soggetto che, a detta dell’articolaista, si comporta in modo stravagante al punto da risultare soggetto inadatto a svolgere la sua professione di magistrato.

“Sono passate poco più di 24 ore da quando con la sua sentenza ha condannato la Fininvest a uno dei risarcimenti più alti della storia giudiziaria... Ed eccolo in giro per Milano il giudice R.M.. Nel suo weekend lontano dalle scartoffie del tribunale sveste la toga e si cala nei panni del comune cittadino, certo non di cittadino qualunque”.

In una sala da barba è vietato fumare ed è quindi normale che un cliente rimanga in strada e fumi una sigaretta prima di entrare. Che lo faccia stando fermo o facendo ‘avanti e indietro’, come si osserva nel servizio, quale stranezza presenta?

Ecco le frasi che accompagnano questo ‘passaggio’ del filmato:

“Alle sue stravaganze in realtà siamo ormai abituati. Passeggia l’uomo R.M. per le strade milanesi, davanti al negozio del suo barbiere di fiducia attende il turno. È impaziente. Non riesce a stare fermo. Avanti e indietro. Si ferma, aspira la sua sigaretta e poi ancora avanti e indietro. Forse non sa ancora che il CSM lo sta promuovendo con un bel 7 che per un magistrato equivale a un 30 e lode universitario. Insomma il massimo dei voti e un bell’aumento di stipendio. Lui va avanti e indietro. Avanti e indietro..”

E ancora: quando il dr. R.M. si siede dal barbiere è chiaro che si rilassi, come ogni comune mortale, ma nel servizio si dà quasi il senso di una liberazione da chissà quale peso quando si afferma: *“Si rilassa solo al momento di barba e capelli (le immagini lo ritraggono mentre è sulla sedia del barbiere)”.*

Poi l’uscita dal locale, la sosta in un parco, magari per riordinare le idee sulle cose da fare o per attendere che arrivi il momento per le successive incombenze. Ecco il commento: *“Finita la toilette continua la sua passeggiata. Due sole volte si sofferma, una al semaforo l’altra a pochi metri dal passaggio pedonale, per accendersi l’ennesima sigaretta della mattina, come fosse un spot all’incontrario...”.*

Per giungere, alla fine, allo zoom sui calzini color turchese:

“Prima di uscire dal nostro campo visivo ci regala un’altra stranezza: guardatelo seduto su una panchina. Camicia, pantalone blu, mocassino bianco e calzino turchese...” ed al commento che segue: *“di quelli che in tribunale non è proprio il caso di indossare”.*

È evidente quindi, come osservato dal PG, che quel servizio non aveva lo scopo di presentare un magistrato diventato noto per avere emesso una sentenza, ma abbia avuto come effetto quello di farlo conoscere al pubblico in una dimensione di vita privata in termini svilenti.

A prescindere dal fatto se vi sia stata o meno predeterminazione, il dato di fatto incontrovertibile è che quel servizio - palesemente denigratorio nei confronti di un magistrato assunto a notorietà per aver

firmato una sentenza negativa per la Fininvest (elemento ripetuto più e più volte prima e dopo il servizio oltre che al suo interno) - sia andato in onda su una emittente inserita tra le attività editoriali della parte risultata soccombente con quella sentenza. Pertanto, vi sia stata o no preordinazione, resta il giudizio di censura sul servizio, che sarebbe sta-

Quando immagini e commento ledono la dignità personale n. 63/2010

to egualmente severo e negativo, se fosse stato mandato in onda su altra emittente di altro editore.

Né attenua la responsabilità del Brachino il fatto che il giorno prima fosse a Roma (le immagini erano state diffuse quella sera dal TG) non è un'attenuante la fretta, insita nel lavoro giornalistico.

Quanto, poi, all'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe visionato fugacemente il filmato prima della trasmissione, è doveroso sottolineare come sia stato lo

stesso Brachino, nel suo doppio ruolo di Direttore e conduttore del programma Mattino 5, a lanciare il servizio, dopo aver dedicato l'intera rubrica alla lettura e al commento del pezzo su R.M. pubblicato da il Giornale, in compagnia del vice direttore del quotidiano Sallusti :

Ecco il lancio di Brachino:

“E noi abbiamo queste immagini esclusive che adesso vi mostriamo”

Alla fine del servizio Brachino non prende le distanze, come ci si attenderebbe, dal servizio, bensì intavola sulle presunte stranezze del giudice R.M. un ragionamento con il vicedirettore del Giornale Sallusti per dimostrare che qualcosa nella scelta di premiare il giudice fatta dal CSM non funziona. Queste le sue parole :

BRACHINO: *Ecco Sallusti allora ovviamente non vogliamo dare giudizi né trarre conclusioni però anche leggendo l'articolo di Zurlo quello che vien fuori è che tra le stravaganze del personaggio e la posizione del CSM c'è qualcosa che non funziona....*

SALLUSTI: *Non è solo questione di stravaganza fisica. Zurlo racconta fatti concreti professionali.etc*

**Quando
immagini
e commento
ledono
la dignità
personale
n. 63/2010**

Il Consiglio rileva che sono proprio questi fatti concreti e professionali, raccontati dal servizio del Giornale, a non essere raccontati dal servizio andato in onda su Mattino 5, di cui Brachino è conduttore e Direttore responsabile.

Il ricorrente insiste sul fatto che il servizio avrebbe dovuto avere lo scopo di 'far conoscere il personaggio' o di proporre un pezzo di costume a mo' di gossip. Purtroppo la realtà è che il servizio in questione ha avuto solo l'effetto di presentare il dr. R.M., firmatario di una sentenza di cui si è parlato in Italia e all'estero, come un soggetto capace solo di regalare stravaganze.

Che, poi, nei giorni successivi, Brachino abbia formulato delle pubbliche scuse non cambia i termini del problema, ma può valere come parziale attenuante, anche se le scuse sono state formulate in modo piuttosto blando.

Difatti, ecco cosa ha detto nelle sue scuse: *“Devo fare questa mattina prima di affrontare l'argomento previsto in scaletta delle doverose precisazioni soprattutto al nostro pubblico che ci segue dal 2008 e sa come facciamo il nostro mestiere. Quindi siccome nel weekend sono piovute una marea di critiche, che si accettano, e di insulti, che non si possono accettare, devo dire delle cose. Solitamente vado a braccio questa volta leggerò perché le parole sono importanti. E mentre parlo scorrono accanto a me le immagini della rassegna stampa che sostanzialmente è una rassegna di insulti.*

Allora chi mangia fa molliche quindi vuol dire che su tanti servizi fatti da una testata ci si concentra solo su quelli più sfortunati. E quello andato in onda giovedì scorso sul giudice R.M. non appartiene certamente alla categoria dei capolavori. Di questo mi assumo come direttore tutta la responsabilità. Sul meri-

to di un singolo servizio si può discutere all'infinito fa parte della libertà di critica, come fa parte della libertà di stampa la possibilità di criticare un magistrato. Se alcuni termini usati nel testo hanno offeso R.M., io mi scuso con lui. A me le scuse non fanno paura. Per me la sensibilità di una persona viene prima dei ruoli sociali e delle discussioni legittime sul diritto di cronaca e il diritto alla privacy. Mi impegno dunque a non trasmettere più quelle immagini, cosa però che dovrebbe fare anche chi indignato mi critica e criticando le ritrasmette in continuazione dalla Sky di Murdoch a Rai 3, trasformando il rimedio in qualcosa di più grave della malattia”.

Brachino sembra non comprendere che il problema non sono le immagini ma l'accostamento dei commenti alle immagini. Il servizio della Spinoso appunto.

Quindi Brachino si difende dagli attacchi che hanno investito lui e la giornalista poi sanzionata dall'Ordine siciliano. Dopo aver ricordato che *“noi non pediniamo nessuno”* aggiunge: *“la domanda di fondo di quella rubrica era quella che molti opinionisti si erano posti in quelle ore. La cosiddetta promozione del giudice R.M. a pochi giorni dalla sentenza del Lodo Mondadori era davvero per indiscussi meriti professionali?...in questo contesto ho deciso di dare quelle immagini, per dare sostanza televisiva al personaggio. Nel servizio non si fanno valutazioni politiche e giuridiche non si usano epiteti infamanti, la battuta sui calzini era discutibile ma era una battuta ...Certo c'è l'aggettivo stravagante ma come ricorda lo Zanichelli stravagante vuol dire raro, anche nel senso di originale fuori dagli schemi e allora le immagini sono realizzate per strada, in luoghi pubblici...C'è una reazione sospetta fra la causa e l'effetto, inaccettabile l'attacco nei miei confronti”.* E ancora, igno-

rando che le scuse sono state formulate in modo piuttosto blando, che una violazione deontologica c'è stata, afferma: *“Perché non si possono mostrare le immagini di R.M. per strada a Milano, c'è forse un'immunità mediatica per chi si è occupato di Berlusconi? Invito qui il giudice R.M. per scusarmi di quelle che vengono reputate offese personali – appunto per lui non sono tali - ma anche per rivolgergli tre domande”.*

Risultano quindi violati l'art.137-3° comma- del decreto legislativo n.196/1973, l'art. 6 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica adottato ai

sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Provvedimento 29 luglio 1998) e risultano disattese le prescrizioni contenute nella Carta

Quando immagini e commento ledono la dignità personale n. 63/2010

dei Doveri del Giornalista, sottoscritte da Ordine dei Giornalisti e Federazione della Stampa l'8 luglio 1993 (PRINCIPI: *“... Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza....; DOVERI: Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico).*

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, uditi i consiglieri relatori, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Claudio Brachino.

Così deciso in Roma il 22.9.2010.

5-11 Viola le norme deontologiche il Direttore di un giornale che pubblica foto e articoli raccapriccianti - n. 74/2010

Il giornalista professionista Giuseppe Fossati ricorre al Consiglio Nazionale avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte del 21 novembre 2005 che lo ha sospeso dall'esercizio della professione per due mesi ritenendolo responsabile di violazione della Carta di Treviso per la tutela dei minori, della Carta dei doveri del giornalista oltre che dell'art.2 della legge istitutiva dell'Ordine.

Il procedimento disciplinare riguarda foto, titoli e articoli apparsi sulle prime pagine del quotidiano "Torino Cronaca", del quale Giuseppe Fossati è direttore responsabile.

Il 5 maggio del 2005 il giornale ha pubblicato in apertura di prima pagina la foto di un ragazzo suicida con il titolo "Tragedia a Moncalieri. Conteso da due famiglie quindicenne si ammazza". A pagina 2, di nuovo la foto del ragazzo con il racconto della tragedia.

In precedenza, per l'esattezza il 16 dicembre del 2004, il quotidiano aveva così titolato, in apertura di prima pagina, un caso di violenza sessuale ai danni di una trentenne torinese "Cagna italiana, ti faccio vedere che maschi siamo noi islamici".

L'Ordine del Piemonte ha ritenuto che il giornalista abbia violato l'articolo 2 della legge n.69 del 1963, che impegna il giornalista alla tutela della personalità altrui. "In particolare - è detto in delibera - è stata violata la Carta di Treviso con la pubblicazione della foto del minore suicida (il rispetto per la persona del minore ... richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti il che implica la rinuncia a pubblica-

re elementi che indirettamente possano portare alla sua identificazione'); il titolo sulla donna violentata viola poi la 'Carta dei doveri del giornalista' ('... né deve soffermarsi su dettagli di violenza o di brutalità ...')".

Il Consiglio regionale ha ritenuto quindi che il Fossati, con la sua condotta, "abbia compromesso la dignità professionale (art.54 della legge 3.2.1963 n.69)" e, "tenuto conto di un precedente provvedimento disciplinare di censura inflitto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (6/7/1988)" e constatata "la rinuncia del collega a difendersi sul caso della foto del ragazzo suicida, nonostante gli siano stati concessi due rinvii dell'udienza", ha inflitto al giornalista la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi.

Nel ricorso a sua firma Fossati sostiene innanzitutto la nullità della deliberazione del Consiglio del Piemonte in quanto "il Consiglio regionale ha determinato la sanzione disciplinare anche in virtù di una precedente censura risalente al 1988 dalla quale, trascorso il periodo prescritto, è ampiamente intervenuta la riabilitazione. Se ... il richiamo alla censura è risultato ... determinante nel comminare al sottoscritto la sanzione della sospensione - scrive testualmente - è altrettanto certa la nullità dello stesso atto in quanto riferito ad una sottospecie giuridicamente inesistente".

Per quanto riguarda la notizia del suicidio di un minore e la violazione della Carta di Treviso, il ricorrente sostiene che "la vicenda ebbe nella città di Torino una vasta eco ... e il riportarla sul giornale non significò ledere la tutela della personalità altrui, bensì esercitare il diritto di cronaca su un fatto di chiara rilevanza cittadina".

Non solo. Fossati scrive poi che la foto "venne consegnata al giornale dagli

stessi genitori del ragazzo suicida”. E conclude: “Con l’articolo e attraverso la pubblicazione della foto, essi vollero, in qualche modo, lanciare un appello alla gioventù torinese affinché la tragedia che li aveva colpiti potesse non ripetersi più in altre famiglie”.

Sulla vicenda della donna violentata e sul titolo (“Cagna italiana, ti faccio vedere che maschi siamo noi islamici”) il ricorrente sostiene che “*dettagli particolarmente significativi, come la frase urlata dallo stupratore alla sua vittima, proprio perché riportati dal nostro giornale, hanno contribuito a sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e ad allertare ancora di più le forze dell’ordine contro il dilagare selvaggio di una violenza che per mesi ha dilaniato la città*”.

In conclusione Giuseppe Fossati chiede il proscioglimento, o una sanzione inferiore, quale l’avvertimento o, in subordine, la censura, precisando “*come il suo comportamento difensivo che lo ha visto disertare le convocazioni del Consiglio regionale dell’Ordine non è da giudicarsi come una rinuncia alla difesa né come una mancanza di rispetto verso i colleghi che compongono il Consiglio. Purtroppo - chiarisce il ricorrente - cause di forza maggiore, relative a seri problemi di salute legati ad una cardiopatia, mi hanno impedito la presenza e la difesa in primo grado*”.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, richiesto di esprimere il proprio parere a norma di legge, con nota del 14 luglio 2006, così osserva:

“ – *sulla notizia della violenza carnale: è da escludere che l’aver riportato la frase che sarebbe stata pronunciata dall’autore del reato abbia leso la personalità della parte lesa ed in particolare possa qualificarsi come ‘dettaglio di violenza e brutalità’: trattasi di frase*

volgare che nulla aggiunge alla turpitudine del reato, al quale il suo autore ha voluto aggiungere una motivazione razziale, che bene poteva essere portata a conoscenza del pubblico;

- *sulla notizia del minore suicida: la motivazione di essere stato autorizzato dai genitori del ragazzo non è provata; ed anche se lo fosse, è dubbio che le norme specifiche, sul punto, possano, comunque, consentire la forma di pubblicazione che è stata fatta*”.

Viola le norme deontologiche il Direttore di un giornale che pubblica foto e articoli raccapriccianti n. 74/2010

I motivi del ricorso sono stati sviluppati ed ulteriormente illustrati dal giornalista Fossati in sede di audizione dinanzi al Consiglio Nazionale.

Considerazioni

In primo luogo va rilevato, quanto alla eccezione di nullità della delibera impugnata per il richiamo alla precedente sanzione disciplinare della censura, che l’istituto della riabilitazione, nell’ordinamento professionale del giornalista, non esiste.

È costante giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale che la valutazione della condotta dell’iscritto, nel suo complesso, sia determinante ai fini della valutazione della sanzione. Ad esempio, così come l’esercizio della professione senza demeriti disciplinari influisce per una sanzione più lieve rispetto a quella che poteva apparire in astratto più adeguata alla gravità del fatto contestato, se invece i precedenti disciplinari dell’iscritto comprovano che ha già commesso altre infrazioni, questi possono essere tenuti in conto dal Consiglio regionale nell’individuare la pena.

Quanto al merito del ricorso il Consiglio Nazionale osserva: per quanto riguarda la foto e gli articoli sul minore, è ben vero che nel caso della pubblicazione della foto di un minore morto, con la completa identificazione dello stesso, non può essere più intaccato l'*armonico sviluppo della sua personalità*, che è uno dei principi a fondamento della Carta di Treviso, ma è altrettanto vero la stessa Carta afferma che *“nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possono provocare effetti di suggestione o emulazione”*.

E l'impostazione grafica della prima pagina del giornale è sicuramente tesa a enfatizzare una tragedia.

Inoltre, essendo la Carta di Treviso inserita nella legge sulla tutela della privacy, *“i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse”*, ovvero la famiglia.

Per quanto riguarda la vicenda della donna violentata, il Consiglio Nazionale non può non concordare con quanto affermato in primo grado dall'Ordine del Piemonte e cioè che l'aver pubblicato in prima pagina quel titolo viola i principi della Carta dei doveri del giornalista laddove è sancito che il giornalista non deve *“soffermarsi su dettagli di violenza o di brutalità”*.

Le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono sufficienti a modificare la va-

Viola le norme deontologiche il Direttore di un giornale che pubblica foto e articoli raccapriccianti n. 74/2010

lutazione dell'Ordine regionale circa la gravità della sua condotta.

Con riferimento alla Carta dei doveri, già nei “Principi” la stessa afferma che *“il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, ...”*.

Il titolo in prima pagina, così come formulato, non rispetta la dignità della persona ed è sicuramente violento e aggressivo sia nei confronti della vittima, la cui sofferenza non può non essersi rinnovata, sia sotto l'aspetto legato al delicato problema delle controversie religiose e razziali che non devono essere alimentate.

In conclusione, il Consiglio Nazionale ritiene che il giornalista Fossati, nella sua qualità di direttore del giornale, decidendo la pubblicazione e l'impaginazione di quelle foto e di quei titoli, sia andato oltre l'essenzialità della notizia ed abbia superato i limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca e ritiene congrua la sanzione della sospensione per due mesi.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Giuseppe Fossati.

Così deciso in Roma il 23.9.2010.

5-12 Obbligo di verifica delle fonti - n. 75/2010

In data 25 marzo 2010 il Consiglio dell'Ordine della Lombardia ha sanzionato

con 6 mesi di sospensione il giornalista Vittorio Feltri, direttore responsabile del quotidiano «Il Giornale», a seguito del procedimento disciplinare avviato d'ufficio dopo la pubblicazione, avvenuta nei giorni 28 e 29 agosto 2009, di alcuni articoli riguardanti il giornalista D.B., all'epoca dei fatti direttore responsabile del quotidiano «Avvenire». In data 11 maggio 2010 Vittorio Feltri ha presentato rituale ricorso per l'annullamento, revoca o riforma del provvedimento, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione.

Fatto

In data 28 agosto il quotidiano «Il Giornale» pubblicava in prima pagina un articolo dal titolo: *«Il supermoralista condannato per molestie – D.B., alla guida del giornale dei vescovi italiani e impegnato nell'accesa campagna di stampa contro i peccati del premier, intimidiva la moglie dell'uomo con il quale aveva una relazione»*. Occhiello: *«Incidente sessuale del direttore di "Avvenire"»*. Il titolo era a tutta pagina e l'articolo, a firma di Vittorio Feltri, proseguiva in pagina 3 corredato da una cronaca, sullo stesso argomento, a firma del giornalista Gabriele Villa.

Nel testo dell'articolo Feltri riportava gli elementi sunteggiati nel titolo e una serie di critiche di natura politica verso B.. Nella cronaca di G. V. – pubblicata ugualmente con titolo su sette colonne – nella terza pagina del giornale, si aggiungeva un ulteriore particolare ricavato da una presunta «informativa» allegata alla decisione del Tribunale: *«Il B. è stato a suo tempo querelato da una signora di Terni destinataria di telefonate sconce e offensive e di pedinamenti volti a intimidirla, onde lasciasse libero il marito con il quale il B., noto*

omosessuale già attenzionato dalla Polizia di Stato per questo genere di frequentazioni, aveva una relazione. Rinviato a giudizio il B. chiedeva il patteggiamento e, in data 7 settembre del 2004, pagava un'ammenda di 516 euro, alternativa ai sei mesi di reclusione. Precedentemente il B. aveva tacitato con un notevole risarcimento finanziario la parte offesa, che per questo motivo, aveva ritirato la querela». Per questo articolo il giornalista Gabriele Villa veniva giudicato separatamente dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia e sanzionato con la censura.

Il giorno 29 agosto, «Il Giornale» pubblicava – con identico risalto e sempre con prosecuzione in pagina 3 – un secondo articolo a firma di Vittorio Feltri dal titolo: *«La rabbia dei moralisti smascherati. D.B. non smentisce i fatti a lui attribuiti. La Conferenza dei vescovi, imbarazzata, accenna a una mi-*

Obbligo di verifica delle fonti n. 75/2010

nima difesa. Annulata la cena tra Berlusconi e il cardinal Bertone. Un gran polverone».

Occhiello: *«Le rivelazioni del "Giornale" sul direttore di "Avvenire"»*. Nel testo a firma di Feltri, oltre a ribadirsi i contenuti del titolo, veniva aggiunto che *«Quel Feltri – grida scandalizzato B. – è un killer. Tuttavia non ha smentito una riga di quanto scritto; già non poteva farlo, perché la notizia che lo riguarda è vera, e purtroppo per lui non è una sciocchezza irrilevante. Egli ha patteggiato nel Tribunale di Terni e pagato una sanzione pecuniaria per una storiaccia di molestie alla moglie di un uomo col quale il signor direttore Savonarola aveva una relazione omosessuale»*.

Nella stessa pagina 3, collocata sotto il titolo di apertura su 7 colonne, veniva pubblicato un testo a firma D.B., in realtà l'integrale dichiarazione data all'Ansa dal direttore di «Avvenire». Il titolo era: *«La replica. Il giornalista minimizza: storia vecchia, non mi farò intimidire»*. Fra l'altro B. affermava: *«Evidentemente il Giornale di Vittorio Feltri sa anche quello che io non so, e per avallarlo non si fa scrupoli a montare una vicenda inverosimile, capziosa, assurda. Diciamo le cose con il loro nome: è un killeraggio giornalistico allo stato puro, sul quale è inutile scomodare parole che abbiano a che fare anche solo lontanamente con la deontologia. Siamo, pesa dirlo, alla barbarie. Nel confezionare la sua polpettona avvelenata Feltri, tra l'altro, si è guardato bene dal far chiedere il punto di vista dell'interessato: la risposta avrebbe probabilmente disturbato l'operazione che andava (malamente) allestendo a tavolino al fine di sporcare l'immagine del direttore di un altro giornale e disarcionarlo»*.

In data 4 dicembre 2009, il «Giornale» tornava sulla vicenda pubblicando nella parte più bassa della prima pagina il titolo su tre colonne: *«"B.: ho avuto modo di vedere"»*. Occhiello: *«Il caso è chiuso»*. Seguiva una breve lettera di una lettrice sulla vicenda «Avvenire» indirizzata al direttore e corredata da una risposta a firma di VF. Il testo della risposta presentava sette righe in prima pagina e il resto in un incorniciato basso a pagina 40. In esso si affermava fra l'altro: *«Personalmente non mi sarei occupato di D.B., giornalista prestigioso e apprezzato, se non mi fosse stata consegnata da un informatore attendibile, direi inso-*

**Obbligo
di verifica
delle fonti
n. 75/2010**

spettabile, la fotocopia del casellario giudiziale che recava la condanna del direttore a una contravvenzione per molestie telefoniche. Insieme, un secondo documento (una nota) che riassumeva le motivazioni della condanna. La ricostruzione dei fatti descritti nella nota, oggi posso dire, non corrisponde al contenuto degli atti processuali». E proseguiva riferendosi alla lettrice: *«La "cosa", come lei dice, da piccola è così diventata grande. Ma forse sarebbe rimasta piccina se B., nel mezzo delle polemiche (facile a dirsi, adesso), invece di segretare il fascicolo lo avesse reso pubblico, consentendo di verificare attraverso le carte che si trattava di una bagatella e non di uno scandalo. Infatti, da quelle carte, D.B. non risulta implicato in vicende omosessuali, tantomeno si parla di omosessuale attenzionato»*.

In data 17 dicembre 2009, visto anche un esposto presentato dalla Società P., il Consiglio dell'Ordine della Lombardia, dopo aver assunto sommarie informazioni, deliberava l'avvio d'ufficio dell'azione disciplinare. Il Consiglio lombardo contestava a Feltri i seguenti punti: avere falsamente attestato la presenza della cosiddetta «informativa» all'interno del fascicolo processuale relativo al direttore di «Avvenire»; avere pubblicato senza adeguata verifica una ricostruzione della vicenda rivelatasi – per successiva ammissione dello stesso Feltri – non corrispondente alla verità processuale; avere violato il dovere di promuovere il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori, dando il via, sulla base di una informazione pubblicata senza adeguata verifica, a una pesantissima campagna politica e mass-mediatica nei confronti del giornalista D.B., che ne ha provocato le dimissioni, con enorme amplificazione dell'effetto diffamatorio della notizia pubblicata.

L'audizione dell'incolpato veniva fissata al giorno 22 febbraio 2010. Nel frattempo Feltri, attraverso i suoi legali, depositava in data 16 febbraio memoria difensiva nella quale sosteneva che:

si era limitato a pubblicare la notizia di un provvedimento giudiziario (condanna per molestie) di evidente interesse pubblico; mai B. aveva chiesto ufficialmente rettificativa o smentita;

non aveva avuto accesso agli atti del Tribunale di Terni perché secretati;

ha potuto chiarire alcuni equivoci, aspetto comunque più marginale della vicenda, appena presa visione del fascicolo processuale, pubblicando un tempestivo articolo chiarificatore;

ha rispettato comunque le condizioni di verità della notizia, in particolare il concetto di «verità sostanziale», pubblicando un testo di interesse sociale e dopo opportune verifiche delle informazioni e sulla attendibilità della fonte;

non è stato violato il dovere di promuovere il rapporto di fiducia tra stampa e lettori poiché se B. si è dimesso non è stato certo per il preteso effetto diffamatorio della notizia pubblicata, dal momento che non può esserci offesa nel riferire le inclinazioni sessuali di qualcuno.

Nel corso dell'audizione l'incolpato ribadiva gli stessi concetti e, in particolare, insisteva sull'impossibilità di accedere agli atti in quanto secretati, sebbene da una serie di verifiche verbali gli venisse confermata l'esistenza della condanna. Precisava che l'informativa gli era stata presentata come il «riassunto» proprio di quegli atti, ribadendo di non aver fatto particolari indagini sulla presunta omosessualità di B. intanto perché le inclinazioni sessuali di una persona non costituiscono reato, poi perché non interessano i lettori e, infine, perché quelle di B. non erano sconosciute.

In data 3 marzo 2010, e dunque successivamente all'audizione di Feltri, il Consiglio acquisiva al fascicolo una *e-mail* inviata da B. alla presidente Gonzales e, informandone la difesa di Feltri, concedeva i termini (7 giorni) per presentare un'eventuale memoria.

In data 18 marzo 2010, la difesa di Feltri depositava ulteriore memoria in cui contestava l'acquisizione della *e-mail* di B. e ne chiedeva lo stralcio dal fascicolo. Le eccezioni si basavano sul fatto che:

non vi era certezza sulla provenienza della comunicazione;

B. non era legittimato a intervenire a qualsiasi titolo nel procedimento;

le pretese di B. erano infondate e incongruenti poiché aveva sottoscritto una transazione con il «Giornale» e perché in alcuni *sms* inviati a Feltri gli confermava stima e vicinanza.

In data 11 maggio 2010, la difesa di Feltri presentava rituale ricorso avverso la

sanzione della sospensione per sei mesi dall'attività professionale inflitta dal Consiglio lombardo sostenendo che:

Obbligo di verifica delle fonti n. 75/2010

che:

in via preliminare, non era utilizzabile la *mail* inviata da B. alla presidente Gonzales, in quanto arrivata da fonte non certa e a istruttoria chiusa; con la sua acquisizione veniva quindi leso il diritto alla difesa con la conseguente richiesta di annullamento dell'impugnato provvedimento;

ancora in via preliminare, eccepiva la mancata correlazione tra il capo di incolpazione e il provvedimento conclusivo poiché ai fini della decisione diveniva preponderante la violazione del Codice di deontologia sulla privacy, in realtà mai contestata a Feltri;

il Consiglio regionale era stato influen-

zato dai «presunti retroscena» del cosiddetto caso B. restando così traviato dalla verifica di un'eventuale violazione di norme deontologiche;

il Consiglio, travalicando le sue naturali funzioni, cercava di ricostruire la vicenda seguendo i criteri di un processo penale e andando quindi alla ricerca di un «movente» degli articoli di Feltri;

la notizia dell'avvenuta condanna di B. per molestie era stata tratta da una fonte ufficiale, certa e inattaccabile poiché i fatti riportati erano contenuti in un estratto del certificato generale del casellario giudiziale, ove era indicata l'emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di B.D., in data 9 agosto 2004 e divenuto esecuti-

vo il 1° ottobre 2004, per il reato di cui all'art. 660 cp, al pagamento di un'ammenda di 516 euro, pagata in data 7 settembre 2004;

non era stata mai formulata contro il direttore Feltri l'accusa di «concorso morale» con un diverso autore del pezzo, riferendosi in questo all'articolo pubblicato da G. V. il giorno 28 agosto 2009 a pagine 3 del «Giornale», e delle cui dichiarazioni il Consiglio lombardo non aveva mai tenuto conto;

vi era una sproporzione fra la sanzione irrogata a Villa (censura) e quella della sospensione inflitta a Feltri;

non erano state considerate le dichiarazioni dello stesso giornalista e del vicedirettore Sallusti circa le inequivocabili procedure poste in essere per verificare la notizia;

mai da parte di B. era stata avanzata una richiesta formale di rettifica, correzione, smentita o altro, dimostrando così una sostanziale acquiescenza a tutto quanto riportato da Feltri, sia per quan-

Obbligo di verifica delle fonti n. 75/2010

to riguardava il contenuto del decreto penale di condanna, sia con riferimento ai dati aggiuntivi provenienti da una fonte molto attendibile;

il legale di B. aveva impedito l'accesso agli atti giudiziari del suo assistito in concomitanza con la pubblicazione del 28 agosto e che quando Feltri aveva potuto prendere visione di tutto il fascicolo, ossia nei primi giorni del dicembre 2009, aveva potuto constatare che l'articolo di agosto conteneva delle inesattezze.

In data 15 giugno 2010 veniva depositato il rituale parere richiesto al Pg di Milano, nel quale si affermava che il provvedimento impugnato era «frutto di coerente valutazione delle emergenze acquisite avendo scandagliato con lucido argomentare e con rigore logico ogni sfaccettatura della complessiva vicenda (cd «caso B.») pervenendo a condivisibile interpretazione e applicazione delle norme in tema di deontologia professionale con corretta individuazione dei profili di responsabilità». Il parere concludeva chiedendo la conferma della responsabilità disciplinare ma mitigando la sanzione.

Diritto

Innanzitutto è da rilevarsi una inaccettabile impostazione del ricorso che pretenderebbe fosse la persona al centro di una notizia a dover provare la propria innocenza piuttosto che il giornalista a dimostrare la fondatezza delle sue accuse. Tale rovesciamento del principio di presunzione di non colpevolezza non solo contrasta con il dettato costituzionale (cfr. art. 27, comma 2), ma è categoricamente vietato dalla deontologia professionale (cfr. Carta dei doveri).

Eccezioni preliminari

Ciò premesso, vanno esaminate le due eccezioni preliminari poste dalla difesa

di Feltri alla base dell'impugnativa. Entrambe sono infondate.

Il Consiglio regionale, per quanto abbia logicamente e ineccepibilmente motivato il suo diritto ad acquisire al fascicolo la *mail* inviata da B., ha tuttavia ritenuto «intempestivo e inconfidente» l'intervento dell'ex direttore di «Avvenire» dichiarando la *mail* «non utilizzabile» ai fini del giudizio» e dunque nessun diritto della difesa risulta leso. Per di più il Consiglio si era premurato di far pervenire alla difesa il testo della contestata *mail* e di assegnare un congruo termine per eventuali deduzioni. Quanto ai presunti condizionamenti che potrebbe aver creato nei consiglieri dell'Ordine lombardo, questi non sono provati né appare ragionevole credere che, dopo tutto il «*polverone*» sollevato dalla vicenda, una semplice *mail* abbia potuto alterare il sereno convincimento dei colleghi chiamati a giudicare.

Per quanto riguarda l'altra eccezione preliminare e cioè la presunta mancata correlazione tra il capo d'inculpazione e il provvedimento conclusivo, è evidente che il Consiglio non ha mai affrontato la vicenda sotto il profilo della violazione della privacy di B.. Anzi i primi giudici, proprio facendo ricorso alle deroghe previste del Codice di deontologia in materia di trattamento dei dati personali, hanno ritenuto lecita la pubblicazione da parte di Feltri di dati sensibili riguardanti l'inclinazione sessuale di B. poiché essenziali alla comprensione della notizia (cfr. art. 6 Codice deontologia). Se la diffusione di tali dati non fosse avvenuta entro tale quadro, certamente la sanzione sarebbe stata più afflittiva una volta che la violazione del Codice fosse stata contestata nel capo d'inculpazione. Anche l'eccezione circa la mancata formulazione di un capo d'inculpazione riguardante il «concorso morale» del di-

rettore nella pubblicazione degli altri articoli sulla vicenda non trova apprezzabile riscontro. È dimostrato in atti che Feltri sia stato sottoposto all'azione disciplinare sia personalmente e dunque come autore degli scritti contestati, sia come direttore responsabile e non certo per omesso controllo, mai invocato dall'Ordine della Lombardia. La delibera di apertura del procedimento disciplinare reca infatti una doppia intestazione: l'una indica il «*giornalista professionista Vittorio Feltri, direttore responsabile de "Il Giornale"*» ed è indirizzata «*in Via Negri, 4*» a Milano; l'altra indica soltanto il giornalista Vittorio Feltri e

Obbligo di verifica delle fonti n. 75/2010

reca l'indirizzo privato. Ma vi è di più. Nel capo d'inculpazione esplicitamente si contesta la «*pubblicazione*»

senza adeguata verifica della vicenda rivelatasi non corrispondente alla verità processuale. È pacifico che solo il direttore responsabile sia titolare di un potere di «*pubblicazione*» e, non essendo contestato l'omesso controllo, la sua responsabilità – anche disciplinare, oltre che sotto altri profili – è *in re ipsa* e non può che sussistere come concorso. Nella fattispecie è evidente che si tratta di «concorso morale» poiché gli articoli sono stati materialmente realizzati da altri giornalisti.

Dunque assoluta e logica corrispondenza fra l'inculpazione e il provvedimento finale.

Per quanto poi attiene la presunta sproporzione con la sanzione irrogata al giornalista G. V. – più volte sottolineata dall'inculpato nel corso dell'audizione davanti al Consiglio Nazionale - va rilevato che nella sua qualità di direttore, Feltri è responsabile «anche» del contenuto degli scritti di V., del rilievo

giornalistico attribuito alla “velina” oltre che di quanto affermato negli articoli a sua firma. Ma tra le responsabilità di Feltri vi è anche la condotta tenuta nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della «notizia» e che, se improntata al rispetto delle norme deontologiche, avrebbe potuto efficacemente rimediare al *vulnus* arrecato alla dignità della professione, ma soprattutto avrebbe evidenziato quello spirito di lealtà e buona fede richiesto al giornalista, ma del tutto assente dai comportamenti di Feltri, almeno fino all’avvio dell’azione disciplinare da parte dell’Ordine di Milano.

Obbligo di verifica delle fonti n. 75/2010

Pubblicazione di notizia non vera

Per quanto attiene il merito della vicenda, il Consiglio regionale – come per altro sottolineato dallo stesso procuratore generale – dimostra con logicità e rigore argomentativo come il Feltri abbia pubblicato una notizia non vera, offrendola al pubblico come una sentenza della magistratura e frutto di un patteggiamento. In realtà Feltri pubblica una notizia vecchia, in quanto il decreto penale di condanna – che non equivale certo a un patteggiamento – risale a ben cinque anni prima (7 settembre 2004, afferma lo stesso «Giornale») e che era stata diffusa, senza destare particolare attenzione, da altri organi di stampa già un anno prima. L’elemento che suscita clamore e che porta alle dimissioni del direttore di «Avvenire» sono proprio i “dettagli” contenuti nella «velina» che giunge al Feltri da una asserita fonte autorevole. Sul contenuto di tale velina Feltri in Consiglio ha riferito di esserne venuto a conoscenza tramite il condirettore Alessandro Sallusti al quale ha poi

affidato l’incarico di verificare la notizia e l’attendibilità della fonte. «*Ho una redazione di 135 giornalisti, non posso mettermi io a fare le verifiche su ciò che pubblichiamo*», ha dichiarato durante l’audizione davanti al Consiglio nazionale. In concreto, né Sallusti né G. V. – il giornalista incaricato di redigere l’articolo di cronaca giudiziaria - svolgono alcun serio accertamento, come avrebbe invece richiesto un corretto lavoro giornalistico. Tanto più che non c’era fretta di pubblicare la notizia con tutto il suo corredo di dettagli, visto che si trattava di materiali già pubblicati da altri, almeno per quanto riguardava il decreto penale di condanna. Feltri e i suoi giornalisti si limitano a verifiche superficiali, senza alcuna formale richiesta di poter accedere agli atti del procedimento. In tal senso le dichiarazioni spontanee del condirettore del «Giornale», Sallusti, si limitano a confermare la versione fornita da Feltri circa l’acquisizione della «velina» tramite una fonte «autorevole» e che, nel suo svolgimento, non è contestata da alcuno.

Nella situazione determinatasi correttezza professionale avrebbe voluto che si distinguesse fra notizia vera e documentata – cioè la condanna di B. – e ipotetiche motivazioni della condanna che venivano sì riferite da fonte ritenuta autorevole, ma che non era stato possibile verificare in maniera certa. Invece negli articoli è dato sempre come assolutamente vero l’intero racconto e come frutto di una sentenza del Tribunale di Terni, senza mai la prospettiva – neppure per un minimo di prudenza – di alcun dubbio e senza l’uso di condizionali o di periodi ipotetici.

L’attribuzione di inclinazioni omosessuali

Per quanto riguarda l’attribuzione a B. di inclinazioni omosessuali, Feltri dice

nei suoi articoli e nelle dichiarazioni dinanzi al Consiglio di non voler attribuire loro alcun valore discriminatorio, ben sapendo però che la pubblicazione del «Giornale» si differenzia dalle precedenti diffusioni della notizia proprio per quei «dettagli» e per l'evidenza tipografica, scelte che competono esclusivamente al direttore responsabile.

È condivisibile l'orientamento del Consiglio regionale nel non voler ricercare le motivazioni che hanno portato Feltri alla pubblicazione della notizia così impostata e in quel dato momento. Il che fa escludere la fondatezza di un'altra contestazione della difesa e cioè che l'Ordine lombardo abbia agito con un'impostazione propria dell'indagine penale andando alla ricerca di un movente.

A proposito ancora dell'attribuzione a B. di inclinazioni omosessuali, ha ragione Feltri quando sostiene che *«l'omosessualità non è un reato, non può essere discriminatoria, non può essere usata in nessun altro modo e quindi nel momento in cui però B. mi ha chiesto attraverso il suo avvocato di precisare che negli atti non era specificata l'omosessualità io l'ho fatto immediatamente»*. Appare evidente che il Feltri-incolpato qui contraddice il Feltri-direttore. Se infatti non avesse considerato la presunta omosessualità di B. come elemento essenziale alla comprensione della notizia, non l'avrebbe certo pubblicata. Ma poiché l'esercizio del diritto di critica – legittimo e incontestato – si basava proprio sulla carenza di moralità da parte di chi si ergeva a moralista, non vi è dubbio che questo aspetto, sottolineato anche negli altri articoli del «Giornale» – sia in maniera diretta sia attraverso artifici retorici (*«Intendiamoci. La relazione omosessuale era ed è affar suo, ma il reato per il quale ha patteggiato, ossia le mole-*

stie, non è mica tanto privato poiché trattato in un'aula di Giustizia», articolo del 29 agosto 2009) – abbia prodotto non una diffamazione, bensì una profonda lesione di quel diritto all'identità personale che promana direttamente

dall'articolo 2 della Costituzione. Da tempo la giurisprudenza, e la deontologia professionale attraverso il limite

Obbligo di verifica delle fonti n. 75/2010

dell'osservanza delle norme dettate a tutela della «personalità» altrui, hanno accolto il principio che ogni individuo ha il diritto di vedersi descritto esattamente com'è, senza inesattezze che agli occhi del pubblico ne stravolgano l'immagine etica, sociale o politica con l'attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di comportamenti da lui non praticati. Ed è proprio quel che Feltri ha fatto, in piena consapevolezza, quando spiega ai lettori le ragioni necessitanti dei suoi articoli: *«Nessuno, tantomeno al Giornale, si sarebbe occupato di una cosa simile se lui, il Principe dei moralisti, non avesse fatto certe prediche dal pulpito del foglio Cei per condannare le presunte dissolutezze del Cavaliere»*. Solo che per fare questo Feltri ha utilizzato elementi palesemente non veri, andando così a offendere nel profondo la personalità di B. e il suo diritto inviolabile ad affermare le sue intrinseche qualità nella vita di relazione.

Diritto di replica e smentita

Anche per quanto riguarda la mancata richiesta di rettifica da parte di B., le scelte di Feltri non appaiono deontologicamente corrette. Di fronte al clamore suscitato dalla «notizia», ci si è limitati a pubblicare l'anticipazione all'Ansa dell'editoriale che sarebbe stato pubblicato da «Avvenire» l'indomani e nel

quale è ben chiara la posizione di assoluta contestazione verso gli articoli del «Giornale» (*«Vittorio Feltri sa anche quello che io non so, e per avallarlo non si fa scrupoli a montare una vicenda inverosimile, capziosa, assurda. Diciamo le cose con il loro nome: è un killeraggio giornalistico allo stato puro... Siamo, pesa dirlo, alla barbarie»*).

Non si capisce come la difesa di Feltri possa sostenere che una simile posizione rappresenti una «*sostanziale acquiescenza*» di B. verso il contenuto degli articoli.

Né risulta apprezzabile l'osservazione della difesa che sottolinea l'assenza di qualsiasi richiesta di smentita o rettifica. Come opportunamente ricorda l'Ordine lombardo richiamando la «Carta dei doveri», il giornalista *«rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si sono rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità»*. Certo, la «rettifica» da parte di Feltri c'è stata, ma dopo oltre tre mesi, dopo che era sopravvenuta una transazione con B. e anche molto tempo dopo che il ministro Maroni e la procura della Repubblica di Terni avevano precisato che nella condanna per molestie telefoniche non vi era alcun riferimento alle inclinazioni sessuali del direttore di «Avvenire», dichiarazioni riprese da tutta la stampa italiana, ma ignorate dal «Giornale». Non solo, ma questa «rettifica» - oltre che assolutamente tardiva e dunque in aperta violazione dell'obbligo deontologico della tempestività - ri-

**Obbligo
di verifica
delle fonti
n. 75/2010**

sulta in contrasto anche con quanto previsto dalla legge sulla stampa che impone le «medesime caratteristiche tipografiche». È evidente infatti che il risalto dato agli articoli del 28 e 29 agosto è assai diverso dal rilievo dato alla cosiddetta rettifica, pubblicata sulla prima pagina del «Giornale» del 4 dicembre con un titoletto su tre colonne in basso e con un testo che prosegue non a pagina 2 o 3, ma a pagina 40.

Nell'audizione in Consiglio Nazionale Feltri ha spiegato che la rettifica è stata direttamente concordata con la difesa di B. e, per evitare il rischio di una riproposizione della vicenda, l'ex direttore di «Avvenire» non solo ha controllato il testo, ma avrebbe anche fatto il titolo e scelto la collocazione in pagina. Disponibilità questa che, per quanto tardiva, testimonia comunque il riconoscimento dell'errore da parte dell'incolpato. Resta pur sempre l'atteggiamento di Feltri che considera la rettifica solo come un obbligo nei confronti di B. e non anche e principalmente un dovere nei confronti dei lettori ai quali è stata fornita una notizia non vera.

Anche l'obiezione secondo cui il legale di B. si è opposto alla desecretazione del fascicolo processuale impedendo così al «Giornale» di poter consultare gli atti della vicenda è infondata. I giornalisti incaricati da Feltri di compiere le opportune verifiche non hanno mai chiesto formalmente di poter conoscere quegli atti in modo da avviare una procedura che avrebbe potuto avere - così come lo è stato per il Consiglio lombardo - esiti conoscitivi diversi. La richiesta si è limitata a contatti verbali, ai quali è stato opposto un ineccepibile ma non insuperabile diniego. Risolutiva in proposito l'osservazione dell'Ordine lombardo quando precisa che tecnicamente gli atti del fascicolo B. non erano

secretati, misura prevista dall'art. 391 *quinquies* Cpp. Invece il giudice umbroso si era limitato – più di un anno prima – a negare ai giornalisti M.A e I.I. la consultazione degli atti nell'ambito della discrezionalità che gli riconosce l'art. 116 Cpp. Per cui se il legale di B. ha pienamente esercitato un diritto del suo assistito, non si può dire altrettanto dei giornalisti cui Feltri aveva delegato questo aspetto della verifica delle notizie.

Il Consiglio ritiene provata la responsabilità di Feltri in quanto autore degli articoli contestati e per il concorso morale nella pubblicazione, in quanto all'epoca dei fatti direttore responsabile del «Giornale».

Per quanto attiene l'entità della sanzione il Consiglio visto il comportamento tenuto dall'incolpato, che si è mostrato comunque rispettoso dell'Ordine, e considerate le osservazioni del Procuratore generale di Milano, ritiene equa la sospensione dalla professione (art. 54 della legge n. 69/1963) per tre mesi.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di infliggere al giornalista Vittorio Feltri la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di tre mesi.

Così deciso in Roma l'11.11.2010.

5-13 Pubblicazione di dati sensibili ed interesse pubblico - n. 113/2010

Il giornalista professionista Giorgio Barbieri, assistito dall'avv. Luigi Pasi- ni, del foro di Padova, ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale del

Veneto che, nella seduta del 7 aprile 2009, gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento per un articolo pubblicato su La Tribuna di Treviso in data 23 dicembre 2007 dal titolo "*Si sente male in carcere, è panico*", nel quale veniva riportata la notizia di un sospetto caso di meningite all'interno della Casa Circondariale di Treviso.

Nel pezzo non sarebbero stati correttamente rispettati, secondo i primi giudici, l'articolo 137, comma terzo, del Codice della privacy e gli articoli 6 (essenzialità dell'informazione), 8 (tutela della dignità delle persone) e 10 (tutela della dignità delle persone malate) del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali, alla luce anche dei principi sanciti dalla Carta dei doveri dell'8 luglio 1993.

Il procedimento nei confronti del Barbieri è stato aperto il 13 novembre 2008, dopo un esposto presentato dal Procuratore della Repubblica di Treviso, secondo il quale la notizia riportata da La Tribuna, a firma dell'incolpato,

era "*priva di ogni fondamento e idonea a destare inutili e dannosi allarme in un ambiente particolarmente sensibile*" (il carcere, appunto, ndc),

Pubblicazione di dati sensibili ed interesse pubblico n. 113/2010

violando in tal modo i principi deontologici di verifica, verità e continenza, di cui alla Carta dei doveri del giornalista.

Il fatto

La vicenda, in sintesi, è la seguente. Il 23 dicembre 2007, nel pieno di un'epidemia di meningite diffusasi in provincia di Treviso, Giorgio Barbieri narra dell'arresto di un cittadino dominicano, tale R.T.K., colpito da tempo da mandato di cattura della Procura di Milano, il

quale subito dopo l'azione restrittiva si sente male. Prontamente soccorso, l'uomo riferisce ai responsabili del carcere di aver frequentato un locale di Conegliano, chiuso dall'autorità sanitaria, in quanto in esso si erano verificati i primi e più gravi casi di meningite. Del fatto erano stati informati sia il Gip, che doveva procedere alla convalida del fermo, che l'Asl, che doveva dar corso alla prevista profilassi.

Il Barbieri, nell'articolo, precisa che al momento non si sapeva se il dominicano fosse o meno affetto da meningite, ma che era stato fatto tutto ciò che era necessario, in tempi di epidemia, per evitare il contagio.

Il Procuratore della Repubblica di Treviso invia, in data 19 febbraio 2008, all'Ordine del Veneto, una segnalazione con allegata una lettera del direttore della casa circondariale, nella quale viene sottolineato, tra l'altro, *“quanto possa essere pericolosa la diffusione di notizie di questo genere, peraltro - si asserisce - prive di fondamento, e le inevitabili ripercussioni che possono ingenerare in una struttura chiusa come quella penitenziaria”*. Nella missiva del dirigente del carcere viene, inoltre, fatto presente che non ha avuto alcun riscontro la richiesta di smentita da lui fatta al direttore del giornale.

In seguito all'esposto del Procuratore della Repubblica di Treviso, il Consiglio regionale decide, nella riunione del 13 novembre 2008, l'apertura del procedimento disciplinare a carico del ricorrente, contestandogli gli addebiti di cui si è detto in precedenza.

**Pubblicazione
di dati
sensibili
ed interesse
pubblico
n. 113/2010**

La delibera

I primi giudici, nella decisione adottata, come si diceva, il 7 aprile 2009, compiono un'attenta valutazione dei fatti e prendono atto, di pari tempo, della lettera di chiarimenti del Barbieri, il quale puntualizza che la notizia è stata *“diligentemente verificata”* e *“confermata da due distinte fonti, attendibili per status e ruolo”*, nonché delle smentite del direttore della Casa Circondariale, in merito all'episodio, concludendo che *“dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni rese dal giornalista appaiono solo in parte confermate le violazioni contestate”*.

In particolare, per quanto riguarda il primo capo d'incolpazione (l'aver scritto dell'arresto di un uomo affetto da probabile meningite, ndc), *“risulta che il giornalista abbia correttamente attinto la notizia, peraltro confermata da due distinte fonti, anche se ha ommesso di effettuare un ulteriore riscontro della stessa presso il direttore del carcere di Treviso, cautela - si osserva nella delibera - che andava certamente considerata consigliabile, tenuto conto dei rischi di creare una situazione di panico e soprattutto del particolare stato di restrizione dei detenuti”*.

Per quanto concerne il secondo capo d'incolpazione (aver reso noto il nome del dominicano, ndc), invece, l'Ordine del Veneto si dice dell'avviso *“che non vi fosse alcuna necessità di divulgazione del nominativo della persona detenuta, proprio alla luce degli ulteriori dati personali (anche sensibili) sulla stessa divulgati”*.

Ed è appunto per quest'ultimo addebito, ritenuto comunque di *“lieve entità”*, considerati anche il comportamento del giornalista e le spiegazioni da lui fornite sulle circostanze e le modalità di attuazione della violazione, che il Consi-

glio regionale ha deciso di sanzionare il Barbieri con l'avvertimento, richiamandolo all'osservanza dei suoi doveri, ai sensi dell'articolo 52 della legge n.69 del 1963.

Il ricorso

Nel ricorso al Consiglio Nazionale Giorgio Barbieri e l'avv. Luigi Pasini compiono una puntuale ricostruzione dei fatti e tornano a ribadire che quelle notizie erano state fornite al ricorrente da due fonti sicurissime, l'una interna al carcere e l'altra interna alla magistratura che si stava interessando del caso. Il Barbieri afferma di essersi anche posto il problema se riportare o meno il nome del recluso, visto che si parlava di questioni relative alla sua salute, ma che aveva di pari tempo convenuto che l'uomo sarebbe stato citato comunque dagli organi d'informazione, risultando egli tra le persone trattate in arresto quel giorno. E ricorda, altresì, come in quei momenti di possibile epidemia *"l'Asl trevigiana avesse emanato un'apposita ordinanza con la quale si invitavano i giornali, i mass media e comunque tutte le strutture di comunicazione a fare in ogni caso i nomi di coloro che si sospettava potessero essere portatori di quel virus..."*. E questo, fa rilevare, per evidenti motivi di sanità pubblica.

Il ricorrente e l'avv. Pasini, inoltre, fanno notare che la motivazione del provvedimento dell'Ordine del Veneto *"appare singolarmente contraddittoria e, in qualche modo, semplificatoria, tanto da apparire sommamente ingiusta"*.

"Per quanto riguarda il primo capo d'incolpazione, si dice che il giornalista - viene ricordato - ha correttamente attinto e confermato la notizia da due distinte fonti, ma, senza alcuna specificazione, si parla di contrastanti esiti probatori in ordine alla vicenda". *"In*

realtà - si sostiene - logica vuole che, se le fonti sono diverse, confermate e correttamente attinte, non vi è alcun contrasto probatorio e il fatto risulta confermato".

Il direttore della Casa Circondariale ha ammesso, infatti, che il detenuto è stato

Publicazione di dati sensibili ed interesse pubblico n. 113/2010

sottoposto alla profilassi indicata dall'Asl, la quale, a sua volta, ha emanato da tempo, dinanzi al rischio di un contagio da meningococco, la cir-

colare che invitava chiunque venisse a conoscenza di possibili casi a dare le generalità di eventuali persone colpite da tale affezione.

Da ciò si desume, secondo Giorgio Barbieri e l'avv. Luigi Pasini, che *"non solo esistevano tutti i presupposti di legittimità per indicare le generalità del detenuto dominicano, ma questo costituiva un preciso dovere del giornalista"*.

La richiesta avanzata è di annullare la decisione impugnata e mandare assolto Giorgio Barbieri da ogni addebito.

Il parere del Pg

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, ritiene *"di dover condividere le ragioni poste a fondamento del provvedimento"* e si pronuncia per il rigetto del ricorso.

Considerazioni e conclusioni

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Il punto di partenza della decisione è dato dalla valutazione dell'articolo in base ai consueti canoni che regolano il diritto di cronaca, e cioè verità della notizia, pertinenza e continenza dell'esposizione. Per quanto attiene il limite della cosiddetta pertinenza, cioè dell'interesse

pubblico a conoscere quel fatto, non vi è dubbio che il fatto che esistesse nella provincia di Treviso il rischio di una epidemia di meningite e che una persona – peraltro arrestata perché ricercata dalla polizia, fatto questo già di rilevanza sociale – avesse avuto un malore dopo aver frequentato uno dei locali indicati come possibili focolai dell'infezione rientra pienamente nell'esercizio del diritto di cronaca.

Per quanto attiene il criterio della verità che fa obbligo al giornalista di riportare la verità sostanziale dei fatti accertati o quanto meno di porre in essere verifiche approfondite, va detto che due distinte fonti, più che attendibili, in quanto provenienti rispettivamente dall'interno del carcere e dalla stessa magistratura, danno credibilità e rispondenza a un articolo, redatto a seguito di puntuali riscontri svolti dal Barbieri, il quale effettivamente ha appurato che un detenuto, colpito da malore, è stato ricoverato nell'infermeria della Casa circondariale di Treviso e sottoposto ad analisi cliniche e, successivamente, a profilassi contro la meningite. Dunque, il ricorrente ha compiuto il suo dovere di cronista e, in quanto tale, la sua condotta - come convenuto dai primi giudici - non è censurabile.

Il problema si pone se andavano o meno riportate le generalità complete del recluso, con l'indicazione di altri dati di natura sensibile, quali lo stato di salute e la potenziale infezione meningococca contratta dallo stesso.

L'Asl trevigiana, come detto, con apposita ordinanza, aveva invitato gli organi di informazione e tutte le altre strutture di comunicazione a fare, in ogni

**Pubblicazione
di dati
sensibili
ed interesse
pubblico
n. 113/2010**

caso, i nomi di coloro che si sospettava potessero essere portatori di quel virus. L'incolpato si è attenuto a tali disposizioni, probabilmente senza che vi fossero - come sentenzia il Consiglio regionale nel suo provvedimento - "le condizioni e le necessità di massima divulgazione previste dall'organismo sanitario".

Lo ha fatto, si desume, con l'intento di dare completezza al suo articolo, riportando tutti gli elementi di fatto di cui era venuto a conoscenza e facendo tesoro di quanto emerso dalle sue fonti.

Non solo, ma la pubblicazione di una notizia che parlasse genericamente di un detenuto colto da malore perché probabilmente affetto da meningite avrebbe certamente potuto creare il panico tra la popolazione carceraria, non essendo precisato chi fosse il soggetto, ma ancor più avrebbe destato allarme tra i familiari degli stessi detenuti che certamente avrebbero appreso della notizia attraverso il giornale.

Una condotta del giornalista, dunque, che, date le circostanze e il momento, per non dire preoccupante (dal punto di vista sanitario), in cui essa si è manifestata, non si ritiene possa essere oggetto di sanzione, avendo il Barbieri adempiuto, legittimamente, ai suoi obblighi professionali. Senza, pertanto, compiere alcuna delle violazioni contestate nei capi d'incolpazione formulate nel procedimento a suo carico.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso del sig. Giorgio Barbieri.

Così deciso in Roma il 16.12.2010.

5-14 Tutela dei minori ed essenzialità della notizia - n. 114/2010

Con decisione n.117/2009, il Consiglio Nazionale, pronunciandosi su un ricorso presentato dal sig. S.d.L., avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine della Lombardia in data 15.11.2004 di archiviare un suo esposto a carico del giornalista professionista Claudio Mori, aveva deciso di accogliere il ricorso e di dare avvio alle procedure previste dall'art 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi come modificato con decreto ministeriale del 23.2.2009 (G.U. n.58 dell'11.3.2009) nei confronti del giornalista Claudio Mori.

In conseguenza, l'apposita Commissione permanente per la trattazione dei ricorsi, con raccomandata n. 203 del 21.1.2010, aveva formulato il capo di incolpazione, ai sensi e per i fini di cui all'art.48 della legge 3.2.1963 n.69, e con le procedure previste dall'art.46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi, come modificato con decreto ministeriale 23.2.2009 (G.U. n. 58 dell'11.3.2009), contestando formalmente al giornalista Claudio Mori:

1 - di avere pubblicato sul quotidiano 'L'Unione Sarda' nei giorni 2 giugno 2004 e 4 giugno 2004 due articoli dal titolo 'Ridatemi mia figlia, me l'avete portata via' e "S., incatenata da tre giorni per ottenere l'affidamento della figlia", corredati da elementi (nome di battesimo della bambina, nome e cognome della madre, foto della madre, indicazioni sul luogo dove si sono svolti i fatti) che consentivano l'identificazione di una minore oggetto di un triste fatto di cronaca, col rischio di comprometterne l'organico sviluppo della personalità;

2 - di avere, così operando, contravvenuto ai doveri e alla responsabilità di-

sciplinare dei giornalisti, secondo quanto si evince dai precetti degli artt.2 e 48 della legge 3.2.1963 n.69 e dalla Carta di Treviso a tutela dei minori.

Quindi, a norma dell'art.56 della legge 3.2.1963 n.69, il Mori era stato invitato a comparire dinanzi alla Commissione per essere sentito nelle Sue discolpe.

I fatti

La vicenda ha origine in una denuncia presentata dalla sig.ra S.A. nei confronti del marito S.d.L. per presunti abusi sessuali dello stesso sulla figlia A., denuncia che si concluse con una archiviazione del procedimento penale da

Tutela dei minori ed essenzialità della notizia n. 114/2010

parte del Gip di Cagliari (richiesta anche dal PM) e con l'interruzione dei rapporti tra la piccola A. e sua madre (disposta dal Giudice delegato alla causa di separazione) proprio in considerazione dei comportamenti ritenuti altamente pregiudizievole per la minore. La madre, poi, con una clamorosa protesta, si incatenò davanti al Palazzo di Giustizia.

Il sig. D.L., marito della donna, nell'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine della Lombardia, presso cui è iscritto Claudio Mori, aveva lamentato la pubblicazione sull'Unione Sarda, all'epoca diretta dal Mori, di due articoli sulla vicenda, riportando anche il nome e la foto della figlia, unitamente ad una sua presunta intervista.

Il giornale aveva provveduto a pubblicare la smentita circa l'intervista, ma era rimasta, nei confronti del Mori, la contestazione circa la diffusione dei dati della minore. L'Ordine della Lombardia aveva archiviato l'esposto ritenendo che la pubblicazione a proposito della smentita avesse sanato la situazione.

Nel suo ricorso avverso tale archiviazione, invece, il D.L. ha insistito nel chiedere una sanzione per violazione dei diritti della figlia, lamentando che sul quotidiano “Unione Sarda” dei giorni 2 Giugno 2004 e 4 Giugno 2004 erano due articoli dai titoli “*Ridatemi mia figlia me l'avete portata via*” e “*Stefania incatenata da tre giorni per ottenere l'affidamento della figlia*”.

In proposito ha precisato che la sua denuncia non riguardava solo le non vere dichiarazioni attribuite nell'articolo del 4 Giugno 2004 e per le quali è stata effettivamente pubblicata la smentita, ma la violazione dell'art. 7 del Codice deontologico. E cioè il fatto di aver pubblicato la foto della figlia A., il cognome, il nome e la foto della madre, il cognome del padre, indicato sul cartello recante la foto di A., consentendo così il riconoscimento della bambina come minore “abusata” e con l'aggravante di commenti nel servizio dal contenuto ritenuto ‘falso e diffamatorio’ di persone collegate a questa vicenda come la sig.ra A.S., madre della piccola A.. E tutto ciò nonostante la diffida dal pubblicare qualsiasi notizia, avente ad oggetto la minore A., che D.L., attraverso i suoi avvocati, aveva indirizzato via fax a Claudio Mori il 3 Giugno 2004.

L'audizione e la memoria difensiva

Dopo una serie di rinvii, Mori è stato riconvocato dinanzi alla Commissione Ricorsi per il giorno 13 ottobre 2010. Si è presentato il suo legale, il quale ha comunicato che il suo assistito era assente per precedenti impegni ed ha chiesto di esaminare la memoria difensiva presentata in data 12 ottobre, nella quale sono

Tutela dei minori ed essenzialità della notizia n. 114/2010

contenute le argomentazioni difensive del Mori.

La memoria difensiva parte della premessa secondo cui l'intero procedimento disciplinare sarebbe caratterizzato da numerosi profili di irregolarità, riassunti nei seguenti motivi:

- L'esponente non è abilitato a presentare ricorso, inapplicabilità dell'art. 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi al caso in esame
- Prescrizione dell'azione disciplinare
- Contestazione delle argomentazioni nel merito del ricorso
- Conclusive richieste dell'incolpato

Per ogni punto della memoria si formulano qui di seguito i rilievi e le valutazioni

A) L'esponente non è abilitato a presentare ricorso

Rilievi dell'incolpato

1) L'incolpato parte dalla valutazione fatta dal PG in sede di ricorso quando aveva ritenuto che l'esponente non fosse abilitato a ricorrere, in base a quanto disposto dall'art.1 della legge professionale. Ritiene comunque che, dinanzi al rilievo formulato dal CNOG secondo cui, nel caso in esame, si dà applicazione all'art. 46 sul regolamento relativo alla trattazione dei ricorsi (D.M. 18 luglio 2003), il principio della gerarchia delle fonti non consentirebbe di modificare una norma legislativa con una regolamentare.

2) L'incolpato contesta, inoltre, l'applicazione di tale modifica intervenuta con decreto ministeriale 26 febbraio 2009 ritenendo violato il principio del *tempus regit actum* in quanto lamenta che il Consiglio abbia atteso l'introduzione di tale norma per istruire e decidere il procedimento de quo.

Considerazioni del Consiglio

Sul punto 1 - La questione è stata affrontata in precedenti occasioni e su di essa ha fatto chiarezza anche una decisione del TAR del Lazio (n.8110 del 22.06.2005), allorché fu sollevata identica questione per l'art.40 del regolamento, approvato appunto con DM 18 luglio 2003. Il TAR stabilì, tra l'altro, che, considerata l'astrattezza della norma in questione, si dovrà necessariamente attendere che un atto applicativo del regolamento (nella specie: un provvedimento sanzionatorio che però allo stato non esiste) lo pregiudichi effettivamente e poi - ma solamente se e nel momento in cui ciò si verifichi - impugnare quest'ultimo unitamente al primo. *“È questo, infatti - osserva il Tar del Lazio - il meccanismo che regola le impugnazioni nel diritto processuale amministrativo”*.

A proposito delle contestazioni formulate circa la presunta illegittimità del regolamento nel punto in cui ammette la proposizione del ricorso anche da parte dell'esponente, cioè del soggetto che subisce danno dal comportamento disciplinarmente sanzionabile di un giornalista iscritto all'albo professionale, perché tale facoltà non sarebbe contemplata dalla legge n.69/63, va preliminarmente chiarito che anche il c.d. 'esponente' è da considerarsi parte nel procedimento stesso, per cui deve essergli riconosciuta la facoltà di censurare la determinazione del Consiglio Regionale, che concluda tale procedimento.

Pur ammettendo che l'art.69 della legge del 1963 non prevede espressamente tale facoltà, va però osservato che la facoltà di impugnativa genericamente riferita allo *interessato* non può che riguardare chi è interessato al procedimento, per cui proprio la generica acce-

zione di *interessato* e la natura integrativa del regolamento consente di ritenere coerente col dettato normativo la previsione censurata dall'incolpato.

Quanto al rispetto della gerarchia delle fonti, si fa rilevare che il legislatore ha ritenuto di rimettere alla sede regolamentare la dettagliata disciplina di ogni aspetto procedurale relativo ai procedimenti disciplinari.

Non dettando la legge particolari norme di procedura né per la fase di instaurazione del procedimento né per il suo svolgimento, ne deriva che la legge ha rimesso al regolamento la disciplina di

Tutela dei minori ed essenzialità della notizia n. 114/2010

ogni (altro) aspetto relativo alla trattazione del procedimento disciplinare. E ciò è coerente con la terminologia adottata dal legisla-

tore che all'art.20/lettera A, nel riservare al regolamento la disciplina della 'trattazione' dei ricorsi, utilizza una formula la cui interpretazione letterale ammette l'inclusione di ogni aspetto afferente i procedimenti disciplinari.

Inoltre, il rapporto legge-regolamento si iscrive nella normale relazione intercorrente tra legge e regolamenti di esecuzione, quale è quello approvato con il decreto ministeriale. D'altronde, se così non fosse, tale D.M. non avrebbe neppure dovuto essere pubblicato sulla G.U. posto che qui devono essere appunto pubblicati "solo i regolamenti esecutivi di decreti aventi forza di legge, ai sensi del DPR n.611 del 23.7.86"(Tar Lazio-sez.III n.92/1990).

Si osserva, infine, che la complessiva attività di complemento svolta dal regolamento è garantita dal ruolo di vigilanza assegnato al Ministro della Giustizia, cui è demandato il compito di *'appro-*

vare' il regolamento stesso sancendone la definitiva adozione. Controllo, questo, logicamente connesso al riconoscimento dell'incidenza del regolamento stesso sul sistema normativo e che invece sarebbe superfluo nel caso in cui il regolamento avesse valenza meramente 'attuativa' e non 'esecutiva-integrativa' della legge.

Ne discende che la disposizione regolamentare di che trattasi, lungi dal contrastare con le finalità della legge e dal modificare le sue stesse finalità, sia diretta ad attuare il precetto legislativo e, contestualmente allo stesso, a garantire tutela a tutti gli interessi giuridicamente rilevanti di quanti partecipano al procedimento.

Sul punto 2 - Si richiamano integralmente le considerazioni formulate al precedente punto 1, rilevando che non vi è alcuna lesione del principio del *tempus regit actum* in quanto la norma dell'art.46 armonizza solo la previsione dell'art.40 del regolamento.

Difatti, se all'esponente è concessa la facoltà di impugnare una decisione di proscioglimento o archiviazione emessa su un suo esposto, è evidente che l'eventuale accoglimento del ricorso deve prevedere una sanzione. Era accaduto invece che, nel corso della materiale redazione del testo dell'art.46, la previsione della *reformatio in peius* restasse riservata solo ai casi di ricorso del P.G. mentre era ed è consequenziale che ciò debba avvenire anche per gli altri soggetti legittimati a ricorrere, ai sensi dell'art.40.

Nessuna norma nuova è stata quindi introdotta, ma si è in presenza solo di una

**Tutela
dei minori ed
essenzialità
della notizia
n. 114/2010**

precisazione e della armonizzazione di un principio sancito nel regolamento approvato nel 2003 e quindi già in vigore quando il giornalista Mori si è reso responsabile dei fatti contestati.

B) Prescrizione dell'azione disciplinare *Rilievi dell'incolpato*

Sulla base delle eccezioni di cui al punto A), il giornalista Mori ritiene che il procedimento, per i fatti svoltisi il 2 giugno e 4 giugno 2004 siano prescritti, 'essendo trascorsi cinque anni dal fatto nonché dalla successiva notificazione degli addebiti all'interessato e dalle discolpe presentate senza che siano intervenute legittime cause di interruzione'.

Considerazioni del Consiglio

L'eccezione è infondata. Le '*legittime cause di interruzione*' si rinvergono invece nella decisione del Consiglio Nazionale del 16.10.09 e nella raccomandata n. 23 del 21.1.2010 con cui è stato formulato e contestato al Mori il capo di incolpazione.

Pertanto, essendosi svolti i fatti contestati nel giugno 2004, allo stato non è intervenuta alcuna prescrizione dell'azione disciplinare.

C) Nel merito del ricorso

Rilievi dell'incolpato

Mori si difende osservando di essersi limitato a pubblicare una notizia che aveva suscitato clamore a Cagliari e che era stata la madre, incatenandosi dinanzi al Palazzo di Giustizia, a rendere pubbliche l'immagine e le generalità della minore.

I due articoli di cronaca non rendevano possibile la identificazione della minore, salvo eventualmente per quanti già conoscevano la sig.ra An e le sue vicen-

de personali e familiari. Tra i lettori dell'Unione Sarda, solo chi conosceva le vicende descritte poteva identificare la minore A..

In sostanza, inoltre, si trattava di un fatto di cronaca accaduto dinanzi al Tribunale, che aveva suscitato molto clamore pubblico e su cui il dovere di cronaca esigeva venisse offerta adeguata informazione quanto a modalità di svolgimento e motivi. Per l'incolpato *“le modalità con cui la protesta della madre è raccontata con parole e immagini sono perfettamente in sintonia con tale esigenza di cronaca”*.

Mori osserva poi che la stessa foto pubblicata ritraeva la donna così come essa stessa si era presentata al pubblico (e solo nella foto del 2 giugno si intravedeva il ritratto della bambina in maniera non sufficiente a rappresentare chiaramente le sembianze). Inoltre, la bambina era presentata sempre con il prenome e non ne svelava mai il cognome.

Considerazioni del Consiglio

Le argomentazioni poste a base della sua difesa dal giornalista Claudio Mori possono essere accolte solo parzialmente perché le regole deontologiche che i giornalisti si sono date non possono registrare deroghe, specie per quanto riguarda la tutela dei minori.

A parte il fatto che sia stata pubblicata una smentita su una intervista non veritiera, resta il fatto che, indipendentemente dal clamore della vicenda, elementari regole deontologiche, legate al rispetto della Carta di Treviso e dei doveri del giornalista, avrebbero dovuto scongiurare la pubblicazione di tutti quegli elementi (fotografia, cognome del padre e della madre, ecc.) che hanno finito per danneggiare in modo grave l'immagine di una bambina, già oggetto di una penosa vicenda familiare.

Né si può accettare la tesi difensiva motivata col clamore della vicenda perché ciò dimostra che o si ignora la Carta di Treviso o la si considera subordinata al cosiddetto diritto di cronaca.

La Carta di Treviso, difatti, tutela preventivamente il minore, imponendo il rispetto della sua persona attraverso il mantenimento dell'anonimato. È imposto, dunque, l'anonimato qualora si diffondano notizie riguardanti un minore, al fine di evitare la possibilità di un turbamento nel rispetto in assoluto del prevalente interesse dello stesso.

La Carta di Treviso dunque, non facoltizza, previo esame del clamore della vicenda, la decisione se e come pubblicare un fatto, laddove afferma che, fermo restando il diritto di cronaca, va ricercato un bilanciamiento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, tra cui il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione.

Pertanto, solo ai fini dell'entità della sanzione il Consiglio Nazionale può accogliere le giustificazioni secondo cui *“si trattava di un fatto di cronaca accaduto dinanzi al Tribunale, che aveva suscitato molto clamore pubblico e su cui il dovere di cronaca esigeva venisse offerta adeguata informazione quanto a modalità di svolgimento e motivi”*.

Pertanto, solo ai fini dell'entità della sanzione il Consiglio Nazionale può accogliere le giustificazioni secondo cui *“si trattava di un fatto di cronaca accaduto dinanzi al Tribunale, che aveva suscitato molto clamore pubblico e su cui il dovere di cronaca esigeva venisse offerta adeguata informazione quanto a modalità di svolgimento e motivi”*.

D) Conclusive richieste dell'incolpato

Il giornalista Claudio Mori chiede quindi: - in via principale, di dichiarare la prescrizione del procedimento disciplinare ai

Tutela dei minori ed essenzialità della notizia n. 114/2010

vicenda, la decisione se e come pubblicare un fatto, laddove afferma che, fermo restando il diritto di cronaca, va ricercato un bilanciamiento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, tra cui il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione.

sensi dell'art.68 della legge n.69 del 1963;
 - in via subordinata, di annullare in autotutela la decisione del 16.10.2010 (n.117/200) e dichiarare improcedibile il procedimento perché disposto sulla base di un precedente provvedimento illegittimo;
 - in via del tutto residuale, archiviare il procedimento per non avere commesso gli illeciti contestati.

Conclusioni del Consiglio

Dalle considerazioni svolte emerge la responsabilità del giornalista Claudio Mori in ordine ai fatti contestati, per aver violato i doveri dei canoni deontologici che regolano l'informazione nel fondamentale interesse della collettività alla conoscenza dei fatti e nel rispetto dei diritti del minore garantiti dalla Carta dei Doveri del giornalista, che, com'è noto, si conclude con la seguente disposizione: *“La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n.69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della citata legge”*. Pertanto, il contenuto della Carta dei Doveri integra lo spirito dell'art. 2 della legge ordinistica e le relative violazioni comportano l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della legge, norme tra le quali ci sono quelle relative alle sanzioni disciplinari>.

Il giornalista Mori, convocato dinanzi al Consiglio Nazionale, non si è presentato né ha motivato la sua assenza.

Il Consiglio Nazionale pertanto, a norma dell'art.43 del D.D.18.7.2003 del Ministero della Giustizia, ha proceduto con l'esame del procedimento e ha ritenuto provata la responsabilità del gior-

nalista stesso, pur riconoscendo delle attenuanti per il clamore del caso, ampliato anche da altri organi di informazione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, a scrutinio segreto decide di infliggere al giornalista Claudio Mori la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Roma il 17.12.2010.

5-15 No all'archiviazione dell'esposto se non è prescritta l'azione disciplinare relativamente a tutti i fatti lamentati - n. 47/2010

Con atto in data 3 agosto 2009 il giornalista professionista A. D.N. ha presentato ricorso avverso la delibera in data 14 maggio 2009 con cui il Consiglio dell'Ordine del Veneto ha deciso di archiviare un suo esposto, datato 12 marzo 2009, contro il 'Giornale di Vicenza' per la pubblicazione di alcuni articoli, ritenuti lesivi della sua dignità.

Con la decisione impugnata, il Consiglio del Veneto ha rilevato che nell'esposto si fa riferimento ad articoli pubblicati in data 1, 2 e 14 aprile *“nei quali sarebbero state riportate volontariamente notizie non vere”*.

In conseguenza, ha rilevato che i fatti denunciati nell'esposto sono tutti risalenti a oltre cinque anni la data dell'esposto; che, con riferimento a quanto disposto dall'art.58, 1° comma, della legge 3.2.1963 n.69, secondo cui l'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto, ogni iniziativa conseguente all'esposto doveva essere dichiarata estinta.

Ha quindi deliberato di archivarlo per intervenuta prescrizione.

Nel suo ricorso, D.N. contesta l'esistenza delle condizioni per dichiarare prescritta l'azione disciplinare osservando, tra l'altro, che, per quanto riguarda gli articoli dell'aprile 2004 del 'Giornale di Vicenza', essi segnano solo l'inizio di una vicenda seguita da altri esposti e querele.

In particolare (pag.9) osserva che *“anche nel 2008, nella modalità con cui è stata fornita.....l'informazione circa l'esito giudiziario delle querele.....è riscontrabile la violazione delle medesime disposizioni disciplinari....”*.

Osserva altresì che l'esposto riguardava anche la giornalista A.A. per una dichiarazione resa al Comandante della Regione Carabinieri Veneto, Compagnia di Thiene, e la stessa si colloca temporalmente nel gennaio del 2006.

Chiede pertanto l'annullamento della delibera di archiviazione.

Considerazioni

In via preliminare si osserva che il ricorso da parte del D.N. è proponibile alla luce di quanto disposto dall'art.40 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (*“nei procedimenti disciplinari definiti con l'archiviazione o il proscioglimento dell'interessato è legittimato a ricorrere al Consiglio nazionale anche l'esponente dalla cui iniziativa è scaturita l'azione disciplinare”*).

In base all'esame degli atti, il ricorso è fondato, in quanto esiste un problema legato alla motivazione con la quale i primi giudici sono pervenuti alla loro decisione. Tale problema riguarda l'erroneo presupposto che le lagnanze del D.N. siano limitate solo agli articoli pubblicati nel 2004, per cui è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Dall'esame dell'esposto, invece, si rileva che D.N. lamenta anche fatti e comportamenti successivi a tali date.

In effetti, tra gli allegati prodotti assieme all'esposto, e di cui non vi è menzione nel provvedimento dei primi giudici, figurano anche articoli pubblicati nel 2008, che meritano comunque un

esame ed una pronuncia.

Il Consiglio, inoltre, non ha preso in considerazione la segnalazione del D.N. nei confronti della A.

Ciò posto, sul punto la delibera impugnata deve essere dichiarata nulla, con remissione degli

atti ai primi giudici, perché riesamino nel merito l'esposto a suo tempo presentato dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di annullare la delibera in data 14 maggio 2009 assunta dal Consiglio dell'Ordine del Veneto e di restituire gli atti al suddetto Ordine, perché riesamini nel merito l'esposto a firma del Di Natale. Così deciso in Roma il 25.3.2010.

5-16 La presenza di estranei nelle sedute del Consiglio Regionale inficia la validità delle decisioni - n. 84/2010

Con atto in data 2 ottobre 2009 la giornalista professionista Chiara Paolin ri-

corre avverso la decisione dell'8 luglio 2009 con la quale il Consiglio dell'Ordine delle Marche le ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Il procedimento del Consiglio delle Marche era stato avviato (delibera del 18 febbraio 2009) a seguito di un esposto sottoscritto dalla publicista M. T., anche a nome di altri colleghi della redazione "...", la quale lamentava che, alla vigilia di un importante evento che stavano curando, la Paolin avrebbe inviato al cliente interessato una mail per "screditare" il loro lavoro "con l'obbiettivo, abbastanza evidente, di dissuadere il cliente dal proseguire il rapporto professionale" con l'azienda della T..

Ricevuta la contestazione di addebito, la Paolin aveva fatto pervenire al Consiglio Regionale una lunga memoria difensiva.

Al termine del procedimento disciplinare, con delibera in data 8 luglio 2009 il Consiglio dell'Ordine delle Marche ha inflitto la sanzione della censura a Chiara Paolin ritenendo che la stessa <sia venuta meno "ai doveri e allo spirito di collaborazione tra colleghi" e si sia resa responsabile "di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale", violando gli articoli 2 e 48 della legge 3 febbraio 1963 n.69>.

Avverso tale decisione, la Paolin ha presentato ricorso in data 2 ottobre 2009.

Inoltre, in data 12 novembre 2009 ha consegnato all'Ordine dei Giornalisti delle Marche dei motivi aggiuntivi al ricorso in busta chiusa sigillata, per

**La presenza
di estranei
nelle sedute
del Consiglio
Regionale
inficia
la validità
delle
decisioni
n. 84/2010**

l'inoltro al Consiglio Nazionale. Il plico contenente i motivi aggiuntivi, in data 10 marzo 2010, è stata aperta dal Presidente della Commissione Ricorsi, in presenza del funzionario addetto.

Tra i vari punti trattati nella nota integrativa del 12 novembre 2009 la Paolin lamentava che, durante la sua audizione del 25 maggio 2009 fosse presente la giornalista publicista S. C., che sarebbe stata presentata dal Presidente come "esperta in questioni legali".

Sul fatto, la Paolin così si esprime: "*Non conoscendo (né io né il mio avvocato, né di nome né in volto) tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine, abbiamo pensato che la collega C., appena presentataci da Rossetti, fosse un consigliere dell'Ordine dalle spiccate competenze giuridiche*". Ritiene quindi che la presenza di un estraneo durante la sua audizione abbia inficiato la legittimità del procedimento.

La Commissione Ricorsi del Consiglio Nazionale ha deciso di verificare la circostanza lamentata dalla ricorrente ed ha convocato la giornalista publicista S.C., la quale, dopo una serie di rinvii legati a suoi impegni professionali, è stata ascoltata il 9 settembre 2010.

La teste ha ammesso di essere stata presente all'audizione di Chiara Paolin davanti al Consiglio regionale delle Marche. "*Ero presente nella mia qualità di consulente legale dell'Ordine - ha chiarito - ed ero stata sollecitata in questa veste dal presidente a presenziare alla riunione*". Ha quindi aggiunto: "*Il mio ruolo durante l'audizione è stato esclusivamente di presenza non avendo formulato alcuna domanda*".

A domanda della Commissione, la teste ha precisato: "*Il presidente dell'Ordine*

ha presentato la mia persona sia al legale che alla Paolin prima di cominciare l'audizione specificando che ero presente in veste di consulente dell'Ordine. Non fu sollevata alcuna eccezione né dalla Paolin né dal suo legale”.

Ha infine aggiunto che era la prima volta che presenziava ad un procedimento disciplinare in quanto la sua collaborazione con l'Ordine è iniziata di recente ed è estemporanea.

Conclusioni

Indipendentemente dal fatto che la Paolin sia stata o meno informata che la dr.ssa C. non era consigliere regionale, ma era presente quale consulente legale dell'Ordine, resta il fatto che la presenza di un estraneo ai lavori consiliari costituisce una grave violazione al principio della segretezza del procedimento disciplinare e della non pubblicità del medesimo.

Tale principio trova, ad esempio, conferma nell'art. 63 del regolamento di attuazione della L. n.69/1963. In base ad esso le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e la consultazione dei relativi verbali è riservata ai Consiglieri nazionali secondo le modalità di cui all'art. 25 del regolamento consiliare, approvato con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2003.

La regola vale a maggior ragione per i Consigli Regionali, chiamati a decidere, tra l'altro, quali giudici di primo grado, anche su questioni disciplinari, assumendo quindi il ruolo di collegi giudicanti. Tale ruolo impone, quindi, ai consiglieri regionali l'obbligo della riservatezza per quanto concerne i lavori dell'organo di cui fanno parte, in quanto ogni consigliere deve garantire, nell'espletamento delle proprie funzioni,

un'equità comportamentale orientata al perseguimento dell'interesse pubblico. Essi, inoltre, devono svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di conseguire l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e, soprattutto, nel rispetto del principio di legalità.

È da rilevare, infine, che la eventuale, magari involontaria, divulgazione all'esterno dei lavori consiliari, oltre ad avere un effetto negativo sul regolare svolgimento dell'attività amministrativa, potrebbe essere potenziale fonte di responsabilità sotto vari profili.

La presenza di un estraneo al Consiglio regionale - e tale deve essere considerata la presenza della C., non legata da rapporto funzionale con la struttura ordinistica ma da

La presenza di estranei nelle sedute del Consiglio Regionale inficia la validità delle decisioni n. 84/2010

rapporto di consulenza che non può trovare il momento operativo in sede di istruttoria del procedimento disciplinare e di acquisizione di testimonianze e deposizioni, tutte attività riservate al collegio

giudicante - costituisce un vizio insanabile che incide sulla regolarità della delibera assunta e rende, conseguentemente, superflua ogni ulteriore considerazione, impedendo l'esame di merito del ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, in presenza di vizio procedurale ritenuto insanabile, scegliendo tra le tre opzioni previste

dall'art.42 del D.D.18.7.2003 del Ministero della Giustizia, decide di dichiarare nulla la delibera impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio regionale delle Marche perché apra un nuovo procedimento.

Così deciso in Roma il 11.11.2010.

5-17 Elettorali - Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate - n. 91/2010

In data 4 giugno 2010 il giornalista professionista Ignazio Ingrao, iscritto all'Ordine dei giornalisti del Lazio, proponeva ricorso avverso il risultato dell'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla votazione di ballottaggio del 30 e 31 maggio 2010 per la proclamazione dei consiglieri professionisti.

La relazione della Commissione istruttoria

“Nella impugnativa si rilevavano una serie di presunte irregolarità che sarebbero avvenute durante le operazioni di scrutinio e che, dopo quattro conteggi delle schede che avevano fornito sempre risultati diversi, avevano visto prevalere per un voto il giornalista Massimo Signoretti, mentre nel primo conteggio il ricorrente aveva ottenuto 560 voti, risultando così eletto, e Signoretti 556.

In particolare, il ricorrente evidenziava che:

il presidente della sezione elettorale «Consiglieri regionali professionisti», Flavio Haver, dopo aver terminato il primo conteggio e proceduto alla «proclamazione» degli eletti fornendo i relativi risultati, aveva proceduto su sua autonoma decisione ad altri tre conteggi; il secondo scrutinio si era svolto a porte chiuse;

sui quattro scrutini effettuati due erano stati a favore del ricorrente e due a favore di Signoretti;

al termine del quarto spoglio non si era tenuto conto della differenza tra il numero delle schede presenti nell'urna e il numero dei votanti registrati che risultava inferiore di 1.

In conseguenza di tali considerazioni, il ricorrente chiedeva al Consiglio Nazionale:

di sospendere l'illegittima proclamazione degli eletti;

di considerare valido solo il primo scrutinio pubblico e la successiva, immediata proclamazione degli eletti, anch'essa pubblica, confermando l'elezione di Ignazio Ingrao;

di verificare la corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero dei votanti registrati al ballottaggio.

In via preliminare la Commissione ha affrontato la richiesta di sospensiva.

Su questo punto il ricorso è infondato e va respinto.

L'articolo 60, ultimo comma, della legge ordinistica è categorico nel prescrivere che: «I ricorsi al Consiglio Nazionale in materia elettorale, di cui agli art. 8 e 16, non hanno effetto sospensivo».

Per quanto attiene gli altri due punti la Commissione ritiene invece non manifestamente infondato il ricorso e chiede al Consiglio di poter procedere, esercitando le funzioni di seggio elettorale, a:

verificare il numero dei votanti al ballottaggio per l'elezione dei consiglieri regionali professionisti;

riconteggiare i voti, limitatamente alle preferenze riportate dai candidati Ingrao e Signoretti;

proclamare nuovamente il sesto consigliere eletto;

verificare eventuali responsabilità disciplinari nelle attività svolte dalla sezione

«Consiglieri regionali professionisti» del seggio insediato per le elezioni di ballottaggio del 30 e 31 maggio 2010.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione ha ascoltato il ricorrente, il presidente di seggio Vincenzo Lucrezi e il presidente di sezione Flavio Haver.

Il verbale lacunoso

In premessa la Commissione deve osservare che il verbale delle operazioni di voto, a causa della estrema sinteticità con cui è stato redatto, risulta carente. Si limita infatti a riportare il numero delle schede votate (1.629), delle schede bianche (38), delle nulle (24) e i voti validi (1.567). Nessun dato è fornito circa il numero dei votanti, dando per scontato che sia corrispondente al numero delle schede votate. Inoltre nel verbale non vi è alcuna traccia dei quattro conteggi effettuati né tantomeno dei risultati riscontrati al termine di ciascun conteggio. È attestato invece il risultato dell'ultimo conteggio effettuato e che ha portato alla proclamazione della elezione di Signoretti. Nel corso dell'audizione, il presidente del seggio, Vincenzo Lucrezi, ha risposto che *«la formula del verbale è la medesima delle precedenti consultazioni elettorali e alla quale mi sono fedelmente attenuto»*.

Davanti alla Commissione il ricorrente ha confermato il contenuto del suo ricorso insistendo sul fatto che la decisione assunta dal presidente di sezione, Flavio Haver, non era motivata da alcuna contestazione o rilievo dei presenti allo scrutinio. Precisava anche che non ha mai chiesto formalmente che i vari riconteggi e le procedure seguite per effettuarli venissero messi a verbale in quanto *«davo per scontato che tutto quello che era accaduto sarebbe stato inserito nel verbale, anche perché le*

mie contestazioni sono state fatte in pubblico e ad alta voce direttamente rivolte al presidente e agli scrutatori, e per tali ragioni ritenevo che dovessero essere inserite nel verbale».

Il ricorrente ha anche ricordato che *«la proclamazione dei professionisti eletti nel Consiglio regionale è stata fatta al termine del primo scrutinio dal presidente di sezione Haver, così come gli altri presidenti di sezione hanno proceduto a proclamare gli altri*

eletti. Avvenuta la proclamazione, Haver ha comunicato i risultati al presidente Lucrezi e gli ha contestualmente espresso le sue riserve sul risultato chiedendogli quindi che si procedesse a un nuovo conteggio delle schede. Non so se Haver abbia anche informato Lucrezi che era sua intenzione procedere a porte chiuse».

Su questo punto la Commissione osserva che è improprio definire «proclamazione degli eletti» l'annuncio dei risultati compiuto da Haver, in quanto tale compito spetta solo al presidente di seggio, cioè a Lucrezi, che è anche l'unico a firmare il verbale delle operazioni di voto. Lo stesso Lucrezi davanti alla Commissione ha dichiarato che in realtà non ha mai proceduto alla proclamazione degli eletti sulla base del primo conteggio, bensì soltanto rispetto all'ultimo che è anche l'unico risultante a verbale.

I quattro riconteggi

Le ragioni che hanno indotto Haver a procedere al riconteggio sono state illustrate dallo stesso alla Commissione. Il presidente di sezione ha infatti dichiara-

**Elettorali
Nel verbale
devono essere
riportate
tutte
le operazioni
effettuate
n. 91/2010**

to che nonostante la particolare cura posta nello scrutinio, per esperienza è conscio della possibilità di errori trattandosi di un alto numero di schede e quindi avendo constatato che lo scarto fra ultimo degli eletti e primo dei non eletti era minimo, ha ritenuto di ripetere il conteggio, previa consultazione con il presidente di seggio. Haver sostiene anche che di fronte a questa sua decisione non vi sia stata alcuna contestazione: *«Nessuno mostrò contrarietà alle ragioni di opportunità del riconteggio, ragioni che illustrai sia ad alcuni candidati, compreso lo stesso Ingrao, sia agli scrutatori».*

**Elettorali
Nel verbale
devono essere
riportate
tutte
le operazioni
effettuate
n. 91/2010**

Il metodo seguito per il riconteggio è stato quello di suddividere le schede con i nomi dei candidati in pacchetti da 10 e poi farne le somme.

Al termine del secondo conteggio e di fronte a un risultato di segno opposto, ma sempre con uno scarto minimo fra i due contendenti, Haver ha ritenuto di procedere *«per le stesse ragioni di correttezza»* a un terzo conteggio al termine del quale Ingrao risultava vincente – secondo quanto affermato anche dallo stesso Ingrao - con uno scarto di oltre 10 voti (577 Ingrao, 561 Signoretti, precisa il ricorrente). Si scopriva però che una scrutatrice – Carlotta d'Amico, che confermava questa versione dei fatti – per errore aveva attribuito a Ingrao un pacchetto di 10 schede in più. A questo punto Haver ha chiesto di poter contare personalmente le preferenze riportate dai candidati e ha ritenuto esatto solo quest'ultimo risultato (Signoretti 562,

Ingrao 561) accertato di persona. Per cui questi numeri sono quelli riportati a verbale e oggetto di proclamazione da parte del presidente di seggio.

Lo scrutinio a porte chiuse

Sia nel ricorso che nella audizione dinanzi alla Commissione, Ignazio Ingrao ha confermato che prima di procedere al secondo conteggio delle schede è stato chiesto ai giornalisti ancora presenti di uscire dalla sala e «lo scrutinio è stato perciò ripetuto a porte chiuse, alla sola presenza di Haver e degli altri scrutatori». Questa versione dei fatti è stato confermata durante l'audizione dallo stesso Haver il quale ha spiegato che la sua decisione è scaturita «dalla confusione che regnava nella sala e per la situazione logistica che non consentiva di fare altrimenti». Haver sottolinea però che nessuno si è opposto alla sua decisione e che «nel corso del riconteggio i candidati sono rientrati progressivamente nella sala e hanno assistito alle fasi finali del riconteggio».

Dal ricorso presentato da Ignazio Ingrao risulta che insieme con Haver sono rimasti nella sala i seguenti 10 scrutatori: Caricchio Valeria, D'Agostino Davide Milo, D'Amico Carlotta, Fiore Massimiliano, Galli Giuseppe, Lorenzoni Rodolfo, Martino Alessandra, Massaro Luca Andrea, Pellegrini Ferdinando e Poggio Paolo. In proposito la Commissione osserva che, per quanto irregolare, è ragionevole pensare che simile anomala procedura non potesse essere finalizzata alla manomissione delle schede o ad altri fraudolenti interventi dovendosi presupporre a tal fine la complicità di ben 11 giornalisti di varia estrazione e di vario orientamento nell'ambito delle componenti presenti all'interno della categoria.

Il numero dei votanti

Come già detto, il verbale non riporta il numero totale dei votanti, ma solo il numero delle schede votate dando per scontato che le due cifre coincidano. Il ricorrente denuncia che al termine del quarto riconteggio, e ritenuto dal seggio l'unico valido, il numero delle schede votate fosse di 1.629, mentre il numero dei votanti annunciato alla chiusura delle urne da parte del presidente di seggio sarebbe stato di 1.628 e dunque differente di 1. Il ricorrente ha dichiarato di aver contestato questo dato al presidente Haver il quale aveva replicato sostenendo che il numero totale dei votanti poteva fornirlo solo il presidente di seggio che disponeva dei numeri di tutte le sezioni e che, per quanto riguardava la sua sezione, il riscontro fra schede votate e votanti era perfettamente corrispondente (328).

La Commissione osserva in proposito che, per quanto non espressamente previsto da alcuna norma elettorale per l'Ordine dei giornalisti, è pacifico che è dovere di chi presiede il seggio, prima di ogni altra operazione, procedere alla verifica con il numero dei votanti, al riscontro di tale numero con il numero delle schede votate e alla verbalizzazione dei risultati di tale procedura.

La Commissione, pertanto, visto l'art. 60 della legge 3 febbraio 1963, all'unanimità ritiene che il ricorso non produca effetti sospensivi.

La Commissione, a maggioranza, ritiene altresì che le doglianze del ricorrente non siano manifestamente infondate e che, ferma restando la anomalia di alcune procedure, sia indispensabile procedere alla verifica della corrispondenza fra numero dei votanti e numero del-

le schede votate; al riconteggio dei voti di preferenza riportati nel ballottaggio dai giornalisti professionisti Massimo Signoretti e Ignazio Ingrao e alla conseguente proclamazione del consigliere eletto; a verificare se sussistano responsabilità sul piano disciplinare.

La Commissione sottolinea che ha a lungo discusso se tali verifiche non rientrassero nella normale attività istruttoria affidatale. Sulla base anche di una consultazione con il direttore dell'Ordine, dott. Bartolotta, la risposta è stata negativa. La Commissione, svolge infatti «funzioni istruttorie o referen-

Elettorali Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate n. 91/2010

ti sui ricorsi avverso le delibere degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d) della legge» (Regolamento, art. 20-ter). Più in dettaglio il «Regolamento per la trattazione dei ricorsi»

precisa che «*Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20-ter del Regolamento di esecuzione sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e nel quadro degli affari ad esse assegnati hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato Esecutivo, determinati pareri, relazioni o proposte di deliberazioni*». È del tutto evidente quindi che nessun potere certificatorio o ricognitivo sussiste in capo alla Commissione, la cui attività è regolata per altro «tramite il Comitato esecutivo».

Al contrario, procedendo durante la fase istruttoria al riconteggio delle schede e alla verifica del numero dei votanti la Commissione si sarebbe trovata nella condizione di esercitare un potere di ac-

certamento che avrebbe portato *ipso facto* a confermare o mutare i risultati delle elezioni di ballottaggio e, in via ipotetica, la composizione dell'attuale Consiglio regionale del Lazio, scavalcando così il Consiglio nazionale e assumendo una posizione *ultra legem*".

Il Consiglio Nazionale fa propria la relazione della Commissione istruttoria.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere l'istanza di sospensiva e di autorizzare la Commissione Ricorsi a: procedere alla verifica della corrispondenza fra numero dei votanti e numero delle schede votate; riconteggiare i voti di preferenza riportati nel ballottaggio dai giornalisti professionisti Massimo Signoretti e Ignazio Ingrao e alla conseguente proclamazione del consigliere eletto; verificare se sussistano responsabilità sul piano disciplinare. Così deciso in Roma il 12.11.2010.

**Elettorali
Nel verbale
devono essere
riportate
tutte
le operazioni
effettuate
n. 91/2010**

5-18 Elettorali - Strumentalità delle forme e prova di resistenza - n. 97/2010

In data 10 giugno 2010 la giornalista pubblicitaria Marta Genova, iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, proponeva ricorso avverso il risultato per l'elezione del Consiglio regionale e i rappresentanti nel Consiglio nazionale.

Il ricorso, presentato già in data 28 maggio e sottoscritto anche da altri giornalisti, è stato regolarizzato successivamente dalla sola Marta Genova.

Nel ricorso si chiedeva l'annullamento della elezione e la sospensione della proclamazione degli eletti a causa di una serie di irregolarità che sarebbero avvenute durante le operazioni di voto. In particolare, la ricorrente evidenziava che:

al seggio di Catania il presidente dell'Assemblea e il segretario del seggio designati fossero rispettivamente Santo Gallo e Giuseppe Lazzaro Danzuso, e al seggio di Messina Fossero Concetto Mannissi e Nuccio Anselmo, tutti e quattro «candidati» e in seguito eletti; dal controllo analitico risultante dall'elenco dei votanti, il numero dei soggetti che hanno espresso le proprie preferenze è pari a 421, mentre nel verbale delle operazioni di voto tale numero scende a 418;

contravvenendo alle disposizioni dell'art. 11 del DPR 115/65, negli elenchi per i seggi di Catania e Messina mancava la firma dello scrutatore accanto al nome del votante;

mancava la certificazione dell'avvenuto pagamento dei contributi da parte dei morosi e che 20 di essi, pur non avendo provveduto a saldare le quote dovute, erano comunque stati ammessi a votare.

Il ricorso è infondato e va respinto.

In via preliminare il Consiglio Nazionale ha affrontato il *thema decidendum* e cioè se il ricorso debba intendersi avverso l'elezione dell'intero Consiglio regionale, dei Revisori dei Conti e di tutti i Consiglieri nazionali, così come sembrerebbe dalla sua formulazione, o non debba più propriamente intendersi riferito alla sola elezione dei consiglieri

pubblicisti del Consiglio regionale e del Consiglio nazionale.

Dalla natura delle contestazioni mosse, riferite unicamente ai pubblicisti; dagli elementi a sostegno del ricorso (pubblicisti morosi, irregolare numero dei votanti pubblicisti) e *status* professionale della ricorrente (iscritta nell'elenco pubblicisti) si evince che le contestazioni possano riguardare unicamente l'elezione dei consiglieri pubblicisti.

Per quanto concerne il merito della prima doglianza espressa dalla ricorrente, il Consiglio Nazionale rileva che essa è fondata su un presupposto errato e che, se anche la si volesse estendere all'intera elezione, ricomprendendo cioè sia i pubblicisti che i professionisti, essa sarebbe ugualmente priva di efficacia.

Il sistema di voto per l'elezione dei consiglieri regionali, dei consiglieri nazionali e dei revisori dei conti dell'Ordine dei giornalisti non prevede infatti candidature. Tutti gli iscritti che abbiano i requisiti previsti dalla legge ordinistica sono elettori ed eleggibili. Il fatto che su alcuni nomi di colleghi possano convergere indicazioni di altri iscritti, non contribuisce a farne dei candidati nel senso tecnico del termine. A fugare ogni dubbio il fatto che non sia prevista – né dalla legge professionale né dal regolamento – alcuna procedura per il deposito delle liste dei candidati.

Non solo, ma la legge impone (art.6, ultimo comma, DPR 115/65) che negli eventuali seggi distaccati, nel numero massimo di 2, le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 5 della legge dal presidente e dal segretario dell'Ordine siano svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato. Non solo dunque non vi è un divieto a che consiglieri uscenti e sui quali vi è la possibilità che convergano nuovi consensi degli iscritti compongano il seggio, ma

vi è addirittura un obbligo che i consiglieri uscenti, su delega del presidente, siano chiamati a svolgere le funzioni di presidente e segretario del seggio.

Non si rilevano quindi motivi ostativi di natura giuridica, deontologica o, ancora, di opportunità alla presenza di Santo Gallo e Giuseppe Lazzaro Danzuso quali presidente e segretario del seggio di Catania e di Concetto Mannisi e Nuccio Anselmo per quello di Messina.

Anche la seconda doglianza appare infondata.

Da un attento controllo svolto dalla Commissione Ricorsi del Consiglio Nazionale sugli elenchi dei giornalisti pubblicisti votanti nei seggi di Catania e Messina è risultato che il loro numero è pari a 418, cioè esattamente quanto indicato nei verbali delle operazioni di voto.

Il riscontro della correttezza delle procedure di voto seguite, in questo caso, è verificabile anche dal fatto che i componenti il seggio, in calce a ogni pagina degli elenchi, abbiano annotato il numero dei votanti, per cui è possibile il controllo incrociato per pagina e nel totale.

La ricorrente propone gravame anche per la mancata apposizione della sigla dello scrutatore accanto al nome di ciascun votante.

Da un rigoroso esame degli elenchi è risultato che le sigle degli scrutatori sono sempre presenti a eccezione:

dei casi in cui vi sia l'annotazione che un avente diritto abbia votato in un seggio diverso da quello della città di residenza. L'incrocio delle indicazioni presenti sugli elenchi dei diversi seggi

**Elettorali
Strumentalità
delle forme
e prova
di resistenza
n. 97/2010**

zionale sugli elenchi dei giornalisti pubblicisti votanti nei seggi di Catania e Messina è risultato che il loro numero è pari a 418, cioè esattamente quanto

combacia perfettamente, testimoniando la cura con cui i vari componenti i seggi hanno provveduto ad adempiere al loro compito;

di un unico caso in cui non vi è sigla dello scrutatore, ma essendo stato annotato il numero di tessera del votante (perché non noto ad alcun componente il seggio) dalla grafia si evince con chiarezza che si tratta dello stesso componente che ha siglato per il votante immediatamente precedente nell'elenco.

Anche questa eccezione deve pertanto ritenersi infondata.

L'ultima doglianza proposta dalla ricorrente riguarda la partecipazione al voto di iscritti morosi e dunque in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, secondo comma, della legge professionale.

Come precisato dallo stesso Ordine regionale al momento della consegna alla ricorrente della documentazione relativa alle morosità, va ricordato che gli elenchi compilati dall'Ordine e presenti nel seggio possono non essere completi, nel senso che possono essere riportati come morosi anche iscritti che hanno versato la quota d'iscrizione tramite ufficio postale o banca, ma la cui comunicazione non è giunta all'Ordine stesso. È pacifico che in tali casi la presentazione al seggio della ricevuta del bollettino postale o della quietanza della banca soddisfa la previsione di legge di un «certificato attestante l'avvenuto pagamento».

Pertanto, dal riscontro incrociato degli elenchi dei votanti e dell'elenco dei morosi è risultato che erano stati ammessi al voto n. 16 iscritti non in rego-

**Elettorali
Strumentalità
delle forme
e prova
di resistenza
n. 97/2010**

la con il pagamento dei contributi.

La Commissione Ricorsi ha quindi richiesto all'Ordine della Sicilia se effettivamente i sedici votanti in questione fossero morosi o se risultassero tali solo per il ritardo della comunicazione di pagamento. Dalla nota trasmessa dall'Ordine è risultato che:

in 14 avevano regolarizzato per tempo i pagamenti;

un iscritto, B.F. del ___/___/1952, effettivamente moroso, non ha votato: la ricorrente lo ha confuso nell'elenco allegato al ricorso con B.F. (___/___/1948) che risulta in regola con i pagamenti avendo versato il previsto contributo il 31 marzo 2010;

un solo iscritto, C.F., risulta aver votato pur risultando moroso, avendo regolarizzato la sua posizione in data 25 ottobre 2010.

A questo punto la Commissione ha preso atto dei risultati elettorali, sia per il Consiglio regionale che per il Consiglio nazionale.

Per quanto attiene il Consiglio regionale il primo dei consiglieri pubblicisti non eletti, Josè Trovato (330 voti), risulta distanziato di 155 voti dall'ultimo degli eletti, Teresa Di Fresco (485 voti), mentre la ricorrente Marta Genova ha riportato 9 voti. Per l'elezione era altresì necessario superare il quorum di 453 voti.

La stessa analisi riportata all'elezione dei consiglieri nazionali mostra che l'ultimo degli eletti (Attilio Raimondi, 496 voti) ha distanziato il primo dei non eletti (Antonino Randazzo, 322 voti) di 174 voti.

Analogo ragionamento vale per l'elezione del Revisore dei conti: Andrea Naselli è stato eletto con 484 preferenze, mentre il primo dei non eletti – Tonio Troina – ha riportato 178 voti.

Il Consiglio Nazionale ritiene quindi

che la preferenza espressa dal C., per quanto non conforme sotto il profilo formale, risulti ininfluyente sul piano sostanziale non potendo in alcun modo alterare la volontà correttamente espressa e registrata dell'intero corpo dei votanti. Anche questo quarto motivo di gravame deve pertanto ritenersi infondato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Marta Genova.

Così deciso in Roma il 15.12.2010.

6.NOVITÀ NORMATIVE

6 NOVITÀ NORMATIVE

Le novità introdotte alla Legge Professionale

L'art. 54 del D. Lgs. 59/2010, attuativo della Direttiva comunitaria 2006/123/CE, ha introdotto le seguenti modifiche alla Legge Professionale:

1 - L'art. 29 è stato novellato stabilendo l'applicazione al procedimento di iscrizione all'Albo dell'art. 45 del D. Lgs 59/2010; tale articolo, che si riferisce all'iscrizione all'elenco professionisti, prevede che il procedimento di iscrizione si deve concludere *entro due mesi dalla presentazione della domanda* con la pronuncia di un provvedimento (diniego o accoglimento).

Qualora il Consiglio non provveda sulla domanda di iscrizione nel suddetto termine di due mesi, trova applicazione l'art. 20 della Legge n. 241/1990, ovvero l'istituto del silenzio assenso: *l'iscrizione si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.*

Pertanto, la mancata comunicazione da parte del Consiglio Regionale di un provvedimento di diniego entro i due mesi successivi alla proposizione della domanda equivale all'emanazione di un provvedimento di accoglimento della domanda stessa.

2 - Negli articoli 26, 27 e 37, alla nozione di residenza è stata equiparata quella di domicilio professionale (*tale equiparazione è riferita solo ai soggetti già iscritti*).

3 - È stato inserito l'art. 31-bis, che dispone l'equiparazione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti.

Gli articoli che seguono sono quelli che hanno subito le principali modifiche.

Art. 26 Albo: istituzione

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio (13).

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

(13) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 27 Albo: contenuto

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione (14).

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

(14) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 29 *Iscrizione nell'elenco dei professionisti*

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo (15).

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (16).

(15) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(16) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 31 bis. *Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti*

I cittadini degli Stati membri dell'Unio-

ne europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 (17).

(17) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 37 *Trasferimenti*

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo (20).

(20) Articolo così modificato dal comma 5 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

In tutte le disposizioni della Legge 69/1963, le definizioni "ministero di Grazia e Giustizia" e "ministro per la Grazia e la Giustizia" sono rispettivamente sostituite da "ministero della Giustizia" e "ministro della Giustizia"

**7.APPENDICE
(CONTENUTA NEL CD-ROM)**

7 APPENDICE (CONTENUTA NEL CD-ROM)

Massimario 2010

Massimario 2009

Massimario 2008

Massimario 2007

Massimario 2006

Massimario 2005

Giurisprudenza 2010

Riferita a:

- A - Diffamazione a mezzo stampa
- B - Lavoro giornalistico

Rassegna giurisprudenziale anni precedenti

Pronunce del Garante per la protezione dei dati personali 2010

Decisioni e documenti 2010

A - *Indice decisioni*

B - *Documenti*:

- Legge n. 69/1963 Ordinamento della professione di giornalista - Versione aggiornata al D.lgs 26 marzo 2010, n. 59

Decisioni e documenti dal 1996

LEGGE N. 69/1963

Legge n. 69/1963
Ordinamento della professione
di giornalista
Versione aggiornata al dlgs 26
marzo 2010, n. 59

Titolo I

Dell'Ordine dei giornalisti

Capo I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

1. Ordine dei giornalisti

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

2. Diritti e doveri

È diritto insopprimibile dei giornalisti

la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

4. Elezione dei Consigli dell'Ordine

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli

iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (1).

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

5. *Votazioni*

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

6. *Scrutinio e proclamazione degli eletti*

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorso otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti (2).

(2) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

7. *Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni*

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

8. *Reclamo contro le operazioni elettorali*

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

9. Cariche del Consiglio

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

10. Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

11. Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei

beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

12. Collegio dei revisori dei conti

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13. Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

14. Assemblea straordinaria

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il

Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

15. Norme comuni per le assemblee

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quanto altro il disposto dell'articolo 4.

Capo II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

16. Consiglio nazionale: composizione

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (3).

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.

Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1000

pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

(3) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

17. Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.

18. Incompatibilità

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

19. Cariche

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

20. Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista (4);
- b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;
- d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
- e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua com-

petenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia (5)(6);

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento (7);

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti (8).

(4) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(5) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(6) Per l'approvazione del regolamento di cui alla presente lettera vedi il D.D. 18 luglio 2003.

(7) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(8) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

21. Attribuzioni al Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

22. Attribuzioni del presidente

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

23. Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

24. Attribuzioni del Ministro della giustizia (9)

Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine (10). Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

(9) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(10) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

25. Ineleggibilità

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

Titolo II Dell'albo professionale

Capo I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

26. Albo: istituzione

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio (11).

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma. (11) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

27. Albo: contenuto

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione (12).

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

(12) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

28. Elenchi speciali

All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità

straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo (13).

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (14).

(13) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(14) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

30. Rigetto della domanda

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

31. Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
 - 2) certificato di residenza;
 - 3) dichiarazione di cui all'articolo 34;
 - 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.
- Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

31-bis. Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 (15).

(15) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

32. Prova di idoneità professionale

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione di esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia (16).

(16) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata legge, il Governo provvederà con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo.

33. Registro dei praticanti

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34. Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

34. Pratica giornalistica

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

35. Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti

Per l'iscrizione all'elenco dei pubbli-

sti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 31.

36. *Giornalisti stranieri*

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (17).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 31.

(17) Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159).

Capo II DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

37. *Trasferimenti*

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo

della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo (18).

(18) Articolo così modificato dal comma 5 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

38. *Cancellazione dall'albo*

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.

39. *Condanna penale*

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione permanente dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.

40. Cessazione dell'attività professionale

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

41. Inattività

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

42. Reiscrizione

Il giornalista cancellato dall'albo può a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere

motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

44. Comunicazioni

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia (19). Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale (20).

(19) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(20) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Capo III DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

45. Esercizio della professione

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave (21).

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

46. Direzione dei giornali

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un

periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (22).

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiarò la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti».

47. Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubbli-

cisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge (23).

Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiarò la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti».

Titolo III

Della disciplina degli iscritti

48. Procedimento disciplinare

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.

49. Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

50. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

51. Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;

- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

52. Avvertimento

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

53. Censura

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

54. Sospensione

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

55. Radiazione

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

56. Procedimento

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato in-

vitato a comparire davanti al Consiglio. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive (24).

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 505 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

57. Provvedimenti disciplinari: notificazione

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

58. Prescrizione

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

59. Reiscrizione dei radiati

Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

Titolo IV Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

60. Ricorso al Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

61. Procedimenti disciplinari

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazio-

nale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incoltato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

62. Deliberazioni del Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

63. Azione giudiziaria

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta.

Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Sia presso il tribunale sia presso la Corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicita nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicita, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati (25).

Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

(25) Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'originario terzo comma, effettuato con la sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84), detto comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 10 giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159).

64. Procedimento

Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

65. Ricorso per Cassazione

Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura civile.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

66. Costituzione dei primi Consigli

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'as-

semblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

67. Commissione unica - Devoluzione

Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28, L. 20.10.1964 n. 1039.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73 (26).

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

(26) L'ultimo periodo del secondo capoverso è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 ottobre 1964, n. 1039.

68. Ricorsi

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

69. Termini di decadenza

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

70. Azione giudiziaria

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

71. Anzianità

I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in

base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

72. Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

73. Norme regolamentari

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

74. Abrogazione

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

75. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

A - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

1. Esimenti al reato di diffamazione a mezzo stampa

Diritto di cronaca

Limiti del diritto di cronaca

Il diritto di cronaca è esercitato in modo legittimo se si rispettano i limiti interni del diritto stesso, ovvero verità oggettiva dei fatti, sussistenza di un interesse pubblico all'informazione e forma "civile" nell'esposizione.

(Cass. Civ., Sez. III, 20/07/2010, n. 16917)

Diritto di cronaca - diritto di critica - differenze

La valenza scriminante del diritto di critica è maggiore di quella del diritto di cronaca, in quanto il diritto di critica non consiste nell'esposizione di un fatto ma nell'espressione di un giudizio.

(Trib. Napoli, Sez. X, 04/01/2010)

1.1.1 Verità

Verità oggettiva

La scriminante del diritto di cronaca opera anche nel caso in cui fatti storicamente veri siano stati rappresentati in forma non corretta a causa della terminologia giuridica utilizzata.

Nel caso di specie, il giornalista non aveva qualificato esattamente il reato ascritto al querelante.

(Cass. Pen., Sez. V, 14/01/2010, n. 6410)

Verità putativa

In tema di verità putativa, l'esimente del diritto di cronaca non può essere invocata dal giornalista se, prima di pubblicare una notizia, non ha proceduto a verificare la fonte originaria.

Il giornalista che pubblica una notizia, seppur verosimile, senza aver effettuato previamente le dovute verifiche, accetta il rischio che essa non risponda a verità.

(Cass. Pen., Sez. V, 18/02/2010 n. 19046)

Verità – attendibilità della fonte

Il giornalista deve raccogliere le notizie selezionando l'attendibilità delle proprie fonti, ma non può essere obbligato ad un'ulteriore attività di verifica sulla conformità tra la notizia riferita dalla fonte e la verità oggettiva, perché ciò costituirebbe un limite al diritto costituzionale all'informazione.

(Trib. Bologna, 24/03/2010, n. 696, in *Guida al diritto 2010*, 27)

La scriminante del diritto di cronaca opera nel caso in cui una notizia di interesse pubblico sia vera, indipendentemente dalla verità del fatto che ne costituisce oggetto, e sia presentata come tale e non come verità del fatto narrato.

(Cass. Pen., Sez. V, 14/01/2010, n. 11897, in *Riv. pen. 2010*, 7-8)

Il diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, può considerarsi esercitato legittimamente se il giornalista ha verificato i fatti narrati, dimostrando l'accuratezza degli accertamenti effettuati per rispettarne la verità sostanziale.

(Tribunale Torino, Sez. V, 11/06/2010)

Verità – intervista giornalistica

In tema di intervista giornalistica, il limite interno della verità riguarda l'effettiva realizzazione dell'intervista e la corrispondenza di quanto riferito dal giornalista alle dichiarazioni dell'intervistato.

(Trib. Piacenza, 01/07/2010, n. 481)

Verità putativa – diritto di rettifica

La liceità della pubblicazione di una notizia - anche se tale liceità si ricolleggi, come nel caso di specie, alla verità putativa - non fa cessare il diritto dell'interessato di ristabilire, tramite la rettifica, l'effettiva realtà delle cose che sia stata successivamente accertata.

La richiesta di rettifica è diretta ad affermare l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità oggettiva prevalere sulla verità putativa.

(Cass. Civ., Sez. III, n. 23835/2010)

Verità oggettiva – verità putativa

L'esercizio del diritto di cronaca è legittimo se la notizia rispetta la verità oggettiva, ovvero anche la verità putativa, dei fatti riferiti.

Per garantire tale rispondenza, il giornalista deve esporre i fatti in modo serio e diligente e verificare le fonti da cui attinge.

(Cass. Civ., Sez. III, n. 5081/2010 in *Diritto & giustizia* 2010)

1.1.2 Interesse pubblico

Giornalismo di inchiesta – interesse pubblico - attendibilità della fonte

Il giornalismo di inchiesta, quale espressione più alta e più nobile dell'attività di informazione, acquisisce la notizia "autonomamente", "direttamente" e "attivamente", senza la mediazione di fonti esterne.

Ad esso va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, anche con riferimento ai limiti regolatori dell'attività di informazione individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, il giornalismo d'inchiesta deve rispettare i limiti dell'interesse pubblico alla notizia e della continenza del linguaggio, ma è assoggettato in modo meno rigoroso al criterio di attendibilità della fonte.

Tuttavia, il giornalista, nell'attingere "direttamente" l'informazione, deve pur sempre osservare i principi deontologici dell'attività professionale.

(Cass. Civ., Sez. III, 09/07/2010 n. 16236)

1.2 Diritto di satira

Diritto di satira – limiti

La satira è un'estrinsicazione corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può manifestarsi anche attraverso un'immagine artistica che alteri la rappresentazione della realtà.

Il diritto di satira, a differenza del diritto di cronaca, non deve rispettare la verità oggettiva, poiché esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico sul fatto, ma è soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica cui è finalizzata. Pertanto, nella formulazione del giudizio critico possono utilizzarsi anche espressioni lesive della reputazione altrui, ma non può essere scriminata l'attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti di deformazione dell'immagine

che suscitino il disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. (Trib. Torino 01/06/2010 n. 3775)

Diffamazione a mezzo stampa e casistica

L'assenza di un riferimento diretto ai soggetti esclude la diffamazione.

Se negli articoli non ci si riferisce direttamente ai soggetti che si ritengono lesi, non sussiste il reato di diffamazione. La lesione dell'onore e della reputazione non può certo essere determinata dallo stretto legame di parentela esistente con la persona che nell'articolo viene qualificata come indagata. (Tribunale Milano, Sez. I, 03/03/2010)

L'eventuale falsità della notizia non impedisce l'operatività del diritto di cronaca

Un articolo pubblicato su un giornale locale, in cui si parla del tema della prostituzione e si fa riferimento ad una vicenda specifica, è espressione del diritto di cronaca. Se il giornalista ha confidato in buona fede sulla verità della notizia ed ha effettuato le dovute verifiche, l'eventuale falsità della notizia non impedisce l'operatività del diritto di cronaca.

(Trib. Rovereto, 06/07/2010)

La portata diffamatoria di un articolo va rilevata attraverso una valutazione complessiva

Ai fini dell'individuazione del soggetto leso è necessario prendere in considerazione non solo il titolo dell'articolo in questione, ma anche tutti gli elementi topografici che lo compongono all'interno dello stampato, perché la portata diffamatoria va rilevata attraverso una valutazione complessiva.

(Cass. Pen., Sez. V, 09/03/2010 n. 16266)

Continenza del linguaggio

Il diritto di critica non opera con riferimento al giornalista che accusa "di spirito nazista" un magistrato.

(Cass. Civ., Sez. III, 26/01/2010, n. 1521)

3. Responsabilità per omesso controllo *Riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948*

È legittima la richiesta di riparazione pecuniaria, di cui all'art. 12 della Legge sulla Stampa, fatta dalla persona offesa al direttore del giornale che ha commesso il reato di omesso controllo, di cui all'art. 57 c.p.

La somma a titolo di riparazione, il cui importo è graduato in relazione all'entità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, è dovuta da chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico. (Cass. Pen., Sez. V, 05/03/2010 n. 13198)

Omesso controllo – l'art. 57 è normativamente connotato dal dolo

Il direttore responsabile del periodico ha l'obbligo di controllare la continenza del linguaggio e la metodologia lavorativa dei redattori. Attraverso l'attività di verifica sull'attendibilità delle fonti, il direttore garantisce che le notizie siano vere. Tuttavia è legittimo riconoscere il suo affidamento alla professionalità del giornalista riguardo ai dettagli di un articolo, poiché un controllo svolto anche su tali aspetti da un lato duplicherebbe l'onere di rispetto dei canoni giornalistici, dall'altro renderebbe inattuabili i tempi di edizione del quotidiano.

(Trib. Catania, 11/01/2010, in *Riv. Pen. 2010*, 5)

Il direttore di un giornale online non è punibile per omesso controllo

Sulla base della normativa vigente, il giornale online non è assimilabile a quello stampato. Anche a seguito dei

recenti interventi legislativi in materia di registrazione (Legge 62/2001 e D. Lgs. 70/2003), “*il sistema*” non prevede la punibilità ai sensi dell’art. 57 c.p. (o analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale online. Inoltre, il principio di tassatività, proprio del diritto penale, rende inapplicabile l’interpretazione analogica sfavorevole all’incolpato. (Cass. Pen., Sez. V, 16/07/2010, n. 35511)

L’esimente di cui all’art. 68 della Costituzione non è estensibile al direttore responsabile

In base all’art. 68 della Costituzione, *i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni*. Tale esenzione, che ha natura processuale, riguarda esclusivamente chi riveste la qualità di parlamentare, essendo ispirato alla necessità di sottrarre le determinazioni parlamentari al condizionamento implicato dal processo per l’offesa arrecata al diritto dei singoli. Pertanto, anche se l’autore dell’opinione sia esentato dal processo, il direttore risponde della pubblicazione quando l’articolo non rispetta il limite della continenza. (Cass. Pen., Sez. V, n. 13198/2010)

B - LAVORO GIORNALISTICO

Vincolo di subordinazione

Nel lavoro giornalistico, il principale indice di subordinazione è costituito dallo stabile inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale, non rilevando il luogo della prestazione, il mancato impegno in un’attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione

della retribuzione a singole prestazioni. (Trib. Milano, Sez. Lav., 22/07/2010, n. 3334)

Fusione per incorporazione della società giornalistica – trattamento del direttore dimissionario

L’indennità di preavviso prevista per il direttore dimissionario in caso di cessione o trasformazione in qualsiasi forma dell’azienda o di passaggio di proprietà della maggioranza del capitale, trova applicazione anche nel caso di fusione per incorporazione della società giornalistica.

(Cass. Civ., Sez. Lav., 04/05/2010, n. 10711)

Collaboratore fisso - requisiti

I requisiti del vincolo di dipendenza, della continuità della prestazione e della responsabilità di un servizio concorrono cumulativamente a caratterizzare la qualifica di *collaboratore fisso*.

(Trib. Vigevano, 23/02/2010)

Esclusione della pratica giornalistica nel caso di attività di montaggio di immagini televisive.

L’attività di montaggio di immagini televisive, anche qualora sia dotata di qualche apporto creativo, non integra i requisiti minimi per ritenere compiuta la pratica professionale prevista dalla legge quale requisito per l’accesso alla professione.

Tra le caratteristiche essenziali della pratica giornalistica va individuato lo svolgimento della stessa nei quadri organici dei servizi redazionali centrali, nel senso della partecipazione dall’interno all’attività di redazione nei suoi molteplici aspetti, così da assicurare all’aspirante professionista un percorso formativo completo, nel corso del quale il lavoro viene svolto sotto la guida di

qualcuno che corregge, indirizza e consente di acquisire il bagaglio di nozioni indispensabili per sostenere l'esame di idoneità professionale.

(Trib. di Roma, n. 7581/2010)

La mera redazione di oroscopi non costituisce attività giornalistica

La mera redazione di una rubrica di

oroscopi può presentare il requisito della creatività, ma difetta sicuramente dell'ulteriore elemento della mediazione giornalistica, intesa come attività di interpretazione e valutazione del fatto da parte del giornalista che lo diffonde alla collettività, anche con il proprio apporto creativo.

(Trib. Roma, n. 9237/2010)

PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

Violenza sessuale e diritto di cronaca - 28 gennaio 2010

Il Garante per la protezione dei dati personali

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196- Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “*Codice*”) e l’allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (*allegato A1 al Codice*);

RILEVATO

che nei giorni 27 e 28 gennaio 2010 diversi organi di informazione hanno riferito dell’esito delle indagini giudiziarie compiute dalla Procura della Repubblica di Salerno dalle quali è emersa una vicenda di violenza sessuale, verificatasi in un comune della zona (XY), compiuta ai danni di una minore e di cui sarebbero stati responsabili il padre, il fratello e un loro vicino di casa;

VISTO

il comunicato stampa del 27 gennaio (in www.garanteprivacy.it), con il quale il Garante ha richiamato tutti gli organi di informazione al rispetto delle disposizioni che tutelano la sfera privata di minori che si trovino a essere protagonisti

di simili vicende, invitando gli stessi a non pubblicare informazioni idonee, anche indirettamente, a rendere riconoscibile la vittima;

RILEVATO

che, a una prima verifica, risulta che nelle edizioni del 27 e 28 gennaio u.s., le agenzie di stampa A.G.I. (Agenzia Giornalistica Italiana), ADN Kronos e ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), nonché le seguenti testate giornalistiche e siti di informazione: Il-Giornale.it, IlMattino.it, Repubblica.it, Lacronacaitaliana.it, Gazzetta del Sud, Corriere Adriatico, Ecostiera.it, Roma, La Nuova del Sud, hanno diffuso diversi dati personali che, nel loro insieme, considerato anche il ristretto contesto sociale di riferimento, possono rendere agevolmente identificabile la minore; rilevato, in particolare, che i dati riguardano i soggetti ritenuti responsabili della violenza (il nome e il cognome, l’età e l’attività lavorativa del padre, il nome e l’età del fratello e il nome e il cognome e l’attività svolta dal vicino di casa), nonché la stessa vittima delle violenze (il luogo in cui abita, la composizione del suo nucleo familiare); rilevato che il giornale Italia Sera, pur avendo ommesso il cognome per esteso delle persone oggetto di indagine, ha diffuso gli altri dati sopraindicati i quali, nel loro insieme, considerato il numero esiguo di abitanti del comune in cui si sono svolti i fatti, sono comunque idonei a rendere identificabile la vittima; rilevato, ancora, che analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al Corriere

del Mezzogiorno, benché in questo caso siano stati omessi il nome e cognome del padre e del vicino di casa;

RILEVATO

che su alcune edizioni on line delle testate suindicate i dati sopra detti risultano ancora pubblicati;

VISTO

l'art. 114, comma 6, cod. proc. pen. che vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possono portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato (cfr. anche art. 13 del D.P.R n. 448/1988);

VISTO

l'art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il quale – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;

CONSIDERATO

che, sempre in base alle predette disposizioni, tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali principi sono stati più volte richiamati dall'Autorità (provvedimenti del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonché provvedimenti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 rispettivamente in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1090071, 1091956, 1536583 e 1557470), la quale ha ricordato che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile;

CONSIDERATA

dunque la gravità della vicenda e l'urgenza di fornire adeguata tutela alla minore che rischia di subire un ulteriore pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni che ne consentano l'identificazione;

CONSIDERATO

che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

RITENUTA

pertanto, la necessità di disporre in via d'urgenza, ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti dei titolari del trattamento, allo stato identificati in ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Ad Kronos S.p.a; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino S.p.a (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Società Europea di Edizioni S.p.a. (editore de IlGiornale.it), Comunicazione e Territori S.c.a.r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de Lacronacaitaliana.it), Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES - Società Ed. Siciliana S.p.a. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a.r.l. (editore di Roma), Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova

del Sud), Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno) la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata -anche rimuovendo i dati dai siti *web* delle relative testate ove gli stessi fossero tutt'ora pubblicati- delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso;

RILEVATO

che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 *ter* del Codice;

RITENUTO

di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTE

le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali,

dispone in via d'urgenza, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, e nei confronti dei titolari del trattamento allo stato individuati in ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Soc. Coop.; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.; Ad Kronos S.p.a.; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino s.p.a. (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Società Europea di Edizioni S.p.A. (editore de IlGiornale.it), Comunicazione e Territori S.c.a.r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de Lacronacaitaliana.it), Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES -Società Ed. Siciliana S.p.A. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a.r.l. (editore di Roma), Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova del Sud), Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno) la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata -anche rimuovendo i dati dai siti *web* delle relative testate ove gli stessi fossero tutt'ora pubblicati- delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY;

b) invia copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 28 gennaio 2010

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE

REGGENTE

De Paoli

Violenza sessuale e diritto di cronaca - 11 febbraio 2010

Il Garante per la protezione dei dati personali

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO

il provvedimento del 28 gennaio scorso, con il quale il Garante in via d'urgenza ha disposto nei riguardi di: ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Adn Kronos S.p.a.; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino S.p.a (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Società Europea di Edizioni S.p.a. (editore de IlGiornale.it); Comunicazione e Territori S.c.a r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de Lacronacaitaliana.it); Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES -Società Ed. Siciliana S.p.a. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a r.l. (editore di Roma); Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova del Sud); Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno), il blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata - anche rimuovendo i dati dai siti *web* delle relative testate ove gli stessi fossero ancora pubblicati - delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY;

VISTO

che alcuni editori (Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.; Comunicazione e Territori S.c.a.r.l.; Il Mattino S.p.a.; Giornalisti Poligraf. Ass.), nel fornire le proprie osservazioni all'Autorità, hanno evidenziato che le informazioni riferite negli articoli delle proprie testate giornalistiche erano state precedentemente diffuse in una conferenza stampa "*tenuta dal Procuratore Capo della Repubblica di Salerno*" subito dopo l'effettuazione degli arresti dei presunti responsabili della vicenda;

VISTO

che alcuni editori (Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a.; Il Mattino S.p.a.; Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a.; SES -Società Ed. Siciliana S.p.a.) hanno rappresentato che le medesime informazioni riferite nei loro articoli erano già di dominio pubblico essendo state precedentemente diffuse da alcune note di agenzia stampa e/o da altre testate giornalistiche;

VISTO

che gli editori (ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Adn Kronos S.p.a.; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a.; Il Mattino S.p.a.; Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a.; Società Europea di Edizioni S.p.a.; Comunicazione e Territori S.c.a.r.l.; Hansen Worldwide S.r.l.; Edizioni del Roma S.c.a.r.l., Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.; SES -Società Ed. Siciliana S.p.a., Giornalisti Poligraf. Ass.) hanno affermato di aver adempiuto a quanto disposto dal Garante con il provvedimento citato e/o di aver provveduto a eliminare gli articoli in questione dai loro siti *web*;

VISTO

che un editore (Soc. Ed. Alice Idea Mult.) non ha, allo stato, fatto pervenire alcuna osservazione in merito;

RILEVATO

che non sono emersi nuovi elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità e correttezza del trattamento o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità;

RILEVATO

in particolare, che ai fini della liceità del trattamento in questione, non assume rilievo il fatto che le informazioni trattate siano già di dominio pubblico essendo state precedentemente diffuse da agenzia stampa e/o da altre testate giornalistiche o divulgate in conferenza stampa da parte dei medesimi organi inquirenti, in quanto devono sempre essere rispettati i principi e i limiti previsti dall'ordinamento in rapporto al lecito esplicarsi dell'attività giornalistica;

CONSIDERATO

che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l'adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. *o*) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

RITENUTO

in particolare che, come già constatato nel citato provvedimento del 28 gennaio scorso, il trattamento in questione ha

violato specifiche disposizioni del codice di procedura penale (art. 114, comma 6) e del codice di deontologia per l'attività giornalistica che richiama la Carta di Treviso (art. 7); rilevato che tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali principi sono stati più volte richiamati dall'Autorità (provvedimenti del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonché provvedimenti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 rispettivamente in *www.garanteprivacy.it*, doc. *web* nn. 1090071, 1091956, 1536583 e 1557470), la quale ha ricordato che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile in violazione delle predette disposizioni normative;

RILEVATA

pertanto, in riferimento al caso di specie, la manifesta illiceità dell'avvenuta diffusione di dati personali idonei, anche indirettamente, a identificare la minore vittima di violenza sessuale, in quanto tale diffusione lede la riservatezza e la dignità della medesima;

RITENUTA

pertanto la necessità di disporre nei confronti delle società editrici dei quotidiani di cui sopra, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. *c*) e 154 comma 1, lett. *d*), del Codice, il divieto di ogni ulteriore diffusione di qualunque informazione idonea, anche indirettamente, a identificare la minore vittima dell'atto di violenza sessuale già descritto, anche con riferimento alla diffusione di tali dati tramite i siti *web* delle testate e all'eventuale informazione sui contenuti della presente decisione;

RILEVATO

che, in caso di inosservanza del detto divieto, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 *ter* del Codice;

RITENUTO

di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, alla quale è stata già inviata copia del provvedimento temporaneo di blocco, nonché al competente Consiglio regionale dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTE

le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

A) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), vieta ai titolari del trattamento, allo stato identificati in: ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Adn Kronos S.p.a; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino S.p.a (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Società Europea di Edizioni S.p.a. (editore de IlGiornale.it), Comunicazione e Territori S.c.a r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l.

(editore de Lacronacaitaliana.it); Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES - Società Ed. Siciliana S.p.a. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a r.l. (editore di Roma); Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova del Sud); Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno), ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, di informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY;

B) dispone l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, nonché al competente Consiglio regionale dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 11 febbraio 2010

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

REGGENTE

De Paoli

Diffusione di dati reddituali sui quotidiani - 18 febbraio 2010

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA

la segnalazione datata 11 giugno 2009 presentata dal Movimento difesa del cittadino di YQ in nome e per conto del

dott. XY, che lamenta una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione da parte del quotidiano “ZW” del ZZ, edito da “KW”, degli elenchi di alcuni cittadini residenti nella città di YQ e dei relativi redditi per l’anno 2006 a corredo di un articolo intitolato “XX”;

VISTA

la nota del 12 ottobre 2009 dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Audit e Sicurezza-;

VISTE

le deduzioni fatte pervenire in data 20 ottobre 2009 dall’ufficio legale di “KW”;

VISTO

il predetto articolo del ZZ de “ZW” che riporta il dibattito sulla proposta dell’allora segretario del Partito democratico di applicare un’aliquota aggiuntiva del 2% ad una particolare categoria di cittadini ovvero ai contribuenti con un reddito Irpef dichiarato di oltre 120 mila euro annui;

VISTO

che, a conclusione di tale articolo, veniva riportata una tabella con l’elenco dei cittadini residenti nella città di YQ con un reddito superiore a 120 mila euro e l’indicazione del reddito percepito da ognuno di essi nel 2006;

RILEVATO

che l’art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 assicura la consultabilità di determinate fonti al fine di favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali;

RILEVATO

che *“come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività”* (v., in particolare, *provvedimento* del 2 luglio 2003, doc. web 1081728);

VISTO

che l’art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, come recentemente modificato con d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, disciplina la pubblicità degli elenchi dei contribuenti e, in particolare, demanda all’Amministrazione finanziaria la pubblicazione di alcuni elenchi, depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati ai fini della consultazione *“nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge”*;

RITENUTO

che tale disposizione, costituisce, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti;

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate – Direzione centrale audit e sicurezza – ha dichiarato di non aver comunicato al quotidiano in questione i dati oggetto della segnalazione e di non aver diffuso ancora alcuna informazione relativa ai redditi riferiti all’anno 2006 nelle forme previste dall’art. 69, comma 5 del d.P.R. n. 600

del 1973, “*dal momento che la materiale predisposizione degli elenchi dei contribuenti, relativamente alle dichiarazioni del 2006, non ha ancora avuto luogo*”;

CONSIDERATO

pertanto, che i dati pubblicati dal quotidiano “ZW” relativamente ai redditi del 2006 non risultano essere stati acquisiti nei modi previsti dal suddetto art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e che, conseguentemente, l’acquisizione dei predetti dati non risulta lecita;

RILEVATO

che il trattamento dei dati in esame è stato effettuato per finalità giornalistiche e che, in base alla disciplina vigente in materia, i dati personali devono essere acquisiti in modo lecito e corretto (art. 11, comma 1, lett. *a*) del Codice in materia di protezione dei dati personali –d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

RILEVATO

che, nel caso di specie, la diffusione del nome e cognome delle persone e dei relativi redditi, anche se in ipotesi ritenuta rispondente a finalità di interesse pubblico, risulta in ogni caso contrastante con i principi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici (in tal senso cfr *Prov. 18 ottobre 2007, doc web. 1454901*, in ordine ad analogo vicenda relativa alla pubblicazione di elenchi di contribuenti del Comune di Bologna);

CONSIDERATO

che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corret-

to (artt. 154, comma 1, lett. *d*) e 139, comma 5, del Codice);

RITENUTO

di dover disporre nei confronti di “KW”, in qualità di editore titolare del trattamento in oggetto, il divieto di ulteriore diffusione sul quotidiano “ZW” dei dati reddituali relativi all’anno d’imposta 2006 concernenti i cittadini di YQ con un reddito superiore ai 120 mila di euro di cui alla segnalazione in questione in assenza degli specifici presupposti normativi di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 600/1973;

RILEVATO

che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTE

le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. *d*) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di “KW”, in qualità di editore titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sul quotidiano “ZW” dei dati reddituali relativi all’anno d’imposta 2006 di cui alla segnalazione in questione in assenza degli spe-

cifici presupposti normativi di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 600/1973.

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

REGGENTE

De Paoli

No alla ricerca in tv degli adottati - 6 maggio 2010

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTE

le segnalazioni dell'avv. Francesca Ichino Pellizzi, dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (di seguito "ANFAA") e del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova presentate rispettivamente il 12, 19 e 28 marzo 2010, con le quali è stata lamentata una violazione di legge in relazione al trattamento di dati personali riferibili a vicende di adozione effettuato nel corso della puntata del 10 marzo 2010 del programma Festa Italiana, trasmesso su RAIUNO da Rai Radiotelevisione S.p.a. (di seguito Rai S.p.a.); considerato, in particolare, che nelle segnalazioni viene rappresentato il fatto che nella puntata *"è stata ospitata e promossa una ricerca, da parte del genitore naturale, della figlia adottata con l'indicazione pubblica di elementi identificanti quali il nome di battesimo*

e l'età esatta" e altresì che la citata trasmissione si occupa spesso di vicende adottive –specialmente nell'ambito di un'apposita rubrica denominata *"Ti cerco"* - allo scopo di favorire la ricerca degli adottati da parte dei genitori naturali o viceversa;

VISTI

i primi elementi istruttori acquisiti da Rai S.p.a. anche nel corso dell'audizione del 2 aprile 2010;

VISTA

la successiva segnalazione del 2 aprile nella quale l'ANFAA ha denunciato analoghe violazioni in relazione ad altre due successive puntate del programma e in particolare ha specificato che: a) nella puntata del 30 marzo era stato presentato il caso di una ragazza alla ricerca del fratello biologico e, a tal fine, con le modalità già segnalate per la puntata del 10 marzo, *"in sovrimpressione scorreva un appello in cui si invitava chiunque avesse informazioni utili a mettersi in contatto con la redazione tramite il numero verde indicato"*; b) nella puntata del 1° aprile, in un caso analogo di ricerca da parte di una donna adottata della sorella minore, anch'essa adottata, *"oltre al solito appello nei sottotitoli, è stato anche mandato in onda un filmato con le immagini della minore risalente al periodo precedente l'inserimento in famiglia adottiva"*;

VISTO

il provvedimento dell'8 aprile 2010 con cui il Garante, considerata la delicatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'urgenza di fornire adeguata tutela alle persone adottate e alle famiglie adottive interessate ha provveduto a disporre il blocco di ogni ulteriore trattamento – compresa l'eventuale diffusione *on li-*

ne- delle informazioni relative alle vicende adottive trattate nelle puntate del 30 marzo e 1° aprile 2010, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento; ritenuto invece di non dover adottare un analogo provvedimento d'urgenza in relazione al trattamento effettuato nella puntata del 10 marzo in ragione delle prime indicazioni fornite a Rai S.p.a nel corso dell'audizione e dell'impegno assunto dall'emittente di "vincolare" la predetta puntata in relazione alle vicende adottive in essa trattate;

RILEVATO

che, successivamente all'adozione del provvedimento di blocco e in pendenza dell'istruttoria, nella puntata di Festa italiana del 13 aprile sono stati trattati nuovamente dati personali attinenti alla vicenda adottiva raccontata nel corso della puntata del 30 marzo, essendo stato documentato il ritrovamento della persona cercata e l'incontro tra quest'ultima e la sorella e la madre biologiche che lo cercavano;

RAVVISATA

pertanto la necessità di avviare per tale specifico profilo un autonomo procedimento in relazione alle conseguenze previste dall'art. 162, comma 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") per inosservanza di un provvedimento del Garante, nonché di segnalare il caso all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza alla luce di quanto previsto all'art. 170 del Codice;

CONSIDERATO

che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che

ne avevano disposto l'adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice);

RILEVATO

che dall'istruttoria non sono emersi elementi idonei a modificare le valutazioni poste da questa Autorità a fondamento del provvedimento di blocco ma, al contrario, risulta confermato che:

a) nel corso delle trasmissioni del 10 e 30 marzo e 1° aprile sono stati trattati dati personali relativi a vicende adottive e a persone adottate, nonché diffusi dati idonei a identificare le predette persone, spesso associati a delicate informazioni sul loro passato;

b) contrariamente a quanto affermato da Rai S.p.a., gli appelli lanciati e le scritte che appaiono in sovraimpressioni nel corso della trasmissione evidenziano come il trattamento dei dati avesse come scopo la ricerca degli adottati da parte di membri della famiglia naturale di origine;

RITENUTO

di non poter condividere le osservazioni formulate da Rai S.p.a. secondo la quale le puntate oggetto di blocco trattano "*vicende che riguardano maggiorenni, fratelli e sorelle e non genitori e figli, con evidente insussistenza delle ragioni di riservatezza rispetto al legame con i genitori naturali ed adottivi*" e che "*le prescrizioni della legge sulle adozioni, pertanto, non vengono in rilievo nel caso di specie*";

RILEVATO

infatti che già dalla visione della puntata del 30 marzo risulta come la ricerca dell'adottato sia stata promossa dalla

sorella anche quale “portavoce” (come afferma la stessa nella puntata) della madre biologica e che ciò viene decisamente confermato dalla visione della puntata del 13 aprile in cui viene organizzato l’incontro tra le due donne e l’adottato; rilevato, ancora, che la puntata del 1° aprile documenta la ricerca di una ragazza adottata -resa identificabile attraverso la divulgazione di alcuni dati personali- da parte della sorella naturale la quale risulta avere rapporti costanti con la famiglia naturale;

RITENUTO

che tali operazioni contrastino con la ratio della disciplina sulle adozioni la quale individua specificamente quali sono i presupposti perché l’adottato possa accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei genitori biologici, delineando un percorso preordinato a tutelare, attraverso particolari procedure e l’intervento dei soggetti e delle istituzioni competenti, la personalità dell’adottato –anche divenuto maggiorenne- e i contesti familiari interessati (artt. 27, 28, e 73 legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149);

RITENUTO

dunque che tali trattamenti di dati siano illeciti alle luce delle disposizioni del Codice (in particolare, artt. 2, 11 e 137) e delle citate disposizioni in materia di adozione richiamate anche nel provvedimento dell’8 aprile;

RITENUTO

pertanto necessario disporre, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, nei confronti di Rai S.p.a., quale titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore trattamento – compresa

l’eventuale diffusione on line- dei dati personali già oggetto del provvedimento di blocco dell’8 aprile 2010 e, in particolare, dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata dalla trasmissione televisiva Festa Italiana (RAIUNO) nella puntata del 30 marzo e riproposta in quella del 13 aprile, nonché dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata nella puntata del 1° aprile 2010; ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO

altresì necessario estendere il divieto anche al trattamento dei dati personali relativi alla vicenda adottiva trattata nel corso della puntata del 10 marzo sopra descritta, configurando anch’esso, allo stato, un trattamento illecito alla luce delle citate disposizioni del Codice e della legge n. 184/1983;

RILEVATO

che, in caso di inosservanza del detto divieto, si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 ter del Codice;

RILEVATO

inoltre che, oltre ai casi segnalati, la trasmissione Festa italiana si è occupata altre volte di vicende adottive e che, come confermano le registrazioni inviate da Rai S.p.a. a titolo esemplificativo (in particolare quella del 25 novembre 2009), vengono trattati e diffusi dati personali volti ad individuare persone adottate al fine di favorirne l’incontro con il genitore naturale;

RITENUTO

pertanto di dover ribadire il richiamo formulato nel provvedimento dell’8 aprile in ordine alla necessità che Rai

S.p.a. assicuri la dovuta osservanza delle citate disposizioni in materia di adozione e, in particolare, che si astenga dal diffondere, in relazione a storie di genitori biologici e figli adottivi, i nomi veri, le reali date di nascita, immagini e altre informazioni idonee a permettere l'identificazione delle persone oggetto di eventuale ricerca, così da compromettere il rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché gli specifici interessi tutelati dagli artt. 27 e 28 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 (e sue succ. modifiche);

VISTA

la documentazione in atti;

VISTE

le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone nei confronti di Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore trattamento – compresa l'eventuale diffusione on line- dei dati personali già oggetto del provvedimento di blocco dell'8 aprile 2010 e in particolare dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata dalla trasmissione televisiva Festa Italiana (RAIUNO) nella puntata del 30 marzo e riproposta in quella del 13 aprile, nonché dei dati relativi alla vicenda adottiva trattata nella puntata del 1° aprile 2010; dispone, inoltre, analogo divieto in relazione ai dati personali relativi alla vicenda adottiva trattata nella puntata del 10 marzo e de-

scritta in premessa; il divieto opera con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento; b) dispone di avviare un autonomo procedimento in relazione alle conseguenze previste dall'art. 162, comma 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per l'inosservanza del provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010, nonché di segnalare il caso all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza alla luce di quanto previsto all'art. 170 del Codice citato; c) raccomanda a Rai S.p.a. di assicurare la dovuta osservanza delle citate disposizioni in materia di adozione e, in particolare, di astenersi dal diffondere, in relazione a storie di genitori biologici e figli adottivi, i nomi veri, le reali date di nascita, immagini e altre informazioni idonee a permettere l'identificazione delle persone oggetto di eventuale ricerca, così da compromettere il rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché gli specifici interessi tutelati dagli artt. 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (e sue succ. modifiche).

Roma, 6 maggio 2010

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL VICE SEGRETARIO

GENERALE

Filippi

**Articoli pubblicati sul web:
vietata la diffusione di dati
sensibili - 1° luglio 2010**

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,

del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA

la segnalazione del 12 gennaio 2010, presentata dal signor XY in relazione all'intervista raccolta nell'YY, a cura di "ZZ", dal titolo "KW" pubblicata sul sito Internet YY, di cui risulta responsabile la signora XX;

VISTO

il contenuto della predetta intervista che ricostruisce la lunga esperienza (circa venti anni) maturata nell'ambito di JH dalla signora ZQ sino al raggiungimento di un livello definito "ZK" e terminata con la denuncia, da parte della stessa, di asserite violenze psico-fisiche, manipolazioni ed intromissioni nella sua sfera privata ad opera dello staff di JH oltre che dell'esborso di rilevanti somme di denaro;

RILEVATO

che, a seguito delle informazioni acquisite dal Garante, è stato possibile appurare che la signora XX risulta essere anche l'autrice, con lo pseudonimo di "ZZ", dell'intervista in esame;

RILEVATO

in particolare, che nella predetta intervista, vengono richiamati anche i decessi e le relative cause, di altri seguaci di JH che avevano raggiunto i cd. KK e riportate integralmente le generalità delle persone decedute;

RILEVATO

che il segnalante, che dichiara di essere parente di una delle persone decedute, lamenta il richiamo per esteso di nome

e cognome del familiare, XZ, in un contesto che non giustificherebbe la diffusione di tali informazioni;

RILEVATO

che l'istruttoria svolta dall'Autorità ha coinvolto anche l'*internet provider* Alicom s.r.l. al fine di escluderne il coinvolgimento nella gestione del dominio web "YY" e dei relativi contenuti;

RILEVATO

che, dall'esame delle risposte e della documentazione tecnica fornite da Alicom S.r.l., non è emerso alcun profilo di responsabilità dell'*internet provider*;

CONSIDERATO

che il richiamo nel suddetto articolo del nome e del cognome di diverse persone, unitamente all'indicazione delle cause dei relativi decessi e, in diversi casi, delle patologie mediche da cui tali decessi sono scaturiti configura un trattamento di dati sensibili;

CONSIDERATO

che nella diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute di una persona devono essere osservate particolari garanzie a tutela della persona medesima (art. 139, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"); art. 5 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, allegato A1 del Codice; provvedimenti del Garante del 7 febbraio 2002, del 23 novembre 2005, del 29 novembre 2007, del 6 dicembre 2007, del 5 marzo 2008 rispettivamente doc. *web* nn. 1064770, 1225898, 1478083, 1478059 e 1523741); considerato, in particolare, che il giornalista nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, è te-

nuto a rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale (art. 10 del codice di deontologia cit.);

CONSIDERATO

che la tutela della sfera privata e della dignità della persona, prevista dal Codice, non viene meno con la morte della persona (provvedimenti del Garante del 15 luglio 2006, 29 novembre e 6 dicembre 2007, docc. *web* nn. 1310796, 1478059 e 1478083) e che i diritti di coloro che sono deceduti possono essere fatti valere da chiunque abbia un interesse proprio o agisca per la tutela dell'interessato, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 9, comma 3 del Codice);

CONSIDERATO

che, sebbene dagli ultimi riscontri effettuati a seguito della richiesta di informazioni rivolta alla responsabile del sito Internet "YY" emerge che nell'articolo in esame non risulti più riportato per esteso il nome di battesimo dei menzionati soggetti, ma solo l'iniziale dello stesso accanto al cognome, tale accorgimento, in considerazione dei rilievi sopra formulati, non appare sufficiente a garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

RILEVATO

in particolare, che la diffusione delle generalità dei soggetti interessati, (sempur con la predetta, successiva, indicazione dell'iniziale del nome di battesimo), sebbene riferita a notizie di rilevante interesse pubblico, risulta contrastante con i principi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici e altre manifestazioni del pensiero, tenuto conto, in particolare, sia del generale principio della non eccedenza del dato oggetto del trattamento rispetto alle fi-

nalità per le quali lo stesso è raccolto e trattato (art. 11, lett *d*) del Codice), sia del principio dell' "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" richiamato nell'art. 137 comma 3 del Codice, nonché negli artt. 5, 6, e 8, comma 1, del menzionato codice di deontologia;

RILEVATO

pertanto, che la diffusione nell'articolo in esame dei dati personali delle persone decedute con le predette modalità, sebbene riferita ad episodi che potevano essere oggetto, in termini più generali, di una legittima attività di cronaca, ha determinato e determina una violazione della sfera di riservatezza, del decoro e della dignità delle stesse;

RITENUTO

di dover disporre nei confronti del titolare del trattamento sopra individuato, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. *c*) e 154, comma 1, lett. *d*) del Codice, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il richiamato sito web, del nominativo, anche se con l'indicazione dell'iniziale del nome di battesimo, delle persone decedute alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile;

RITENUTO

di dover altresì prescrivere al titolare del trattamento sopra individuato, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. *b*) e 154, comma 1, lett. *c*) del Codice, di menzionare le predette persone, nel contesto dell'intervista in esame, con le sole iniziali del nome e cognome, ovvero utilizzando un nome di fantasia;

RILEVATO

che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui al-

l'art. 162, comma 2 ter del Codice, nonché la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTE

le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti della signora XX, residente a YH alla Via JJ in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il sito *web* "YY, del nominativo, anche se con l'indicazione dell'iniziale del nome di battesimo, delle persone decedute alle quali si riferiscono i dati di natura sensibile rilevati nell'intervista dal titolo "KW";

b) prescrive altresì alla stessa, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di menzionare le predette persone, nel contesto dell'intervista in esame, con le sole iniziali del nome e cognome, ovvero utilizzando un nome di fantasia;

Roma, 1° luglio 2010

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli

**In tv più tutele per i minori
vittime di violenza - 16
settembre 2010**

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA

la segnalazione presentata dai signori HH e KK il 10 luglio 2010;

VISTE

le deduzioni formulate da Mediaset S.p.A. il 28 luglio 2010;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTE

le osservazioni del segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale si lamenta una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, nel corso della puntata del HJ del programma "A gentile richiesta" trasmesso dalla rete televisiva "Canale 5", di notizie in merito a una vicenda di ripetuta violenza sessuale a danno di una bambina, avvenuta oltre un decennio or sono.

I segnalanti riferiscono che nella trasmissione televisiva *de qua* è stata ospitata una ragazza ventunenne, XY, la quale ha affermato di essere stata, quan-

do era bambina, vittima di ripetuti episodi di violenza sessuale da parte di uno zio. Nel corso della trasmissione la stessa ha riferito, in risposta ad una specifica domanda della conduttrice, che anche la sorella più piccola, ora quattordicenne e che aveva due anni e mezzo al tempo dei fatti, è stata vittima di episodi analoghi, e ha fornito altresì alcuni elementi idonei a identificare indirettamente la bambina, quali il proprio cognome e il luogo di svolgimento dei fatti di violenza. La bambina in questione, successivamente ai fatti, è stata adottata dai segnalanti.

Mediaset S.p.A, nella memoria di risposta, ha evidenziato che nella trasmissione suddetta non vi è stata alcuna violazione del Codice in materia della protezione dei dati personali e inoltre ha sostenuto che l'ospite della trasmissione, in assoluta autonomia, ha deciso di comunicare al pubblico le notizie relative alla propria sorella, utilizzando lo strumento televisivo. Infine quanto alla riconoscibilità della bambina, ha negato quest'ultima circostanza sostenendo che *“risulta arduo ritenere che tale identificazione possa essere avvenuta sulla base del racconto dell'intervistata e della diffusione del suo cognome”*.

OSSERVA

Il trattamento dei dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito “Codice”) prevista per l'attività giornalistica e altre manifestazioni del pensiero (artt. 136 e ss. del Codice) e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, allegato A1 al Codice.

In merito, si premette che, con particolare riguardo ai dati sui minori, il Codice di deontologia introduce una disci-

plina specifica, riconoscendo come prevalente l'esigenza di salvaguardare la personalità dei minori da indebite interferenze nella loro vita privata da parte degli organi di informazione e di comunicazione di massa.

La disciplina vigente prevede infatti l'obbligo per gli organi suindicati di astenersi dal diffondere i nomi o altri elementi identificativi, anche indirettamente, idonei a identificare i minori coinvolti in fatti di cronaca (art. 7 del detto Codice e art. 7, comma 3, della Carta di Treviso). Il Codice ammette la possibilità che i dati relativi ai minori siano diffusi solamente ove il giornalista reputi, sotto la propria responsabilità, che tale scelta sia giustificata *“per motivi di rilevante interesse pubblico”* e sia fatta nell'interesse oggettivo del minore medesimo.

Inoltre, l'art. 114, comma 6, del Codice di procedura penale vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato.

Come più volte affermato dall'Autorità (provv. ti 28 gennaio 2010, doc. web n. 1696265 e 11 febbraio 2010, doc. web n. 1696239; provv. ti 10 marzo e 6 aprile 2004 doc. web nn. 1090071, 1091956, nonché provv. ti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008, doc. web nn. 1536583 e 1557470), tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale. La stessa Autorità ha rilevato, in tali occasioni, che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile, in particolare nella cerchia delle relazioni sociali degli interessati.

Pertanto il Garante rileva la manifesta illiceità del trattamento in esame, in

quanto i dati personali, ossia il cognome della bambina e l'area geografica di residenza, risultano idonei, anche indirettamente, a identificarla. La diffusione in questione lede, infatti, la riservatezza e la dignità della medesima, senza che sia rinvenibile alcun rilevante e attuale interesse pubblico alla diffusione della vicenda.

In tale quadro, questa Autorità osserva che non si può aderire a quanto sostenuto da Mediaset S.p.A relativamente alla circostanza che è stata l'ospite a diffondere le notizie relative alla propria sorella in quanto, a prescindere dalla volontà dell'ospite intervistato, che ha la facoltà di raccontare liberamente la propria storia, incombe sul conduttore-intervistatore e sulla società emittente l'onere di attenersi alla disciplina sopra richiamata, impedendo che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni idonee a identificare i minori, in assenza delle condizioni espressamente indicate nel Codice. Nel caso di specie, tra l'altro, emerge che la diffusione delle informazioni relative alla bambina è avvenuta su sollecitazione della conduttrice.

Sulla base delle suesposte considerazioni si deve quindi concludere che la diffusione dei dati personali relativi alla figlia adottiva dei segnalanti durante la trasmissione "KZ" del JH sia avvenuta in modo non conforme alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), vieta a Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del tratta-

mento, di diffondere ulteriormente in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito Internet della predetta Società, la parte dell'intervista, compresa la specifica domanda dell'intervistatrice, nella quale si fa riferimento alle violenze subite dalla sorella dell'intervistata. Ciò, tenendo presente che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice.

Accogliendo una specifica richiesta dei segnalanti si raccomanda di non diffondere i riferimenti identificativi della minore anche in occasione di eventuali informazioni sul presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), nei confronti di Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di diffondere ulteriormente in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito Internet della predetta Società, la parte dell'intervista, compresa la specifica domanda dell'intervistatrice, nella quale si fa riferimento alle violenze subite dalla sorella dell'intervistata.

Roma, 16 settembre 2010

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli